Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 120 del 25 maggio 2005 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

REGIONE LOMBARDIA

Interventi urgenti e indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza nella città di Milano a seguito dell'evento del 18 aprile 2002 - Palazzo Pirelli - ex ordinanze ministeriali n. 3219 del 7 giugno 2002 e n. 3288 del 27 maggio 2003.

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

ORDINANZA 2 agosto 2004.

Nomina del soggetto attuatore degli interventi conseguenti all'emergenza del 18 aprile 2002 che ha interessato la sede della Regione Lombardia. (Ordinanza n. 180).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri in data 3 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano fino al 31 dicembre 2002, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile la sede della regione Lombardia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica della precedente ordinanza n.3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato commissario delegato con facoltà di avvalersi di un soggetto attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale;

Richiamata l'ordinanza del Commissario delegato n. 0056 del 28 maggio 2003 con la quale il sig. Guido della Frera è stato nominato Soggetto attuatore degli interventi conseguenti all'emergenza del 18 aprile 2002, nonché responsabile del procedimento e dei lavori;

Visto il D.P.C.M. in data 9 luglio 2004 che, ravvisata la necessità di evitare soluzioni di continuità nell'azione di carattere straordinario posta in essere dal Commissario delegato, ha previsto l'estensione della situazione dello stato di emergenza sino e non oltre il 30 novembre 2004;

Richiamata l'ordinanza del Commissario delegato n. 000158 del 15 luglio 2004 con la quale il sig. Guido della Frera è stato confermato soggetto attuatore degli interventi conseguenti all'emergenza del 18 aprile 2002 fino al 30 novembre 2004;

Preso atto della nota del 30 luglio 2004 prot. N. K1.2004.0001766, con quanto alla stessa allegato, e pervenuta il 2 agosto 2004 a firma del sig. Guido della Frera con la quale egli ha rassegnato le proprie dimissioni da Soggetto attuatore degli interventi conseguenti all'emergenza del 18 aprile 2002;

Ritenuto necessario procedere alla nomina di nuovo Soggetto attuatore, nonché responsabile del procedimento e dei lavori, che viene individuato nella persona della dr.ssa Rita Amabile, dirigente della UO Contratti patrimonio e servizi operativi della Direzione generale "Risorse e Bilancio";

Ritenuto, altresì, di confermare tutto quanto stabilito nella precedente ordinanza del Commissario delegato n. 56 del 28 maggio 2003 ad eccezione di quanto disposto in ordine al riconoscimento al soggetto attuatore dell'indennità ivi indicata;

Rilevata la necessità che le opere di ripristino strutturale e funzionale del Palazzo Pirelli siano ultimate improrogabilmente entro il 30 novembre 2004 e che gli impegni economici complessivamente assunti alla predetta data debbano essere contenuti nei limiti delle previsioni di cui al rendiconto finanziario all'8 giugno 2004;

DISPONE

- la dr.ssa Rita Amabile, dirigente della UO Contratti patrimonio e servizi operativi della Direzione generale "Risorse e Bilancio", è nominata "Soggetto attuatore" degli interventi conseguenti all'evento del 18 aprile 2002, nonché responsabile del procedimento e dei lavori, a far tempo dal 2 agosto 2004 sino alla scadenza del 30 novembre 2004;

-al Soggetto attuatore continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla ordinanza del Commissario delegato n. 56 del 28 maggio 2003, ad eccezione di quanto disposto in ordine al riconoscimento al Soggetto attuatore dell'indennità;

- il Soggetto attuatore è tenuto alla ultimazione delle opere di ripristino delle strutture e della funzionalità del Palazzo Pirelli entro il 30 novembre 2004;

- gli impegni economici complessivamente assunti alla predetta data devono essere contenuti nei limiti delle previsioni di cui al rendiconto finanziario all'8 giugno 2004 presentato dal Soggetto attuatore.

Milano, 2 agosto 2004

Il Commissario delegato: FORMIGONI

ORDINANZA 5 agosto 2004.

Lavori di ammodernamento e sostituzione parziale degli impianti elevatori del Palazzo della Regione Lombardia e di realizzazione degli impianti elevatori a servizio dei piani 29, 30, 31 affidati a OTIS Servizi S.r.l. Autorizzazione al subappalto a favore di T.P.A. S.r.l. per lavori rientranti nella categoria OS4. (Ordinanza n. 181).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore alla dott.ssa Rita Amabile – dirigente di Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio" - date le dimissioni rassegnate dal sig. Guido Della Frera, precedentemente nominato giusta ordinanza n. 158 del 15.07.04;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 86 del 10.07.03 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto alla società OTIS SERVIZI s.r.l. dell'esecuzione dei lavori di ammodernamento e

sostituzione parziale degli impianti elevatori esistenti nel Palazzo della Regione Lombardia, nonché la realizzazione di un nuovo impianto elevatore di collegamento dei piani 29 .30,31;

DATO ATTO del contratto stipulato con la società OTIS Servizi s.r.l. in data 6 ottobre 2003 ;

VISTA:

- la nota del 23 luglio 2004- protocollata dalla Gestione Commissariale in data 26 luglio 2004 n. K1.2004.0001722 - con la quale la Società OTIS ha formalizzato istanza di autorizzazione di subappalto a favore della società T.P.A. Ascensori di Bergamo ;
- la precisazione trasmessa da OTIS a mezzo posta elettronica in data 25 luglio 2004 in ordine alle lavorazioni oggetto della richiesta autorizzatoria in argomento - consistenti in attività di montaggio per i soli impianti 11 e 22 - originariamente in capo al subappaltatore LIFT SERVICE INTERNATIONAL ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 158 del 18.11.03 , quindi stralciate ed affidate a T.P.A. s.r.l. per ragioni attinenti l'organizzazione interna del cantiere;
- la documentazione integrativa prodotta dalla Società a seguito di richiesta della Gestione Commissariale , trasmessa in data 3 agosto 2004, prot. K1.2004.0001791;

RITENUTO, in ragione della regolarità della suddetta documentazione, di autorizzare lo stralcio delle lavorazioni riguardanti il montaggio degli impianti n. 11 e 22 originariamente affidate a Lift Service International ex ordinanza n. 158//03, ora in capo ad T.P.A. s.r.l. di Bergamo, per un importo pari ad € 86.000,00=

DISPONE

Art.1 - di autorizzare, in accoglimento della richiesta presentata dalla Ditta OTIS SERVIZI s.r.l. di Novara, vista la documentazione prodotta e considerate le esigenze di cantiere addotte dalla Società a giustificazione dell'istanza, il subappalto a favore della ditta T.P.A. s.r.l. di Bergamo avente ad oggetto il montaggio degli impianti n. 11 e 22, da considerarsi quale stralcio rispetto al contratto di subappalto stipulato da OTIS con Lift Service International ed autorizzato giusta ordinanza commissariale n. 158 del 18.11.03

Art.2 – di dare atto altresì che l'importo delle opere che verranno realizzate T.P.A. s.r.l. di Bergamo ammonta a € 86.000,00=.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 5 agosto 2004.

Intervento di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di Cantù - n. rep. 3371/UR del 10 marzo 1998. Estensione di subappalto già autorizzato a favore della ditta Maram S.n.c. per lavori rientranti nella categoria prevalente OS30. (Ordinanza n. 182).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il oordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto

  Attuatore alla dott.ssa Rita Amabile - dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio" - date le dimissioni rassegnate dal sig. Guido Della Frera , precedentemente nominato giusta ordinanza n. 158 del 15.07.04 ;

RICHIAMATA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero già in essere prima dell'Evento del 18 aprile;

- la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia autorizzava la cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in essere prima del 18 aprile 2002 , elencandoli nell'Allegato "A"della delibera;
- l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramenzionata DGR n. 12005/03;

DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario Delegato del contratto rep.n3371/98 originariamente stipulato tra Regione Lombardia e Ditta Eleca s.p.a. - incluso nel citato allegato "A" - relativo alla ristrutturazione degli impianti tecnologici del Palazzo della Regione, sottoscrizione avvenuta il 4 marzo 2003;

VISTA

- la nota del 30 giugno 2004 – protocollata dalla Gestione Commissariale in data 13 luglio 2004 n. K1.2004.0001587 – con la quale la Società Eleca S.p.A ha formalizzato istanza di autorizzazione di subappalto a favore della ditta MARAM s.n.c. di Corsico (Milano) - in estensione rispetto al subappalto già autorizzato con ordinanza commissariale n. 20 del 22.01.04 - per lavori rientranti nella categoria prevalente OS 30 ;
- la documentazione prodotta a supporto dell'istanza autorizzatoria in argomento ;

RILEVATO il rispetto della soglia di cui all'art. 1 DPR n.34 del 25 gennaio 2004, posto che il maggior importo delle lavorazioni ammonta ad € 43.500,00= che, sommato al valore del subappalto autorizzato con la citata ordinanza Commissariale n 20/04 (pari ad € 29.000,00), determina un incremento del valore del subappalto pari a complessivi € 72.500,00=;

RITENUTO, in ragione della regolarità della suddetta documentazione , di autorizzare l'estensione del subappalto stipulato dall'Appaltatore del contratto 3371/UR /1998 con la ditta MARAM s.n.c. con sede in Corsico (Milano) riguardante lavorazioni afferenti impianti elettrici;

DISPONE

Art.1 –per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di autorizzare l'estensione del subappalto già stipulato dalla Società Eleca s.p.a di Cantù con la ditta MARAM s.n.c. di Corsico (Milano) - ed autorizzato giusta ordinanza n. 20 del 22 gennaio 2004 - per l'esecuzione di lavori rientranti nella categoria prevalente del contratto n. 3371/UR /1998 "OS 30" , consistenti nell'esecuzione di impianti elettrici;

Art.2 - di dare atto altresì che il maggior importo dei lavori autorizzati con il presente provvedimento ammonta ad € 43.500,00=, determinando un incremento del valore complessivo dell'appalto pari ad € 72.500,00.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 5 agosto 2004.

Intervento di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di Cantù, n. rep. 3371/UR del 10 marzo 1998. Autorizzazione al subappalto a favore della ditta Eros impianti elettrici per lavori rientranti nella categoria prevalente OS30. (Ordinanza n. 183).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con l'Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore alla dott.ssa Rita Amabile – dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio" - date le dimissioni rassegnate dal sig, Guido Della Frera, precedentemente nominato giusta ordinanza n. 158 del 15.07.04

RICHIAMATA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero già in essere prima dell'Evento del 18 aprile;
- la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia autorizzava la cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in essere prima del 18 aprile 2002 , elencandoli nell'Allegato "A"della delibera;
- l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramenzionata DGR n. 12005/03;

DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario Delegato del contratto rep.n3371/98 originariamente stipulato tra Regione Lombardia e Ditta Eleca s.p.a. - incluso nel citato allegato "A" - relativo alla ristrutturazione degli impianti tecnologici del Palazzo della Regione, sottoscrizione avvenuta il 4 marzo 2003;

VISTA:

- la nota del 20 luglio 2004 – protocollata dalla Gestione Commissariale in data 23 luglio 2004 n. K1.2004.0001713 -- con la quale la Società Eleca S.p.A ha formalizzato istanza di autorizzazione di subappalto a favore della ditta EROS IMPIANTI ELETTRICI di Aurelio Casero con sede in Legnano, per lavori rientranti nella categoria prevalente OS 30 consistenti nell'esecuzione di impianti elettrici ;
- la documentazione prodotta a supporto dell'istanza autorizzatoria in argomento ;

RITENUTO , in ragione della regolarità della suddetta documentazione , di autorizzare il contratto di subappalto stipulato tra Eleca S.p.A. e ditta EROS IMPIANTI ELETTRICI, di importo pari ad € 31.000,00=

DISPONE

Art.1 –per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di autorizzare il contratto di subappalto stipulato tra Eleca s.p.a di Cantù e la ditta EROS IMPIANTI ELETTRICI di Aurelio Casero con sede in Legnano, per l'esecuzione di lavori rientranti nella categoria prevalente del contratto n. 3371/UR /1998 "OS 30" , consistenti nell'esecuzione di impianti elettrici;

Art.2 – di dare atto che l'importo di contratto ammonta ad € 31.000,00=

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 5 agosto 2004.

Intervento di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di Cantù, n. rep. 3371/UR del 10 marzo 1998. Autorizzazione al subappalto a favore della Ditta Cuneo Disgaggi di Fanizza Ruggero per lavori rientranti nella categoria prevalente OS28. (Ordinanza n. 184).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con l'Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto

Attuatore alla dott.ssa Rita Amabile – dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio" - date le dimissioni rassegnate dal sig, Guido Della Frera, precedentemente nominato giusta ordinanza n. 158 del 15.07.04 ;

RICHIAMATA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero già in essere prima dell'Evento del 18 aprile;
- la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia autorizzava la cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in essere prima del 18 aprile 2002 , elencandoli nell'Allegato "A"della delibera;
- l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramenzionata DGR n. 12005/03;

DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario Delegato del contratto rep.n3371/98 originariamente stipulato tra Regione Lombardia e Ditta Eleca s.p.a. - incluso nel citato allegato "A" - relativo alla ristrutturazione degli impianti tecnologici del Palazzo della Regione, sottoscrizione avvenuta il 4 marzo 2003;

VISTA:

- la nota del 16 luglio 2004 – protocollata dalla Gestione Commissariale in data 22 luglio 2004 n. K1.2004.0001683 – con la quale la Società Eleca S.p.A ha formalizzato istanza di autorizzazione di subappalto a favore della ditta CUNEO DISGAGGI di FANIZZA RUGGERO con sede in Valdieri (CN) per lavori rientranti nella categoria prevalente OS 28 consistenti nello smantellamento di tubazioni , apparecchiature ed impianti vari al piano secondo seminterrato e ai cavedi H e G ;
- la documentazione prodotta a supporto dell'istanza autorizzatoria in argomento ;

RILEVATO che l'Amministrazione ha autorizzato in passato altri contratti di subappalto stipulati da Eleca spa con la ditta Cuneo Disgaggi (ordinanza Commissariale 129/2004 per € 50.000,00= e lettera del 10 febbraio 2003 prot. C1.2003.10622 per € 43.900,00=);

RITENUTO , in ragione della regolarità della suddetta documentazione, di autorizzare il contratto di subappalto stipulato tra Eleca S.p.A. e ditta CUNEO DISGAGGI di FANIZZA RUGGERO, di importo pari ad € 20.000,00=

DISPONE

Art.1 –per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di autorizzare il contratto di subappalto stipulato tra Eleca s.p.a di Cantù e la ditta CUNEO DISGAGGI di FANIZZA RUGGERO per l'esecuzione di lavori rientranti nella categoria prevalente del contratto n. 3371/UR del 10.03.1998 "OS 28" , consistenti nello smantellamento di tubazioni , apparecchiature ed impianti vari al piano secondo seminterrato e ai cavedi H e G ;

Art.2 – di dare atto che l'importo di contratto ammonta ad € 20.000,00=

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 5 agosto 2004.

Interventi di restauro e recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo della Regione Lombardia. Conferimento all'architetto Francesco Angarano dell'incarico di direttore dei lavori. (Ordinanza n. 185).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

RICHIAMATE

- l'Ordinanza Commissariale n. 158 del 15.07.04 , con la quale veniva confermato l'incarico di Soggetto Attuatore in capo al sig. Guido Della Frera;

- la nota del 30 luglio 2004 – prot. K1.2004.0001766 – con la quale il Soggetto Attuatore rassegnava le proprie dimissioni ;
- l'Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 di nomina del nuovo Soggetto Attuatore, identificandolo nella persona del dirigente della Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Regione Lombardia -- dott.ssa Rita Amabile - investendo la stessa anche del ruolo di Responsabile del Procedimento nonché di Responsabile dei Lavori ;
- l'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 3219/02, che prevede che l'espletamento delle attività commissariali sia effettuato con il supporto degli Uffici dell'Amministrazione Regionale, come peraltro previsto anche dall'ordinanza commissariale n. 56 /03 di istituzione della figura del Soggetto Attuatore;

RILEVATO che il nuovo Soggetto Attuatore, nominato nell'esercizio della facoltà di deroga all'art. 7 comma 5 della Legge 109/94, ammessa dall'art. 3 della citata Ordinanza Ministeriale, ha valutato più opportuno e confacente all'interesse della Gestione Commissariale avvalersi della collaborazione delle strutture tecniche delle propria Unità Organizzativa come supporto tecnico del Responsabile Unico del Procedimento;

ACCERTATO che:

- con ordinanza commissariale n. 7/04 il dirigente della Struttura Ufficio Tecnico è stato incaricato della Direzione Lavori degli interventi relativi al recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli , di cui ai lotti progettuali "B " e "C";
- con ordinanza Commissariale n.56/04 al medesimo dirigente è stato conferito l'incarico anche di Direttore dei Lavori relativi alla fornitura e cablaggio strutturato con gestione intelligente, climatizzazione vani tecnici e sistema spegnimento incendi;

CONSIDERATA l'impossibilità di affidare, in capo a medesimo soggetto, le funzioni di Direttore dei Lavori nonché di supporto tecnico del Responsabile Unico del Procedimento;

VALUTATA pertanto la necessità di individuare il nuovo Direttore dei lavori che sia in grado di seguire senza soluzione di continuità gli interventi in atto;

CONSTATATA la carenza all'interno dell'organico dell'Amministrazione Regionale di altri soggetti con competenze tecniche adeguate;

PRESO ATTO :

- dell'incarico già conferito all'arch. Francesco Angarano ex ordinanza commissariale n. 170/04 in qualità di Responsabile Tecnico al R.U.P.;
- dell'attività svolta dal professionista e, in particolare , dei sopralluoghi all'interno del cantiere Pirelli - documentati con relazioni agli atti della Gestione Commissariale- che gli hanno consentito di constatare l'attuale stato di Avanzamento Lavori e di ben conoscere tutte le problematiche e le criticità connesse agli interventi in essere ;

RITENUTO , per quanto sopra evidenziato, ed in considerazione dell'urgenza determinata dalla scadenza fissata al 30 novembre 2004 per la conclusione dei lavori, giusta DPCM del 9 luglio 2004, in deroga all'art. 17 della legge quadro sui lavori pubblici n.109/94 e norme regolamentari correlate :

- di incaricare l'arch. Francesco Angarano quale nuovo Direttore dei Lavori degli interventi di restauro e recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo della Regione Lombardia, ritenendo il Professionista in grado di garantire la continuità delle prestazioni professionali della Direzione Lavori, evitando onerose interruzioni, revocando conseguentemente l'incarico già conferito con Ordinanza n.7 del 13 gennaio 2004 e n. 56 dell'8 marzo 2004 al Dirigente della Struttura Ufficio tecnico della Regione Lombardia ;
- di disciplinare l'incarico con il Professionista secondo le condizioni tutte descritte nello schema di contratto che , allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale , che prevede tra l'altro lo scioglimento consensuale del precedente incarico;

DISPONE

per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte,

Art.1 – di revocare l'incarico di Direttore dei Lavori degli interventi di recupero funzionale degli spazi del Palazzo della Regione Lombardia - in capo al Dirigente della Struttura Uffici Tecnico ex Ordinanze commissariali n. 7/04 e 56/04 - valutato più opportuno e confacente all'interesse della Gestione Commissariale porre l'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi operativi a supporto del Responsabile del Procedimento nominato giusta ordinanza commissariale n. 180/04;

Art. 2 – di condizionare l'efficacia della revoca alla formalizzazione dell'incarico da parte del nuovo Direttore dei Lavori;

Art.3 –di nominare l'arch. Francesco Angarano - già affidatario di precedente incarico giusta ordinanza n. 170/04 – quale nuovo Direttore dei Lavori degli interventi di recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli;

Art. 4 – di disciplinare tale nuovo incarico secondo le condizioni tutte descritte nello schema di contratto che , allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale ;

Art.5 – di dare atto che il compenso per la prestazione professionale dell'architetto Francesco Angarano – definito in conformità con quanto previsto dalla legge professionale n. 143 del 1949 – sarà liquidato con i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

GESTIONE COMMISSARIALE EMERGENZA PIRELLI

A SEGUITO EVENTO DEL 18 APRILE 2002

Ordinanza Ministro dell'Interno n. 3219 del 7 giugno 2002

e succ. modd.

DISCIPLINARE D'INCARICO

L'anno duemilaquattro, il giorno .... del mese di .... presso la sede della Gestione Commissariale per l'Emergenza Pirelli in Milano, Via Pola 9/11,

TRA

Il Commissario Delegato nella persona della Dr.ssa Rita Amabile, dirigente della UO Contratti patrimonio e servizi operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", nella sua qualità di Soggetto Attuatore nominato giusta Ordinanza Commissariale n. 180 del 02.08.2004, con sede in Via Taramelli n. 20 – Milano, di seguito denominato Commissario

E

L'Architetto Francesco Angarano (Codice Fiscale NGR FNC 44E31 L752U – Partita Iva 04995010156) nato a Verdellino – BG – il 31.05.1944, titolare dello "studio architetto francesco angarano" con sede in Milano, Piazza Piemonte n. 8, regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano, come Architetto al n. 3743.

PREMESSO:

- che con Ordinanza Commissariale n. 180 del 02.08.2004 la

Dr.ssa Rita Amabile, dirigente della UO Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Regione Lombardia, è stata nominata Soggetto Attuatore, investendo la stessa anche del ruolo di Responsabile del Procedimento e di Responsabile dei Lavori , la quale ritiene opportuno e confacente all'interesse della Gestione Commissariale avvalersi della collaborazione delle strutture tecniche della propria Unità Organizzativa quale supporto del Responsabile Unico del Procedimento , giusta art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3219/02;

- che con Ordinanza Commissariale n. 7 in data 13.1.2004 il Dirigente della Struttura Ufficio Tecnico è stato nominato Direttore dei Lavori in ordine agli interventi di ripristino funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli;
- che con ordinanza commissariale n. 56 dell'8 marzo 2004 il dirigente della Struttura Ufficio Tecnico è stato altresì nominato Direttore dei Lavori degli interventi di ripristino del servizio fonia dati multimediale-cablaggi passivi;
- che il supporto tecnico al Responsabile del Procedimento appare inconciliabile con l'incarico di Direttore dei Lavori degli interventi di restauro e recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli;
- stante la carenza all'interno dell'organico dell'Amministrazione Regionale di soggetti con competenze tecniche adeguate, occorre individuare all'esterno tale figura;
- che è stato individuato l'Arch. Francesco Angarano, già

affidatario dell'incarico di Responsabile tecnico in supporto al RUP , ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 170/2004, quale professionista idoneo e di comprovata esperienza – come da documentazione agli atti della Gestione Commissariale – al quale, in considerazione dell'attività già svolta con sopralluoghi all'interno del cantiere che gli hanno consentito di conoscere lo stato di avanzamento dei lavori,si ritiene di affidare l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione degli interventi in atto di messa in sicurezza, di restauro e di recupero funzionale del Palazzo Pirelli, sede della Giunta Regionale, e delle relative pertinenze e dei luoghi adiacenti.;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. LA PREMESSA E' PATTO

2. OGGETTO DEL DISCIPLINARE

In considerazione delle opere in atto nel Complesso Pirelli, ed in particolare dell'obiettivo del Commissario Delegato di concludere l'intervento entro il 30 novembre 2004, viene affidato all'Arch. Francesco Angarano, che legalmente e formalmente accetta, l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per le competenze relative agli interventi in atto di messa in sicurezza, di restauro e di recupero funzionale del Palazzo Pirelli, sede della Giunta Regionale, e delle relative pertinenze e dei luoghi adiacenti.

3. CONTENUTI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Le mansioni affidate all'Arch. Francesco Angarano con il presente disciplinare consistono sinteticamente, per quanto di competenza, nelle seguenti prestazioni:

a. la Direzione dei Lavori;

b. l'assistenza al collaudo;

c. la liquidazione;

d. la misura e contabilità dei lavori (ove prevista dai contratti d'appalto e secondo le modalità indicate negli stessi);

e. il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

In particolare per la Direzione Lavori saranno svolte le attività previste agli artt. 123-124-125-126 del DPR 554/99, mentre per il Coordinamento in Fase di Esecuzione saranno svolte le attività previste dall'art. 5 del D.Lgs. 494/96 (e succ. modifiche ed integrazioni) così come riportate nell'art. 127 del DPR 554/99, su tutti i contratti in capo alla Gestione Commissariale.

Restano escluse le attività di Direzione Lavori delle strutture che sono affidate ad altro professionista, mentre rimane in carico all'arch. Angarano l'obbligo di inserimento nella contabilità generale delle partite contabili attinenti la contabilità specialistica, giusta art. 163 comma 2 del DPR 554/99.

Le prestazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere svolte, per quanto di competenza, nel rispetto della normativa vigente,

oltre che nel rispetto delle istruzioni che, di volta in volta, gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento.

L'incaricato assume, con il presente disciplinare, l'obbligo di dare adempimento al proprio incarico con la giusta diligenza .-

Ogni tipo di responsabilità, ricadente esclusivamente nell'ambito dell'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, avrà efficacia, per quanto di competenza, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare.

Il Professionista risponderà del proprio operato direttamente al Responsabile del Procedimento.

Per l'espletamento dell'incarico l'Arch. Francesco Angarano potrà impegnare, a propria cura e spese, tutte le risorse professionali, nel numero che riterrà necessario, per il raggiungimento del suddetto scopo, ad eccezione di eventuali consulenze specialistiche che verranno preventivamente concordate e direttamente incaricate dal Responsabile del Procedimento.

Il Commissario mette a disposizione della Direzione Lavori n. 6 risorse professionali per le competenze meglio descritte nell'allegata scheda, in capo alla Gestione Commissariale.

4. TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico di cui al punto 2, nelle modalità di cui al punto 3, dovrà concludersi entro il 30.11.2004, considerato che è obiettivo del Commissario Delegato concludere le opere entro il termine di cui al precedente Art.2.

5. COMPENSO E LIQUIDAZIONE

Il compenso per le prestazioni professionali previste al punto 3 del presente disciplinare sarà regolato secondo i criteri posti dalla Legge 2 marzo 1949 n. 143, con applicazione della riduzione dei minimi di tariffa nella misura del 20% ex Legge 155/89, art. 4 comma 12 bis.

L'importo degli onorari sarà calcolato a percentuale sul consuntivo lordo delle opere (somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese, computati al lordo degli eventuali ribassi), sulla base delle percentuali di tabella A. Alle percentuali si applicheranno le aliquote previste dalla tabella B per le attività di Direzione Lavori.

Per il calcolo dell'onorario di Coordinatore in fase di Esecuzione delle opere si applicherà, alle percentuali di tabella A, un'aliquota pari a 0.25 (rif. tabella B2 circolare CNA del 05.07.2000 prot. N. 1365) con maggiorazione del 15% per opere di trasformazione.

Per il calcolo dell'onorario per la misura e contabilità dei lavori si applicherà la tabella E con maggiorazione del 20% per opere di trasformazione (prevista dalla suddetta tabella E).

Saranno compensate a parte e secondo Tariffa le eventuali prestazioni rese necessarie nel corso dei lavori, per cause non imputabili al professionista, qui elencate:

- Modifiche ed aggiunte in corso d'opera, in applicazione dell'art. 22 della L. 143/49;
- Eventuale aggiornamento dei prezzi in applicazione dell'art. 23-b) della L. 143/49;
- Perizie suppletive, il cui onorario sarà calcolato applicando

all'importo derivante dalla somma aritmetica dei discostamenti contabili (valori in più ed in meno), la percentuale di tabella A afferente a tale importo, con le aliquote d) +f) di tabella B, oltre alle spese forfetarie come da disciplinare (come da criteri interpretativi ed applicativi della Tariffa stabiliti dall'Ordine Architetti);

- Progetti di variante, il cui onorario sarà calcolato secondo L. 143/49 con applicazione delle aliquote corrispondenti alle prestazioni effettivamente svolte(come da criteri interpretativi ed applicativi della Tariffa stabiliti dall'Ordine Architetti);
- Redazione dei certificati di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 10 dicembre 1981, n. 741.

Al professionista verrà riconosciuto sugli onorari di cui sopra il rimborso spese, di cui agli artt. 4 e 6 della Tariffa, che saranno conglobate – ai sensi dell'art. 13 della Tariffa – nella misura del 30% degli onorari a percentuale (rif. tabella orientativa CNA).

Il Commissario riconosce inoltre al professionista le seguenti speciali condizioni contemplate dalla Tariffa professionale:

- Diritto ad un maggior compenso dovuto alla mancanza di personale di sorveglianza in cantiere o per essere i lavori eseguiti in economia, da valutarsi nella misura del 50% della quota spettante per la Direzione dei Lavori secondo quanto stabilito dall'art. 17 comma 2 della Tariffa professionale al netto dei costo per le risorse concesse di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3.

L'importo presunto del compenso, così come calcolato nella tabella 1 allegata al presente disciplinare risulta essere pari ad €1.696.000,00 (*Euro unmilioneseicentonovantaseimila/00*) oltre Iva e contributo Inarcassa.

Le prestazioni verranno liquidate con n° 4 acconti mensili del 10% per un importo di € 169.600,00 (*Euro centosessantanovemilaseicento/00*) ciascuno, oltre Iva e contributo Inarcassa, con il seguente calendario:

- 1° acconto al 31.08.2004;
- 2° acconto al 30.09.2004;
- 3° acconto al 31.10.2004;
- 4° acconto al 30.11.2004.

All'emissione di tutti i conti finali delle opere (e quindi a data da destinarsi) sarà liquidato un ulteriore acconto del 50% del compenso, per un importo di €848.000,00 (*Euro ottocentoquarantottomila/00*), oltre Iva e contributo Inarcassa.

Il restante 10% del compenso, pari ad €169.600,00 (*Euro centosessantanovemilaseicento/00*) oltre Iva e contributo Inarcassa, sarà liquidato quale conguaglio all'esito positivo dei collaudi.

Tutti i pagamenti saranno effettuati a 30 gg. dal ricevimento della parcelle pro-forma o fattura.

Nel caso di emissione di parcella pro forma, la fattura definitiva verrà emessa dal professionista a quietanza del pagamento.

6 ASSICURAZIONE

A partire dalla data di sottoscrizione dell'incarico di cui al presente atto l'Arch. Francesco Angarano assumerà piena responsabilità, per quanto di competenza, del puntuale espletamento delle attività di cui all'Art. 3.

Il professionista assume ogni responsabilità relativa ad eventuali violazioni di legge originate da azioni o omissioni sue o dei suoi dipendenti e/o incaricati e si impegna a manlevare il Commissario da eventuali pretese, citazioni o provvedimenti conseguenti a dette violazioni od omissioni.

Il professionista si impegna all'atto dell'affidamento dell'incarico a consegnare al Commissario una polizza di responsabilità Civile Professionale per i rischi connessi all'incarico conferito per un massimale non inferiore a €1.000.000,00 (*Euro unmilione/00*).

7 PENALE

L'incarico dovrà essere completato entro i termini stabiliti agli artt. 2 e 4.

In caso di ritardo rispetto alla data di cui all'art. 2, per cause esclusivamente imputabili al professionista, l'Arch. Francesco Angarano corrisponderà al Commissario, a titolo di penale, una somma giornaliera pari allo 0,1 % del compenso professionale e comunque complessivamente non superiore al 10% del valore dell'incarico, fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento di eventuali maggiori danni.

8. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Per l'espletamento dell'incarico la Gestione Commissariale metterà a disposizione dell'Arch. Francesco Angarano, e dei suoi collaboratori, un ufficio, dotato di tutti gli strumenti necessari ad un corretto svolgimento dell'incarico, all'interno del Complesso Pirelli, risultante da apposito verbale di consegna da redigersi a cura delle parti.

Dovrà inoltre essere messa a disposizione del professionista copia di tutta la documentazione (progetti – anche su supporto digitale in formato DWG – , relazioni, corrispondenza, verbali, atti amministrativi e contabili, ecc.) richiesta dallo stesso per il puntuale svolgimento dell'incarico.

Il Commissario dovrà inoltre fornire tutto il supporto tecnico documentale di cui dispone a tutt'oggi esistente così come:

- concessioni edilizie, nulla osta, autorizzazioni, permessi e quant'altro previsto da parte degli Enti preposti;
- rilievo scientifico ed indagini diagnostiche conoscitive del Palazzo Pirelli, sue pertinenze e luoghi adiacenti;
- materiale storico e di archivio;
- progetti originari, realizzati ed in corso di realizzazione, architettonici, strutturali ed impiantistici;
- tutti gli atti predisposti dalla Direzione Lavori alla data di sottoscrizione del presente atto;

9. RESCISSIONE DELL'INCARICO

Nel caso di interruzione dell'incarico da parte del Commissario Delegato all'Arch. Francesco Angarano spetteranno i compensi maturati alla data di risoluzione calcolati secondo i criteri degli artt. 10 e 18 della Tariffa professionale.

Il professionista incaricato avrà facoltà di risolvere anticipatamente il presente atto, che viene ora per allora accettata dalle parti, dandone preavviso di un mese al Commissario Delegato. In tale caso al professionista spetteranno i compensi maturati alla data di risoluzione detratto un importo pari al 25%.

10. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente disciplinare e che non dovesse essere definita bonariamente tra le parti stesse, sarà competente esclusivamente il foro di Milano

11. SEGRETEZZA

Dovrà essere osservato il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Commissario Delegato per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui l'incaricato fosse venuto a conoscenza o che fossero stati comunicati dal Commissario Delegato in virtù del presente incarico.

Previa autorizzazione del Commissario Delegato il professionista avrà il diritto di utilizzare i termini del presente disciplinare come referenze professionali, anche per eventuali pubblicazioni.

12. SCIOGLIMENTO PRECEDENTE DISCIPLINARE

Con la sottoscrizione del presente atto si considera consensualmente sciolto tra le parti, ai sensi del disposto dellart. 1372 comma 1 C.C. il disciplinare d'incarico giusta ordinanza Commissariale n. 170/2004, senza che il Professionista abbia nulla a pretendere se non il compenso a tutt'oggi maturato per le prestazioni effettivamente rese.

Letto, approvato e sottoscritto

D'Ordine del Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore
Dott.ssa Rita Amabile

Il Professionista
Arch. Francesco Angarano

TABELLA A - BOZZA PARCELLA DL+CSE+Contabilità e Misura

CONTRATTO	OPERE	IMPORTO PRESUNTO OPERE A FINIRE	SUDDIVISIONE CATEGORIE					
			Id	Ie	IIIa	IIIb	IIIc	VIb
ELECA CD 77-2004	Civili ed arredi	€ 10.919.679,00	€ 10.919.679,00					
ELECA 3371-93	Opere impiantistiche	€ 16.443.721,77	€ 4.000.000,00		€ 1.244.372,18	€ 8.710.605,24	€ 2.488.744,35	
ELECA CD 41-2003	Opere propedeutiche	€ 814.336,95	€ 814.336,95					
ELECA 3627	Impianto antincendio	€ 2.308.006,30			€ 1.615.604,41		€ 692.401,89	
ELECA 3547	Impianto sprinkler	€ 80.763,00			€ 80.763,00			
OTIS 59-2003	Impianto ascensori	€ 970.963,23				€ 970.963,23		
METROWEB 87-2004	Impianti audio-video	€ 1.901.000,00					€ 1.901.000,00	
ARREDI AULA CONSILIARE	Arredi	€ 594.987,00		€ 594.987,00				
LOTTO "E"	Sistemazioni esterne	€ 2.109.349,98	€ 292.903,39	€ 202.761,31	€ 46.341,47		€ 28.682,55	€ 1.628.661,26
TOTALE		€ 36.232.807,23	€ 16.026.919,34	€ 797.748,31	€ 2.987.081,06	€ 9.681.568,47	€ 5.110.828,79	€ 1.628.661,26

CONTRATTO	IMPORTO PRESUNTO ONORARIO DL con maggiorazione 50% ex art. 17 L 143/49	MAGGIORAZIONE SU ONORARIO DL per incarico parziale 25% ex art. 18 L 143/49	IMPORTO PRESUNTO ONORARIO CSE aliquota: 0,25+15%	IMPORTO PRESUNTO ONORARIO Contabilità e Misura Aliquota maggiorata per	SPESE FORFETTARIE		IMPORTO TOTALE LORDO
					percentuale	importo	
ELECA CD 77-2004	€ 253.998,01	€ 63.499,50	€ 139.094,15	€ 122.906,72	30%	€ 173.849,51	€ 753.347,89
ELECA 3371-93	€ 334.579,18	€ 83.644,79	€ 183.221,93		30%	€ 180.433,77	€ 781.879,67
ELECA CD 41-2003	€ 26.948,73	€ 6.737,18	€ 14.757,64		30%	€ 14.533,07	€ 62.976,62
ELECA 3627	€ 52.509,89	€ 13.127,47	€ 28.755,42		30%	€ 28.317,83	€ 122.710,61
ELECA 3547	€ 3.898,78	€ 974,69	€ 2.135,04		30%	€ 2.102,55	€ 9.111,07
OTIS 59-2003	€ 22.174,37	€ 5.543,59	€ 29.569,51		30%	€ 17.186,24	€ 74.473,72
METROWEB 87-2004	€ 34.512,37	€ 8.628,09	€ 28.349,45		30%	€ 21.446,97	€ 92.936,88
ARREDI AULA CONSILIARE	€ 21.171,84	€ 5.292,96	€ 15.029,39		30%	€ 12.448,26	€ 53.942,46
LOTTO "E"	€ 74.576,74	€ 18.644,19	€ 36.603,09		30%	€ 38.947,21	€ 168.771,22
TOTALE	€ 824.369,90	€ 206.092,48	€ 477.515,62	€ 122.906,72		€ 489.265,42	€ 2.120.150,13

CLASSI E CATEGORIE:	Id	Ie	IIIa	IIIb	IIIc	VIb
ALIQUOTE TABELLA B:						
- g: Direzione Lavori	0,25	0,20	0,15	0,15	0,15	0,25
- i: Assistenza al collaudo	0,03	0,02	0,15	0,15	0,15	0,05
- l: Liquidazione	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,15
TOTALE:	0,35	0,27	0,35	0,35	0,35	0,45

MAGGIORAZIONE ex art. 17 L. 143/49:	50%
MAGGIORAZIONE ex art. 18 L. 143/49:	25%

IMPORTO TOTALE ONORARI ATTIVITA' DI DL, CSE e CONTABILITA	€	1.630.884,72
IMPORTO TOTALE SPESE FORFETTARIE	€	489.265,42
IMPORTO TOTALE LORDO	€	2.120.150,13
RIDUZIONE SU ONORARI E SPESE DEL 20% EX LEGGE 155/89, ART. 4 COMMA 12 bis	-€	424.030,03
IMPORTO NETTO PRESUNTO DEL COMPENSO	€	1.696.120,11
ARROTONDAMENTO	-€	120,11
IMPORTO OFFERTA	€	1.696.000,00

ORDINANZA 10 agosto 2004.

Lavori di recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli affidata alla Società Eleca S.p.A. - contratto n. Racc. CD 77/04. Liquidazione del 4º SAL corrispondente a lavori eseguiti a tutto il 31 maggio 2004. (Ordinanza n. 186).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- l'art. 3 della predetta Ordinanza consente al Commissario, nell'attuazione degli interventi, di derogare all'art.28 della legge 11 febbraio 1994 n.109 e alle norme regolamentari ad esso correlate;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato nominato il nuovo Soggetto Attuatore identificandolo nella persona del dirigente della Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Regione Lombardia – dott.ssa Rita Amabile - investendo la stessa anche del ruolo di Responsabile del Procedimento nonché di Responsabile dei Lavori;

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali :

- n. 9 del 13 gennaio 2004 di validazione del Progetto Esecutivo relativo al restauro e al recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli di cui ai lotti funzionali identificati con le lettere B e C;
- n. 59 del 9 marzo 2004 di affidamento alla società Eleca di Cantù dei lavori di cui ai sopramenzionati lotti B e C;
- n. 69 del 24 marzo 2004 di presa d'atto e validazione delle modifiche al capitolato speciale relativo ai lotti B e C e inerenti le finiture;

PRESO ATTO della sottoscrizione del contratto afferente i lavori di recupero funzionale in argomento – identificato con il n. racc CD 77/04 – avvenuta in data 24 marzo 2004;

VISTA:

- la documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti a tutto il 31.05.04 presentata dalla Direzione Lavori con nota del 26 luglio 2004 , protocollata dalla Gestione Commissariale il 26 luglio 2004 K1.2004.0001736;
- il certificato di pagamento n.4 relativo al corrispondente S.A.L. firmato dal Responsabile del Procedimento in data 5 agosto 2004;
- la fattura presentata dalla Società Eleca n. 401234 del 31.07.04 di importo pari a €. 500.520,00= emessa a seguito del sopra citato Certificato di pagamento;

RITENUTO di dover liquidare a favore di Eleca spa l'importo di € 500.520,00=IVA inclusa in relazione allo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 del contratto sopra richiamato ;

DISPONE

per i motivi in premessa addotti di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale l'importo di €.500.520,00 a saldo della fattura n.401234 del 31.07.04 emessa dalla società Eleca esecutrice dei lavori di cui al contratto RACC.CD 77/04 in ragione del Certificato di pagamento n. 4 per lavori eseguiti a tutto il 31 maggio 2004 , accreditando l'importo con Bonifico Bancario sul c/c 000008674180 CIN M CAB 51062 ABI 03069 presso l'Istituto di Credito Banca Intesa.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 10 agosto 2004.

Intervento di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di Cantù - n. rep. 3371/UR del 10 marzo 1998. Liquidazione del SAL n. 33 per lavori eseguiti a tutto il 31 maggio 2004. (Ordinanza n. 187).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero già in essere prima dell'Evento del 18 aprile;
- la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia autorizzava la cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in essere prima del 18 aprile 2002 , elencandoli nell'Allegato "A"della delibera;
- l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramenzionata DGR n. 12005/03;

DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario Delegato del contratto rep.n3371/98 originariamente stipulato tra Regione Lombardia e Ditta Eleca s.p.a. - incluso nel citato allegato "A" - relativo alla ristrutturazione degli impianti tecnologici del Palazzo della Regione, sottoscrizione avvenuta il 4 marzo 2003;

VISTA:

- la documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti a tutto il 31 maggio 2004 presentata dalla Direzione Lavori con nota del 12 luglio 2004 prot. B1. 2004.0067708
- il certificato di pagamento n. 33 relativo al corrispondente S.A.L, firmato dal Responsabile del Procedimento in data 30 luglio 2004;
- la fattura presentata dalla società Eleca n. 401265 del 31.07.04 di importo pari ad € 1.027.386,00= IVA inclusa, emessa a seguito del sopracitato Certificato di Pagamento;

RITENUTO di dover liquidare a favore di Eleca S.p.a. l'importo di € 1.027.386,00= in relazione allo Stato di Avanzamento n. 33 riferito ai lavori di cui al contratto n. 3371/UR del 1998;

DISPONE

per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale l'importo di € 1.027.386,00= IVA inclusa a saldo della fattura n. 401265 del 31.07.04 emessa dalla società Eleca esecutrice dei lavori di cui al contratto n. 3371/UR del 1998 a seguito della sottoscrizione del Certificato di Pagamento n. 33 per lavori eseguiti a tutto il 31 maggio 2004.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 17 agosto 2004.

Lavori di restauro e recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli, sede della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di Cantù - n. Racc. CD77 del 24 marzo 2004. Autorizzazione al subappalto a favore della Ditta Leke Kronaj per lavorazioni rientranti nell'unica categoria di appalto OG1. (Ordinanza n. 188).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano - prorogato con successivo DPCM del 29 novembre 2002 fino al il 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'Evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio

e Servizi Operativi della Direzione Generale “Risorse e Bilancio”, dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali :

- n. 9 del 13 gennaio 2004 di validazione del Progetto Esecutivo relativo al restauro e al recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli di cui ai lotti funzionali identificati con le lettere B e C;
- n. 59 del 9 marzo 2004 di affidamento alla società Eleca di Cantù dei lavori di cui ai sopramenzionati lotti B e C;
- n. 69 del 24 marzo 2004 di presa d’atto e validazione delle modifiche al capitolato speciale relativo ai lotti B e C e inerenti le finiture;

PRESO ATTO della sottoscrizione del contratto afferente i lavori di recupero funzionale in argomento – identificato con il n. racc CD 77/04 – avvenuta in data 24 marzo 2004;

VISTA

- la nota del 29 luglio 2004 – protocollata della Gestione Commissariale in data 2 agosto 2004 n. K1.2004.0001784 – con la quale la società Eleca S.p.A. ha formalizzato istanza di autorizzazione di subappalto a favore della Ditta LEKE KRONAJ con sede in Bollate (MI) per lavori rientranti nell’unica categoria di appalto OG1 consistenti nell’esecuzione di opere murarie per un importo pari ad € 17.000,00=;
- la documentazione prodotta a supporto dell’istanza autorizzatoria in argomento;

RITENUTO , in ragione della regolarità della suddetta documentazione, di autorizzare il subappalto stipulato da Eleca S.p.A. con la ditta LEKE KRONAJ;

DISPONE

Art. 1- per le argomentazioni in premessa addotte, che si intendono integralmente ritrascritte , di autorizzare il subappalto stipulato dalla società Eleca S.p.A. di Cantù con la ditta LEKE KRONAJ con sede in Bollate (MI) per lavori rientranti nell’unica categoria di appalto OG1 consistenti nell’esecuzione di opere murarie;

Art.2- di dare atto che l’importo del subappalto ammonta ad € 17.000,00=

D’Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 26 agosto 2004.

Liquidazione compensi professionisti per la realizzazione del centro congressi l'ex auditorium del Palazzo della Regione Lombardia. In riferimento al SAL n. 6 e SAL n. 7. (Ordinanza n. 189).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003 e, con ulteriore DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore alla dott.ssa Rita Amabile – dirigente di Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio" – date le dimissioni rassegnate dal sig. Guido Della Frera, precedentemente nominato giusta ordinanza n.158 del 15.07.04;

VISTA la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva dell'Ordinanza n.32/02, ritenendo dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero già in essere prima dell'Evento del 18 aprile 2002,

PRESO ATTO:

- dell'Ordinanza Commissariale n.17 del 04.03.03 di recepimento della delibera regionale n. 12005 del 07/02/2003, con la quale la Giunta della Regione Lombardia dispone di attivare la procedura di cessione dei contratti in essere prima del 18 aprile 2002 a favore del Commissario Delegato, contratti tutti indicati nell'Allegato "A" della delibera;

- della sottoscrizione dell'atto di successione relativo al contratto rep. N.3724/01, incluso nel citato allegato "A" e stipulato con l'A.T.I. La Manutenzione s.r.l. – Eleca S.p.A. per la realizzazione del Centro Congressi presso l'ex Auditorium del Palazzo della Regione Lombardia;

RICHIAMATE:

- l'ordinanza commissariale n. 136 del 14/06/2004 al quale si liquida lo Stato di Avanzamento Lavori del 15.03.2004 n.6 emesso dalla Direzione Lavori e del relativo certificato di pagamento in data 07.06.2004;

- l'ordinanza commissariale n. 169 del 26/07/2004 al quale si liquida lo Stato di Avanzamento Lavori del 17.04.2004 n.7 emesso dalla Direzione Lavori e del relativo certificato di pagamento in data 21.07.2004, agli atti della Gestione Commissariale;

VISTA le fatture emesse da Corvino+Multari Architetti Associati:
- n. 18/04 del 17.06.2004 di importo pari a € 85.680,00=, per prestazione professionali rese in riferimento al 6° Sal.
- n. 21/04 del 28.07.2004 di importo pari a € 42.840,00=, per prestazione professionali rese in riferimento al 7° Sal.

RITENUTO per le ragione più sopra evidenziata, di liquidare le suddette fatture, riscontrata la regolarità delle stesse;

DISPONE

per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente riprodotti ,di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione commissariale, le seguenti fatture:

- Corvino+Multari Architetti Associati n.18/04 del 17.06.2004, di importo pari a € 85.680,00=
- Corvino+Multari Architetti Associati n.21/04 del 28.07.2004, di importo pari a € 42.840,00=

IVA e ritenute d'imposte comprese, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 27/2259 Banco di Napoli – ag. 38 colli Aminei Napoli, ABI 1010 – CAB 3438.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 26 agosto 2004.

Progetto esecutivo di restauro e recupero funzionale del piazzale Collina, rampe interne e coperture dei corpi bassi comprese i cavedi delle Palazzine Galvani e Pirelli del Palazzo della Regione Lombardia. (Lotti A - D) liquidazione compensi professionali in riferimento al SAL n. 2. (Ordinanza n. 190).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003 e, con ulteriore DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore alla Dott.ssa Rita Amabile – dirigente di Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizio Operativo della Direzione Generale "Risorse e Bilancio" – date le dimissioni rassegnate dal Sig. Guido Della Frera, precedentemente nominato giusta ordinanza n. 158 del 15.07.04;

RICHIAMATE:

- ordinanza commissariale n. 170 del 04.12.03 di validazione del progetto esecutivo relativo ai cosiddetti "Lotti A-D" inerente il restauro e risanamento della copertura, paino carrello e 31 piano torre, nonché del piazzale collina, rampe interne, copertura e cavedi corpi bassi;

- dell'ordinanza n. 185 del 17.12.03 del conferimento d'incarico mediante affidamento diretto al raggruppamento temporaneo d'imprese tra Grassi & Crespi Srl e Marcora Costruzioni Spa ,

- della sottoscrizione del contratto d'appalto con il Raggruppamento Temporaneo Grassi & Crespi Srl e Marcora Costruzioni SpA avvenuta in data 09.03.2004,

- del verbale di consegna lavori del 17.12.03.

DATO ATTO della liquidazione del SAL (Stato di Avanzamento Lavori) del 17.04.2004 n. 2 relativo ai cosiddetti "Lotti A – D" effettuato a mezzo di Ordinanza Commissariale n.147 del 21.06.2004;
VISTE le sotto indicate fatture del presentate dagli Architetti Sarno Renato e Multari Giovanni, a norma del disciplinare d'incarico in riferimento al S.A.L. n.2 dei "Lotti A - D" quale compenso per la Direzione Lavori ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione:

- emesse da Renato Sarno Architetto n. 16/2004 del 26.05.2004, di importo pari a € 40.372,00=, IVA e ritenute d'imposte comprese. **Lotto A**

- emesse da The Renato Sarno Group s.r.l. n. 20/04 del 26.05.2004, di importo pari a € 9.895,10=, IVA comprese. **Lotto A**

- emesse da Corvino+Multari Architetti Associati n. 16/2004 del 26.05.2004, di importo pari a € 19.954,25= IVA e ritenute d'imposte comprese. **Lotto D**

- emesse da Renato Sarno Architetto n. 18/2004 del 26.05.2004, di importo pari a € 19.954,25=, IVA e ritenute d'imposte comprese. **Lotto D**

- emesse da The Renato Sarno Group s.r.l. n. 22/04 del 26.05.2004, di importo pari a € 9.781,50=, IVA comprese. **Lotto D**

RITENUTO per le ragioni più sopra evidenziate, di liquidare le suddette fatture, riscontrata la regolarità delle stesse;

DISPONE

per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente riprodotti, di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione commissariale, giusta ordinanza n.170/2003 a saldo delle seguenti fatture emesse a fronte di prestazioni professionali da liquidare a norma del disciplinare d'incarico sottoscritto tra i progettisti e la Gestione Commissariale:

- Corvino+Multari Architetti Associati n. 16/04 del 26.05.2004, di importo pari a € 19.954,25= IVA e ritenute d'imposte comprese, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 27/2259 Banco di Napoli – ag. 38 colli Aminei Napoli, ABI 1010 – CAB 3438.

- Renato Sarno Architetto due fatture n. 16/04 e 18/04 del 26.05.2004, per un totale d' importo pari a € 60.326,25=; IVA e ritenute d'imposte comprese, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 7587.68 Monte dei Paschi di Siena Ag. 6 di Milano – ABI 01030 - CAB 01606.

- The Renato Sarno Group s.r.l. due fatture n. 19/04 e 21/04 del 25.05.2004, per un totale d'importo pari a € 19.676,60= IVA inclusa, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 9378.44 Monte dei Paschi di Siena Ag. 6 di Milano, ABI 01030 – CAB 01606.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 26 agosto 2004.

Interventi di restauro e di recupero funzionale delle facciate del Palazzo Pirelli (Torre e corpi bassi), sede della Giunta Regionale Lombarda, in via F. Filzi, 22 - Milano. Liquidazione compensi professionali in riferimento al SAL n. 5. (Ordinanza n. 191).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003 e, con ulteriore DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore alla Dott.ssa Rita Amabile – dirigente di Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizio Operativo della Direzione Generale "Risorse e Bilancio" – date le dimissioni rassegnate dal Sig.Guido Della Frera, precedentemente nominato giusta ordinanza n. 158 del 15.07.04,

PRESO ATTO:

- dell'ordinanza n. 5 del 27.01.03 di approvazione della procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto integrato relativo al restauro delle facciate del Grattacielo Pirelli e sue pertinenze
- dell'ordinanza n. 21 del 12.03.03 di aggiudicazione dell'appalto medesimo a favore dell'Associazione Temporanea d'Impresa ISA SpA – Grassi & Crespi Srl e Marcora Costruzioni SpA;
- della sottoscrizione del contratto d'appalto con il Raggruppamento Temporaneo ISA SpA, – Grassi & Crespi Srl e Marcora Costruzioni SpA avvenuta in data 03.04.2003.
- del verbale di consegna lavori del 24.03.2003.

DATO ATTO dello Stato di Avanzamento Lavori del 17.04.2004 n. 5 emesso dalla Direzione Lavori e del relativo certificato di pagamento n. 5 del 17.04.2004 agli atti della Gestione Commissariale;

VISTE le sotto indicate fatture presentate dagli Architetti Sarno Renato e Multari Giovanni, a norma del disciplinare d'incarico inserito nella Raccolta CD 12/2002, in riferimento al S.A.L. n.5 quale compenso per la Direzione Lavori ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione:

- emesse da Corvino+Multari Architetti Associati n. 13/2004 del 10.05.2004, di importo pari a € 56.670,12= IVA e ritenute d'imposte comprese.

- emesse da Renato Sarno Architetto n. 13/2004 del 10.05.2004, di importo pari a € 56.670,12=, IVA e ritenute d'imposte comprese.

- emesse da The Renato Sarno Group s.r.l. n. 18/04 del 10.05.2004, di importo pari a € 27.779,47=, IVA comprese.

RITENUTO per le ragioni più sopra evidenziate, di liquidare le suddette fatture, riscontrata la regolarità delle stesse;

DISPONE

per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente riprodotti ,di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione commissariale, a saldo delle seguenti fatture:

- Emesse da Corvino+Multari Architetti Associati n. 13/04 del 10.05.2004, di importo pari a € 56.670,12= IVA e ritenute d'imposte comprese, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 27/2259 Banco di Napoli – ag. 38 colli Aminei Napoli, ABI 1010 – CAB 3438.

- Emesse da Renato Sarno Architetto n. 13/04 del 10.05.2004, di importo pari a € 56.670,12=; IVA e ritenute d'imposte comprese, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 7587.68 Monte dei Paschi di Siena Ag. 6 di Milano – ABI 01030 - CAB 01606.

- Emesse da The Renato Sarno Group s.r.l. n. 18/04 del 10.05.2004, di importo pari a € 27.779,47= IVA inclusa, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 9378.44 Monte dei Paschi di Siena Ag. 6 di Milano, ABI 01030 – CAB 01606.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 26 agosto 2004.

Lavori di fornitura ed installazione del cablaggio strutturato con gestione intelligente, climatizzazione dei vani tecnici e sistema spegnimento incendi. Autorizzazione al subappalto a favore della Ditta SYS-COM S.p.A. per lavori rientranti nell'unica categoria di appalto OS30. (Ordinanza n. 192).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il oordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto
Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02, ritenendo in capo alla Gestione Commissariale la complessità degli interventi necessari al recupero funzionale del Complesso Pirelli

- l'ordinanza commissariale n. 60 del 11 marzo 2004 con la quale sono stati affidati alla società Eleca i lavori di fornitura e di installazione del cablaggio strutturato con gestione intelligente, climatizzazione dei vani tecnici e sistema spegnimento incendi.

DATO ATTO della sottoscrizione del contratto – RACC.CD. 87/04 - formalizzata in data 16 giugno 2004;

VISTA

- la nota del 10 agosto 2004 – ricevuta dalla gestione Commissariale in data 11 agosto 2004 prot. K1.2004.0001834 - con la quale la Società Eleca S.p.A ha formalizzato istanza di autorizzazione di subappalto a favore della ditta SYS-COM S.p.A. di Bergamo per lavori rientranti nell'unica categoria d'appalto OS 30 di importo pari ad € 37.000,00=, consistenti nella realizzazione a regola d'arte di impianti elettrici;

- la documentazione allegata a corredo della suddetta istanza;

RITENUTO , in ragione della regolarità della documentazione prodotta , di autorizzare il subappalto a favore della Società per Azioni SYS-COM con sede in Bergamo,

DISPONE

1. per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente riportate, di autorizzare il subappalto stipulato dalla Società Eleca s.p.a di Cantù – affidataria dei lavori di fornitura e di installazione del cablaggio strutturato con gestione intelligente , climatizzazione dei vani tecnici e sistema spegnimento incendi ai sensi del contratto RACC.CD.87/04 – a favore della società SYS-COM con sede in Bergamo per l'esecuzione di lavori consistenti nella realizzazione a regola d'arte di impianti elettrici , rientranti nell'unica categoria di appalto OS30;
2. di dare atto che l'importo dei lavori autorizzati ammonta ad € 37.000,00=.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 26 agosto 2004.

Liquidazione in favore dell'arch. Francesco Angarano del compenso in qualità di responsabile tecnico a supporto del R.U.P. - periodo dal 12 maggio 2004 al 30 luglio 2004. (Ordinanza n. 193).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con ulteriore DPCM del 9 luglio 2004 è stata prorogata fino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. 170 in data 26/07/2004 con la quale si nominava l'arch. Francesco Angarano responsabile tecnico a supporto del Responsabile Unico del Procedimento approvando nel contempo lo schema di disciplinare d'incarico;

ACCERTATO CHE:

- il disciplinare d'incarico è stato sottoscritto dalle parti in data 26/07/2004
- l'art.5 dello stesso prevede la corresponsione del compenso in quote mensili di Euro 43.000,00= da corrispondersi posticipatamente ad eccezione di quello relativo al periodo 12.05.2004 al 30.06.2004 ammontante ad Euro 64.000,00= oltre IVA e contributo INARCASSA, da corrispondersi contestualmente alla rata di luglio 2004;

VISTA la parcella proforma n.3/04 presentata dall'arch. Angarano in data 30.07.2004 per l'importo di Euro 107.000,00= oltre IVA e contributo INARCASSA relativamente al periodo dal 12.05.2004 al 31.07.2004;

RITENUTO, di dover provvedere alla liquidazione in favore dell'arch.Angarano dell'importo complessivo di € 109.568,00=comprensivi di IVA e contributi, al fine di onorare gli impegni contrattualmente assunti e valutata la regolarità della parcella;

DISPONE

Di liquidare in favore dell'arch. Francesco Angarano l'importo complessivo di € 109.568,00 IVA e contributi compresi a saldo delle parcella proforma n.3 del 30.7.2004 a titolo di compenso per l'attività di responsabile tecnico a supporto del R.U.P. periodo dal 12.05.2004 al 31.07.2004, giusta incarico affidato con Ordinanza n.170/2004, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 26 agosto 2004.

Ricostruzione della Biblioteca Giuridica della Direzione generale Presidenza a seguito dell'evento del 18 aprile 2002 subito dal Palazzo Pirelli, sede della Giunta Regionale Lombarda. Liquidazione di fatture a favore della libreria dott. De Biasio «AEIOU» di Milano. (Ordinanza n. 194).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con ulteriore DPCM del 9 luglio 2004 è stata prorogata fino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

RILEVATO che nell'evento del 18.4.2002 sono andati distrutti sia la maggior parte dei testi giuridici, e parte dell'arredo presso la Biblioteca Giuridica della direzione generale Presidenza – UO Legale e Avvocatura;

PRESO ATTO della nota prot. a1.2003.0061402 del 11.12.2003 della UO Legale e Avvocatura di richiesta ad integrazione di acquisti sia di applicativi, di testi giuridici nonché di articoli di arredo specifici per la Biblioteca Giuridica, anche finalizzati alla ricostituzione dell'hardware e software distrutti a seguito dell'incidente del 18/04/2002.

VALUTATO a seguito di ricerca di mercato i preventivi, si è provveduto a trasmettere l'ordine di acquisto, con nota del 28/01/2004 (protocollo K1.2004.0000198), agli atti della Gestione Commissariale, alla Libreria Dott. De Biasio "AEIOU" di Milano, per la fornitura di testi giuridici ;

VISTE le fatture di seguito indicate, emesse dalla Libreria De Biasio:

- N.1058 del 24.06.04 di € 82,26= iva inclusa
- N.1059 del 24.06.04 di € 264,00= iva inclusa
- N.1168 del 12.07.04 di € 47,46= iva inclusa
- N.1169 del 12.07.04 di € 384,00= iva inclusa

DATO ATTO del benestare alla liquidazione delle fatture sopra indicate, espresso dalla UO Legale e Avvocatura, con nota del 26.07.2004 (prot. A1.2004.0039144) agli atti della Gestione Commissariale;

RITENUTO di dover liquidare alla Libreria De Biasio di Milano l'importo complessivo di € 777,72= per le fatture richiamate, riscontrate le regolarità delle stesse,

DISPONE

Per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente ritrascritti, di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, a favore della Libreria Dott. De Biasio "AEIOU" di Milano, **l'importo complessivo di € 777,72=** a **saldo delle fatture**:

- N.1058 del 24.06.04 di € 82,26= iva inclusa
- N.1059 del 24.06.04 di € 264,00= iva inclusa
- N.1168 del 12.07.04 di € 47,46= iva inclusa
- N.1169 del 12.07.04 di € 384,00= iva inclusa

per la fornitura di testi giuridici e raccolte di riviste in cd-rom per la Biblioteca Giuridica della direzione generale Presidenza, accreditando l'importo sul c/c bancario N. 2249 BANCA POPOLARE DI MILANO, AG. N.18 – VIA MERAVIGLI 2 – MILANO – ABI 5584 – CAB 1618 – CIN B.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 26 agosto 2004.

Lavori di completamento inerenti la realizzazione delle compartimentazioni antincendio del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di Cantù - n. rep. 3627/UR del 27 luglio 2000. Liquidazione del SAL n. 11 per lavori eseguiti a tutto il 15 maggio 2004. (Ordinanza n. 195).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero già in essere prima dell'Evento del 18 aprile;
- la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia autorizzava la cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in essere prima del 18 aprile 2002 , elencandoli nell'Allegato "A"della delibera;
- l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramenzionata DGR n. 12005/03;

DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario Delegato del contratto rep.3627/UR DEL 27.07.00 originariamente stipulato tra Regione Lombardia ed Eleca s.p.a. - incluso nel citato allegato "A" - relativo a lavori di completamento inerenti la realizzazione delle compartimentazioni antincendio del Palazzo della Regione Lombardia, sottoscrizione avvenuta il 10 marzo 2003, RACC.CD 45/03;

VISTA:

- la documentazione contabile per lavori eseguiti a tutto il 15 maggio 2004, presentata dalla Direzione Lavori con nota del 1° luglio 2004 prot. B1. 2004.0064337;
- il certificato di pagamento n. 11 relativo al corrispondente S.A.L, firmato dal Responsabile del Procedimento in data 29 luglio 2004;
- la fattura n 401039 di importo pari ad € 262.792,88= IVA inclusa, emessa dalla società Eleca a seguito del sopracitato Certificato di Pagamento;

RITENUTO di dover liquidare a favore di Eleca S.p.a. l'importo di €.262.792,88 = in relazione allo Stato di Avanzamento n. 11 per lavori eseguiti a tutto il 15 maggio 2004 ai sensi del contratto n. 3627/UR del 2000;

DISPONE

per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale l'importo di €.262.792,88 = comprensivo di IVA a saldo della fattura n. 401039 emessa dalla società Eleca a seguito del certificato di pagamento n. 11 per lavori eseguiti a tutto il 15 maggio 2004 in ottemperanza degli obblighi di cui al contratto n. 3627/UR del 27.07.00.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 26 agosto 2004.

Lavori di completamento inerenti la realizzazione delle compartimentazioni antincendio del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto opere provvisionali n. 3953/Racc. del 13 novembre 2001. Liquidazione del SAL n. 7 per lavori eseguiti a tutto il 15 maggio 2004. (Ordinanza n. 196).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02 ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero del complesso Pirelli, inclusi quelli già in essere prima dell'Evento del 18 aprile;

VISTO il decreto n.4591 del 19.03.04 con il quale la Giunta regionale della Lombardia, prendendo atto della suddetta interpretazione, disponeva la cessione a favore del Commissario Delegato del contratto n. rep.3953/RCC del 13.11.01, successivamente formalizzata con contratto n. RACC.CD 78 del 24 marzo 2004;

DATO ATTO :

- della documentazione contabile per lavori eseguiti a tutto il 15 maggio 2004 presentata dalla Direzione Lavori con nota del 1° luglio 2004 prot. B1. 2004.0064337;
- del certificato di pagamento n. 7 relativo al corrispondente S.A.L, firmato dal Responsabile del Procedimento in data 29 luglio 2004;
- della fattura n. 401040 di importo pari ad € 7.921,53= IVA inclusa, emessa dalla società Eleca a seguito del sopracitato Certificato di Pagamento;

RITENUTO di dover liquidare a favore di Eleca S.p.a. l'importo di €.7.921,53= in relazione allo Stato di Avanzamento n. 7 per lavori eseguiti a tutto il 15 maggio 2004 ai sensi del contratto n. rep.3953/RCC;

DISPONE

per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale l'importo di €.7.921,53= comprensivo di IVA a saldo della fattura n. 401040 emessa dalla società Eleca a seguito del certificato di pagamento n. 7 per lavori eseguiti a tutto il 15 maggio 2004 in ottemperanza degli obblighi di cui al contratto n. rep.3953/RCC del 13.11.01.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 26 agosto 2004.

Liquidazione a favore della Società UniCredit Factoring S.p.A. di Milano in qualità di cessionaria dei crediti della Ditta Strutture Geodetiche Zak S.r.l. - per il canone di noleggio della struttura temporanea. Periodo dal 17 agosto 2004 al 17 settembre 2004. (Ordinanza n. 197).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA Ordinanza Commissariale n. 24 del 5/12/02 di approvazione dello schema di contratto sottoscritto con la società Strutture Geodetiche Zak Srl in data 17/12/02 per la fornitura a noleggio di struttura temporanea per la riallocazione dell'Aula Consiliare del Consiglio Regionale della Lombardia, nonché degli spazi di rappresentanza degli Organi istituzionali;

PRESO ATTO dell'Atto di cessione di credito del Dott. Benedetto Antonio Elia - notaio in Milano - notificato dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Milano in data 31.01.2003 con la quale la ditta Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. di Desio cede, in favore della società UniCredit Factoring S.p.A. con sede in Milano, Via Bianca di Savoia n. 20, in qualità di cessionaria, tutti i crediti vantati dalla cedente in relazione alla fornitura in argomento;

ACCERTATO CHE:

- con nota protocollo K1.2004.0000349 in data 16.2.04 in attuazione del disposto dell'art.7 del contratto stipulato con la sopra menzionata Società è stata chiesta la proroga del noleggio della tensostruttura, oltre i 16 mesi contrattualmente pattuiti, sino a tutto il 31.1.2005.
- all'art.3 del medesimo contratto è prevista la quantificazione per un importo mensile pari a € 23.600,00 oltre alla maggiorazione di € 3.278,87 per le varianti espressamente richieste e autorizzate, nonché di € 7.400,00 per assistenza e manutenzione, per i mesi successivi al 16°.

VISTA la fattura n. 21 del 21.7.2004 emessa da Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. di € 41.134,64= IVA compresa, riferito al canone mensile per il periodo dal 17/8/2004 al 17/9/2004;

RITENUTO di dover liquidaretale importo, in favore della società UniCredit Factoring S.p.A. nel rispetto degli obblighi contrattualmente assunti con la Società Strutture Geodetiche Zak Srl;

DISPONE

per i motivi in premessa adotti e che si intendono integralmente ritrascritti, di liquidare, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, a favore della società UniCredit Factoring S.p.A. - Via Bianca di Savoia n.20 - Milano - (Codice Fiscale 01462680156) l'importo di € 41.134,64= IVA compresa, a saldo della fattura n. 21 del 21.07.04 emessa da Strutture Geodetiche Zak Srl quale canone di noleggio per il periodo dal 17/8/04 al 17/9/04 relativo alla tensostruttura ove sono stati riallocati l'Aula Consiliare del Consiglio Regionale della Lombardia nonché gli spazi di rappresentanza degli Organi istituzionali.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 26 agosto 2004.

Liquidazione a favore della Società UniCredit Factoring S.p.A. di Milano in qualità di cessionaria dei crediti della Ditta Strutture Geodetiche Zak S.r.l. - per il contratto di gestione e conduzione degli impianti relativi alla struttura temporanea. Trimestre di conduzione dal 17 maggio 2004 al 17 agosto 2004. (Ordinanza n. 198).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATE:

- Ordinanza Commissariale n. 10 del 7/8/03 di approvazione della procedura negoziata di affidamento per la fornitura a noleggio di struttura temporanea atta ad ospitare l'Aula Consiliare del Consiglio Regionale della Lombardia e degli spazi di rappresentanza degli Organi Regionali;

- Ordinanza Commissariale n. 24 del 5/12/02 –esperita la suddetta procedura- è stato approvato il relativo contratto di fornitura, sottoscritto dalle Parti il 17/12/02;

- Ordinanza Commissariale n. 62 del 5/5/03 è stato affidato alla Strutture Geodetiche Zak Srl il contratto per la gestione e la conduzione degli impianti relativi alla struttura temporanea, perfezionato il 17/06/03;

PRESO ATTO dell'Atto di cessione di credito del Dott. Benedetto Antonio Elia - notaio in Milano - notificato dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Milano in data 31.01.2003 con la quale la ditta Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. di Desio cede, in favore della società UniCredit Factoring S.p.A. con sede in Milano, Via Bianca di Savoia n. 20, in qualità di cessionaria, tutti i crediti vantati dalla cedente in relazione alla fornitura in argomento;

VISTA la fattura n. 23 del 31.07.2004 emessa da Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. di € 18.888,00= IVA compresa, riferito a n. 20 interventi di gestione, nonché alla conduzione degli impianti della struttura temporanea di cui sopra, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del succitato contratto relativamente al periodo dal 17/5/2004 al 17/8/2004;

RITENUTO pertanto di dover liquidare, tale importo, in favore della società UniCredit Factoring S.p.A. nel rispetto degli obblighi contrattualmente assunti con la ditta Strutture Geodetiche ZAK s.r.l.;

DISPONE

per i motivi in premessa adotti e che si intendono integralmente ritrascritti, di liquidare, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, a favore della società UniCredit Factoring S.p.A. - Via Bianca di Savoia n.20 - Milano - (Codice Fiscale 01462680156) l'importo di €18.888,00= IVA compresa, a saldo della fattura n. 23 del 31.07.04 emessa da Strutture Geodetiche Zak Srl riferito a n. 20 interventi di gestione, nonché per conduzione degli impianti della struttura temporanea adibita ad Aula Consiliare del Consiglio Regionale e spazi di rappresentanza degli Organi regionali, relativamente al periodo dal 17/5/2004 al 17/8/2004.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 27 agosto 2004.

Ripristino della rete multimediale integrata fonia/dati e dei servizi ad essa connessi relativi al Palazzo Pirelli. Contratto stipulato con Metroweb S.p.A. Racc. CD86/2004. Autorizzazione del subappalto a favore di Sirti S.p.A. (Ordinanza n. 199).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 a tutto il 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02, ritenendo in capo alla Gestione Commissariale la complessità degli interventi necessari al recupero funzionale del Complesso Pirelli ;

- l'ordinanza commissariale n.120 del 20 maggio 2004 con la quale sono stati affidati alla società Metroweb S.p.A. i lavori di ripristino della rete multimediale integrata fonia/dati e dei servizi ad essa connessi all'interno del Palazzo della Regione Lombardia;

DATO ATTO del relativo contratto n. RACC.CD 86/2004 sottoscritto in data 14 giugno 2004;

VISTA:

- la nota del 13.08. 2004 – ricevuta dalla gestione Commissariale in data 17 agosto 2004 - con la quale Metroweb S.p.A ha formalizzato istanza di autorizzazione di subappalto a favore di SIRTI S.p.A. per lavori afferenti l'installazione degli apparati di rete e del sistema integrato fonia/dati per un importo pari ad € 252.000,00=;
- la documentazione allegata a corredo della suddetta istanza;

RITENUTO, in ragione della regolarità della documentazione prodotta, valutata anche in relazione a quanto dichiarato in sede di offerta da Metroweb circa le lavorazioni subappaltabili e al riscontrato rispetto della soglia del 30% di cui all'art. 30 della legge n.55/90, di autorizzare il subappalto de quo a favore di SIRTI S.p.A;

DISPONE

per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di autorizzare il subappalto stipulato da Metroweb S.p.A. con la società SIRTI S.p.A per lo svolgimento delle attività riguardanti l'installazione degli apparati di rete e del sistema integrato fonia/dati, di importo pari ad €.252.000,00=

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 27 agosto 2004.

Ripristino della rete multimediale integrata fonia/dati e dei servizi ad essa connessi relativi al Palazzo Pirelli. Contratto stipulato con Metroweb S.p.A. Racc. CD86/2004. Autorizzazione del subappalto a favore della società a responsabilità limitata «Mezzi di comunicazione audiovisiva». (Ordinanza n. 200).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 a tutto il 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02, ritenendo in capo alla Gestione Commissariale la complessità degli interventi necessari al recupero funzionale del Complesso Pirelli ;

- l'ordinanza commissariale n.120 del 20 maggio 2004 con la quale sono stati affidati alla società Metroweb S.p.A. i lavori di ripristino della rete multimediale integrata fonia/dati e dei servizi ad essa connessi all'interno del Palazzo della Regione Lombardia;

DATO ATTO del relativo contratto n. RACC CD 86/2004 sottoscritto in data 14 giugno 2004;

VISTA:

- la nota del 13.08. 2004 – ricevuta dalla gestione Commissariale in data 17 agosto 2004 - con la quale Metroweb S.p.A ha formalizzato istanza di autorizzazione di subappalto a favore della Società a Responsabilità Limitata MEZZI DI COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA per lavori afferenti l'installazione degli apparati di rete e del sistema integrato fonia/dati per un importo pari ad € 72.900,00=;
- la documentazione allegata a corredo della suddetta istanza;

RITENUTO, in ragione della regolarità della documentazione prodotta, valutata anche in relazione a quanto dichiarato in sede di offerta da Metroweb circa le lavorazioni subappaltabili e al riscontrato rispetto della soglia del 30% di cui all'art. 30 della legge n.55/90, di autorizzare il subappalto de quo a favore di MEZZI DI COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA s.r.l.;

DISPONE

per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di autorizzare il subappalto stipulato da Metroweb S.p.A. con MEZZI DI COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA s.r.l.per lo svolgimento delle attività riguardanti l'installazione degli apparati di rete e del sistema integrato fonia/dati, di importo pari ad €.72.900,00=

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 27 agosto 2004.

Ripristino della rete multimediale integrata fonia/dati e dei servizi ad essa connessi relativi al Palazzo Pirelli. Contratto stipulato con Metroweb S.p.A. Racc. CD86/2004. Autorizzazione del subappalto a favore di SYS-COM S.p.A. (Ordinanza n. 201).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 a tutto il 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02, ritenendo in capo alla Gestione Commissariale la complessità degli interventi necessari al recupero funzionale del Complesso Pirelli ;

- l'ordinanza commissariale n.120 del 20 maggio 2004 con la quale sono stati affidati alla società Metroweb S.p.A. i lavori di ripristino della rete multimediale integrata fonia/dati e dei servizi ad essa connessi all'interno del Palazzo della Regione Lombardia;

DATO ATTO del relativo contratto n. RACC.CD 86/2004 sottoscritto in data 14 giugno 2004;

VISTA:

- la nota del 13.08. 2004 – ricevuta dalla gestione Commissariale in data 17 agosto 2004 - con la quale Metroweb S.p.A ha formalizzato istanza di autorizzazione di subappalto a favore di SYS-COM S.p.A. per lavori afferenti l'installazione degli apparati di rete e del sistema integrato fonia/dati per un importo pari ad € 80.520,00=;
- la documentazione allegata a corredo della suddetta istanza;

RITENUTO, in ragione della regolarità della documentazione prodotta, valutata anche in relazione a quanto dichiarato in sede di offerta da Metroweb circa le lavorazioni subappaltabili e al riscontrato rispetto della soglia del 30% di cui all'art. 30 della legge n.55/90, di autorizzare il subappalto de quo a favore di SYS-COM S.p.A;

DISPONE

per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di autorizzare il subappalto stipulato da Metroweb S.p.A. con la società SYS-COM S.p.A per lo svolgimento delle attività riguardanti l'installazione degli apparati di rete e del sistema integrato fonia/dati, di importo pari ad €.80.520,00=

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 27 agosto 2004.

Liquidazione della fattura n. 401274 del 31 luglio 2004 emessa da Eleca S.p.A. per lavori eseguiti nel periodo da marzo a giugno 2004 e relativi al contratto di «manutenzione ordinaria e smontaggio pareti mobili nel Palazzo della Regione Lombardia, in via Filzi, 22 - Milano». (Ordinanza n. 202).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale;

- con nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva dell' Ordinanza n.3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero già in essere prima dell'Evento del 18 aprile 2002 ;

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 alla dr.ssa Rita Amabile – dirigente della UO Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della direzione generale Risorse e Bilancio;

RICHIAMATE

- l'Ordinanza commissariale n. 36 del 17.02.2004 di proroga del contratto fino a tutto il 30 giugno 2004;

- la sottoscrizione del contratto stipulato tra le Parti in data 10.03.2004, inserito nello Raccolta CD 72/2004;

VISTA la fattura emessa da Eleca S.p.A. n. 401274 del 31.07.04 di € 13.977,22= IVA inclusa, emessa a titolo di liquidazione per lavori di manutenzione ordinaria riferiti al periodo marzo-giugno 2004;

DATO ATTO dei benestare espresso dal Direttore dei Lavori in data 29.07.04 prot.B1.2004.0072607, agli atti della Gestione Commissariale;

RITENUTO di liquidare la fattura sopra citata in adempimento degli obblighi contrattuali ex Ordinanza n. 36/2004 stante la rispondenza delle prestazioni fornite dalla Ditta con quanto pattuito contrattualmente.

DISPONE

di liquidare, per i motivi in premessa addotti, a favore di ELECA S.p.A. l'importo **di € 13.977,22=** IVA compresa, a saldo della fattura n. 401274 del 31.07.2004, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, giusta Ordinanza n.36/2004.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 1 settembre 2004.

Liquidazione a favore di Eleca S.p.A. di Cantù per la fattura n. 401091 del 30 giugno 2004 riferita al SAL n. 25 di cui al contratto rep. n. 3371/98 succeduto in capo al Commissario delegato per la gestione dell'emergenza. (Ordinanza n. 203).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale;

- con nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva dell' Ordinanza n.3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero già in essere prima dell'Evento del 18 aprile 2002 ;

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 alla dr.ssa Rita Amabile – dirigente della UO Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della direzione generale Risorse e Bilancio;

RICHIAMATE

- Ordinanza Commissariale n.17 del 04.03.2003 di recepimento della dgr n. 12005 del 07.02.2003, con la quale la Giunta della Regione Lombardia disponeva di attivare la procedura di

cessione dei contratti per interventi in essere prima del 18 aprile 2002 a favore del Commissario Delegato, identificandoli nell'Allegato "A" della delibera, tra cui il contratto Rep. 3371/98 sottoscritto con l'Impresa Eleca S.p.A. di Cantù (CO);

- la sottoscrizione dell'atto di successione è avvenuta tra le Parti in data 03.05.2003;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n.57 del 03.06.2003 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.7 relativa al contratto in argomento;

- con Ordinanza commissariale n. 73 del 25.06.2003 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.8 relativa al contratto in argomento;

- con Ordinanza commissariale n. 133 del 08.06.2004 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.9 relativa al contratto in argomento;

VISTA

- la documentazione contabile per lavori eseguiti a tutto il 30.06.2004, relativamente al Certificato di pagamento N. 25 per la rata di acconto relativa al periodo dal 1.12 2003 al 30.6.2004 presentata dalla Direzione Lavori con nota del 7/7/2004 prot.B1.2004.0066063;

- il Certificato di Pagamento n.25 relativo al corrispondente SAL, firmato dal Responsabile del Procedimento in data 30.06.2004;

- la fattura n. 401091 del 30.06.04 di € 151.312,11= IVA inclusa emessa da ELECA S.p.A. a seguito del sopraccitato Certificato di Pagamento;

PRESO ATTO del benestare alla liquidazione espresso dal Direttore dei Lavori, con nota del 07.07.2004 prot.B1.2004.0066063;

RITENUTO di liquidare la fattura sopra specificata, riscontrata la regolarità della stessa;

DISPONE

per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente ritrascritti di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, a favore di ELECA S.p.A. l'importo di € 151.312,11= IVA compresa, a saldo della fattura n. 401091 del 30.06.2004, emessa in riferimento al SAL n. 25 di cui al contratto rep. n. 3371/98 succeduto in capo al Commissario Delegato per la Gestione dell'Emergenza.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 3 settembre 2004.

Affidamento mediante trattativa privata dell'incarico di fornitura arredi dell'aula consiliare alla Società Tecno S.p.A. di Varedo. Approvazione schema contratto. (Ordinanza n. 204).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 12.08.03 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli, tra cui l'Aula Consiliare del Consiglio Regionale della Lombardia;

ACCERTATO che:

- in considerazione dell'urgenza la Gestione Commissariale ha dato corso alla trattativa privata, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lett. d della Legge 358/92 nonché del RD 827 del 23.5.24 art. 41 punti 5 e 6 al fine di affidare la fornitura degli arredi per l'Aula Consiliare;
- cinque società - esperte nel settore – invitate alla procedura hanno provveduto a campionare e inviato le relative offerte che risultano agli atti della Gestione Commissariale;
- a seguito di attenta valutazione delle campionature in ordine ai requisiti previsti dal progetto approvato e delle indicazioni fornite dalla Commissione tecnica preposta alla valutazione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nonchè delle offerte economiche è risultata essere più conveniente la proposta formulata dalla Società Tecno S.p.A. di Varedo (MI), giusta relazione presentata dal Responsabile Tecnico a supporto del Responsabile Unico del Procedimento in data 3 giugno 2004;
- a seguito di ulteriore trattativa intercorsa con la Società Tecno S.p.A la stessa ha manifestato la disponibilità alla sottoscrizione del contratto per la fornitura in argomento proponendo uno prezzo complessivo di € 696.757,00.= oltre Iva, giusta offerta del 27.07.2004 ed integrazione del 31 agosto 2004, ed alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di affidare, mediante trattativa privata, la fornitura di arredi sopramenzionati alla Società TECNO S.p.A di Varedo (MI) provvedendo alla sottoscrizione del relativo contratto;

DISPONE

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa addotte, a seguito di trattativa privata, alla Società TECNO S.p.A. di Varedo (MI) l'incarico di fornitura arredi dell'Aula Consiliare del Consiglio Regionale della Lombardia nel Complesso Pirelli per un importo complessivo di € 836.108,40= IVA inclusa ed alle condizioni meglio specificate nello schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la liquidazione della spesa verrà effettuata con le modalità previste dal contratto di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

CONTRATTO DI FORNITURA

TRA

Il Commissario Delegato per l'Emergenza Pirelli, con sede in Milano, Via Taramelli n. 20 Codice Fiscale 80050050154, in persona del Soggetto Attuatore dott.ssa Rita Amabile, giusta Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 (di seguito denominato "Commissario Delegato")

E

La società TECNO S.p.A., con sede in Milano, Via Bigli, 22, P.I. 12550970151, in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Masci Filippo Mario Maria nato a Milano il 28.04.1970 e residente, per la sua carica, in Milano in via Bigli, 22 (di seguito denominata "TECNO S.p.A.") convengono quanto segue.

1 OGGETTO

Il Commissario Delegato affida a TECNO S.p.A., che accetta, la fornitura degli arredi come da lista allegata della nuova Aula Consiliare e pertinenze del Consiglio Regionale della Lombardia;

TECNO S.p.A. si impegna ad eseguire la fornitura degli arredi come da lista allegata nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale degli arredi per i lotti B e C per quanto concerne la parte relativa all'Aula Consiliare e pertinenze provvedendo altresì a fornire le dovute certificazioni di legge e di qualità in conformità alla campionatura presentata;

2 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DI TECNO

TECNO S.p.A. si impegna ad effettuare la fornitura e posa in opera degli arredi di cui al precedente art. 1) a perfetta regola d'arte, nonché impegnando materiali, mezzi d'opera adeguati ed idonei.

TECNO S.p.A. accetta la fornitura alle condizioni tutte contenute nel presente contratto.

Dichiara:

- di aver preso visione dello stato dei luoghi ove devono essere consegnati ed assemblati gli arredi e di essere pertanto perfettamente edotta circa la natura e l'entità della fornitura commissionata;
- di aver preso visione e attenersi alle procedure contenute nel "Piano di Sicurezza "ex D. Lgs. n. 494/96.

3 DURATA E TEMPISTICA

Il presente contratto decorrerà dalla data della sua firma .

TECNO S.p.A. si impegna a fornire gli arredi e a completare gli allestimenti oggetto del presente contratto nel rispetto del cronoprogramma al presente contratto, che prevede l'inizio della consegna e del montaggio a far tempo dal 5.11.2004 e l'ultimazione del montaggio entro il termine di 25 giorni e, cioè, entro il 30.11.2004. Il Commissario Delegato si riserva la facoltà di differire la data fissata per l'inizio del montaggio degli arredi. Tecno S.p.A. si impegna a concludere comunque l'allestimento nei 25 giorni successivi alla comunicazione con la quale la Gestione Commissariale formalizzerà il differimento del termine suddetto.

Tale differimento non potrà essere, in ogni caso, superiore ai 30 giorni dalla data fissata per l'inizio della consegna e del montaggio - prevista a far tempo dal 05.11.2004.

Qualora detto differimento sia superiore ai 30 giorni, TECNO S.p.A. si riserva la facoltà di emettere , entro il 05.12. 2004, regolare fattura per il materiale oggetto del presente contratto . I termini di pagamento, previsti nel successivo punto 4, decorreranno dalla data della fattura.

4 CORRISPETTIVO

Quale compenso per la fornitura e allestimento oggetto del presente contratto, il Commissario Delegato e TECNO S.p.A. concordano il totale complessivo di Euro 696.757,00= oltre I.V.A., fisso ed invariato.

Il compenso sopra specificato verrà corrisposto dal Commissario Delegato a TECNO S.p.A., alle seguenti scadenze:

- 60% alla consegna;
- 35% al termine del montaggio;
- 5% a seguito di esito positivo del collaudo definitivo da eseguirsi entro 10 gg. dall'ultimazione del montaggio, secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 giorni fine mese dalla presentazione di idoneo documento fiscale.

Nel caso di ritardi, TECNO S.p.A. potrà eventualmente richiedere la corresponsione di interessi di mora che si stabiliscono nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 cod.civ.

5 PENALI PER IL RITARDO

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di ultimazione del montaggio indicato nell'art. 3 del presente contratto, TECNO S.p.A. corrisponderà una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora il ritardo superasse di venti giorni il termine di consegna di cui all'art. 3, il Commissario Delegato procederà alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi del richiamato art. 1456 cod. civ, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto del Commissario Delegato al risarcimento degli ulteriori danni.

6 CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, ivi incluso il pagamento delle penali, TECNO S.p.A. ha presentato cauzione di € 69.675,00= mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La suddetta garanzia verrà svincolata a seguito di esito positivo del collaudo.

7 COLLAUDO

Entro 10 giorni dall'ultimazione del montaggio verrà effettuato dai tecnici della Gestione Commissariale in contraddittorio con TECNO collaudo della fornitura e posa. Qualora, in sede di collaudo, venisse riscontrato che la fornitura e la posa degli arredi non siano state effettuate nel rispetto degli obblighi contrattualmente assunti e in conformità dei campioni oggetto dell'offerta, TECNO S.p.A. si impegna ad effettuare le sostituzioni o riposizionamenti dovuti a propria cura e spese entro 20 giorni dalla notifica della contestazione.

8 RISOLUZIONE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1456 del cod. civ. il contratto si intende risolto di diritto:

a) qualora il ritardo della fornitura e posa rispetto al cronopogramma superasse i venti giorni di cui al precedente art. 5;
b) in caso di fallimento, concordato, messa in liquidazione volontaria o coatta, esproprio, cui sia assoggettata la Società TECNO S.p.A., o per il fatto che la stessa nello stato di insolvenza abbia stipulato contratti o concluso transazioni con i propri creditori.

9 DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante del presente contratto stipulato tra il Commissario Delegato e TECNO S.p.A.

- offerta TECNO del 27 luglio 2004 ed integrazione del 31 agosto 2004 (allegato1);
- capitolato indicante le specifiche tecniche degli arredi forniti, computo estimativo con i prezzi unitari e complessivi indicati dalla ditta fornitrice (allegato 2);
- cronoprogramma.(allegato 3)

Si da atto che TECNO S.p.A. ha preso visione del piano di sicurezza e coordinamento relativo agli interventi sui lotti "B" e "C" ex D. Lgs. n. 494/96.

In caso di contrasto fra le disposizioni del presente contratto e gli allegati sopra menzionati, le Parti concordano sin da ora che prevaranno le disposizioni contrattuali.

10 RESPONSABILITA'

Ogni responsabilità per danni di qualunque genere che derivassero a persone o a cose in dipendenza dell'esecuzione del presente contratto deve intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico di TECNO S.p.A.

11 FORZA MAGGIORE

Il mancato adempimento di una delle parti per causa di forza maggiore non potrà alla stessa essere imputato semprechè questa dia immediata comunicazione scritta del sorgere della causa stessa.

L'espressione "forza maggiore" comprende qualsiasi evento che inibisca l'esecuzione del presente contratto e che sia indipendente dalla volontà e controllo delle parti, comprese eventuali disposizioni di legge e/o amministrative emanate nel corso del presente contratto.

Le parti concorderanno eventuali azioni necessarie per minimizzare gli effetti dell'evento di forza maggiore, ivi comprese eventuali modifiche al contratto.

Nel caso in cui la causa di forza maggiore dovesse impedire l'adempimento di una delle parti per oltre 3 (tre) mesi, trascorso tale periodo, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto dandone all'altra comunicazione scritta.

12 GARANZIA

TECNO S.p.A. si impegna ad un periodo pari a 36 (trentasei) mesi dalla data di ultimazione del montaggio, di assistenza gratuita in garanzia, per correggere tutti i difetti o anomalie di costruzione e funzionamento non riscontrabili in sede di collaudo.

13 PATTUIZIONI DEROGATIVE O COMPLEMENTARI

A conclusione della Gestione Commissariale stabilità per il 30.11.2004 giusta DPCM del 9 luglio 2004, qualora non fosse prorogata con apposito provvedimento ministeriale, succederà a tutti gli effetti nel rapporto contrattuale la Regione Lombardia che provvederà ad adottare i conseguenti provvedimenti.

Qualsiasi convenzione derogativa o complementare al presente contratto dovrà essere pattuita per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.

14 DIVIETO DI CESSIONE

Il presente contratto non potrà essere neppur parzialmente ceduto a terzi;

15 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 le parti contraenti consentono il trattamento

dei dati personali contenuti nel presente contratto per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

17 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico di TECNO S.p.A.

Letto, confermato e sottoscritto.

D'Ordine del Commissario Delegato	Tecno S.p.A
Il Soggetto Attuatore	l'Amministratore Delegato
Dott.ssa Rita Amabile	Filippo Mario Maria Masci

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del CC le parti sottoscrivono espressamente i punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17.

D'Ordine del Commissario Delegato	Tecno S.p.A.
Il Soggetto Attuatore	l'Amministratore Delegato
Dott.ssa Rita Amabile	Filippo Maria Masci

ORDINANZA 3 settembre 2004.

Lavori di ammodernamento e sostituzione parziale degli impianti elevatori del Palazzo della Regione Lombardia e di realizzazione degli impianti elevatori a servizio dei piani 29, 30, 31 affidati a OTIS Servizi S.r.l. Nomina dell'architetto Francesco Angarano a direttore dei lavori. (Ordinanza n. 205).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore alla dott.ssa Rita Amabile – dirigente di Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio" - date le dimissioni rassegnate dal sig. Guido Della Frera, precedentemente nominato giusta ordinanza n. 158 del 15.07.04;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 86 del 10.07.03 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto alla società OTIS SERVIZI s.r.l. dell'esecuzione dei lavori di ammodernamento e

sostituzione parziale degli impianti elevatori esistenti nel Palazzo della Regione Lombardia, nonché la realizzazione di un nuovo impianto elevatore di collegamento dei piani 29 .30,31;

DATO ATTO che il contratto stipulato con la società OTIS Servizi s.r.l. in data 6 ottobre 2003 - Racc CD 59/2003 - all'art. 45 prevede l'affidamento della Direzione Lavori nonché del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Rita Comi, dirigente della Struttura Ufficio Tecnico regionale;

ACCERTATO che con Ordinanza commissariale n. 185 in data 9 agosto 2004 è stato conferito incarico all'arch. Francesco Angarano della Direzione dei lavori inerenti gli interventi di restauro e recupero funzionale in atto sugli spazi interni del Palazzo Pirelli;

RITENUTO per un miglior coordinamento degli interventi di dover affidare al medesimo professionista anche la direzione lavori relativa all'ammodernamento e alla sostituzione parziale degli impianti elevatori di cui al contratto n. Racc. CD 59/2003;

DISPONE

Art.1 – per quanto in premessa addotto, di revocare l'incarico di Direttore dei Lavori relativi all'ammodernamento e parziale sostituzione degli impianti elevatori del Palazzo della Regione Lombardia di cui al contratto n. Racc.CD 59/03 stipulato con OTIS Servizi s.r.l. giusta ordinanza commissariale n. 86 del 10.07.03 ,già conferito all'ing. Rita Comi;

Art.2 – al fine di un miglior coordinamento di tutti i lavori in atto, di conferire all'arch. Francesco Angarano, già Direttore dei Lavori degli interventi di ripristino funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli, l'incarico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per le opere sugli impianti elevatori di cui al precedente articolo.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 7 settembre 2004.

Lavori di fornitura ed installazione del cablaggio srutturato con gestione intelligente, climatizzazione dei vani tecnici e sistema di spegnimento incendi, smantellamenti degli impianti esistenti, spostamento della centrale telefonica e del locale C.E.D. Liquidazione SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 15 giugno 2004, contratto Racc. CD87/2004. (Ordinanza n. 206).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;
- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003 e, con ulteriore DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,
- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 alla dr.ssa Rita Amabile – dirigente della UO Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della direzione generale Risorse e Bilancio;

RICHIAMATA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02, ritenendo in capo alla Gestione Commissariale la complessità degli interventi necessari al recupero funzionale del Complesso Pirelli;

- l'ordinanza commissariale n.60 del 11 marzo 2004 con la quale sono stati affidati alla società Eleca S.p.A. i lavori di fornitura e di installazione del cablaggio strutturato con gestione intelligente, climatizzazione dei vani tecnici e sistema spegnimento incendi;

PRESO ATTO della sottoscrizione del contratto afferente i lavori di fornitura e di installazione del cablaggio strutturato con gestione intelligente, climatizzazione dei vani tecnici e sistema spegnimento incendi in argomento – identificato con il n. racc..CD 87/2004 – avenuta in data 16 giugno 2004,

VISTA

- La documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti a tutto il 15.06.2004 presentata dalla Direzione Lavori con nota del 14.07.04, protocollata dalla Gestione Commissariale il 16.07.04 k1.2004.0001631

- Il certificato di pagamento n.1 relativo al S.A.L. firmato dal Responsabile del Procedimento ;

  la fattura presentata dalla Società Eleca S.p.a.n. 401127 del 14/07/04d'importo pari a € 737.550,92= iva inclusa, emessa a seguito del sopra citato Certificato di pagamento;

RITENUTO di dover liquidare a favore della Eleca S.p.a. l'importo di € 737.550,92= iva inclusa in relazione allo Stato di Avanzamento Lavori n.1 del contratto sopra richiamato;

DISPONE

per i motivi in premessa addotti di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale l' importo di € 737.550,92= iva inclusa a saldo della fattura n. 401127 del 14.07.04 emessa dalla società Eleca S.p.a. esecutrice dei lavori eseguiti al contratto RACC.CD 87/04 in ragione del Certificato di Pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 30.06.2004, accreditando l'importo con Bonifico Bancario sul C/C 000008674180 CIN M CAB 51062 ABI 03069 presso l'istituto di Credito Banca Intesa.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 7 settembre 2004.

Liquidazione a favore di Eleca S.p.A. di Cantù della fattura n. 401275, del 31 luglio 2004 (per le prestazioni per la conduzione degli impianti eccedenti le ore previste nel capitolato speciale d'appalto per il periodo maggio - giugno 2004) di cui al contratto rep. n. 3371/98 succeduto in capo al Commissario delegato per la gestione dell'emergenza. (Ordinanza n. 207).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003 e, con ulteriore DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale;

- con nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva dell' Ordinanza n.3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero già in essere prima dell'Evento del 18 aprile 2002 ;

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 alla dr.ssa Rita Amabile – dirigente della UO Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della direzione generale Risorse e Bilancio;

RICHIAMATE

- Ordinanza Commissariale n. 17 del 04.03.2003 di recepimento della dgr n. 12005 del 07.02.2003, con la quale la Giunta della Regione Lombardia dispone di attivare la procedura di cessione degli stessi contratti in essere prima del 18 aprile 2002 a favore del Commissario Delegato, identificandoli nell'Allegato "A" della delibera;

- La sottoscrizione di successione avvenuta in data 03.05.2003;

- decreto n.5601 del 02.04.2003 della direzione generale Affari Generali e Personale;

- Ordinanza Commissariale n.57/2003 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n.7;

- Ordinanza commissariale n. 73/2003 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n.8;

- Ordinanza commissariale n. 171/2004 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n.9;

VISTA la fattura emessa da ELECA S.p.A. a valere sul contratto Rep. 3371/98, n. 401275 del 31.07.2004 per l'importo di € 13.256,61= IVA inclusa, a titolo di liquidazione per le prestazioni per la conduzione degli impianti eccedenti le ore previste nel Capitolato speciale d'Appalto, periodo maggio – ~~aprile~~ giugno 2004;

DATO ATTO del benestare alla liquidazione espresso dal Direttore dei Lavori - struttura regionale Ufficio Tecnico a supporto della Gestione Commissariale – espresso con nota del 29/07/2004 protocollo B1.2004.0072610 agli atti della Gestione Commissariale;

RITENUTO di liquidare la fattura sopra indicata, riscontrata la regolarità della stessa;

DISPONE

per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente ritrascritti di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, a favore di ELECA S.p.A. **l'importo di € 13.256,61= IVA inclusa** per la fattura n. 401275 del 31.07.2004 emessa a titolo di liquidazione per le prestazioni per la conduzione degli impianti eccedenti le ore previste nel Capitolato speciale d'Appalto nel periodo maggio – ~~aprile~~ giugno 2004, riferito al contratto succeduto in capo al Commissario Delegato Rep. 3371/98 - mediante accredito sul c/c bancario n. 8674/1 Intesa BCI SpA di Cantù, ABI 03069 - CAB 51062.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 7 settembre 2004.

Liquidazione fattura a favore di Eleca S.p.A. di Cantù per lavori di manutenzione straordinaria all'impianto elettrico presso il Palazzo della Regione Lombardia, relativi al contratto rep. 3417/01. Pagamento del SAL n. 16 del 29 febbraio 2004. (Ordinanza n. 208).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003 e, con ulteriore DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 alla dr.ssa Rita Amabile – dirigente della UO Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della direzione generale Risorse e Bilancio:

VISTA la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva dell' Ordinanza n.3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero già in essere prima dell'Evento del 18 aprile 2002 ;

PRESO ATTO

- dell'Ordinanza Commissariale n.17 del 04.03.2003 di recepimento della delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003, con la quale la Giunta della Regione Lombardia dispone di attivare la procedura di cessione degli stessi contratti in essere prima del 18 aprile 2002 a favore del Commissario Delegato, identificandoli nell'Allegato "A"della delibera;

- della sottoscrizione della successione relativa al contratto stipulato con la Società Eleca di Cantù rep. n. 3371/98 elencato nel citato allegato "A", avvenuta in data 10.03.2003;

VISTA la fattura emessa da Eleca S.p.A. N. 400734 del 05.05.04 di € 11.844,08= IVA inclusa, emessa a titolo di liquidazione per i lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto elettrico a pagamento del SAL N.16 per i lavori eseguiti a tutto il 29.02.2004;

PRESO ATTO del benestare del Direttore dei lavori, espresso con nota del 6.05.2004 prot. B1 2004 0039452, conservata agli atti della Gestione Commissariale;

RITENUTO di dover liquidare a favore di Eleca S.P.A. l'importo di € 11.844.08= IVA inclusa a saldo della fattura citata,. in adempimento degli obblighi contrattuali ex Ordinanza n.17/03 e stante la rispondenza delle prestazioni fornite dal Ditta con quanto pattuito;

DISPONE

di liquidare, per i motivi in premessa addotti, a favore di ELECA S.p.A. l'importo di € 11.844,08= IVA compresa, a saldo della fattura n. 400734 del 05.05.2004 per il pagamento del SAL N. 16 per i lavori eseguiti a tutto il 29.02.2004, accreditando l'importo con bonifico bancario sul c/c n.8674/1 Intesa BCI SPA Cantù. ABI 03069 - CAB 51062, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 7 settembre 2004.

Liquidazione in favore di Obiettivo Lavoro S.p.A. di oneri relativi al contratto d'appalto di fornitura di lavoro temporaneo per la Gestione Commissariale: fattura n. 26531 del 30 luglio 2004 (periodo di riferimento giugno 2004). (Ordinanza n. 209).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1);

- che ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 della predetta Ordinanza Ministeriale il Commissario Delegato è stato autorizzato ad avvalersi di personale anche tecnico estraneo all'Amministrazione regionale per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza, ricorrendo a rapporti di lavoro temporaneo previsto dall'art. 1) della legge 24/06/1997 n. 198, avvalendosi altresì per il relativo conferimento dell'incarico delle deroghe previste dal successivo art. 3 in materia di normativa sugli appalti pubblici;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA

- l'Ordinanza commissariale n.2/2002 di conferimento al raggruppamento temporaneo di imprese "Obiettivo Lavoro – Italia Lavora" di Milano incarico per la fornitura di lavoro temporaneo;

- che in data 31.07.02 è stato perfezionato con il raggruppamento medesimo, costituitosi con d.lgs.vo n.358 del 24.07.92 con atto rep. n. 2666444 del 23.07.02 a rogito del dr.Lovisetti Paolo notaio in Milano, contratto per la fornitura di unità appartenenti alle categorie A,B,C,D, rimandandosi a successiva determinazione commissariale la definizione numerica delle figure da richiedersi;

ACCERTATO CHE

- le esigenze della gestione commissariale hanno evidenziato la necessità di continuare ad avvalersi di personale interinale fornito da Obiettivo Lavoro a far tempo dal 1 gennaio 2004 e fino al 30.06.2004 appartenente alle predette categorie professionali, come da richieste della gestione commissariale agli atti della medesima;

- conformemente alle richieste più sopra richiamate, sono stati forniti seguenti lavoratori interinali per il mese di giugno 2004: *Bulgarelli Monica, Crepaidi Paolo, Dell'Aversana Elisabetta, Flores Isabella, Ferretti Annamaria, Massironi Michela, Petrucci Mariaelena, Piva Chiara, Retamar Shirley Paola, Stabene Nicoletta, Tavazzi Cristina, Todaro Raffaele, Todisco Angela, Vaccaro Monica Carina, Zappettini Barbara e Zerba Elena.*

VISTA la fattura n. 26531 del 30.07.2004 riferita al periodo di giugno 2004 di € 49.183,84= IVA compresa, emessa da Obiettivo Lavoro SpA;

PRESO ATTO del benestare alla liquidazione della fattura sopra indicata, espresso dalla struttura Gestione Economica della UO Organizzazione e Personale a supporto della Gestione Commissariale, del 31.8.2004 protocollo B1.2004.0079212.

RITENUTO di dover liquidare a favore di Obiettivo Lavoro SpA l'importo di € 49.183,84= al fine di onorare gli impegni contrattualmente assunti giusta Ordinanza n. 2/2002 e stante l'esatto adempimento da parte del Raggruppamento delle prestazioni di fornitura di lavoro temporaneo;

DISPONE

di liquidare per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente ritrascritti mediante i fondi della Gestione commissariale, giusta Ordinanza n. 2/2002 a favore di Obiettivo Lavoro SpA, l'importo di € 49.183,84= IVA compresa, a saldo della fattura n.26531 del 30.07.2004 - periodo di riferimento giugno 2004 - tramite accredito sul conto corrente N.01100035118 BANCA UNIPOL – ABI 03127 – CAB 01600 – CIN I.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 7 settembre 2004.

Interventi di restauro, integrazione e di recupero funzionale delle facciate del Palazzo Pirelli (Torre e corpi bassi), sede della Giunta Regionale Lombarda, in via Filzi, 22 - Milano. Approvazione della perizia di variante supplettiva di assestamento finale. (Ordinanza n. 210).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE :

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29.11.2002 fino al 31.12.2000, con successivo DPCM del 19 dicembre 2003 a tutto il 30 giugno 2004 e con ulteriore DPCM del 9 luglio 2004 sino a tutto il 30.11.2004 – a seguito degli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia,

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore alla dott.ssa Rita Amabile – dirigente di Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio" ;

PRESO ATTO delle seguenti Ordinanze Commissariali:

- n. 5 del 27.01.03 di approvazione della procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto integrato relativo al restauro delle facciate del Grattacielo Pirelli e sue pertinenze;
- n. 21 del 12.03.03 di aggiudicazione dell'appalto medesimo all'Associazione Temporanea d'Impresa ISA SpA – Grassi & Crespi Srl e Marcora Costruzioni SpA;

ACCERTATO che in data 03.04.2003 è stato sottoscritto il contratto di appalto con il Raggruppamento Temporaneo ISA SpA, – Grassi & Crespi Srl e Marcora Costruzioni SpA –e che il 23.06.2003 la Direzione Lavori ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori, come da verbale agli atti della Gestione Commissariale;

VISTI gli atti di perizia di variante suppletiva di assestamento finale predisposta dalla Direzione Lavori completa ed, in particolare, la relazione tecnica riguardante:

- opere richieste dalla Committenza in ordine all'intervento di restauro sulle facciate musive riguardante l'acquisizione di tessere ceramiche simili all'originale, nonché pezzi speciali d'angolo curvi,
- stralcio di lavorazioni sulle facciate musive in corrispondenza delle punte e dei parapetti vetrati, compensate da nuove lavorazioni consistenti nella demolizione e rimozione della porzione perimetrale dei massetti dei corpi bassi – in quanto interferenti con le lavorazioni sulle facciate – fornitura, posa ed assistenza muraria di profilato metallico di sostegno della facciata del foyer, lato Audotorium;
- opere derivanti da prescrizioni inerenti il progetto di prevenzione incendi intervenute e resesi necessarie in corso di esecuzione;
- maggior quantità delle opere relative alle tessere al fine di garantire di garantire uniformità della facciata;
- la predisposizione di lamiere interne di finitura e sostegno termosifoni nei bagni servizi igienici

nonché il quadro riepilogativo dal quale risulta un importo complessivo della maggiore spesa di cui alla perizia stessa ammontante ad € 156.526,77=;

RITENUTO di dover approvare la perizia in argomento ed il relativo aggiornameto del quadro economico ammontante a complessivi € 18.883.522,91=;

DISPONE

1. Per le motivazioni in premessa addotte che si intendono integralmente riportate di approvare la perizia di variante suppletiva di assestamento finale relativa all'appalto di restauro, integrazione e recupero funzionale delle facciate del Palazzo Pirelli, costituita dalla relazione tecnica di accompagnamento e quadro riepilogativo di spesa, perizia comparativa , analisi nuovi prezzi, verbale di concordamento nuovi prezzi e schema di atto di sottomissione, per l'importo complessivo di €156.526,77=oltre agli oneri per la sicurezza ammontanti ad € 5.470,82= così per complessivi € 161.997,59= oltre IVA;

2. di dare atto che il nuovo quadro economico a seguito della perizia di cui al precedente punto 1 ammonta a complessivi € 18.883.522,91=.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, DI RESTAURO E DI RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO PIRELLI DEI LUOGHI ADIACENTI – RESTAURO DELLE FACCIATE

Importo netto dei lavori :…………………………………... €. 11.451.002,58

Oneri per redazione progetto esecutivo:……………….. €. 318.436,69

Oneri per la sicurezza:………………………………….. €. 400.227,91

Committente: Regione Lombardia – Soggetto Attuatore del Commissario Delegato, Sig. Guido Della Frera

Impresa esecutrice: A.T.I. ISA Spa – Calcinelli (Capogruppo Mandataria)
Grassi e Crespi S.r.l. – Milano (Mandante)
Marcora Costruzioni Spa – Milano (Mandante)

Progetto: RSG Renato Sarno Group e Corvino + Multari Architetti Associati

Direzione dei lavori: Arch. Renato Sarno e Arch. Giovanni Multari

Direzione tecnica A.T.I.: Ing. Dieter Bachschmid

Direzione del Cantiere: Geom. Wladimiro Bertini

Coordinatore per la sicurezza : Arch. Renato Sarno e Arch. Giovanni Multari

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 2

Premesso:

- Che con Contratto di Appalto rep. CD 26/2003 del 03.04.2003, venivano appaltati all' A.T.I. ISA Spa - Grassi e Crespi S.r.l. - Marcora Costruzioni Spa i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari, occorrenti per attuazione degli interventi di restauro, integrazione e di recupero funzionale delle facciate dell'Edificio Pirelli e sue pertinenze, sede della Regione Lombardia, per un importo di €. 8.162.800,38 al netto del ribasso d'asta del 31,051% , oltre Oneri per redazione progetto esecutivo pari a €. 225.191.27 ed Oneri per la sicurezza pari a €. 296.042,80 , oltre IVA;

- Che, rispettivamente , in data 24.03.2003, in data 06.05.2003, in data 04.06.2003, venivano effettuate, in adempimento a comunicazioni del Commissario Delegato, le consegne parziali al fine di consentire l'avvio delle opere preliminari necessarie all'esecuzione dei lavori appaltati;
- Che in data 19.06.2003, con nota prot. K1.2003.0000591 del Soggetto Attuatore, veniva autorizzata la consegna definitiva nelle more della validazione del Progetto Esecutivo;
- Che in data 23.06.2003 la Direzione Lavori redigeva il Verbale di Consegna, giusto l'Art. 338 della Vigente Legge sui Lavori Pubblici e gli art.. 129 e 130 del D.P.R. 554/1999;
- Che in data 25.11.2003 veniva sottoscritto e stipulato dalle Parti l'Atto di Sottomissione nr. 1 con il quale l'Appaltatore si impegnava a ridurre i tempi di esecuzione delle opere , rispettivamente entro il 18 marzo 2004 per la facciata "lato Collina" dell'Edificio Torre, entro il 18 aprile 2004 per la facciata "lato Filzi" dell'Edifico Torre , ed entro il 30 giugno 2004 per le facciate dei Corpi Bassi;
- Che in data 08.04.2004, con Ordinanza Commissariale nr. 84/2004 , il Soggetto Attuatore autorizzava la contabilizzazione dei nuovi importi di Progetto Esecutivo, a seguito della Validazione dello stesso, rispettivamente ammontanti a €. 11.451.002,58 per lavori e somministrazioni al netto del ribasso d'asta del 31,051% , a €. 318.436,69, per oneri di redazione del Progetto Esecutivo, a €. 400.277,91 per oneri per la sicurezza , rimandando alla successiva sottoscrizione di apposito Atto di Sottomissione la contabilizzazione degli importi derivanti da acquisizione da parte del Committente di alcuni materiali a piè d'opera ;

- Che in data 17.04.2004 la Direzione Lavori redigeva il Verbale di ultimazione lavori parziale (riferito all'Edificio Torre);
- Che in data 18.04.2004 i lavori venivano sospesi per consentire lo svolgimento dell'evento commemorativo del 18 aprile 2004;
- Che in data 28.04.2004 i lavori venivano ripresi con apposito verbale portando, per effetto della sospensione, i nuovi termini di ultimazione per i lavori riferiti ai Corpi Bassi , al 11 luglio 2004;
- Che a seguito del dispositivo dell'Ordinanza Commissariale nr. 84/2004 in merito all'acquisizione di materiali a piè d'opera da parte del Committente, nonché delle comunicazioni e richieste da parte del Soggetto Attuatore, così come meglio specificate nella Relazione di accompagnamento, ed a seguito della variazione di alcune opere, come meglio specificate nella Relazione di accompagnamento, si è resa necessaria la redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva, da intendersi come documento finale di "Assestamento" nella quale vengono computati i lavori oggetto di variazione, in aumento o diminuzione, rispetto a quelli previsti in Contratto;
- Che per la redazione di detta Perizia di Variante e Suppletiva di assestamento finale, per le lavorazioni non comprese nel contratto, sono stati introdotti nr. 17 Nuovi Prezzi che sono stati valutati ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 e che sono elencati nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n° 1 sottoscritto dall'A.T.I. ISA Spa - Grassi e Crespi Srl – Marcora Costruzioni Spa e dalla Direzione Lavori in data 30 giugno 2004;

- Che in base alla suddetta Perizia di Variante e Suppletiva di assestamento finale risultano complessivamente i seguenti importi aggiuntivi, rispettivamente:

  -per lavori da contabilizzarsi a Corpo e a Misura:.......... €. 131.962,77;

  -per lavori in economia:....................................... €. 24.564,00;

  -per maggiori oneri per maggiori oneri per la sicurezza:... €. 5.470,82;

  ammontanti, quindi, a complessivi €. 161.997,59 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre IVA.

- Che solo per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi, relativamente al trattamento delle facciate al piano terra dei Corpi Bassi, alla modifica delle aperture delle facciate del Foyer, nonché all'approvvigionamento dei materiali, alla costruzione e messa in opera dei pannelli di finitura interna della facciata nei locali servizi igienici dell'Edificio Torre, il termine di ultimazione dei lavori, viene prorogato di giorni 50 naturali e consecutivi, scadenti pertanto il 30.08.2004;

- Che tali modifiche determinano una variazione della spesa complessiva rispetto all'importo originariamente destinato all'esecuzione delle opere, pari a €. 161.997,59.

La sottoscritta A.T.I. ISA Spa - Grassi e Crespi Srl – Marcora Costruzioni Spa, presa visione della perizia suddetta e delle variazioni in essa contenute,

DICHIARA E SI OBBLIGA

1. di accettare l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori riportati nella citata perizia di variante, al prezzo totale netto di **€. 161.997,59** , oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza pari a 5.470,82;
2. di portare a termine i lavori sopraindicati entro il termine del 30 agosto 2004;

3. di aver tenuto presente che nessun onere aggiuntivo connesso a tale fornitura sarà addebitato alla Committente, intendendo quindi inclusi nella cifra soprariportata i seguenti oneri: l'eventuale redazione di elaborati tecnici costruttivi e di dettaglio; ogni necessaria prestazione per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori;

Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell'Impresa esecutrice.

Il presente atto avrà decorrenza immediata per l'Impresa esecutrice e diventerà esecutivo per la Stazione appaltante alla data di approvazione definitiva.

Milano, 05 Luglio 2004

L'A.T.I. ISA / Grassi e Crespi / Marcora ....

Il Soggetto Attuatore ....

ORDINANZA 9 settembre 2004.

Liquidazione a favore di Passaro S.a.s. per la fattura n. 108 del 9 agosto 2004: lavori di rimozione della pavimentazione sottostante la moquette nel Palazzo della Regione Lombardia di cui al contratto rep. n. 3709 del 17 maggio 2001 succeduto in capo al Commissario delegato per la gestione dell'emergenza. (Ordinanza n. 211).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003 e, con ulteriore DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale;

- con nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva dell' Ordinanza n.3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero già in essere prima dell'Evento del 18 aprile 2002;

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 alla dr.ssa Rita Amabile – dirigente della UO Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della direzione generale Risorse e Bilancio;

RICHIAMATE

- l' Ordinanza Commissariale n. 17 del 04.03.2003 di recepimento della dgr n. 12005 del 07.02.2003, con la quale la Giunta della Regione Lombardia dispone di attivare la procedura di cessione degli stessi contratti in essere prima del 18 aprile 2002 a favore del Commissario Delegato, identificandoli nell'Allegato "A" della delibera;
- la sottoscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario Delegato del contratto Rep. n. 3709/UR del 17/5/2001 originariamente stipulato tra la Regione Lombardia e Impresa Passaro sas di Milano – incluso nel citato allegato "A" e relativo alla rimozione della faesite sottostante la moquette nel Palazzo della Regione, sottoscrizione avvenuta in data 18/3/2003;
- l'Ordinanza Commissariale n. 157 del 30.06.2004 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1;

DATO ATTO del Certificato di Pagamento n.9 emesso in data 9/8/2004, agli atti della Gestione Commissariale;

PRESO ATTO

- della fattura emessa da Impresa PASSARO sas a valere sul contratto Rep. 3709/2001, N. 108 del 9/8/2004 per l'importo di € 83.119,36= IVA inclusa, a titolo di liquidazione per i lavori di rimozione della pavimentazione sottostante la moquette nel Palazzo della Regione Lombardia.
- della documentazione contabile consegnata dalla Direzione Lavori - struttura regionale Ufficio Tecnico a supporto della Gestione Commissariale –con nota del 26/07/2004 protocollo B1.2004.0071359;

RITENUTO di liquidare l'importo di € 83.119,36= IVA compresa, relativa alla fattura sopra indicata, riscontrata la regolarità della stessa;

DISPONE

per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente ritrascritti di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, giusta Ordinanza n.157/2004 a favore di Impresa Passaro sas di Milano, **l'importo di € 83.119,36 IVA inclusa** per la fattura n. 108 del 09/08/2004 a valere sul contratto Rep. 3709/2001, a titolo di liquidazione per i lavori di rimozione della pavimentazione sottostante la moquette nel Palazzo della Regione Lombardia.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 9 settembre 2004.

Liquidazione a favore di Eleca S.p.A. di Cantù delle fatture: n. 401276 del 31 luglio 2004, n. 401277 del 31 luglio 2004, di cui al contratto rep. n. 3371/98 succeduto in capo al Commissario delegato per la gestione dell'emergenza. (Ordinanza n. 212).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003 e, con ulteriore DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale;

- con nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva dell' Ordinanza n.3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero già in essere prima dell'Evento del 18 aprile 2002 ;

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 alla dr.ssa Rita Amabile – dirigente della UO Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della direzione generale Risorse e Bilancio;

RICHIAMATE

- Ordinanza Commissariale n. 17 del 04.03.2003 di recepimento della dgr n. 12005 del 07.02.2003, con la quale la Giunta della Regione Lombardia dispone di attivare la procedura di cessione degli stessi contratti in essere prima del 18 aprile 2002 a favore del Commissario Delegato, identificandoli nell'Allegato "A" della delibera;

- la sottoscrizione di successione avvenuta in data 03.05.2003;
- decreto n. 5601 del 02.04.2003 della direzione generale Affari Generali e Personale;
- Ordinanza Commissariale n. 57/2003 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n.7;
- Ordinanza commissariale n. 73/2003 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n.8;
- Ordinanza commissariale n. 171/2004 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n.9;

VISTE le fatture emessa da ELECA S.p.A. a valere sul contratto Rep. 3371/98, di seguito indicate:

- n. 401276 del 31.07.2004 per l'importo di € 7.212,30= IVA inclusa, a titolo di liquidazione per le prestazioni per le spese eccezionali punto n.3 sez. B2/B3/B4/B5 previste nel Capitolato speciale d'Appalto, periodo marzo – aprile 2004;
- n. 401277 del 31.07.2004 per l'importo di € 663,04= IVA inclusa, a titolo di liquidazione per le prestazioni per le spese eccezionali punto n.3 sez. B2/B3/B4/B5 previste nel Capitolato speciale d'Appalto, periodo maggio – giugno 2004;

DATO ATTO del benestare alla liquidazione espresso dalla Direzione Lavori - struttura regionale Ufficio Tecnico a supporto della Gestione Commissariale – espresso con le note di seguito elencate:

- del 30/07/2004 protocollo B1.2004.0073115 agli atti della Gestione Commissariale;
- del 29/07/2004 protocollo B1.2004.0072606, agli atti della Gestione Commissariale;

RITENUTO di liquidare l'importo complessivo di € 7.875,34= IVA compresa, relativamente alle fatture sopra indicate, riscontrate la regolarità delle stesse;

DISPONE

per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente ritrascritti di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, a favore di ELECA S.p.A. **l'importo di € 7.875,34= IVA inclusa** per le fatture:

- n. 401276 del 31.07.2004 per l'importo di € 7.212,30= IVA inclusa, a titolo di liquidazione per le prestazioni per le spese eccezionali punto n.3 sez. B2/B3/B4/B5 previste nel Capitolato speciale d'Appalto, periodo marzo – aprile 2004.
- n. 401277 del 31.07.2004 per l'importo di € 663,04= IVA inclusa, a titolo di liquidazione per le prestazioni per le spese eccezionali punto n.3 sez. B2/B3/B4/B5 previste nel Capitolato speciale d'Appalto, periodo maggio – giugno 2004.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 10 settembre 2004.

Liquidazione in favore dell'arch. Francesco Angarano del saldo di fine incarico all'8 agosto 2004 a supporto del R.U.P. (Ordinanza n. 213).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con ulteriore DPCM del 9 luglio 2004 è stata prorogata fino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

PRESO ATTO:

- dell'ordinanza commissariale n. 170 in data 26/07/2004 con la quale si nominava l'arch. Francesco Angarano responsabile tecnico a supporto del Responsabile Unico del Procedimento approvando nel contempo lo schema di disciplinare d'incarico;

- del disciplinare d'incarico sottoscritto dalle parti in data 26/07/2004.

ACCERTATO che

- con Ordinanza n. 185 del 9/8/2004 è stato nominato Direttore dei Lavori di ripristino funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli l'Arch. Francesco Angarano e approvato contestualmente il disciplinare d'incarico che è stato sottoscritto dalle Parti in data 9/8/2004;
- l'art.12 del disciplinare dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 1372 comma 1 del C.C., per incompatibilità dei ruoli, del precedente incarico in qualità di supporto tecnico al R.U.P. a far tempo dalla medesima data.

VISTA la parcella proforma n. 4/04 presentata dall'arch. Angarano in data 23.08.2004 per l'importo di Euro 15.320,71= oltre IVA e contributo INARCASSA a titolo di compenso per prestazioni effettuate quale supporto tecnico al R.U.P. sino a tutto l' 08.08.2004.

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione in favore dell'arch. Francesco Angarano dell'importo complessivo di € 18.752,55=comprensivi di IVA e contributi, al fine di onorare gli impegni contrattualmente assunti e valutata la regolarità della stessa;

DISPONE

Di liquidare in favore dell'arch. Francesco Angarano l'importo complessivo di € 18.752,55= IVA e contributi compresi a saldo delle parcella proforma n.4 del 23.8.2004 a titolo di compenso per l'attività di responsabile tecnico a supporto del R.U.P. sino a tutto l' 08.08.2004, giusta Ordinanza n. 170/2004, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 10 settembre 2004.

Affidamento alla Società ISA S.p.A. della realizzazione della chiusura del piano navicella al 31° piano del palazzo Pirelli mediante fornitura e posa in opera di vetrate verticali dotate di meccanismi «NACO» superiori di ventilazione. (Ordinanza n. 214).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

VISTA la nota Prot. 12195 del 5.3.2004 con la quale l'U.O. Sistema Sedi Istituzionali della Direzione Generale Presidenza comunicava , tra l'altro, la necessità – previe verifiche tecniche architettoniche - di procedere alla chiusura mediante vetrate del mezzanino del 31° piano e tutti gli interventi necessari a consentire l'utilizzo degli spazi anche nel periodo invernale;

ACCERTATO CHE

- in data 10 giugno 2004 i Progettisti incaricati – Arch. Sarno e Arch. Multari hanno presentato un progetto preliminare per l'adeguamento del 31 piano secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Regionale;
- con nota Prot. 30593 in data 10.6.2004, la Direzione Generale Presidenza, valutata troppo onerosa la sopramenzionata proposta progettuale, si esprimeva sull'opportunità di contenere

l'intervento sia in termini tecnici che economici, procedendo alla semplice e parziale chiusura vetrata del mezzanino;

DATO ATTO CHE:

- alla luce delle nuove indicazioni dell'Amministrazione Regionale, trattandosi di semplice fornitura e posa in opera di vetrate, la Gestione Commissariale, in considerazione dell'urgenza di concludere entro il 30 novembre 2004 l'intervento, ha ritenuto di intraprendere trattativa privata - ai sensi del R.D. 23 maggio 1924 art.41 punto 5, in deroga all'art. 9 del D.Lgs 24.7.1992 n. 358 - con la Società ISA S.p.A. di Calcinelli (Pesaro), già affidataria in qualità di capogruppo dell'ATI appaltatrice dei lavori di restauro delle facciate del Palazzo Pirelli, al fine di ottenere uno studio di fattibilità;

- con nota in data 29.06.2004 l'Arch. Francesco Angarano- Responsabile tecnico a supporto del R.U.P. relazionava circa le due soluzioni proposte dalla Società ISA relativamente all'intervento limitato alla chiusura vetrata del perimetro al 31 piano in corrispondenza del piano navicella;

PRESO ATTO CHE a seguito di ulteriori trattative intercorse, la Società ISA S.p.A. in data 29.07.2004 ha inoltrato l'offerta economica relativa alla soluzione tecnica scelta dall'Amministrazione e ritenuta più idonea e coerente esteticamente con la facciata del Palazzo, che prevede un costo a corpo pari a € 275.000,00 oltre IVA comprensivo degli oneri di progettazione e della sicurezza, per la fornitura e posa in opera di facciate verticali dotate di meccanismi "Naco" di ventilazione

RITENUTO di dover affidare alla Società ISA S.p.A di Calcinelli l'incarico della fornitura e posa in opera sopra specificata e meglio evidenziata nell'allegato schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

DISPONE

1 .- Di affidare per le motivazioni in premessa addotte alla Società ISA S.p.A. di Calcinelli (Pesaro) la fornitura e posa in opera di vetrate verticali dotate di meccanismo "NACO" superiori di ventilazione da installare al 31° piano del Palazzo Pirelli in corrispondenza del piano navicella, dietro corresponsione dell'importo a corpo pari ad € 275.000,00 oltre IVA comprensivo di oneri di progettazione e sicurezza, ed alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

2. – di dare atto che la spesa, di cui al precedente punto 1, troverà copertura mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

CONTRATTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA

TRA

Il Commissario Delegato per l'Emergenza Pirelli, con sede in Milano, Via Pola n. 9/11 Codice Fiscale 80050050154., in persona del Soggetto Attuatore dott.ssa Rita Amabile, giusta Ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 (di seguito denominato "Commissario Delegato")

E

ISA S.p.A., con sede in Calcinelli (PU), Via leonardo da Vinci n. 4, P.IVA n.01357320413, in persona del sig. Tonelli Giancarlo cod. fisc. TNLGCR50B03H721B nella sua qualità di Consigliere delegato – Legale rappresentante della società ISA S.p.A .

PREMESSO CHE:

- L'Amministrazione Regionale ha manifestato l'opportunità di valutare nuovi interventi da effettuarsi al 31° piano - mezzanino navicella – per consentire l'utilizzo dello stesso anche nei periodi invernali;
- A seguito di studi di fattibilità presentati dalla ISA S.p.A., già affidataria in qualità di capogruppo dell'ATI appaltatrice del restauro delle facciate del Palazzo Pirelli, il Responsabile Tecnico a supporto del RUP ha espresso parere circa la possibilità di procedere ad un intervento limitato alla chiusura con vetrate verticali dotate di meccanismi "naco" superiori di ventilazione ritenendolo soluzione più idonea e coerente esteticamente con la facciata del Palazzo;
- A seguito di trattative la società ISA S.p.A. in data 29.07.04 ha inoltrato l'offerta economica per la fornitura e posa in opera delle vetrate in argomento.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. **OGGETTO**
   Il Commissario Delegato affida alla società ISA S.p.A., che accetta, la fornitura e la posa in opera di vetrate verticali dotate di meccanismo "naco" superiori di ventilazione da installare nel perimetro del mezzanino del piano navicella del 31° piano del palazzo Pirelli;

2. **ONERI E OBBLIGHI A CARICO DI ISA SPA**
   la società ISA ha preso visione dello stato dei luoghi ove devono essere consegnate e posate le vetrate ed è pertanto perfettamente edotta circa la natura e l'entità della fornitura commissionata. Ha preso altresì visione delle procedure contenute nel piano di sicurezza, dichiarando di volervisi attenere.
   La società ISA S.p.A. si impegna a fornire e posare a regola d'arte tali materiali, utilizzando materiali certificati, mezzi d'opera adeguati ed idonei

provvedendo altresì alla predisposizione dei disegni esecutivi, che dovranno essere approvati dalla Gestione Commissariale. L'intervento dovrà concludersi inderogabilmente entro il 30.11.2004.
Le modalità d'intervento ed il tipo di materiali sono meglio specificate e dettagliate nell'offerta prot. 1258 del 29 luglio 2004 , che allegata al presente contratto ne forma parte integrante e sostanziale;

3. **CORRISPETTIVO**
Quale compenso per la fornitura e allestimento oggetto del presente contratto, il Commissario Delegato riconoscerà alla società ISA il prezzo complessivo a corpo, comprensivo degli oneri di sicurezza e progettazione esecutiva, stabilito in € 275.000,00= oltre IVA fisso ed invariato.
Tale importo verrà corrisposto dal Commissario Delegato alle seguenti scadenze:
   - 20% alla presentazione ed approvazione dei disegni esecutivi;;
   - 60% alla consegna dei materiali a piè d'opera in cantiere;
   - 20% a seguito di esito positivo del collaudo definitivo da eseguirsi entro 10 gg. dall'ultimazione del montaggio, secondo le modalità di cui al successivo art.7.

   I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 30 giorni fine mese dalla presentazione di idoneo documento fiscale.
Nel caso di ritardi, ISA potrà eventualmente richiedere la corresponsione di interessi di mora che si stabiliscono nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 cod.civ.;

4. **PENALI PER IL RITARDO**
Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione del montaggio indicato nell'art.3 del presente contratto, ISA sarà tenuta a corrispondere una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

5. **GARANZIE**
garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, ISA ha prestato cauzione di € 27.500,00= La garanzia prestata prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La suddetta garanzia verrà svincolata a seguito di esito positivo del collaudo.

6. **COLLAUDO**
Entro 10 giorni dall'ultimazione del montaggio verrà effettuato dai tecnici della Gestione Commissariale in contraddittorio con ISA collaudo .Qualora , in sede di collaudo, venisse riscontrato che la fornitura e la posa delle vetrate non siano state effettuate nel rispetto degli obblighi contrattualmente assunti, in conformità di quanto oggetto dell'offerta, ISA si impegna ad effettuare le sostituzioni dovute a propria cura e spese entro 10 giorni dalla notifica della contestazione.

7. **RESPONSABILITA'**
Ogni responsabilità per danni di qualunque genere che derivassero a persone o a cose in dipendenza dell'esecuzione del presente contratto deve intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico di ISA S.p.A..

8. FORZA MAGGIORE

Il mancato adempimento di una delle parti per causa di forza maggiore non potrà alla stessa essere imputato sempreché questa dia immediata comunicazione scritta del sorgere della causa stessa.

L'espressione "forza maggiore" comprende qualsiasi evento che inibisca l'esecuzione del presente contratto e che sia indipendente dalla volontà e controllo delle parti, comprese eventuali disposizioni di legge e/o amministrative emanate nel corso del presente contratto.

Le parti concorderanno le eventuali azioni necessarie per minimizzare gli effetti dell'evento di forza maggiore, ivi comprese eventuali modifiche al contratto.

Nel caso in cui la causa di forza maggiore dovesse impedire l'adempimento di una delle parti per oltre 3 (tre) mesi, trascorso tale periodo, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto dandone all'altra comunicazione scritta.

9 PATTUIZIONI DEROGATIVE O COMPLEMENTARI

A conclusione della Gestione Commissariale stabilità per il 30.11.2004 giusta DPCM del 9 luglio 2004, qualora non fosse prorogata con apposito provvedimento ministeriale, succederà a tutti gli effetti nel rapporto contrattuale la Regione Lombardia che provvederà ad adottare i conseguenti provvedimenti.

Qualsiasi convenzione derogativa o complementare al presente contratto dovrà essere pattuita per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.

10 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano .

11 DIVIETO DI CESSIONE

Il presente contratto non potrà essere neppur parzialmente ceduto a terzi.

12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 le Parti contraenti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

13 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico di ISA S.p.A.

Letto, confermato e sottoscritto.

D'Ordine del Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore
Dott.ssa Rita Amabile

ISA S.p.A
Il Consigliere Delegato
Giancarlo Tonelli

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del CC le parti sottoscrivono espressamente i punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13.

D'Ordine del Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore
Dott.ssa Rita Amabile

ISA S.p.A
Il Consigliere Delegato
Giancarlo Tonelli

Calcinelli, 29 luglio 2004

Ns. offerta n° 1258/G/CF/bm ***REVISIONE 02***

Spettabile
REGIONE LOMBARDIA
SOGGETTO ATTUATORE
PER L'EMERGENZA PIRELLI
Via POLA 9/11 - MILANO

31° piano Palazzo "PIRELLI" :

REALIZZAZIONE DELLA CHIUSURA DEL PIANO-NAVICELLA SULLA SOMMITA' DELL'EDIFICIO CON VETRATE VERTICALI DOTATE DI MECCANISMI "NACO" SUPERIORI DI VENTILAZIONE

In merito all'oggetto e di quanto telefonicamente concordato, di seguito si riporta il disciplinare tecnico-economico relativo alla chiusura vetrata verticale del 31° piano in corrispondenza del piano-navicella realizzata con vetrate continue fisse poste in posizione verticale in appoggio sul bordo interno del solaio del piano carrello a quota + 124.17, dotate nella parte superiore, in corrispondenza dei vani trave-trave, di meccanismi tipo NACO a due lame di vetro orientabili da 0°-90°:

STRUTTURA PORTANTE : costituita da profilati orizzontali di base in alluminio, disposti a correre senza interruzioni sul perimetro interno del solaio del piano-navicella, in maniera tale da creare un supporto continuo e solido per l'appoggio ed il ritegno delle lastre di vetro previste come chiusura dell'ambiente sottostante.

I profili di base di alluminio rimarranno appositamente sollevati di pochi centimetri dal solaio del piano navicella mediante staffe scatolari puntiformi in acciaio zincato di forte spessore, in maniera tale da consentire il deflusso sottostante delle eventuali acque piovane di stravento che si depositassero sul piano navicella.

In corrispondenza del lato interno della struttura sul fronte-solaio, a vista dal piano 31° sarà posizionata una gronda longitudinale continua in sagomato di acciaio zincato, dotata di bocchettoni di scarico in posizioni prefissate all'estremita' e a lato dei pilastri centrali, che verra' raccordata con il manto di rame che riveste attualmente il piano-navicella per mezzo di una scossalina metallica di deflusso e raccolta.

Tale gronda, cosi' come lo spessore del solaio in cls e le staffe di supporto della struttura di base, saranno totalmente carterizzate alla vista per mezzo di una scossalina continua sagomata, realizzata in lamiera di alluminio di adeguato spessore ed anodizzata in colore argento naturale, che formera' un fascione continuo orizzontale al piede delle vetrate, di altezza = 35 cm circa.

VETRATURE : le lastre di vetro, poste a chiusura del vano attualmente aperto, saranno costituite da cristalli stratificati di sicurezza a due lastre con interposto plastico di tipo multispessore

di tipo trasparente tradizionale, eseguite con trattamento di tempera termica o indurimento dove necessario, ognuna in spessore adeguato a sopportare i carichi di spinta del vento statica ed impulsiva prevedibili da calcolo normativo sulla sommita' dell'edificio in funzione della loro dimensione.

La partitura modulare ipotizzata nella soluzione ISA e' con una sequenza continua di lastre vetrate di misura modulare tipica da cm 190 x 190 circa, unitamente a situazioni singolari e a misure complementari in corrispondenza delle deviazioni d'angolo, dei fuori modulo, delle specchiature terminali, ecc.

Nella parte superiore delle vetrate continue sopra descritte, in corrispondenza di tutti i vani compresi tra trave-trave in c.a. della soletta di copertura e per tutta l'altezza di queste (pari a circa 50-60 cm) vengono inseriti dei meccanismi orientabili tipo NACO di ventilazione dell'ambiente sottostante, movimentabili mediante elettromeccanismi a pistone, dotati di 2 lame di vetro temperato, ed orientabili orizzontalmente da 0° a 90°.

Le lastre di vetro da cm 190 x 190 e misure complementari previste nella soluzione "ISA" avranno le fughe verticali tra lastra e lastra accostate tra loro e sigillate a tenuta con sigillante siliconico neutro, in maniera da realizzare una superficie vetrata continua, senza alcun profilo metallico verticale a vista e in maniera tale da rendere sufficientemente stagno l'ambiente del 31° piano sottostante, a meno delle minime infiltrazioni d'aria possibili attraverso le fessure di battuta dei meccanismi NACO superiori.

VINCOLI DELLE LASTRE DI VETRO : le lastre di vetro saranno vincolate in continuo nel loro lato orizzontale inferiore per mezzo di uno specifico profilato di alluminio plurisezione, con ammorsamento delle lastre mediante guarnizioni elastomeriche continue sia in esterno che in interno, opportunamente dimensionato in funzione del carico di vento.

In corrispondenza del lato superiore delle lastre e' costruttivamente possibile sia il ritegno con vincoli puntiformi a "rotulla" snodabile in acciaio inox, fissate su bracci pressofusi o pressopiegati di acciaio inox oppure, in alternativa a tale sistema puntuale, mediante un telaio metallico in acciaio inox o alluminio anodizzato argento in sezione sottile, a ricoprimento del bordo superiore e dei verticali in corrispondenza del contatto con l'intradosso delle travi e del lato inferiore dei meccanismi NACO, avente funzione di ritegno superiore continuo anziche' puntiforme delle lastre di vetro.

ADATTAMENTI DELLA STRUTTURA ESISTENTE : si prevede, come fatto inscindibile, la rimozione totale della attuale ringhiera di acciaio che funge da parapetto verso l'interno del piano navicella, in maniera tale da liberare integralmente lo spessore e il risvolto inferiore e superiore del solaio di appoggio delle vetrate, ed in quanto non piu' funzionalmente necessaria ed esteticamente fastidiosa, in quanto le lastre di vetro previste possono svolgere la funzione di anticaduta nel vuoto in luogo di questa.

Le lastre di vetro previste avranno esse stesse la funzione di schermatura anticaduta nel vuoto verso interno del 31° piano per gli operatori presenti nel piano navicella (i quali dovranno comunque essere assicurati in proprio a sistemi di legatura e ritegno quali guide, golfari, ecc. non facenti parte della ns. proposta per quanto riguarda la protezione alla caduta nel vuoto verso l'esterno dell'edificio).

Qualora in corrispondenza dello spessore del solaio del piano navicella o del suo risvolto inferiore e superiore fossero presenti ulteriori componenti dell'edificio che risultassero di intralcio al posizionamento del corrente inferiore e del carter di base delle vetrate (quali ad esempio cavidotti elettrici, passerelle impiantistiche, canalizzazioni idrauliche, attraversamenti di canali, ecc.), e' totalmente escluso dalla competenza ISA il loro adattamento, rimozione, modifica, adeguamento, ecc. che dovesse essere necessario, per il quale la Committente provvedera' anticipatamente di propria mano per tramite di Ditta specializzata secondo le indicazioni fornite da ISA.

Per quanto attiene alla gronda di raccolta delle acque di stravento, facente parte della fornitura in opera prevista nella presente commissione d'ordine, sono stati previsti uno o piu' punti di raccolta terminale o intermedia per ogni gronda, con relativo manicotto di scarico, ai quali andranno poi collegati dei discendenti di convogliamento delle acque raccolte al sistema di scarico idraulico dell'edificio, facenti pero' parte di un successivo intervento da parte di ditta impiantistica incaricata dalla Committente ed esclusa dalla competenza ISA.

COMPLEMENTI ALLA FORNITURA IN OPERA : e' stata prevista n° 1 porta di passaggio ad 1 anta da cm 120 x 240 circa, necessaria per consentire l'accesso del personale di servizio al piano-navicella in esterno, posta in corrispondenza della attuale scala di servizio metallica posta sul fianco sx del corpo centrale in c.a. al 31° piano lato Filzi.

E' stato inoltre previsto, nelle vetrate di chiusura verticale del piano navicella, l'inserimento di n° 2 aperture contrapposte per la ventilazione aggiuntiva dell'ambiente sottostante al 31° piano, nonche' come apertura di servizio per eventuale passaggio di materiali, inserite in luce del vano posto in corrispondenza delle "punte" dell'edificio nelle 2 grandi travi gemelle poste in asse dell'edificio, realizzati con un telaio di alluminio con vetro stratificato 66.2 chiaro inserito, apribili a vasistas verso l'interno mediante meccanismi a motore elettrico multiplo.

E' stato inoltre previsto l'inserimento di aperture supplettive tipo NACO delle dimensioni di cm 150 x 55 circa posizionate in numero e posizione dove voluta in corrispondenza dei vani superiori delle vetrate posti tra trave-trave, come verra' successivamente riportato nei disegni esecutivi ISA.

I meccanismi NACO saranno costituiti da due lame di vetro temperato o stratificato orientabili dalla posizione verticale di chiusura alla posizione orizzontale di totale apertura mediante meccanismi laterali a bilico orizzontale, costituenti un telaio metallico di minima dimensione.

La movimentazione dei meccanismi NACO potra' essere effettuata a distanza mediante elettromeccanismi di tipo a pistone o a catena da posizionare sui fianchi delle travi in c.a. per mezzo di apposite staffe da tassellare

LIMITI DI FORNITURA : la realizzazione delle vetrate di chiusura del piano-navicella cosi' come sopra descritta consente in tale maniera la chiusura stagna all'aria e all'acqua del 31° piano nei limiti della tenuta consentita dai meccanismi NACO, con forniture e lavorazioni di natura strettamente serramentistica.

Non comprende tuttavia tutte le eventuali opere edili ed impiantistiche che dovessero risultare necessarie, quali ad esempio :

- Le eventuali lavorazioni di impermeabilizzazione della attuale copertura in rame del piano navicella, sia di integrale rifacimento che di adattamento o riparazione, qualora fossero necessarie
- La fornitura dell'energia elettrica necessaria all'esecuzione dei lavori e al funzionamento dei macchinari ed attrezzature necessarie alla posa in opera delle vetrate
- Le lavorazioni e le forniture di natura impiantistica ed idraulica, necessarie per lo scarico e il convogliamento delle acque delle gronde di raccolta longitudinali al piede delle vetrate.
- I collegamenti elettrici, i cablaggi, i pulsanti di manovra, la centralina, ecc. necessaria per la movimentazione degli elettromeccanismi di movimentazione dei NACO, nonche' degli elettromeccanismi di apertura e chiusura dei due serramenti posti sulle due punte.
- Le eventuali opere, forniture e lavorazioni di natura edile che dovessero risultare necessari, quali rifacimenti di parti murarie o in c.a., sarciture, scarificazioni, protezione dei ferri di armatura, rasature, riempimenti, livellamenti, ecc. su tutte le zone di lavoro, sia in prossimita' delle vetrate che dei luoghi e dei percorsi di lavoro.
- La fornitura, l'inserimento, il cablaggio, ecc. di eventuali apparecchiature di illuminazione longitudinale o puntuale che la Committente richiedesse di inserire nel carter metallico inferiore delle vetrate, come sistema di illuminazione del 31° piano
- Tutte le predisposizioni, modifiche, eliminazioni, di impianti elettrici, passerelle, cavidotti, ecc. attualmente presenti sul piano navicella, che risultassero di intralcio o impedimento all'installazione delle vetrate e dei loro complementi: in particolare si evidenzia che l'intervento di installazione delle nuove vetrate richiede necessariamente come preventive sia la modifica o il rifacimento delle calate di discesa dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, che il distacco e lo spostamento delle passerelle portacavi attaccate all'attuale ringhiera di protezione.

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI : per la posa in opera delle vetrate in oggetto e' stato previsto da ISA di ricorrere a sistemi totalmente autonomi, sia come mezzi ed attrezzature necessarie che come manodopera generica o specializzata necessaria per quanto attiene alle lastre di vetro e ai vari materiali di nuova fornitura :

1. Per il loro scarico e movimentazione dagli automezzi al piano di calpestio della rampa di accesso lato Galvani, mediante camion con autogru.
2. Per il loro sollevamento dal piano di calpestio della rampa lato Galvani fino al piano di carico del montacarichi esterno su punta Galvani, posto attualmente a livello del 2° piano, mediante autogru con braccio snodabile-estensibile
3. Per il loro tiro in alto dal piano di carico del montacarichi fino al piano di sbarco al 31° piano dell'edificio, mediante l'esistente montacarichi a cabina esterna posto su punta Galvani, con concessione d'uso da parte della Regione)
4. Per la loro movimentazione e distribuzione dal piano di sbarco del montacarichi al 31° piano, mediante rampe metalliche di raccordo appositamente realizzate per vincere le differenze di quota dei solai e mediante specifici carrelli di movimentazione dei materiali.

5. Per la realizzazione di impalcati di lavoro della manodopera, con sviluppo dal piano 31° al piano navicella, realizzati variamente con ponteggio metallico tradizionale o speciale, con trabattelli mobili di adeguata dimensione e sagoma, con piani di carico a penisola, ecc.
6. Per il sollevamento delle lastre di vetro e dei vari materiali, dal piano 31° al piano navicella, mediante verricelli elettrici, o con speciali sollevatori telescopici elettrici o manuali, o con piattaforme elettriche portauomo estensibili verticamente, ecc.
7. Per la distribuzione e la posa in opera in quota, mediante carrelli di movimentazione delle lastre di vetro e specifica attrezzatura pneumatica ad elettroventosa.
8. Per la protezione anticaduta nel vuoto verso l'esterno della manodopera impegnata sul piano navicella, mediante specifiche cesate fisse e/o mobili di chiusura del perimetro esterno, o con sistemi di legatura su fune metallica continua, ecc.
9. Per la rimozione, il sezionamento, l'accatastamento, il tiro in basso e la rottamazione dell'attuale ringhiera metallica posta sul piano navicella, non piu' necessaria.

NOTA DI PRECISAZIONE : Unicamente per il tiro in alto dal piano di carico del montacarichi esterno posto su punta Galvani fino allo sbarco dello stesso sul piano 31° di tutti i materiali ed attrezzature necessarie alla fornitura in opera, di tiro in basso dei materiali rimossi e di salita-discesa del personale ISA addetto ai montaggi e' necessariamente da prevedere come vincolo inscindibile, senza il quale la presente proposta si intende priva di validita' ed efficacia, la concessione di utilizzo gratuito da parte della Regione Lombardia a favore di ISA dell'attuale montacarichi esterno a cabina posto su "punta Galvani", in orari e giorni da definire e rispettare concordemente.

- *IMPORTO ECONOMICO CONTRATTUALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E FORNITURA IN OPERA DELLE VETRATE DI CHIUSURA DEL PIANO-NAVICELLA DELL'EDIFICIO, secondo le indicazioni grafiche e operative della proposta* ***"B"*** *ISA sopra descritta*

Complessivamente a corpo compresi oneri di sicurezza € 275.000,00 + IVA

congiuntamente convenuto ed accettato per vetrate di chiusura perimetrale del piano navicella totalmente fisse di misura modulare tipica da cm 190 x 190, di superficie complessiva stimata in circa mq 297, dotate di n° 2 serramenti estremi apribili a vasistas mediante elettromeccanismo posti su punta Pirelli e su punta Galvani, inseriti nelle travi centrali gemelle e di inserimento di sistemi di ventilazione realizzati mediante meccanismi orientabili a 0°-90° tipo NACO a 2 lame di vetro, delle dimensioni di circa cm 150 x 50, posizionati nella parte superiore delle lastre di vetro fisse nel vano tra trave-trave in cls della soletta in c.a a sbalzo della copertura, con fornitura e montaggio meccanico di elettromeccanismi a pistone estensibile necessari per la chiusura-apertura regolabile dei meccanismi NACO sopra descritti posizionati sui lati verticali delle travi in c.a. della soletta a

sbalzo di copertura, escluse le opere e forniture elettriche necessarie al loro funzionamento e cablaggio.

MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE :

sulla base di S.A.L. redatti in funzione di :

- Alla presentazione ed approvazione dei disegni esecutivi ISA :..........................20%
- Alla consegna dei materiali a pie' d'opera in cantiere 60%
- Alla posa in opera delle vetrate 20%

Totale 100%

MODALITA' DI PAGAMENTO :

- Bonifico Bancario a 30 giorni dall'emissione del Certificato di Pagamento

TEMPI DI CONSEGNA :

- Ultimazione complessiva di installazione delle vetrate, secondo le specifiche e prescrizioni del presente documento, da eseguirsi inderogabilmente entro il 30 novembre 2004.

Cordiali saluti.

ORDINANZA 15 settembre 2004.

Modifica del dispositivo dell'ordinanza n. 148 del 21 giugno 2004 relativa all'approvazione della scrittura privata per la proroga del contratto di ribilanciamento del sistema integrato rete fonia/dati multimediale stipulata con Metroweb S.p.A. (Ordinanza n. 215).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE :

- DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 sino al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore alla dott.ssa Rita Amabile – dirigente di Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio";

RICHIAMATE le seguenti ordinanze commissariali:

- n. 28 del 11.12.2002, di conferimento dell' incarico alla società Metroweb SpA di Milano per il ribilanciamento del sistema integrato fonia / dati multimediale della Giunta Regionale relativamente alle nuove sedi di Via Taramelli (lotti G e H), via Cardano nonché per la tensostruttura ove sono insediati gli spazi di rappresentanza degli Organi Istituzionali;

- .n. 148 del 21.06.04 di approvazione di scrittura privata relativa alla proroga del contratto approvato giusta ordinanza n. 28/02 a tutto il 31.12.05, che prevede un canone pari ad € 49.000,00= per il periodo 11 maggio 2004 – 31 maggio 2004, e per le successive mensilità un canone di € 73.500,00 oltre IVA;

ACCERTATO che il punto 3 del dispositivo della citata ordinanza n. 148/04 indica una spesa relativamente al periodo dall'11 maggio 2004 al 31 dicembre 2004 per complessivi €. 574.770,00=IVA compresa, anziché l'importo di € 676.200,00= IVA compresa in coerenza con le previsioni contrattuali;

RITENUTO di integrare la spesa assunta, per un importo pari a € 101.430,00=

DISPONE

Per le motivazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di integrare la spesa già assunta con ordinanza commissariale n. 148/04, per l'importo di € 101.430,00=, in coerenza con quanto pattuito contrattualmente nella scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 28 giugno 2004 RACC.CD 88/2004.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 15 settembre 2004.

Liquidazione a favore della Società OTIS Servizi S.r.l. - affidataria di contratto per lavori di ammodernamento e sostituzione parziale impianti elevatori esistenti nel Palazzo Pirelli, di collegamento ai piani 29, 30, 31. Pagamento del SAL n. 2 a tutto il 26 luglio 2004. (Ordinanza n. 216).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale;

- con nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva dell' Ordinanza n.3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero già in essere prima dell'Evento del 18 aprile 2002 ;

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 alla dr.ssa Rita Amabile – dirigente della UO Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della direzione generale Risorse e Bilancio;

PRESO ATTO

- dell'Ordinanza Commissariale n. 86 del 10.07.2003 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'affidamento direttamente alla società OTIS Servizi Srl di Novara, per i lavori di ammodernamento e sostituzione parziale degli impianti elevatori esistenti nel Palazzo Pirelli e realizzazione di un nuovo impianto elevatore di collegamento ai piani 29-30-31;

- del contratto stipulato con la Ditta OTIS Servizi s.r.l. in data 07.10.2003;

DATO ATTO del Certificato di Pagamento n. 2 relativo al SAL n.2 per lavori eseguiti fino al 26.07.2004, firmato e datato dal Responsabile del Procedimento in data 10.08.2004;

VISTA la fattura N. 759471/0 del 23.08.2004 emessa da OTIS Servizi Srl e relativa al SAL N.2 sopra indicato;

RITENUTO di dover liquidare a favore della Società OTIS Servizi s.r.l di Novara l'importo di € 1.627.856,60= IVA inclusa, a valere sul SAL N.2 così come evidenziato dal Certificato di Pagamento n.2

DISPONE

di liquidare - per le premesse addotte e che si intendono integralmente ritrascritte - mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, a favore di OTIS Servizi Srl di Novara, l'importo di € 1.627.856,60= IVA compresa, a saldo della fattura n. 759471/0 del 23.08.2004, giusta Ordinanza n. 86/2003.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 16 settembre 2004.

Liquidazione a favore del prof. ing. Antonio Migliacci per il compenso per la progettazione e attività svolte a tutto il 22 luglio 2004, in relazione al disciplinare integrativo d'incarico con riferimento ai cosiddetti «lotti B-C» per: SAL n. 1 e n. 2 (direzione lavori); verifiche e asseverazioni di idoneità statica delle strutture. (Ordinanza n. 217).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con ulteriore DPCM del 9 luglio 2004 è stata prorogata fino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale;

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

PRESO ATTO

- dell'Ordinanza commissariale n. 189 del 23.12.2003 con la quale si approvava il disciplinare integrativo da stipularsi con il Prof. Ing. Antonio Migliacci – già incaricato dei lavori di risanamento delle solette del 26° e 27° piano – per l'affidamento dell'incarico di progettazione delle opere strutturali, nonché il coordinamento in materia di sicurezza, previsto nel progetto generale del recupero funzionale degli spazi interni, redatto dai Progettisti Architetti Sarno – Multari;
- della sottoscrizione del disciplinare integrativo d'incarico avvenuto tra le parti in data 28 01.2004;

VISTO il Verbale relativo alla Validazione del progetto esecutivo, delle opere strutturali di cui ai cosiddetti "Lotti B e C" redatto in data 24.02.2004.

ACCERTATO altresì che i Certificati di Pagamento N.4 del 5/8/2004 e Certificato di Pagamento N.5 del 2/8/2004 contabilizzano le lavorazioni strutturali eseguite a 30 giugno 2004.

VISTE:
- fattura n. 40 del 23.07.04 per l'importo di Euro 18.685,08= IVA, Ritenuta d'acconto e oneri INARCASSA compresi, presentata dal professionista come da specifica di parcella allegata.
- fattura n. 30 del 02.07.04 per l'importo di Euro 5.508,00= IVA, Ritenuta d'acconto e oneri INARCASSA compresi, presentata dal professionista come da specifica di parcella allegata.

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione in favore del Prof. Ing. Antonio Migliacci dell'importo complessivo di Euro 24.193,08= a saldo delle fatture sopra indicate accertata la regolarità delle stesse.

DISPONE

di liquidare, per le motivazioni in premessa esposte, a favore del Prof. Ing. Antonio Migliacci l'importo complessivo di **Euro 24.193,08=** a saldo delle fatture n. 40 del 23.7.2004 e n. 30 del 2.7.2004, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, giusta Ordinanza n. 189/2003.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 16 settembre 2004.

Precisazioni in ordine all'incarico di direzione lavori conferito all'arch. Francesco Angarano per gli interventi di ripristino funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli di cui all'ordinanza n. 185 del 9 agosto 2004. (Ordinanza n. 218).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore alla dott.ssa Rita Amabile, dirigente di Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio";

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 185 del 9 AGOSTO 2004 con la quale è stato conferito all'arch. Francesco Angarano l'incarico di Direttore dei Lavori relativo agli interventi

di restauro e recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo della Regione Lombardia provvedendo pertanto alla revoca degli incarichi già in capo all'ing. Rita Comi giuste ordinanze n. 7 e n. 56 del 2004;

ACCERTATO che contestualmente al conferimento dell'incarico, con l'ordinanza 185/04 si approvava il disciplinare di incarico, sottoscritto in data 9 agosto 2004, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, che comprendeva l'elenco degli appalti succeduti in capo al Commissario connessi con il progetto dei lotti B e C sugli spazi interni relativamente agli interventi impiantistici già in capo all'ing. Comi, nonché a tutte le lavorazioni per il ripristino degli spazi adiacenti il Complesso (lotto "E");

RITENUTA l'opportunità di mera precisazione circa i contratti la cui Direzione Lavori è affidata all'arch. Francesco Angarano giusta incarico conferito con ordinanza n. 185/04;

DISPONE

per quanto in premessa addotto, di precisare che l'incarico conferito all'architetto Francesco Angarano di Direzione Lavori per gli interventi di messa insicurezza, restauro e recupero funzionale degli spazi interni e relative pertinenze e luoghi adiacenti del Complesso Pirelli ricomprende , oltre agli incarichi e giusta ordinanza n. 7 e 56 del 2004, anche tutti i contratti connessi al progetto dei lotti B e C ed, in particolare:

- il contratto n. 3371/UR;
- il contratto n. 3627/UR ;
- il contratto n. 3547/UR;

stipulati dall'Amministrazione Regionale con la società Eleca S.p.A. di Cantù, succeduti in capo al Commissario Delegato e relativi agli interventi impiantistici, nonché i lavori riguardanti la riqualificazione, per motivi di sicurezza, delle pertinenze e luoghi adiacenti al complesso di cui al lotto E , in corso di aggiudicazione, tutti questi indicati nella tabella 1 allegata al disciplinare d'incarico RACC.CD 94/04, giusta ordinanza n. 185/2004

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 16 settembre 2004.

Lavori propedeutici allo smontaggio e rimontaggio delle facciate del Palazzo della Regione Lombardia stipulato con la Società Eleca di Cantù - Racc. CD41/2003. Approvazione perizia di variante in diminuzione n. 1. (Ordinanza n. 219).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile.

RICHIAMATA l'ordinanza n. 54 del 15 maggio 2003 – integrata con l'ordinanza n. 90 del 17.07.03 - di affidamento diretto dell'esecuzione dei lavori propedeutici allo smontaggio e rimontaggio delle facciate del Palazzo Pirelli alla Società Eleca SpA, già affidataria della ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia ai sensi del contratto n. rep. 3371/98;

ACCERTATO che in data 05.08.2003 è stato sottoscritto il contratto di appalto con la Ditta Eleca SpA relativo ai lavori propedeutici in argomento;

VISTI gli atti di perizia di variante n. 1 presentati dalla Direzione Lavori con nota del 30 luglio 2004 prot. B1.2004.0073366 ed, in particolare, la relazione tecnica dalla quale si evince che:

- successivamente al completamento del progetto esecutivo di restauro delle facciate del Palazzo Pirelli sono stati rilevati come necessari interventi ulteriori di smontaggio – identificati con le lettere dalla a) alla q) - nonché nuovo profilo metallico di raccordo tra solette e facciate medesime;
- durante lo smontaggio dei pannelli di compartimentazione orizzontale perimetrale non è stato possibile recuperare i pannelli dei piani dal 2° all'11°;
- la validazione del progetto architettonico relativo ai lotti B e C ed il cambiamento degli assetti distributivi interni ha comportato lo stralcio di opere di rimontaggio non più necessarie;

VALUTATO che le suddette variazioni contrattuali in diminuzione integrano la fattispecie di cui 12 del Dm n. 45/2000

RITENUTO in ragione di tutto quanto sopra esposto di dover approvare la perizia di variante in argomento, che comporta una diminuzione complessiva dell' importo di contratto pari ad € 119.673,93=

DISPONE

1. Per le motivazioni in premessa addotte che si intendono integralmente riportate di approvare la perizia di variante in diminuzione afferente l'appalto relativo alle opere propedeutiche allo smontaggio e rimontaggio delle facciate del Palazzo Pirelli, costituita dalla relazione tecnica di accompagnamento e quadro economico di raffronto, verbali di concordamento nuovi prezzi n. 1, 2, 3, schede di analisi nuovi prezzi e schema di atto di sottomissione, comportante la detrazione pari ad €119.673,93;

2. di dare atto che il nuovo quadro economico a seguito della perizia di cui al precedente punto 1 viene rideterminato in complessivi € 1.707.175,26=.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 17 settembre 2004.

Liquidazione del compenso a favore dell'ing. Franco Vallegra per le attività di coordinatore in fase di esecuzione per la realizzazione delle compartimentazioni antincendio orizzontale e verticale nell'edificio Torre e nelle palazzine (1° interrato) della Regione Lombardia in via Fabio Filzi, 22 - Milano. (Ordinanza n. 220).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con ulteriore DPCM del 9 luglio 2004 è stata prorogata fino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATE

➢ la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza Ministeriale n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di ristrutturazione già in essere prima dell'Evento del 18 aprile, al fine di assicurare il recupero funzionale dell'intero Complesso;

- la dgr n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia disponeva di procedere alla cessione, a favore del Commissario Delegato, dei contratti elencati nell'Allegato "A" della delibera stessa;

- l'Ordinanza Commissariale n.17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramenzionata DGR n.12005/03, cui ha fatto seguito la sottoscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario Delegato del contratto rep. n. 3953/2001 originariamente stipulato tra Regione Lombardia e Eleca S.p.a. incluso nel citato allegato "A" nonché il disciplinare d'incarico stipulato in data 20.04.2001 con l'Ing.Franco Vallegra in qualità di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di compartimentazioni antincendio orizzontale e verticale del Palazzo Pirelli;

PRESO ATTO
- dell'Ordinanza commissariale n. 73 del 31.03.2004 di approvazione della perizia di variante n. 1 e l'integrazione al disciplinare d'incarico a favore dell'Ing. Franco Vallegra avvenuta in data 24.03.2004;

- dell'Ordinanza commissariale n. 112 del 12.05.2004 di approvazione della maggior spesa a seguito della variante approvata con l'Ordinanza sopra menzionata.

DATO ATTO della liquidazione del SAL N.11 a favore di Eleca SpA per il contratto Rep. 3627/00 giusta Ordinanza commissariale n. 195 del 26.04.2004,

VISTA la fattura pro forma emessa dall'Ing. Franco Vallegra in data 14.07.2004 per l'importo di € 4.545,64= IVA e ritenuta d'acconto inclusa.

DISPONE

Per i motivi in premessa addotti di liquidare a saldo- mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale – a favore dell' Ing. Franco Vallegra l'importo di €4.545,64= IVA e ritenuta d'acconto inclusa, per l'attività di Coordinatore in fase di esecuzione per la realizzazione delle compartimentazioni antincendio orizzontale e verticale nell'edificio Torre e nelle palazzine (1° interrato) della Regione Lombardia in via Fabio Filzi, 22 – Milano.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 22 settembre 2004.

Lavori di recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli affidati alla Società Eleca S.p.A. - Contratto n. Racc. CD77/04. Liquidazione del 5º SAL corrispondente a lavori eseguiti a tutto il 30 giugno 2004. (Ordinanza n. 221).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 e con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- l'art.3 della predetta Ordinanza consente al Commissario, nell'attuazione degli interventi, di adottare procedure in deroga alla normativa vigente e segnatamente all'art. 16 della legge 109/94 nonché alle correlate norme regolamentari;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato nominato il nuovo Soggetto Attuatore identificandolo nella persona del dirigente della Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Regione della Regione Lombardia – dott.ssa Rita Amabile – investendo la stessa anche del ruolo di Responsabile del Procedimento nonché di Responsabile dei Lavori;

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali:

- n. 9 del 13 gennaio 2004 di validazione del Progetto Esecutivo relativo al restauro e al recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli di cui ai lotti funzionali identificati con le lettere B e C;
- n. 59 del 9 marzo 2004 di affidamento alla società Eleca di cantù dei lavori di cui ai sopramenzionati lotti B e C;
- n. 69 del 24 marzo 2004 di presa d'atto e validazione delle modifiche al capitolato speciale relativo ai lotti B e C e inerenti le finiture;

PRESO ATTO della sottoscrizione del contratto afferente i lavori di recupero funzionale in argomento – identificato con il n. racc. CD 77/04 – avvenuta in data 24 marzo 2004;

VISTA:

- La documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti a tutto il 30.06.04 presentata dalla Direzione Lavori con nota del 9 agosto 2004, protocollata dalla Gestione Commissariale il (17 agosto 2004 prot. n. k1.2004.0001850);

- Il certificato di pagamento n.5 relativo al S.A.L. firmato dal Responsabile del Procedimento in data 02.09.2004

- La fattura presentata il 16.09.2004 prot. K1.2004.0002068 dalla Società Eleca s.p.a n. 401332 del 10.08.04 d'importo pari a €. 205.320,00= IVA compresa emessa a seguito del sopra citato Certificato di pagamento;

RITENUTO di dover liquidare a favore della Eleca s.p.a. l'importo di € 205.320,00= iva inclusa in relazione allo Stato di Avanzamento Lavori n.5 del contratto sopra richiamato;

DISPONE

Per i motivi in premessa addotti di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale l' importo di € 205.320,00 IVA compresa a saldo della fattura n. 401332 del 10.08.2004 emessa dalla società Eleca S.p.a. esecutrice dei lavori eseguiti al contratto RACC.CD 77/04 in ragione del Certificato di Pagamento n.5 per lavori eseguiti a tutto il 30.06.2004.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 22 settembre 2004.

Approvazione della scrittura privata da stipularsi con la Società IDESI S.r.l. e relativa allo scioglimento consensuale del contratto relativamente ai compiti affidati per assistenza alla Direzione lavori per restauro e recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli. (Ordinanza n. 222).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile.

RICHIAMATE:

- l'ordinanza commissariale n. 13 del 21.2.2003 con la quale si affidava alla Società Idesi S.r.l. di Milano l'attività di consulenza , progettazione delle misure di sicurezza da realizzare nel Palazzo Pirelli, nonché di assistenza alla Direzione Lavori, attività completamente assolta;
- l'ordinanza commissariale n. 153 del 28.6.2004 di integrazione dei compiti affidati alla Società stessa relativamente all'assistenza alla Direzione Lavori in capo al Dirigente della Struttura Ufficio Tecnico Regionale , Ing. Rita Comi:

PRESO ATTO che con ordinanza Commissariale n. 185 in data 9 agosto 2004 la Direzione Lavori relativa agli interventi di restauro, messa in sicurezza e ripristino funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli veniva affidata a professionista esterno all'Amministrazione provvedendo pertanto alla revoca dell'incarico affidato all'Ing. Rita Comi e conseguentemente viene meno la necessità di garantire l'assistenza;

ACCERTATO che a seguito di accordi intercorsi con la Società Idesi S.r.l., la stessa ha manifestato la disponibilità alla sottoscrizione di scrittura privata con la quale consensualmente, ai sensi dell'art. 1372 del C.C. si procede allo scioglimento degli obblighi contrattuali assunti con il disciplinare giusta ordinanza 153/2004 relativo ai compiti di assistenza alla Direzione lavori, il cui schema allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover approvare e sottoscrivere la scrittura privata in argomento;

DISPONE

1. Per le motivazioni in premessa addotte che si intendono integralmente riportate di approvare la scrittura privata da sottoscriversi con la Società Idesi S.r.l. di Milano e relativa allo scioglimento consensuale, ai sensi dell'art. 1372 del C.C. degli obblighi contrattuali di cui al disciplinare di incarico approvato con ordinanza n. 153/2004 relativo ai compiti di assistenza alla Direzione Lavori, il cui schema allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

GESTIONE COMMISSARIALE EMERGENZA PIRELLI A SEGUITO

DELL'EVENTO DEL 18 APRILE 2002

Ordinanza Ministro dell'Interno n.3219 del 7 giugno 2002

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del

27.05.2003

SCRITTURA PRIVATA

Premesso che :

- Con Ordinanza Commissariale n. 13 del 21 febbraio 2003 è stato approvato in schema disciplinare d'incarico a favore della società IDESI srl di Milano –sottoscritto in data 28 febbraio 2003 , RACC CD 20/2003 – avente ad oggetto l'affidamento dell'attività di consulenza e di progettazione delle misure di sicurezza da realizzare all'interno del palazzo della Regione Lombardia, nonché di assistenza alla Direzione Lavori;
- Con Ordinanza commissariale n.153 del 28 giugno 2004 è stato approvato schema di disciplinare d'incarico integrativo rispetto a quello approvato con la citata ordinanza 13/03, sottoscritto in data 27 luglio 2004 , n. RACC CD 92/2004, relativo all'espletamento di prestazioni di assistenza alla Direzione Lavori secondo le modalità dettate dalla scelta progettuale validate giusta ordinanza n. 86 del 15.04.04;
- Con ordinanza Commissariale n. 185 del 9 agosto 2004 la Direzione Lavori relativa agli interventi di ripristino funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli è stata affidata a professionista esterno all'Amministrazione e pertanto si è proceduto a revocare l'incarico già in capo all'ing. Rita Comi,

venendo così meno la necessità della Gestione Commissariale di dover garantire l'assistenza alla Direzione Lavori stessa per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza del Palazzo.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaquattro, il giorno del mese di presso la Gestione Commissariale per l'Emergenza Pirelli domiciliata in Milano – Via Taramelli n. 12,

TRA

la dott.ssa Rita Amabile, in qualità di Soggetto Attuatore del Commissario Delegato per la Gestione dell'Emergenza giusta ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004

E

IDESI s.r.l. con sede in Milano via Felicita Morandi n. 19 nella persona dell'Amministratore delegato Guido Maria Rossi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.:

1. Con riferimento al disciplinare d'incarico stipulato il 28 febbraio 2003, RACC CD 20/2003, giusta ordinanza n. 13/03, le parti prendono atto che tutte le attività previste dal citato disciplinare sono state realizzate, concluse e la Società ha provveduto a fatturare integralmente i compensi dovuti. Per quanto concerne la scrittura privata del 27 luglio 2004 RACC.CD.92/04 giusta Ordinanza n. 153 del 28 giugno 2004 e relativa all'espletamento delle prestazioni di assistenza alla Direzione Lavori secondo le più complesse modalità dettate dalla scelta progettuale, convengono di

sciogliere consensualmente- ai sensi dell'art. 1372 cod.civ- gli obblighi contrattuali in essa contemplati;

2. le parti concordano altresì di considerare lo scioglimento contrattuale di cui al precedente punto 1 efficace a far tempo dal 1 settembre 2004 e pertanto verranno riconosciuti a IDESI s.r.l. tutti i compensi maturati sino al 31.08.04;
3. IDESI s.r.l., con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di non avere nulla a che pretendere oltre ai compensi di cui al precedente punto 2 ;

Letto, approvato e sottoscritto

Società IDESI S.r.l.

....

D'Ordine del Commissario Delegato

Il Soggetto Attuatore

Dott.ssa Rita Amabile

....

ORDINANZA 30 settembre 2004.

Liquidazione a favore della Società Metroweb S.p.A. delle fatture n. HC0301 e n. HC0302 del 31 agosto 2004 relative al «Ribilanciamento del sistema integrato rete fonia/dati multimediale della Giunta Regionale Lombarda» (Quarta liquidazione). (Ordinanza n. 223).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con ulteriore DPCM del 9 luglio 2004 è stata prorogata fino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile:

RICHIAMATE

- l'ordinanza commissariale n. 28 dell'11.12.2002 di approvazione del contratto d'appalto per la fornitura del servizio stipulato con la società Metroweb S.p.A.;
- la sottoscrizione del contraito avvenuta tra le Parti in data 18.12.2002;

- l'ordinanza commissariale n. 49 dell'08.05.2003 a parziale rettifica dell'art.1 del dispositivo dell'ordinanza n.28/2002 sopra richiamata, per errore materiale di trascrizione;

- l'ordinanza commissariale n. 148 del 21.06.2004 di approvazione della scrittura privata stipulata con la medesima Società relativa alla proroga del contratto sopra indicato, e la sottoscrizione avvenuta in data 28.6.2004 ed inserita nella Racc. CD 88/2004;

VISTE le fatture emesse dalla società Metroweb S.p.A. a seguito dei servizi erogati nel periodo dall'11/5/2004 al 1/7/2004, di seguito indicate:

- n.HC0301 del 31.08.2004 di € 147.000,00= IVA compresa;
- n.HC0302 del 31.08.2004 di € 176.400,00= IVA compresa.

PRESO ATTO del benestare alla liquidazione espresso da parte del Dirigente della struttura Sistemi Informativi e Comunicazione - Direzione generale Presidenza - a supporto della Gestione Commissariale in data 22/09/2004 (protocollo A1.2004.004691) agli atti della Gestione Commissariale;

RITENUTO di dover liquidare a favore di METROWEB S.p.A. l'importo complessivo di €323.400,00= in relazione ai servizi erogati nel periodo dall'11/5/2004 al 1/7/2004 e alle fatture emesse, riscontrate la regolarità delle stesse;

DISPONE

di liquidare per i motivi in premessa addotti, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, giusta Ordinanza commissariale n 148/2004 a favore di METROWEB S.p.A. l'importo complessivo di € 323.400,00= in relazione ai servizi erogati nel periodo dall'11/5/2004 al 1/7/2004 a saldo delle fatture:

- n.HC0301 del 31.08.2004 di € 147.000,00= IVA compresa.
- n.HC0302 del 31.08.2004 di € 176.400,00= IVA compresa.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 4 ottobre 2004.

Lavori di restauro e recupero funzionale degli spazi del Complesso Pirelli, sede della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di Cantù - n. Racc. CD77 del 24 marzo 2004. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1. (Ordinanza n. 224).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano - prorogato con successivo DPCM del 29 novembre 2002 fino al il 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'Evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali :

- n. 9 del 13 gennaio 2004 di validazione del Progetto Esecutivo relativo al restauro e al recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli di cui ai lotti funzionali identificati con le lettere B e C;
- n. 59 del 9 marzo 2004 di affidamento alla società Eleca di Cantù dei lavori di cui ai sopramenzionati lotti B e C;
- n. 69 del 24 marzo 2004 di presa d'atto e validazione delle modifiche ai capitolato speciale relativo ai lotti B e C e inerenti le finiture;

DATO ATTO della sottoscrizione del contratto n. racc CD 77/04 afferente i lavori di recupero funzionale in argomento - avvenuta in data 24 marzo 2004 - e della modalità di contabilizzazione delle lavorazioni, prevista a misura (art. 6 del contratto);

VISTI tutti gli atti di cui si compone la perizia ed in particolare:

A) la relazione tecnico-economica, che classifica come di seguito le varianti :

1. decrementi o incrementi quantitativi delle lavorazioni di contratto;

2. adeguamento della larghezza del montante della parete in cartongesso di cui alla voce d'appalto C 232 - in adeguamento con quanto previsto dagli elaborati grafici del progetto validato - e conseguente formulazione di nuovo prezzo NP01, risultante dalla differenza rispetto alla citata voce C 232 ;

B) il nuovo quadro economico comparativo di raffronto, da cui risulta che l'entità dei lavori in variante suppletivi ammonta ad €283.579,45=

VALUTATE le argomentazioni tecniche e le analisi effettuate dalla Direzione Lavori;

RITENUTO in ragione di quanto sopra esposto, e considerata la facoltà di deroga all'art. 25 della legge quadro dei lavori pubblici ammessa dall'ordinanza ministeriale n. 3219 del 7 giugno 2002, di approvare la perizia di variante e suppletiva de qua;

DISPONE

Art. 1- di approvare, per tutte le ragioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte - nell'esercizio della facoltà di deroga all'art. 25 della legge quadro dei lavori pubblici, ammessa dall'ordinanza ministeriale n. 3219 del 7 giugno 2002 per il superamento dello stato d'emergenza di cui al DPCM 3 maggio 2002 - la

variante n. 1 al contratto n. racc CD 77/ 2004 stipulato con l'impresa ELECA S.p.A. di Cantù;

Art.2- di dare atto che la variante in approvazione riguarda:

- incrementi e decrementi quantitativi di lavorazioni di contratto;
- l'adeguamento della larghezza del montante della parete in cartongesso, come da elaborati grafici del progetto validato;

Art.3 – di dare atto altresì che la perizia di variante n. 1 si compone dei seguenti allegati, depositati presso la Gestione Commissariale:

- relazione tecnico-economica;
- quadro economico comparativo di raffronto;
- analisi NP01;
- verbale di concordamento nuovo prezzo;
- schema di atto di sottomissione;

Art.4 – di aggiornare il quadro economico al maggior importo di € 19.518.344,96=IVA inclusa, indicando in € 89.327,53= l'ulteriore somma da finanziare con i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 4 ottobre 2004.

Affidamento alla Società ISA S.p.A. della chiusura vetrata del 31° piano del Palazzo Pirelli. Autorizzazione di subappalto a favore di S.B.M. S.r.l. (Ordinanza n. 225).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 a tutto il 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza n. 3288 del 27 maggio 2003 il Ministro dell'Interno - delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27.05.03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata Ordinanza n. 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale ;

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al Dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02, ritenendo in capo alla Gestione Commissariale la complessità degli interventi necessari al recupero funzionale del Complesso Pirelli ;

VISTA:

- l'ordinanza commissariale n. 214 del 10.09.04 di affidamento alla società ISA S.p.A. dell'intervento di chiusura vetrata del 31° piano del Palazzo Pirelli e dato atto della sottoscrizione del relativo contratto – RACC.CD 95/2004;
- la nota del 28 settembre 2004 prot.n 1214/04 con la quale ISA S.p.A. ha formalizzato istanza di autorizzazione di subappalto a favore di S.B.M- s.r.l. per l'importo di €. 26.760,00= riguardante lavori di smontaggio e di rimontaggio dei moduli di facciata in alluminio
- la documentazione prodotta a corredo dell'istanza autorizzatoria in argomento ;

RILEVATO il rispetto della soglia di cui all'art. 18 comma 3 legge n. 55/90;

RITENUTO , in ragione della regolarità della suddetta documentazione , di autorizzare il subappalto stipulato tra ISA S.p.A. e l'impresa S.B.M- s.r.l ;

DISPONE

Art.1 –per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte. di autorizzare il subappalto stipulato da ISA s.p.a – affidataria dell'intervento di chiusura del 31° piano del Palazzo Pirelli ex ordinanza Commissariale n. 241/04 - con l'impresa S.B.M- s.r.l avente sede in Olgiate Folgora (LC), per l'esecuzione di lavori consistenti nello smontaggio e nel conseguente rimontaggio dei moduli di facciata in alluminio ;

Art.2 – di dare atto che l' importo dei lavori subappaltati ammonta ad €. 26.760,00.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 4 ottobre 2004.

Intervento di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di Cantù - n. rep. 3371/UR del 10 marzo 1998. Estensione di subappalto, già autorizzato con ordinanza n. 183 del 5 agosto 2004, a favore della Ditta Eros impianti elettrici per lavori rientranti nella categoria prevalente OS30. (Ordinanza n. 226).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con l'Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore alla dott.ssa Rita Amabile – dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio";

RICHIAMATA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero già in essere prima dell'Evento del 18 aprile;

- la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia autorizzava la cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in essere prima del 18 aprile 2002 , elencandoli nell'Allegato "A"della delibera;
- l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramenzionata DGR n. 12005/03;

DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario Delegato del contratto rep.n3371/98 originariamente stipulato tra Regione Lombardia e Ditta Eleca s.p.a. - incluso nel citato allegato "A" - relativo alla ristrutturazione degli impianti tecnologici del Palazzo della Regione, sottoscrizione avvenuta il 4 marzo 2003;

VISTA:

- la nota del 6 settembre 2004 – pervenuta alla Gestione Commissariale in data 14 settembre 2004 n. prot.K1.2004.0002051– con la quale la Società Eleca S.p.A ha comunicato di voler estendere il contratto di subappalto già autorizzato con ordinanza commissariale n. 183/04 a favore della ditta EROS IMPIANTI ELETTRICI di Aurelio Casero di Legnano per € 31.000,00=, con conseguente aumento dell'importo contrattuale a complessivi € 74.000,00=, per lavori rientranti nella categoria prevalente OS 30 consistenti nella realizzazione di impianti elettrici ;
- la documentazione prodotta a supporto dell'istanza autorizzatoria in argomento ;

RILEVATO il rispetto della soglia di cui all'art. 18 comma 3 legge n. 55/90;

RITENUTO , in ragione della regolarità della suddetta documentazione . di autorizzare l'estensione del contratto di subappalto stipulato tra Eleca S.p.A. e l'impresa EROS IMPIANTI ELETTRICI per il maggior importo di € 43.000,00=

DISPONE

Art.1 –per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di autorizzare l'estensione del contratto di subappalto già stipulato da Eleca s.p.a di Cantù con l'impresa EROS IMPIANTI ELETTRICI di Aurelio Casero avente sede in Legnano giusta ordinanza commissariale n. 183/04, per l'esecuzione di lavori rientranti nella categoria prevalente del contratto n. 3371/UR /1998 "OS 30", consistenti nell'esecuzione di impianti elettrici;

Art.2 – di dare atto che il maggior importo ammonta ad €. 43.000,00=, che sommato al valore del subappalto già autorizzato con la citata ordinanza n. 183/04 ridefinisce il valore complessivo del contratto in € 74.000,00.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 4 ottobre 2004.

Ripristino della rete multimediale integrata fonia/dati e dei servizi ad essa connessi relativi al Palazzo Pirelli. Contratto stipulato con Metroweb S.p.A. Racc. CD86/2004. Autorizzazione del subappalto a favore della Società Nextiraone Italia S.r.l. (Ordinanza n. 227).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 a tutto il 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02, ritenendo in capo alla Gestione Commissariale la complessità degli interventi necessari al recupero funzionale del Complesso Pirelli ;

- l'ordinanza commissariale n.120 del 20 maggio 2004 con la quale sono stati affidati alla società Metroweb S.p.A. i lavori di ripristino della rete multimediale integrata fonia/dati e dei servizi ad essa connessi all'interno del Palazzo della Regione Lombardia;

DATO ATTO del relativo contratto n. RACC.CD 86/2004 sottoscritto in data 14 giugno 2004;

VISTA:

- la nota del 13.08. 2004 – ricevuta dalla gestione Commissariale in data 17 agosto 2004 - con la quale Metroweb S.p.A ha formalizzato istanza di autorizzazione di subappalto a favore della Società a Responsabilità Limitata NEXTIRAONE ITALIA per lavori afferenti l'installazione degli apparati di rete e del sistema integrato fonia/dati per un importo pari ad € 56.270,00=;
- la nota del 25 agosto 2004 prot. K1.2004.0001886 con la quale la scrivente Gestione Commissariale subordinava l'autorizzazione del subcontratto alla dimostrazione, da parte di Metroweb, del rispetto delle condizioni di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 18 legge 19 marzo 1990 n. 55;
- la documentazione allegata a corredo della suddetta istanza e quella prodotta successivamente a seguito della citata nota del 25.08.04;

RITENUTO, anche in relazione a quanto dichiarato in sede di offerta da Metroweb circa le lavorazioni subappaltabili e al riscontrato rispetto della soglia del 30% di cui all'art. 18 della legge n.55/90, di autorizzare il subappalto de quo a favore di NEXTIRAONE ITALIA s.r.l.;

DISPONE

per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di autorizzare il subappalto stipulato da Metroweb S.p.A. con NEXTIRAONE s.r.l. per lo svolgimento delle attività riguardanti l'installazione degli apparati di rete e del sistema integrato fonia/dati, di importo pari ad € 56.270,00=.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 4 ottobre 2004.

Intervento di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di Cantù - n. rep. 3371/UR del 10 marzo 1998. Liquidazione SAL n. 34 per lavori eseguiti a tutto il 31 luglio 2004. (Ordinanza n. 228).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 e con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATE:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n.3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero già in essere prima dell'Evento del 18 aprile;

- ➢ la delibera regionale n.12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia autorizzava la cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in essere prima del 18 aprile 2002, elencandoli nell'Allegato "A" della delibera;
- ➢ l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramenzionata DGR n.12005/03;

➢ Richiamate altresì le ordinanze Commissariale

- n. 57 del 03.06.03 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n.7;
- n. 73 del 25.06.03 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n.8,
- n.133 del 08.06.04 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n.9,
- n.171 del 27.07.04 di revoca dell'ordinanza commissariale n.133 dell' 8 agosto 2004 di approvazione della variante suppletiva n.9 con stralcio del NP78 (controsoffitti).

DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario Delegato del contratto rep. N.3371/98 originariamente stipulato tra Regione Lombardia e Ditta Eleca S.p.a. – incluso nel citato allegato "A" – relativo alla ristrutturazione degli impianti tecnologici del Palazzo della Regione, sottoscrizione avvenuta il 4 marzo 2003,

VISTA:

- la documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti a tutto il 31.07.2004 presentata dalla Direzione Lavori con nota del 22.09.2004 prot. B1.2004.002124;
- il certificato di pagamento n 34 relativo al corrispondente S.A.L. firmato dal Responsabile del Procedimento in data 17 settembre 2004;
- la fattura presentata dalla società Eleca n. 401443 del 31.08.04 consegnato al protocollo generale in data 17.09.04 e prot. K1.20040002085 dal protocollo generale della Regione Lombardia, di importo pari ad € 916.976,69= IVA inclusa;

RITENUTO di dover liquidare a favore di Eleca S.p.a. l'importo di € 764.147,24= iva esclusa in relazione allo stato di avanzamento n.34 riferito ai lavori di cui al contratto n. 3371/UR del 1998;

DISPONE

per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di liquidare mediante mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale l'importo di € 916.976,69=iva inclusa a saldo della fattura n. 401443 del 31.08.2004 emessa dalla società Eleca esecutrice dei lavori dei lavori di cui al contratto n. 3371/UR del 1998 a seguito della sottoscrizione del Certificato di Pagamento n. 34 per lavori eseguiti a tutto il 31.07.2004.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 4 ottobre 2004.

Lavori di ammodernamento e sostituzione parziale degli impianti elevatori esistenti nel Palazzo della Regione e realizzazione di un nuovo impianto elevatore di collegamento piani 29-30-31 affidati all'impresa: OTIS Servizi S.r.l. di Novara. Approvazione di perizia di variante e suppletiva n. 1. (Ordinanza n. 229).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA l' Ordinanza Commissariale n. 86 del 10 luglio 2003 con la quale è stato approvato il progetto di "Ammodernamento e sostituzione parziale degli impianti elevatori esistenti nel Palazzo della Regione e realizzazione di un nuovo impianto elevatore di collegamento piani 29-30-31" nonchè affidata l'esecuzione dei lavori alla ditta OTIS Servizi s.r.l. di Novara.

ACCERTATO che :

- in data 6 ottobre 2003 è stato stipulato il relativo contratto per l'importo complessivo di € 2.900.000,00=, racc.cd 59/03;

- i lavori di cui al citato contratto sono stati consegnati sotto le riserve di legge con Verbale in data 10.07.2003;

- il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 34 del Contratto era fissato al 30 marzo 2004;

VISTI gli atti di perizia di variante e suppletiva presentati dalla Direzione Lavori con nota del 9 agosto 2004, prot. B1.2004.0075537, ed in particolare la relazione tecnico-economica dalla quale si evince che durante l'esecuzione delle opere è emersa la necessità di eseguire le seguenti opere in variante non previste nel contratto in essere:

A) sostituzione degli imbotti, dei segnalatori di piano e delle bottoniere sia di cabina che di piano per gli impianti individuati con i nn. 1-2-9-10, i cui costi erano comunque stati inseriti nell'Elenco Prezzi contrattuale.
In corso di esecuzione, per uniformare tutte le finiture degli elevatori, il Commissario Delegato si è espresso favorevolmente alla loro sostituzione e pertanto con nota n. B1.2004.0001405 del 8.1.2004 la Direzione Lavori ha confermato ad OTIS la sostituzione in argomento;

B) nuove opere in adeguamento riguardanti la fornitura e posa di porte REI120 in luogo di quelle contrattuali di tipo "normale" dell'elevatore n. 11 (punta Galvani) resesi necessarie conseguentemente all'approvazione della variante al progetto antincendio, formalizzata dai VV.F. in data 13.4.04;

C) bonifica del vano dell'impianto elevatore n 12 (punta Pirelli), rilevata come necessaria a seguito dei lavori di smantellamento di alcune componenti dell'ascensore che hanno evidenziato ammaloramenti dovuti a ripetute perdite di sostanze liquide all'interno del vano stesso;

VALUTATO che:

- le lavorazioni di cui alla lettera B e C si giustificano ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 comma 1 lett.b;

- le lavorazioni di cui alla lettera A) possono essere approvate nell'esercizio della facoltà di deroga all'art. 25 comma 3 della legge 109/94 prevista dall'ordinanza Ministeriale n. 3219/02, stante l'urgenza di superare lo stato di emergenza decretato con DPCM del 3 maggio 2002;

PRESO ATTO altresì della richiesta di proroga contrattuale al 30 novembre 2004 - esplicitata nella Relazione tecnico- economica - per causa non imputabile all'appaltatore e riguardante l' esecuzione di opere edili necessarie al completamento degli impianti edile, in capo ad altro Appaltatore in forza di contratto RACC.CD n.71/04;

RITENUTO per quanto sopra evidenziato, di dover approvare la perizia di variante in argomento, comportante un aumento dell'importo di contratto pari ad €198.286,25= e di accordare la richiesta di proroga sopramenzionata.

DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 afferente l'appalto di cui al contratto RACC CD 59/03 costituita da relazione tecnico-economica, quadro economico di raffronto, schema di atto di sottomissione, verbale di concordamento Nuovi Prezzi n.1, analisi prezzi n. 1 e 2;
2. di di dare atto che il nuovo quadro economico, a seguito dell'approvazione della perizia di variante di cui al precedente punto 1), viene rideterminato in complessivi Euro 3.779.289,56 e comporta un nuovo importo da finanziare pari ad € 67.869,56=.
3. di accogliere, in considerazione della non imputabilità a OTIS del mancato rispetto del termine contrattuale - originariamente pattuito per il 30 marzo 2004 - la richiesta di proroga, ridefinendo la data di conclusione dei lavori al 30 novembre 2004.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 4 ottobre 2004.

Approvazione della scrittura privata da stipularsi con l'ing. Renato Mamprin relativa allo scioglimento consensuale del contratto relativamente ai compiti affidati di assistenza alla Direzione lavori per il rifacimento dell'infrastruttura di rete di telecomunicazione nell'ambito del restauro e recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli. (Ordinanza n. 230).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. 99 del 28.04.2004 di approvazione del disciplinare sottoscritto in data 10.05.2004 – Racc. CD 83/20004 - con l'Ing. Renato Mamprin in ordine all'affidamento incarico di consulenza per la verifica globale degli interventi di rifacimento dell'infrastruttura di rete per telecomunicazioni del complesso Pirelli nonché di assistenza alla Direzione lavori affidata al dirigente della Struttura Ufficio Tecnico Regionale, Ing. Rita Comi

PRESO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 185 in data 9 agosto 2004 è stata affidata la Direzione lavori a professionista esterno all'Amministrazione revocando contestualmente l'incarico all Ing. Rita Comi , e di conseguenza è venuta meno la necessità per la Gestione Commissariale di garantire l'assistenza alla D.L. stessa;

ACCERTATA la necessità di mantenere con il professionista in argomento l'incarico di consulenza per la verifica globale dell'intervento, del controllo dei requisiti tecnici e della conformità al progetto;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra e a seguito di accordi con l'Ing. Renato Mamprin di procedere alla sottoscrizione della scrittura privata, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si conviene di sciogliere consensualmente, ai sensi dell'art. 1372 del C.C., gli obblighi contrattualmente assunti relativi a prestazioni legate al compito di assistenza alla Direzione Lavori, riconfermando tutti quelli di consulenza al Responsabile Unico del Procedimento che il Professionista continuerà a svolgere dietro corresponsione di un compenso concordato in € 20.000,00 = oltre IVA e oneri accessori;

DISPONE

1. Per le motivazioni in premessa addotte che si intendono integralmente riportate di approvare la scrittura privata da sottoscriversi con l'Ing. Renato Mamprin e relativa allo scioglimento consensuale, ai sensi dell'art. 1372 del C.C. degli obblighi contrattuali di cui disciplinare di incarico Racc. CD 83/2004 giusta ordinanza n. 99/2004 per quanto concerne i compiti di assistenza alla Direzione Lavori, il cui schema allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

2. di confermare l'incarico di consulenza per la verifica globale dell'intervento, del controllo dei requisiti tecnici e della conformità al progetto dietro il corrispettivo concordato in complessivi € 20.000,00 oltre IVA e agli oneri accessori.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

GESTIONE COMMISSARIALE EMERGENZA PIRELLI A SEGUITO DELL'EVENTO DEL 18 APRILE 2002

Ordinanza Ministro dell'Interno n.3219 del 7 giugno 2002

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27.05.2003

SCRITTURA PRIVATA

Premesso che :

- Con Ordinanza Commissariale n. 99 in data 28 aprile 2004 è stato approvato in schema disciplinare d'incarico a favore dell'Ing. Renato Mamprin –sottoscritto in data 10 maggio 2004, RACC CD 83/2004 – avente ad oggetto l'affidamento dell'attività di consulenza relativa alla verifica globale dell'intervento nonché di assistenza alla Direzione Lavori – in capo al Dirigente della Struttura Ufficio Tecnico Regionale Ing. Rita Comi, - in ordine al rifacimento dell'infrastruttura di rete per telecomunicazioni del complesso Pirelli;
- Con ordinanza Commissariale n. 185 del 9 agosto 2004 la Direzione Lavori relativa agli interventi di ripristino funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli, tra cui la fornitura e posa del cablaggio strutturato climatizzazione vani tecnici e sistema spegnimento incendi, è stata affidata a professionista esterno all'Amministrazione e pertanto si è proceduto a revocare l'incarico già in capo all'ing. Rita Comi, venendo così meno la necessità della Gestione Commissariale di dover garantire l'assistenza alla Direzione Lavori stessa per quanto concerne gli interventi sopraindividuati.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaquattro, il giorno del mese di presso la Gestione Commissariale per l'Emergenza Pirelli domiciliata in Milano – Via Taramelli n. 12,

TRA

la dott.ssa Rita Amabile, in qualità di Soggetto Attuatore del Commissario Delegato per la Gestione dell'Emergenza giusta ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004

E

L'Ing. Renato Mamprin nato a Noale (VE) il 3.08.1944 e residente in Calle Due Portoni n. 6 a Mestre (VE)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.:

1. Con riferimento al disciplinare d'incarico stipulato il 10 maggio 2004, RACC CD 83/2004, giusta ordinanza n. 99/2004, le parti convengono di sciogliere consensualmente- ai sensi dell'art. 1372 cod.civ- gli obblighi contrattuali di cui alle fasi delle prestazioni previste all'art. 3, legate all'attività di assistenza alla Direzione Lavori, fermo restando e riconfermando tutte quelle relative all'incarico di consulenza – che il Professionista continuerà a svolgere in favore della Gestione Commissariale - circa la verifica globale dell'intervento del controllo dei requisiti tecnici e della conformità al progetto, per il raggiungimento del risultato previsto dalla studio del CEFRIEL
2. le parti concordano altresì di considerare lo scioglimento contrattuale di cui al precedente punto 1 efficace a far tempo

dal 1 settembre 2004 e pertanto verranno riconosciuti all'Ing. Renato Mamprin i compensi maturati, comprensivi di quelli per l'attività di assistenza alla Direzione Lavori, sino al 31.08.04;

3. A seguito di quanto previsto al precedente punto 2 viene quantificato il compenso complessivo sino al 31.8.2004 – comprensivo degli acconti già liquidati con le modalità di cui al disciplinare d'incarico sottoscritto, in € 50.000,00 oltre IVA ed oneri accessori;
4. Per l'attività di consulenza che l'Ing. Renato Mamprin presterà dal periodo 1.9.2004 – 30.11.2004 meglio specificata al precedente punto 1 verrà riconosciuto un compenso complessivo di € 20.000,00 oltre IVA ed oneri accessori da corrispondersi in tre rate mensili.
5. Con la sottoscrizione del presente atto, l'Ing. Renato Mamprin dichiara di non avere nulla a che pretendere oltre ai compensi di cui ai precedenti punto 3 e 4 ;

Letto, approvato e sottoscritto

Il Professionista

Ing. Renato Mamprin

Ordine del Commissario Delegato

Il Soggetto Attuatore

Dott.ssa Rita Amabile

....

ORDINANZA 4 ottobre 2004.

Proroga incarico per attività di consulenza specialistica e assistenza tecnica alla Direzione lavori per la ristrutturazione degli impianti tecnologici del Palazzo Pirelli, relativamente ai contratti n. 3371/98 - 3627/00 - 3547/00 stipulati con Eleca S.p.A., fino a tutto il 30 settembre 2004 a favore di: Ditta «3 C Impianti» di Fausto Crimeni; Studio Tumminello - Molteni. (Ordinanza n. 231).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con ulteriore DPCM del 9 luglio 2004 è stata prorogata fino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

PRESO ATTO

- dell'ordinanza commissariale n. 17 del 4.3.2003 di recepimento della dgr n.12005 del 17.2.2003 relativa alla cessione in capo al Commissario dei contratti di lavori elencati nell'allegato "A" alla delibera stessa, in particolare i contratti n. 3371/98 – n. 3627/00 e n. 3547/00 stipulati con Eleca S.p.A.;

- dell'ordinanza commissariale n. 35 del 13/02/2004 con la quale si è provveduto in attuazione di quanto disposto dall'art.3 dei sopramenzionati disciplinari alla proroga sino a tutto il 30 giugno 2004 degli incarichi agli stessi patti e condizioni.

DATO ATTO della nota del Dirigente della struttura Ufficio Tecnico prot.n.B1.2004.0084759 del 22.9.2004 con la quale a seguito della revoca dell'incarico di Direzione Lavori chiedeva il rinnovo dell'attività di consulenza specialistica per l'assistenza tecnica ai professionisti in argomento sino al 30.09.2004 per tutti gli adempimenti relativi alla chiusura tecnico/contabile della Direzione Lavori.

RITENUTO pertanto di rinnovare l'incarico di consulenza specialistica e assistenza tecnica alla Direzione Lavori per i lavori di ristrutturazione impianti tecnologici relativamente ai contratti n. 3371/98 – n. 3627/00 – n. 3547/00 stipulati con Eleca SpA sino al 30 settembre 2004.

DISPONE

1. per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente ritrascritti, il rinnovo dell'incarico allo Studio Associato Tumminello – Molteni e alla Ditta "3 C Impianti" di Fausto Crimeni, confermando gli stessi patti e condizioni dei disciplinari d'incarico già sottoscritti con la Gestione Commissariale fino al 30 settembre 2004 per tutti gli adempimenti tecnici contabili relativi alla chiusura della Direzione Lavori per gli interventi di ristrutturazioni degli impianti tecnologici di cui ai contratti n. 3371/98 – n. 3627/00 – n. 3547/00 stipulati con Eleca SpA.

2. di impegnare per l'intera durata dell'incarico – mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale – i seguenti importi:
   - Euro 15.737,15= IVA e oneri inclusi per lo Studio Associato Tumminello – Molteni;
   - Euro 11.828,57= IVA e oneri inclusi per la Ditta "3 C Impianti" di Fausto Crimeni;

3. di dare atto che la relativa spesa verrà corrisposta dietro presentazione di regolare fattura.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 6 ottobre 2004.

Liquidazione a favore dell'ing. Renato Mamprin del compenso bimestrale, a valere per l'assistenza tecnica alla Direzione lavori, in materia di impianti di rete multimediale e cablaggio passivo. (Ordinanza n. 232).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;
- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino al 30.11.2004;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,
- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza commissariale n. 99 del 28.04.2004 con la quale è stato approvato il disciplinare d'incarico con l'Ing. Renato Mamprin, per l' assistenza tecnica alla Direzione dei Lavori Ing. Rita Comi in materia di impianti di rete multimediale per i lavori inerenti e affidati ad Eleca S.p.A. giusta Ordinanza commissariale n° 60 dell'11/03/2004, nonché per la fase esecutiva dei progetti relativi ai sistemi di rete audio e video.
- della sottoscrizione del disciplinare di incarico con il Professionista, avvenuta in data 10.05.2004, ed inserito nella raccolta CD 83/2004.

PRESO ATTO del benestare alla liquidazione espresso dal Dirigente della struttura Ufficio Tecnio a supporto della Gestione Commissariale, con nota del 28.9.04 prot.B1.2004.0086584;

VISTA la fattura n. 25 dell' 11.07.2004 dell'importo di € 24.480,00= IVA e ritenuta d'acconto inclusa, emessa dal Professionista ai sensi dell'art. 6) del disciplinare d'incarico quale rata bimestrale scadente il 10.7.2004, per le prestazioni esplicitate all'art. 2) del disciplinare d'incarico;

RITENUTO pertanto di dover liquidare a favore dell'Ing. Mamprin, l'importo della fattura sopra indicata, riscontrata la regolarità della stessa al fine di ottemperare agli obblighi contrattualmente assunti;

DISPONE

per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente ritrascritti, di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, a favore dell'Ing. Renato Mamprin quale rata bimestrale scadente il 10.7.04, la somma di € 24.480,00= IVA e Ritenuta d'acconto inclusi, a saldo della fattura N. 25 dell' 11.07.2004, in ottemperanza al disciplinare d'incarico giusta Ordinanza n. 99/2004.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 7 ottobre 2004.

Lavori di fornitura e installazione del cablaggio strutturato con gestione intelligente, climatizzazione dei vani tecnici e sistema di spegnimento incendi, smantellamenti degli impianti esistenti, spostamento della centrale telefonica e dei locali C.E.D. - Liquidazione 2º SAL corrispondente a lavori eseguiti a tutto il 15 luglio 2004. Contratto CD87/2004. (Ordinanza n. 233).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003 e con ulteriore DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con il quale a parziale modifica dell'ordinanza 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia e stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incaricato di Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 alla dott.ssa Rita Amabile - dirigente della Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della direzione generale Risorse e Bilancio;

RICHIAMATA :

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornita un'interpretazione estensiva dell'ordinanza n. 3219/02, ritenendo in capo alla Gestione Commissariale la complessità degli interventi necessari al recupero funzionale del Complesso Pirelli;
- l'ordinanza commissariale n.60 del 11 marzo 2004 con la quale sono stati affidati alla società Eieca S.p.A. i lavori di fornitura e di installazione del cablaggio strutturato con la gestione intelligente, climatizzazione dei vani tecnici e sistema spegnimento incendi,

PRESO ATTO della sottoscrizione del contratto afferente i lavori di fornitura e di installazione del cablaggio incendio strutturato con gestione intelligenti, climatizzazione dei vani tecnici e sistema spegnimento incendi in argomento – identificato con il n. racc. CD 87/2004 – a venuta in data 16 giugno2004;

VISTA:

- La documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti a tutto il 31.07.2004 presentata dalla Direzione Lavori con nota del 29.09.2004, protocollata dalla Gestione Commissariale il (30.09.2004 prot. n. k1.2004.0002226);
- Il certificato di pagamento n.2 relativo al S.A.L. firmato dal Responsabile del Procedimento in data 30.09.2004;
- La fattura presentata il 6.10.2004 prot. K1.2004.0002291 dalla Società Eleca s.p.a n. 401555 del 30.09.2004 d'importo pari a €. 913.292,93= IVA compresa emessa a seguito del sopra citato Certificato di pagamento;
- Le liberatorie dei subappaltatori che attestano la regolarità dei pagamenti effettuati da Eleca s.p.a., presentate il 24.09.2004 con prot. K1.2004.0002166

RITENUTO di dover liquidare a favore della Eleca s.p.a. l'importo di € 913.292,93= iva inclusa in relazione allo Stato di Avanzamento Lavori n.2 del contratto sopra richiamato;

DISPONE

Per i motivi in premessa addotti di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale l' importo di € 913.292,93 IVA compresa a saldo della fattura n. 401555 del 30.09.2004 emessa dalla società Eleca S.p.a. esecutrice dei lavori eseguiti al contratto RACC.CD 87/04 in ragione del Certificato di Pagamento n.2 per lavori eseguiti a tutto il 31.07.2004.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 7 ottobre 2004.

Intervento di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di Cantù in data 25 febbraio 1998 rep. 3371/UR. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 10. (Ordinanza n. 234).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano - prorogato con successivo DPCM del 29 novembre 2002 fino al il 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'Evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

VISTA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero, ivi compresi quelli già in essere prima dell'Evento del 18 aprile;

- la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia disponeva di procedere alla cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in essere prima del 18 aprile 2002, elencandoli nell'Allegato "A"della delibera medesima;

- l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramenzionata DGR n. 12005/03;

DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario Delegato del contratto rep.n3371/98 originariamente stipulato tra Regione Lombardia e Ditta Eleca S.p.A. in esito di appalto concorso - incluso nel citato allegato "A" - relativo alla ristrutturazione generale degli impianti tecnologici del Palazzo della Regione, sottoscrizione avvenuta il 04.03.03;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

- d.d.g. AA.GG. n° 37052 del 29/7/99 con il quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n° 1;
- d.g.r. 1 marzo 2000 n° 48826 con la quale è stata approvata la variante n° 2;
- d.g.r. 11 maggio 2000 n° 49821 con la quale è stata approvata la variante n° 3;
- d.g.r. 2 agosto 2001 n° 5898 con la quale è stata approvata la variante n° 4;
- d.g.r. 22 marzo 2002 n° 8488 con la quale è stata approvata la variante n° 5;
- d.g.r. 12 luglio 2002 n° 9749 con la quale è stata approvata la variante n° 6;
- ordinanza Commissariale n. 57 del 3 giugno 2003 con la quale è stata approvata la variante n.7;
- ordinanza commissariale n 73 del 25 giugno 2003 con la quale è stata approvata la variante n.8;
- n. 9 del 13 gennaio 2004 di validazione del Progetto Esecutivo relativo al restauro e al recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli di cui ai lotti funzionali identificati con le lettere B e C;
- ordinanza commissariale n.171 del 27.07.04 con la quale è stata approvata la variante n. 9;

VISTI tutti gli atti di cui si compone la perizia, agli atti della Gestione Commissariale, ed in particolare:

A) la relazione tecnico-economica, che classifica come di seguito gli interventi oggetto della variante :

1. opere impiantistiche integrative al contratto 3371/UR del 1998 conseguenti alla validazione di cui all'ordinanza n.9/04;
2. nuovo gruppo elettrogeno a seguito delle modifiche funzionali introdotte dal progetto Architettonico, nonché alla conseguente revisione del progetto di prevenzione incendi approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano in data 13.04.04, necessario per il mantenimento in servizio di apparati del sistema di sicurezza del Palazzo della fonia dati richiedenti nuovi carichi elettrici da alimentare in regime preferenziale, tale da necessitare generatore di taglia superiore;
3. nuovo impianto audio/video e votazione elettronica dell'Aula consiliare e relative pertinenze, afferente il ripristino funzionale dell'Aula Consiliare, prevista nel lotto C del progetto esecutivo;
4. opere elettriche per l'alimentazione impianti multimediali che hanno richiesto l'installazione di ulteriore gruppo statico di continuità necessario per gli apparati di rete, nonché fonometrie di vario diametro in corrispondenza delle sale multimediali;

B) il nuovo quadro economico comparativo di raffronto, da cui risulta che l'entità dei lavori in variante suppletiva ammonta ad €2.555.067,20= di cui:

- €1.959.778,00= già previsti nel quadro economico aggiornato nella perizia di variante n. 9 , giusta ordinanza n. 171/04 tra le somme a disposizione dell'Amministrazione ;
- € 921.032,88 comprensive di IVA e spese tecniche da attingere alla voce "imprevisti" del medesimo quadro economico, in attuazione di quanto previsto dal comma 3 art. 25 legge 109/94

VALUTATE le argomentazioni tecniche e le analisi effettuate dalla Direzione Lavori;

RITENUTO in ragione di quanto sopra esposto , e considerato che le lavorazioni oggetto della variante rientrano nella fattispecie di cui all'art. 25 comma 1 lett. b) e comma 3 della legge quadro sui lavori pubblici, di approvare la perizia in argomento;

DISPONE

Art. 1- di approvare, per tutte le ragioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte la variante n. 10 al contratto 3371/UR/98 stipulato con l'impresa ELECA S.p.A. di Cantù;

Art.2- di dare atto che la variante in approvazione riguarda interventi di cui all'art. 25 comma 1 lett. b) e comma 3 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e, precisamente:

- opere impiantistiche integrative;
- nuovo gruppo elettrogeno;
- nuovo impianto audiovideo e votaicne elettronica per Aula Consiliare e sue pertinenze;
- opere elettriche per alimentazione impianti multimediali;

meglio specificati nella relazione tecnica redatta dalla Direzione Lavori, agli atti della Gestione Commissariale;

Art.3 – di dare atto altresì che la perizia di variante n. 10 si compone dei seguenti allegati, depositati presso la Gestione Commissariale:

- ➢ relazione tecnico-economica;
- ➢ quadro economico comparativo di raffronto;
- ➢ analisi Nuovi Prezzi dall'NP 93 all'NP 106;
- ➢ verbali di concordamento nuovi prezzi, dal n. 14 al n. 20;
- ➢ schema di atto di sottomissione;

Art.4 – che tale variante non richieda assunzione di ulteriori oneri, in quanto i relativi importi risultano già ricompresi nel quadro economico approvato con ordinanza n.171 del 27 luglio 2004.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 8 ottobre 2004.

Lavori di completamento inerenti la realizzazione della compartimentazione antincendio del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto opere provvisionali n. 3953/Racc. del 13 novembre 2001. Liquidazione certificato n. 8 per il pagamento della rata a tutto il 31 luglio 2004 per le opere provvisionali ai sensi del decreto legislativo n. 494/1996 di cui al contratto 3627/UR del 27 luglio 2000. (Ordinanza n. 235).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 – in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministero dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1)

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata Ordinanza n. 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile,

RICHIAMATA: la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva dell' Ordinanza n.3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero già in essere prima dell'Evento del 18 aprile 2002;

- la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia autorizzava la cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in essere prima del 18 aprile 2002, elencandoli nell'Allegato "A" della delibera;
- l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramenzionata DGR n. 12005/03;

DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario Delegato del contratto rep. 3627/UR del 27.07.00 originariamente stipulato tra Regione Lombardia ed Eleca S.p.a. – incluso nel citato allegato "A" – relativo a lavori di completamento inerenti la realizzazione delle compartimentazioni antincendio del Palazzo della Regione Lombardia, sottoscrizione avvenuta il 10 marzo 2003, inserito nella RACC. CD 45/03;

VISTA:

- la documentazione contabile per lavori eseguiti a tutto il 31.07.2004 presentata dalla Direzioni Lavori con nota del 30 settembre 2004 prot. B1.2004.0086865;
- del certificato di pagamento n.12 relativa al S.A.L., firmato dal Responsabile del Procedimento in data 30 settembre 2004;
- della fattura n. 401553 del 30.09.2004 di importo pari ad € 560.982,44= iva inclusa, emessa dalla società Eleca S.p.a. a seguito del sopraccitato Certificato di Pagamento

RITENUTO di dover liquidare a favore di Eleca S.p.A. l'importo di € 560.982,44=iva inclusa, a saldo della fattura indicata, riscontrata la regolarità della stessa;

DISPONE

per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale l'importo di € 560.982,44=IVA inclusa a saldo della fattura n. 401553 emessa dalla società Eleca S.p.a. a seguito del certificato di pagamento n.12 per lavori eseguiti a tutto il 31.07.2004 relativa al SAL n.2 del contratto inserito nella n.rep. 3627 del 27.07.00 per lavori di completamento inerenti la realizzazione delle compartimentazione antincendio del Palazzo della Regione Lombardia.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 8 ottobre 2004.

Lavori di completamento inerenti la realizzazione della compartimentazione antincendio del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di Cantù - n. rep. 3627/UR del 27 luglio 2000. Liquidazione del SAL n. 12 per lavori eseguiti a tutto il 30 luglio 2004. (Ordinanza n. 236).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 – in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministero dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1)

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata Ordinanza n. 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile,

RICHIAMATA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva dell' Ordinanza n.3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero già in essere prima dell'Evento del 18 aprile 2002;

VISTO il decreto n. 004591 del 19.03.2004 con il quale la Giunta Regionale della Lombardia, prendendo atto della suddetta interpretazione, disponeva la cessione a favore del Commissario Delegato del contratto n. rep. 3953/RCC del 13.11.01, successivamente formalizzata con contratto inserita nella RACC.CD 78 del 24 marzo 2004;

DATO ATTO:

- della documentazione contabile a tutto il 31.07.2004 presentata dalla Direzioni Lavori con nota del 30 settembre 2004 prot. B1.2004.0086865;
- del certificato di pagamento n.8 relativa al pagamento della rata a tutto il 31.07.2004 per le opere provvisionali ai sensi del D.ls. n. 494/96 di cui al contratto 3627/UR del 27.07.2000, firmato dal Responsabile del Procedimento in data 30 settembre 2004;
- della fattura n. 401554 del 30.09.2004 di importo pari ad € 30.450,52= iva inclusa, emessa dalla società Eleca S.p.a. a seguito del sopraccitato Certificato di Pagamento

RITENUTO di dover liquidare a favore di Eleca S.p.A. l'importo di € 30.450,52=iva inclusa, a saldo della fattura indicata, riscontrata la regolarità della stessa;

DISPONE

per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale l'importo di € 30.450,521=IVA inclusa a saldo della fattura n. 401554 emessa dalla società Eleca S.p.a. a seguito del certificato di pagamento n.8 per lavori eseguiti a tutto il 31.07.2004 in ottemperanza degli obblighi di cui al contratto n. rep.3953/racc del 13.11.01.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 11 ottobre 2004.

Ripristino della rete multimediale integrata fonia/dati e dei servizi ad essa connessi relativi al Palazzo Pirelli. Contratto stipulato con Metroweb S.p.A. Racc. CD86/2004. Autorizzazione del subappalto a favore di Fastweb S.p.A. (Ordinanza n. 237).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 a tutto il 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il oordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02, ritenendo in capo alla Gestione Commissariale la complessità degli interventi necessari al recupero funzionale del Complesso Pirelli ;

- l'ordinanza commissariale n.120 del 20 maggio 2004 con la quale sono stati affidati alla società Metroweb S.p.A. i lavori di ripristino della rete multimediale integrata fonia/dati e dei servizi ad essa connessi all'interno del Palazzo della Regione Lombardia;

DATO ATTO del relativo contratto n. RACC.CD 86/2004 sottoscritto in data 14 giugno 2004;

VISTA:

- la nota del 13.08. 2004 – ricevuta dalla gestione Commissariale in data 17 agosto 2004 - con la quale Metroweb S.p.A ha formalizzato istanza di autorizzazione di subappalto a favore di Fastweb S.p.A. per lavori afferenti l'installazione degli apparati di rete e del sistema integrato fonia/dati per un importo pari ad € 122.050,00=;
- la nota del 25.08.04 prot. K1.2004.0001886 con la quale la scrivente Gestione Commissariale ha richiesto all'Appaltatore di integrare la documentazione prodotta a corredo della suddetta istanza, non essendo stata dimostrata la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 18 legge n. 55/90;
- la documentazione allegata a corredo della suddetta istanza e quella trasmessa successivamente in data 6 ottobre 2004;

RITENUTO, in ragione della regolarità della documentazione prodotta, valutata anche in relazione a quanto dichiarato in sede di offerta da Metroweb circa le lavorazioni subappaltabili e al riscontrato rispetto della soglia del 30% di cui all'art. 30 della legge n.55/90, di autorizzare il subappalto de quo a favore di Fastweb S.p.A;

DISPONE

per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di autorizzare il subappalto stipulato da Metroweb S.p.A. con la società Fastweb per lo svolgimento delle attività riguardanti l'installazione degli apparati di rete e del sistema integrato fonia/dati, di importo pari ad € 122.050,00=

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 11 ottobre 2004.

Liquidazione in favore della società IDESI S.r.l. dell'importo di € 12.120,00 a saldo della fattura n. 64 del 2 agosto 2004 emessa a titolo di consulenza e assistenza per l'analisi del rischio e definizione delle scelte in materia di sicurezza. (Ordinanza n. 238).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale;

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATE

- l'ordinanza commissariale n. 13 del 21.2.2003 con la quale è stato approvato il disciplinare d'incarico con la Società Idesi Srl per l'attività di consulenza analisi del rischio e progettazione relativa alle scelte in materia di sicurezza;

- l'ordinanza commissariale n. 153 del 28.6.2004 con la quale è stata approvata la scrittura integrativa da stipularsi con la medesima Società per l'affidamento dell'incarico di assistenza alla Direzione Lavori ad integrazione dei compiti affidati con il disciplinare CD 20/2003 di cui al precedente punto;

VISTA la fattura n. 64 del 2.8.2004 per l'importo di euro 10.100,00 oltre IVA a titolo di saldo lavori di cui al disciplinare sottoscritto il 28.2.2003 corrispondente al compenso pattuito per il completamento delle fasi N. 5 e N. 6 di cui agli articoli 2 e 3, nonché per assistenza alla Direzione Lavori – primo acconto – di cui alla scrittura privata, sottoscritta il 27.7.2004 integrativa al disciplinare art. 2;

VISTA la nota protocollo B1.2004.0085133 del 23.09.2004 con la quale la struttura Ufficio Tecnico a supporto del Responsabile del Procedimento esprime il proprio benestare alla liquidazione;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione in favore della società IDESI Srl l'importo complessivo di € 12.120,00= IVA compresa, a saldo della fattura in argomento, al fine di onorare gli impegni contrattualmente assunti, valutata la regolarità della stessa.

DISPONE

Di liquidare in favore di IDESI Srl l'importo complessivo di € 12.120,00= IVA compresa a saldo della fattura n.64 del 2.8.2004 emessa a titolo di saldo lavori di consulenza e di assistenza di cui al disciplinare e alla scrittura integrativa giusta Ordinanze Commissariali n.13/2003 e n. 153/2004, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 11 ottobre 2004.

Liquidazione a favore della Società UniCredit Factoring S.p.A. di Milano in qualità di cessionaria dei crediti della Ditta Strutture Geodetiche Zak S.r.l., per il canone di noleggio della struttura temporanea. Periodo dal 17 settembre 2004 al 17 ottobre 2004. (Ordinanza n. 239).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA Ordinanza Commissariale n. 24 del 5/12/02 di approvazione dello schema di contratto sottoscritto con la società Strutture Geodetiche Zak Srl in data 17/12/02 per la fornitura a noleggio di struttura temporanea per la riallocazione dell'Aula Consiliare del Consiglio Regionale della Lombardia, nonché degli spazi di rappresentanza degli Organi istituzionali;

PRESO ATTO dell'Atto di cessione di credito del Dott. Benedetto Antonio Elia - notaio in Milano - notificato dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Milano in data 31.01.2003 con la quale la ditta Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. di Desio cede, in favore della società UniCredit Factoring S.p.A. con sede in Milano, Via Bianca di Savoia n. 20, in qualità di cessionaria, tutti i crediti vantati dalla cedente in relazione alla fornitura in argomento;

ACCERTATO CHE:

- con nota protocollo K1.2004.0000349 in data 16.2.04 in attuazione del disposto dell'art.7 del contratto stipulato con la sopra menzionata Società è stata chiesta la proroga del noleggio della tensostruttura, oltre i 16 mesi contrattualmente pattuiti, sino a tutto il 31.1.2005.
- all'art.3 del medesimo contratto è prevista la quantificazione per un importo mensile pari a € 23.600,00 oltre alla maggiorazione di € 3.278,87 per le varianti espressamente richieste e autorizzate, nonché di € 7.400,00 per assistenza e manutenzione, per i mesi successivi al 16°.

VISTA la fattura n. 22 del 21.07.2004 emessa da Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. per l'importo di € 41.134,64= IVA compresa, riferito al canone mensile per il periodo dal 17/9/2004 al 17/10/2004;

RITENUTO di dover liquidare tale importo, in favore della società UniCredit Factoring S.p.A. nel rispetto degli obblighi contrattualmente assunti con la Società Strutture Geodetiche Zak Srl;

DISPONE

per i motivi in premessa adotti e che si intendono integralmente ritrascritti, di liquidare, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, a favore della società UniCredit Factoring S.p.A. - Via Bianca di Savoia n.20 - Milano - (Codice Fiscale 01462680156) l'importo di € 41.134,64= IVA compresa, a saldo della fattura n. 22 del 21.07.04 emessa da Strutture Geodetiche Zak Srl quale canone di noleggio per il periodo dal 17/9/04 al 17/10/04 relativo alla tensostruttura ove sono stati riallocati l'Aula Consiliare del Consiglio Regionale della Lombardia nonché gli spazi di rappresentanza degli Organi istituzionali.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 13 ottobre 2004.

Lavori inerenti il restauro e risanamento della copertura, piano carrello e 31° piano della Torre, nonché del piazzale Collina, rampe interne, coperture e cavedi corpi bassi. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1. (Ordinanza n. 240).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano - prorogato con successivo DPCM del 29 novembre 2002 fino al il 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'Evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'Interno -- Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

VISTA la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indicato doversi intendere gli interventi di restauro e recupero funzionale del Palazzo Pirelli di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 3219/02 in modo unitario e globale;

RICHIAMATA :

- l'ordinanza commissariale n 170 del 4.12.03 di validazione del Progetto Esecutivo dei lotti A e D riguardanti i lavori di restauro e risanamento della copertura , piano carrello e 31 piano della torre , nonche' del piazzale collina, rampe interne coperture e cavedi corpi bassi;
- ordinanza commissariale n.185 del 17.12.2003 di affidamento dei lavori in argomento all'ATI GrassI.& Crespi S.r.L - Marcora S.p.A.;

PRESO ATTO dei documenti di cui si compone la perizia n. 1, in approvazione con la presente ordinanza, ed in particolare:

A) la relazione tecnico-economica, che classifica come di seguito gli interventi oggetto della variante :

1. opere in variante consistenti in migliorìe nonché stralcio di lavori, ammontanti a complessivi € 155.645,78=, di cui 11.981,00= contabilizzati in economia e riguardanti l'utilizzo di manodopera nonché l'impiego di mezzi necessari per accelerare i tempi di smontaggio del montacarichi in vista dell'Evento del 18 aprile 2004;
2. opere in variante finalizzate alla risoluzione di aspetti di dettaglio rientranti nella disponibilità del Direttore dei lavori, comportanti una diminuzione dell'importo del contratto pari ad € 6.065,09=ed integranti la fattispecie di cui all'art.25 comma 3 della legge quadro sui lavori pubblici;
3. opere in variante, derivanti da situazioni impreviste e imprevedibili, anche imputabili alla specificità dell'immobile oggetto d'intervento, comportanti un aumento dell'importo di contratto pari ad € 56.555,63=ed integranti la fattispecie di cui all'art.25comma 1 lett. b) e b)bis della legge 109/94;

B) il quadro economico aggiornato, che definisce in complessivi € 3.476.387.20= la somma da destinare all'esecuzione dei lavori;

VALUTATE:

- le argomentazioni tecniche e le analisi effettuate dalla Direzione Lavori;
- la relazione del collaudatore in corso d'opera trasmessa alla Gestione Commissariale in data 6 ottobre 2004 prot. K1.2004.2315 ed, in particolare, le considerazioni dello stesso in ordine allo stralcio delle opere edili afferenti l'elevatore n. 11, giudicato – allo stato attuale – opportuno;

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di approvare la perizia di variante de qua esercitando, per quanto concerne gli interventi consistenti in migliorie di cui al sopracitato punto 1 lettera A), la facoltà di deroga prevista dall'Ordinanza Ministeriale n. 3219/02 all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, giustificata dalla necessità di superare lo stato di emergenza decretato con DPCM del 3 maggio 2002;

DISPONE

Art. 1- di approvare, per tutte le ragioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte la variante n. 1 al contratto stipulato con l'ATI Grassi & Crespi S.r.L - Marcora S.p.A afferente l'intervento di restauro e risanamento della copertura , piano carrello e 31 piano della Torre, nonche' del piazzale collina, rampe interne, coperture e cavedi corpi bassi, impregiudicata ogni valutazione in ordine alla responsabilità per la mancata esecuzione delle opere edili afferenti l'11 impianto elevatore previste dal contratto di appalto di cui trattasi;

Art.2- di dare atto che le lavorazioni in variante sono inquadrabili nell'ambito dell'art. 25 comma 1 lett. b) e lettera b)bis e comma 3 del medesimo articolo della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e, con ferimento alle opere in variante consistenti in migliorie e in stralcio di lavori- per l' importo complessivo di € 155.645,78 – esercitando la facoltà di deroga al citato articolo 25, giustificata dalla necessità di superare lo stato di emergenza decretato con DPCM del 3 maggio 2002;

Art.3 – di dare atto altresì che la perizia di variante n. 1 si compone dei seguenti allegati, depositati presso la Gestione Commissariale:

- Perizia suppletiva di variante;
- relazione tecnico-economica;
- quadro economico comparativo di raffronto;
- analisi Nuovi Prezzi dall'NP 93 all'NP 106;
- verbale di concordamento nuovi prezzi n.1;
- schema di atto di sottomissione;
- quadro economico;

Art.4 – di aggiornare il quadro economico al maggior importo di € 3.476.387,89=IVA inclusa, indicando in € 364.374,5= l'ulteriore somma da finanziare con i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 15 ottobre 2004.

Liquidazione a favore di Eleca S.p.A. di Cantù per la fattura n. 401588 del 30 settembre 2004 al SAL n. 26 di cui al contratto rep. 3371/98 succeduto in capo al Commissario delegato per la gestione dell'emergenza. (Ordinanza n. 241).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 e con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATE:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n.3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero già in essere prima dell'Evento del 18 aprile;

- la delibera regionale n.12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia autorizzava la cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in essere prima del 18 aprile 2002, elencandoli nell'Allegato "A" della delibera;
- l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramenzionata DGR n.12005/03;

- Richiamate altresì le ordinanze Commissariale
  - n. 57 del 03.06.03 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n.7;
  - n. 73 del 25.06.03 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n.8,
  - n.133 del 08.06.04 di approvazione della perizia suppletiva e di variante n.9,
  - n.171 del 27.07.04 di revoca dell'ordinanza commissariale n.133 dell' 8 agosto 2004 di approvazione della variante suppletiva n.9 con stralcio del NP78 (controsoffitti).

DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione è avvenuta tra le parti in data 03.05.2003;

VISTA:

- la documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti a tutto il 31.07.2004, relativamente al Certificato di Pagamento n. 26 per la rata di acconto relativa al periodo dal 1 luglio 2004 al 31 luglio 2004 presentata dalla Direzione Lavori con nota del 30.09.2004 prot. B1.2004.0087403
- il certificato di pagamento n 34 relativo al corrispondente S.A.L. firmato dal Responsabile del Procedimento in data 17 settembre 2004;
- la fattura presentata dalla società Eleca n. 401588 del 30.09.2004 consegnato in data 12.10.2004 e prot. K1.20040002313 al protocollo generale della Regione Lombardia, di importo pari ad € 21.611,24= IVA inclusa;

RITENUTO di dover liquidare a favore di Eleca S.p.a. l'importo di € 18.009,36= iva esclusa in relazione al Certificato di Pagamento n.26 riferito ai lavori di ristrutturazione degli impianti del Palazzo della Regione - Manutenzione e conduzione impianti esistente di cui al contratto n. 3371/UR del 1998;

DISPONE

per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di liquidare mediante mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale l'importo di € 21.611,24=iva inclusa a saldo della fattura n. 401588 del 30.09.2004 emessa dalla società Eleca esecutrice dei lavori dei lavori di cui al contratto n. 3371/UR del 1998 a seguito della sottoscrizione del Certificato di Pagamento n.26 per lavori eseguiti a tutto il 31.07.2004.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 15 ottobre 2004.

Liquidazione del 1º e 2º acconto in favore dell'arch. Francesco Angarano del compenso in qualità di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro e recupero funzionale del Palazzo Pirelli. Incarico approvato con ordinanza commissariale n. 185/2004. (Ordinanza n. 242).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con ulteriore DPCM del 9 luglio 2004 è stata prorogata fino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATI:

- l'ordinanza commissariale n. 185 in data 09/08/2004 con la quale si nominava l'arch. Francesco Angarano Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro e recupero funzionale del Palazzo Pirelli;
- il disciplinare d'incarico sottoscritto dalle Parti in data 09/08/2004 e inserito nella Raccolta CD 94/2004.
- l'art.5 dello stesso disciplinare che prevede la corresponsione di quattro acconti mensili per un importo ammontante al 10% del compenso preventivato ciascuno di € 169.600,00= oltre IVA e contributo Inarcassa.

VISTE le parcelle proforma:

- n. 05/04 presentata dall'arch. Angarano in data 31.08.2004 per l'importo di €207.590,40= comprensiva di IVA e contributo INARCASSA relativamente al primo acconto al 31.08.2004 come richiamato dall'art. 5 del contratto stipulato.

- n. 07/04 del 30/09/2004 presentata da Arch. Angarano per l'importo di € 207.590,40= comprensiva di IVA e contributo INARCASSA relativamente al secondo acconto al 31.09.2004, come richiamato dall'art. 5 del contratto stipulato.

RITENUTO, di dover provvedere alla liquidazione in favore dell'arch. Angarano dell'importo totale di € 415.180,80= al fine di onorare gli impegni contrattualmente assunti e valutata la regolarità delle parcelle presentate;

DISPONE

di liquidare in favore dell'arch. Francesco Angarano l'importo complessivo di ***€ 415.180,80=*** a saldo delle parcelle proforma:

- n. 05/04 presentata dall'arch. Angarano in data 31.08.2004 per l'importo di € 207.590,40= comprensiva di IVA e contributo INARCASSA.
- n. 07/04 del 30/09/2004 presentata da Arch. Angarano per l'importo di € 207.590,40= comprensiva di IVA e contributo INARCASSA.

per l'attività di Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro e recupero funzionale del Palazzo Pirelli, giusta incarico affidato con Ordinanza commissariale n. 185/2004 mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 18 ottobre 2004.

Interventi di riqualificazione delle pertinenze e dei luoghi adiacenti al Palazzo della Regione Lombardia - Lotto «E». Validazione del progetto definitivo. (Ordinanza n. 243).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia con il compito di porre in atto tutti gli interventi utili al recupero funzionale e messa in sicurezza della sede della giunta regionale, delle relative pertinenze nonché dei luoghi adiacenti;

- l'art.3 della predetta Ordinanza consente al Commissario, nell'attuazione degli interventi, di adottare procedure in deroga alla normativa vigente e segnatamente all' art. 16 della legge 109/94 nonché alle correlate norme regolamentari;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato nominato Soggetto Attuatore il dirigente della U.O. Contratti patrimonio e servizi operativi della Direzione Generale " Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

ACCERTATO che:

- con nota prot. K1.2004.0000166 del 25 gennaio 2004 inoltrata al Sindaco di Milano, il Commissario Delegato comunicava l'importanza di una riqualificazione degli spazi urbani adiacenti il Complesso in corrispondenza degli ingressi istituzionali per esigenze di sicurezza legate alla rappresentatività del complesso stesso;
- con nota del 18 marzo 2004 il Sindaco di Milano aderiva alla proposta del Commissario rimandando le valutazioni tecniche ai competenti uffici tecnici;
- a seguito di incontri tra tecnici della Gestione Commissariale e del Comune di Milano tenutisi presso la questura del capoluogo lombardo, pur coinvolta trattandosi di misure atte a garantire la sicurezza della sede istituzionale della Regione, i Progettisti degli interventi del Palazzo Pirelli - architetti Renato Sarno e Giovanni Multari incaricati giusta ordinanza n. 20 del 15.11.2002 – che avevano al riguardo predisposto atti preliminari, sono stati invitati con nota n. prot. K1.2004.0000576 a redigere gli atti progettuali definitivi che riguardano interventi di riqualificazione delle aree di proprietà del Comune di Milano, i cui oneri di realizzazione saranno dallo stesso rimborsati, nonché una parte da realizzarsi sulle aree di proprietà regionale ," piano Collina in corrispondenza dell' ingresso istituzionale di Piazza Duca D'Aosta";

PRESO ATTO della presentazione del progetto definitivo del lotto E afferente l'intervento di riqualificazione delle pertinenze e degli spazi adiacenti del Complesso Pirelli presentato in data 10 giugno 2004, completato della documentazione di cui all'art. 25 comma 3 del DPR 554/99 in data 14 ottobre 2004 e suddiviso in:

- lotto E, interventi da effettuarsi sulle aree di proprietà comunale;
- lotto E, interventi da effettuarsi in aree di proprietà regionale;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dall'Amministrazione Comunale di Milano con nota del 23 luglio 2004 in ordine al progetto definitivo, confermato con nota del Direttore del settore Strade Parcheggi e Segnaletica della medesima Amministrazione del 29 settembre 2004 circa la completezza dello stesso dal punto di vista sia documentale che dei contenuti;
- dalla Questura di Milano in ordine alle soluzioni individuate per migliorare le condizioni di sicurezza del Palazzo Pirelli, nonché degli interventi progettati per la riqualificazione delle aree adiacenti;

RITENUTO per quanto sopra esposto di dover procedere alla validazione del progetto definitivo in argomento;

DISPONE

di validare per le motivazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte , il progetto definitivo relativo al lotto "E" suddiviso in interventi da effettuarsi sulle aree di proprietà comunale e interventi da effettuarsi in aree di proprietà regionale costituito da tutta la documentazione tecnico contabile – agli atti della Gestione Commissariale - secondo quanto stabilito dall'art. 25 del regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici.

di validare per le motivazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte , il progetto definitivo relativo al lotto "E" suddiviso in interventi da effettuarsi sulle aree di proprietà comunale e interventi da effettuarsi in aree di proprietà regionale costituito da tutta la documentazione tecnico contabile – agli atti della Gestione Commissariale - secondo quanto stabilito dall'art. 25 del regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 19 ottobre 2004.

Lavori di recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli affidati alla Società Eleca S.p.A. - Contratto n. Racc. CD77/04. Liquidazione del 6º SAL corrispondente a lavori eseguiti a tutto il 30 luglio 2004. (Ordinanza n. 244).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 e con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile -- ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- l'art.3 della predetta Ordinanza consente al Commissario, nell'attuazione degli interventi, di adottare procedure in deroga alla normativa vigente e segnatamente all'art. 16 della legge 109/94 nonché alle correlate norme regolamentari;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato nominato il nuovo Soggetto Attuatore identificandolo nella persona del dirigente della Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Regione della Regione Lombardia – dott.ssa Rita Amabile – investendo la stessa anche del ruolo di Responsabile del Procedimento nonché di Responsabile dei Lavori;

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali:

> n. 9 del 13 gennaio 2004 di validazione del Progetto Esecutivo relativo al restauro e al recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli di cui ai lotti funzionali identificati con le lettere B e C;

- n. 59 del 9 marzo 2004 di affidamento alla società Eleca di Cantù dei lavori di cui ai sopramenzionati lotti B e C;

- n. 69 del 24 marzo 2004 di presa d'atto e validazione delle modifiche al capitolato speciale relativo ai lotti B e C e inerenti le finiture;

- n. 224 del 04.10.2004 di approvazione della variante suppletiva n. 1.

PRESO ATTO della sottoscrizione del contratto afferente i lavori di recupero funzionale in argomento – identificato con il n. racc. CD 77/04 – avvenuta in data 24 marzo 2004;

VISTA:

- La documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti a tutto il 31.07.04 presentata dalla Direzione Lavori con nota del 30 settembre 2004;

- Il certificato di pagamento n.6 relativo al S.A.L. firmato dal Responsabile del Procedimento in data 30.09.2004.

- La fattura presentata il 30.09.2004 prot. K1.2004.0002425 dalla Società Eleca s.p.a n.401598 del 30.09.04 d'importo pari a €. 524.640,00= IVA compresa emessa a seguito del sopra citato Certificato di pagamento;

RITENUTO di dover liquidare a favore della Eleca s.p.a. l'importo di € 524.640,00= IVA inclusa in relazione allo Stato di Avanzamento Lavori n.6 del contratto sopra richiamato;

DISPONE

Per i motivi in premessa addotti di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale l' importo di € 524.640,00 IVA compresa a saldo della fattura n. 401332 del 30.09.2004 emessa dalla società Eleca S.p.a. esecutrice dei lavori eseguiti al contratto RACC.CD 77/04 in ragione del Certificato di Pagamento n.6 per lavori eseguiti a tutto il 31.07.2004.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 19 ottobre 2004.

Intervento di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di Cantù in data 25 febbraio 1998 - rep. 3371/UR. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 11. (Ordinanza n. 245).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano - prorogato con successivo DPCM del 29 novembre 2002 fino al il 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'Evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

VISTA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero, ivi compresi quelli già in essere prima dell'Evento del 18 aprile;

- la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia disponeva di procedere alla cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in essere prima del 18 aprile 2002, elencandoli nell'Allegato "A"della delibera medesima;

- l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramenzionata DGR n. 12005/03;

DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario Delegato del contratto rep.n3371/98 originariamente stipulato tra Regione Lombardia e Ditta Eleca S.p.A. in esito di appalto concorso - incluso nel citato allegato "A" - relativo alla ristrutturazione generale degli impianti tecnologici del Palazzo della Regione, sottoscrizione avvenuta il 04.03.03;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

- d.d.g. AA.GG. n° 37052 del 29/7/99 con il quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n° 1;
- d.g.r. 1 marzo 2000 n° 48826 con la quale è stata approvata la variante n° 2;
- d.g.r. 11 maggio 2000 n° 49821 con la quale è stata approvata la variante n° 3;
- d.g.r. 2 agosto 2001 n° 5898 con la quale è stata approvata la variante n° 4;
- d.g.r. 22 marzo 2002 n° 8488 con la quale è stata approvata la variante n° 5;
- d.g.r. 12 luglio 2002 n° 9749 con la quale è stata approvata la variante n° 6;
- ordinanza Commissariale n. 57 del 3 giugno 2003 con la quale è stata approvata la variante n.7;
- ordinanza commissariale n 73 del 25 giugno 2003 con la quale è stata approvata la variante n.8;
- n. 9 del 13 gennaio 2004 di validazione del Progetto Esecutivo relativo al restauro e al recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli di cui ai lotti funzionali identificati con le lettere B e C;
- ordinanza commissariale n.171 del 27.07.04 con la quale è stata approvata la variante n. 9;
- ordinanza commissariale n. 234 del 7.10.04 con la quale è stata approvata la variante n. 10;

VISTI tutti gli atti di cui si compone la perizia, agli atti della Gestione Commissariale, ed in particolare::

A) la relazione tecnico-economica che specifica gli interventi da approvare in variante, consistenti nella fornitura e posa del controsoffitto - previsto dal progetto esecutivo validato relativo ai lotti "B" e "C" con differenti caratteristiche estetiche/tecniche e prestazionali soprattutto in riferimento al requisito dell'"isolamento acustico rispetto a quello inizialmente previsto nel progetto di appalto concorso

B) il nuovo quadro economico comparativo di raffronto, da cui risulta che l'entità dei lavori in variante suppletiva ammonta ad € 3.976.372,00=, € 181.802,95= per spese tecniche nonché € 811.434,66= per IVA;

VALUTATE le argomentazioni tecniche e le analisi effettuate dalla Direzione Lavori;

RITENUTO in ragione di quanto sopra esposto, di dover approvare la variante in argomento nell'esercizio della facoltà di deroga riconosciuta con ordinanza ministeriale n. 3219/02 all'art. 25 comma 3 della legge quadro sui lavori pubblici;

DISPONE

Art. 1- di approvare, per tutte le ragioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte la variante n. 11 al contratto 3371/UR/98 stipulato con l'impresa ELECA S.p.A. di Cantù;

Art.2- di dare atto che la variante in approvazione riguarda interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità autorizzando, in ragione del suo ammontare , l'utilizzo della facoltà di deroga all'art. 25 comma 3 legge 11 febbraio 1994 n. 109, stante l'urgenza di superare lo stato di emergenza decretato con DPCM 3 maggio 2002 e relativa alla fornitura e posa di controsoffitti meglio specificati nella relazione tecnica redatta dalla Direzione Lavori, agli atti della Gestione Commissariale;

Art.3 – di dare atto altresì che la perizia di variante n. 11 si compone dei seguenti allegati, depositati presso la Gestione Commissariale:

- relazione tecnico-economica;
- quadro economico comparativo di raffronto;
- analisi Nuovo Prezzo NP 78;
- verbale di concordamento nuovo prezzo n. 11
- schema di atto di sottomissione;

Art.4 – che tale variante richiede l'assunzione di ulteriore onere di € 4.969.609,61= rispetto al quadro economico approvato con ordinanza n.171 del 27 luglio 2004.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 19 ottobre 2004.

Affidamento mediante trattativa privata dell'incarico di fornitura arredi degli spazi di alta rappresentanza alla società UNIFOR S.p.A. di Turate. Approvazione schema contratto. (Ordinanza n. 246).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 12.08.03 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi di alta rappresentanza degli Organi Istituzionali ;

ACCERTATO che:

- in considerazione dell'urgenza la Gestione Commissariale ha dato corso alla trattativa privata, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lett. d della Legge 358/92 nonché del RD 827 del 23.5.24 art. 41 punti 5 e 6 al fine di affidare la fornitura degli arredi per gli spazi di alta rappresentanza;
- sette società - esperte nel settore – invitate alla procedura hanno provveduto a campionare e inviato le relative offerte che risultano agli atti della Gestione Commissariale;

- a seguito di attenta valutazione delle campionature da parte dei competenti uffici tecnici a supporto della Gestione Commissariale in ordine ai requisiti previsti dal progetto approvato, delle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale , nonché delle offerte economiche pervenute è risultata essere più conveniente – in quanto meglio rispondente alle necessità funzionali, estetiche legate al contesto di alta rappresentaza - la proposta formulata dalla Società UNIFOR S.p.A. di Turate (CO);
- a seguito di trattative intercorse con la Società UNIFOR S.p.A la stessa ha manifestato la disponibilità alla sottoscrizione del contratto per la fornitura e posa degli arredi in argomento proponendo uno prezzo complessivo di € 458.920,00.= oltre Iva, giusta offerta del 15.10.2004, ed alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di affidare, mediante trattativa privata, la fornitura e la posa in opera degli arredi sopramenzionati alla Società UNIFOR S.p.A di Turate (CO) provvedendo alla sottoscrizione del relativo contratto;

DISPONE

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa addotte, a seguito di trattativa privata, alla Società UNIFOR S.p.A. di Turate (CO) l'incarico di fornitura e posa in opera degli arredi per gli spazi destinati ad alta rappresentanza del complesso Pirelli per un importo complessivo di € 550.704,00= IVA inclusa ed alle condizioni meglio specificate nello schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che la liquidazione della spesa verrà effettuata con le modalità previste dal contratto di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

CONTRATTO DI FORNITURA

TRA

Il Commissario Delegato per l'Emergenza Pirelli, con sede in Milano, Via Pola n. 14, Codice Fiscale 80050050154, in persona del Soggetto Attuatore, come indicato dall'Ordinanza commissariale n. 3219 del 7 giugno 2002 e successive modifiche (di seguito denominato "Commissario delegato" o Committente)

E

UNIFOR S.p.A., con sede in Turate (CO), Via Isonzo n. 1, C.F. e Partita IVA n. IT 00387130131, in persona del Direttore Generale, Dott. Gianfranco Marinelli (di seguito denominata "UNIFOR" o Fornitore).

Art. 1 - OGGETTO

Il Commissario Delegato affida a UNIFOR, che accetta, la fornitura e posa in opera degli arredi per gli spazi di alta rappresentanza del Palazzo Pirelli.

UNIFOR si impegna ad eseguire quanto sopra nel pieno rispetto del presente contratto e nei suoi allegati, che costituiscono parte integrante.

Art. 2 - OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

UNIFOR si impegna ad osservare tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di appalti pubblici di forniture, ergonomia, sicurezza e qualità. E' tenuta a rilasciare tutte le certificazioni relative ai materiali e al loro assemblaggio.

E' inoltre tenuta a comunicare tempestivamente al Commissario delegato ogni modifica intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organi tecnici ed amministrativi.

Art. 3 - QUANTITA', TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE

La quantità, le tipologie e le caratteristiche degli elementi di arredo sono descritti nell'offerta allegata, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 4 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DI UNIFOR

UNIFOR si impegna ad effettuare la fornitura e posa in opera degli arredi di cui al precedente art. 1 a perfetta regola d'arte, nonché ad impegnare materiali e mezzi d'opera adeguati.

UNIFOR dichiara inoltre:

- di farsi carico, all'interno del corrispettivo di cui al successivo art. 7, di tutti gli adempimenti riguardanti gli imballaggi e relativi smaltimenti, il trasporto, incluse tutte le spese relative;
- di aver preso visione dello stato dei luoghi ove devono essere consegnati ed assemblati gli arredi e di essere pertanto perfettamente edotta circa la natura e l'entità della fornitura commissionata;
- di aver preso visione e di attenersi alle procedure contenute nel "Piano di Sicurezza" allegato.

Art. 5 - DURATA E TEMPISTICA

Il presente contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione tra le parti dello stesso.

UNIFOR si impegna a fornire gli arredi e completare gli allestimenti nel periodo compreso tra l'1 e il 15 dicembre 2004 e comunque in un periodo non superiore ai 15 giorni.

Nel caso in cui, per ritardi dovuti a lavori di ristrutturazione, istituzionali e/o organizzativi, gli ambienti interessati alla fornitura non risultassero pronti al montaggio degli arredi alla data prevista, UNIFOR si impegna a custodire la fornitura presso propri locali, senza per questo avanzare alcuna pretesa economica. In tale eventualità il Commissario delegato è pertanto sollevato da qualsivoglia onere derivante, in maniera diretta o indiretta, dal ritardo nella consegna dei piani da parte dell'impresa appaltante e ad UNIFOR non verrà imposta alcuna penale, come prevista dal successivo art. 8. Le tempistiche di consegna verranno in tal caso modificate in accordo con la Committenza.
UNIFOR comunque si impegna, in caso di differimento della data d'inizio dell'allestimento a completare la posa in opera nel termine massimo di 15 giorni successivi dalla data di inizio comunicata dalla Committenza, escludendo i giorni tra il 24.12.2004 e il 3.01.05 compresi durante i quali la Società sarà chiusa per ferie natalizie.
UNIFOR si impegna ad attuare tutte le modalità del caso per la protezione degli arredi già allestiti nei relativi luoghi di destinazione e negli eventuali luoghi di consegna.

Art. 6 - LUOGO DI CONSEGNA
La consegna dovrà avvenire presso l'immobile sito in Via Fabio Filzi n. 22 a Milano (Palazzo Pirelli).
La consegna e posa in opera dovrà avvenire nei locali di destinazione degli arredi.
Il lay-out verrà fornito dal Commissario delegato su supporto cartaceo ed in file formato .dwg all'atto della sottoscrizione del contratto.
Prima della consegna degli arredi, UNIFOR si impegna a restituire alla committenza gli as-built dei lay-out, integrati con i blocchi raffiguranti gli arredi forniti nella posizione richiesta.

Art. 7 - PAGAMENTI
Quale compenso per la fornitura e allestimento oggetto del presente contratto, il Commissario delegato e UNIFOR concordano il totale complessivo di € 458.920,00 (euro quattrocentocinquantottomilanovecentoventi/00), I.V.A. esclusa.
Il compenso sopra specificato verrà corrisposto dal Commissario delegato ad UNIFOR alle seguenti scadenze:

- (60%) alla consegna;
- (35%) al termine del montaggio;
- (5%) dopo il collaudo definitivo da eseguirsi entro 30 giorni dall'ultimazione del montaggio.

I pagamenti verranno effettuati a decorrere dalla data di protocollo di avvenuto ricevimento delle fatture a mezzo bonifico bancario a 90 giorni da effettuare presso: Banca Pop. Commercio e Industria ag. Paina di Giussano (MI) ABI 05048 CAB 33150.

Art. 8 - PENALI PER IL RITARDO
Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di ultimazione indicato nell'art. 5 del presente contratto, il Committente si riserva il diritto di applicare al Fornitore una penale pari allo (0,5) per mille dell'ammontare netto contrattuale.
Qualora il ritardo superasse di 10 giorni lavorativi il termine di consegna di cui all'art. 5, è facoltà del Commissario delegato procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 10.

Art. 9 - COLLAUDO
Il Commissario delegato, avvalendosi delle preposte Strutture della Regione Lombardia (Patrimonio e Logistica e Servizi Operativi) verificherà il perfetto stato degli arredi oggetto del presente contratto entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione della posa in opera e comunicherà per iscritto le eventuali anomalie riscontrate rispetto agli obblighi

assunti e a quanto campionato, avvalendosi della facoltà di richiedere le sostituzioni senza pagamento di corrispettivi.
UNIFOR si impegna a effettuare le sostituzioni richieste entro 40 (quaranta) giorni lavorativi, fornendo nel frattempo a propria cura e spese arredi provvisori sostitutivi

Art. 10 - RISOLUZIONE
Il presente contratto potrà essere risolto da ciascuna delle parti qualora una di esse violi gli obblighi da esso derivanti.
Il contratto si intenderà invece risolto di pieno diritto in caso di fallimento, concordato, messa in liquidazione volontaria o coatta, esproprio, cui sia assoggettata la società UNIFOR S.p.A., o per il fatto che la stessa nello stato di insolvenza abbia stipulato contratti o concluso transazioni con i propri creditori.
Eventuali variazioni rispetto al domicilio sopra indicato dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto all'altra parte, altrimenti si intenderà valido il domicilio sopra indicato.

Art. 11 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, ivi incluso il pagamento delle penali, UNIFOR SPA ha presentato fideiussione bancaria o polizza assicurativa per l'importo di € 45.890,00 che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La suddetta garanzia verrà svincolata a seguito di esito positivo del collaudo

Art. 12 - DOCUMENTI CONTRATTUALI
Fanno parte integrante del presente contratto stipulato tra il Commissario delegato e UNIFOR:
- Offerta economica dettagliata e completa di descrizioni tecniche prot. TU/04/0431/06 del 15/10/2004 (allegato 1);
- Elaborati grafici costituenti il progetto esecutivo degli arredi;(allegato 2);

Si dà atto che UNIFOR S.p.A. ha ricevuto copia e preso visione del piano di Sicurezza dei lotti "B" e "C" ex D. Lgs n. 494/96.
In caso di contrasto tra le disposizioni del presente contratto e gli allegati sopra menzionati, le parti concordano sin da ora che prevarranno le disposizioni contrattuali.

Art. 13 - RESPONSABILITA'
Rimane inteso che UNIFOR sarà responsabile per ogni difetto inerente gli arredi oggetto del presente contratto, nonchè per ogni eventuale danno o conseguenza negativa dovesse derivare al Commissario Delegato ed alla Regione Lombardia, a suoi aventi causa o a terzi in genere, in conseguenza dei suddetti vizi, difetti o violazioni.

Art. 14 - FORZA MAGGIORE
Il mancato adempimento di una delle parti per causa di forza maggiore non potrà alla stessa essere imputato, sempreché questa dia immediata comunicazione scritta del sorgere della causa stessa.
L'espressione "forza maggiore" comprende qualsiasi evento che inibisca l'esecuzione del presente contratto e che sia indipendente dalla volontà e controllo delle parti, comprese eventuali disposizioni di legge e/o amministrative emanate nel corso del presente contratto.
Le parti concorderanno le eventuali azioni necessarie per minimizzare gli effetti dell'evento di forza maggiore, ivi comprese eventuali modifiche al contratto.

Nel caso in cui la forza maggiore dovesse impedire l'adempimento di una delle parti per oltre 3 (tre) mesi, trascorso tale periodo, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto dandone all'altra comunicazione scritta.

Art. 15 - GARANZIA
Unifor si impegna a fornire un periodo pari a 36 (trentasei) mesi di assistenza gratuita in garanzia, per correggere tutti gli eventuali difetti di fabbricazione e relativi pezzi difettosi, purchè gli stessi non derivino da incuria od uso improprio degli arredi.

Art. 16 - PATTUIZIONI DEROGATIVE O COMPLEMENTARI
A conclusione della Gestione Commissariale stabilita per il 30 novembre 2004 giusta DPCM del 9 luglio 2004, qualora non fosse prorogata con apposito provvedimento ministeriale, succederà a tutti gli effetti nel rapporto contrattuale la Regione Lombardia, che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti.
Qualsiasi convenzione derogativa o complementare al presente contratto dovrà essere pattuita per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.

Art. 17 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto

D'Ordine del Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore

UNIFOR S.p.A.
L'Direttore Generale

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti sottoscrivono espressamente gli artt. 4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17 del presente contratto.

D'Ordine del Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore

UNIFOR S.p.A.
L'Direttore Generale

ORDINANZA 21 ottobre 2004.

Interventi di restauro e di recupero funzionale delle facciate del Palazzo Pirelli (Torre e corpi bassi), sede della Giunta Regionale Lombarda, in via F. Filzi, 22 - Milano. Liquidazione compensi professionali. (Ordinanza n. 247).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003 e, con ulteriore DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza n. 180 del _ agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore alla Dott.ssa Rita Amabile – dirigente di Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizio Operativo della Direzione Generale "Risorse e Bilancio" – date le dimissioni rassegnate dal Sig.Guido Della Frera, precedentemente nominato giusta ordinanza n. 158 del 15 07.04;

PRESO ATTO:

- dell'ordinanza n. 5 del 27.01.03 di approvazione della procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto integrato relativo al restauro delle facciate del Grattacielo Pirelli e sue pertinenze
- dell'ordinanza n. 21 del 12.03.03 di aggiudicazione dell'appalto medesimo a favore dell'Associazione Temporanea d'Impresa ISA SpA – Grassi & Crespi Srl e Marcora Costruzioni SpA;
- della sottoscrizione del contratto d'appalto con il Raggruppamento Temporaneo ISA SpA. – Grassi & Crespi Srl e Marcora Costruzioni SpA avvenuta in data 03.04.2003.
- del verbale di consegna lavori del 24.03.2003.
- del certificato di ultimazione di lavori in data 26.06.2004

- dell'ordinanza commissariale n. 210 del 07/09/04 di approvazione della perizia di variante suppletiva di assestamento finale.

DATO ATTO del certificato di ultimazione di lavori in data 26.06.2004;

VISTE le sotto indicate fatture presentate dagli Architetti Sarno Renato e Multari Giovanni, a norma del disciplinare d'incarico inserito nella Raccolta CD 12/2002,

- Corvino+Multari Architetti Associati n. 23/2004 del 11.08.2004, di importo pari a € 298.166,42=, IVA e ritenute d'imposte comprese.

- Renato Sarno Architetto n. 21/2004 del 11.08.2004, di importo pari a € 298.166,42=, IVA e ritenute d'imposte comprese.

- The Renato Sarno Group s.r.l. n. 23/04 del 11.08.2004, di importo pari a € 146.160,02=, IVA comprese.

RITENUTO per le ragioni più sopra evidenziate, di liquidare le suddette fatture, riscontrata la regolarità delle stesse;

DISPONE

per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente riprodotti di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione commissariale, a saldo delle seguenti fatture:

- Corvino+Multari Architetti Associati n. 23/04 del 11.08.2004, di importo pari a € 298.166,42=; IVA e ritenute d'imposte comprese, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 27/2259 Banco di Napoli – ag. 38 colli Aminei Napoli, ABI 1010 – CAB 3438.

- Renato Sarno Architetto n. 21/04 del 11.08.2004, di importo pari a € 298.166,42=; IVA e ritenute d'imposte comprese, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 7587.68 Monte dei Paschi di Siena Ag. 6 di Milano – ABI 01030 - CAB 01606.

- The Renato Sarno Group s.r.l. n. 23/04 del 11.08.2004, di importo pari a € 146.160,02=, IVA inclusa, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 9378.44 Monte dei Paschi di Siena Ag. 6 di Milano, ABI 01030 – CAB 01606.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 21 ottobre 2004.

Liquidazione a favore della Ditta «3C Impianti» di Fausto Crimeni e dello Studio Tumminello - Molteni per incarico di assistenza tecnica alla Direzione lavori di ristrutturazione degli impianti idrotermosanitari del Palazzo della Regione Lombardia (riferimento ai contratti stipulati con la Società Eleca S.p.A. n. 3371/98 - n. 3627/00 - n. 3547/00). (Ordinanza n. 248).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 fino al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 – in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata Ordinanza n. 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso la facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della situazione emergenziale;

- con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al Dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti, Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale Risorse e Bilancio, Dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 231 del 04/10/2004 con la quale si proroga fino al 30 settembre 2004, l'incarico di consulenza specialistica e assistenza tecnica alla Direzione

Lavori di ristrutturazione degli impianti idro-termo-sanitari del Palazzo della Regione Lombardia, sia alla Ditta "3 C Impianti di Fausto Crimeni" che allo Studio Associato Tumminello-Molteni, in particolare relativamente ai contratti succeduti in capo al Commissario Delegato e stipulati con l'Impresa ELECA S.p.A. n. 3371/98 – n. 3627/00 – n. 3547/00 per quanto concerne tutti gli adempimenti tecnici contabili relativi alla chiusura della Direzione Lavori;

VISTE le fatture:

- n. 15 del 07.10.2004 di € 11.828,57= IVA inclusa, emessa dalla Ditta 3 C Impianti
- n. 30 del 07.10.2004 di € 15.737,15= IVA ed oneri inclusi, emessa dallo Studio Tumminello – Molteni.

RITENUTO di dover liquidare l'importo delle fatture sopra indicate, riscontrate la regolarità delle stesse,

DISPONE

- per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente ritrascritti, di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale giusta Ordinanza n. 35/2004, per l'assistenza tecnica alla Direzione dei lavori di ristrutturazione degli impianti tecnologici del Palazzo della Regione Lombardia relativamente ai contratti n. 3371/98 – n. 3627/00 – n. 3547/00 stipulati con Eleca S.p.A., i seguenti importi:

  - Euro 11.828,57= IVA inclusa per la fattura n. 15 del 07.10.2004 emessa dalla Ditta "3 C Impianti" di Fausto Crimeni, con accredito sul conto corrente bancario N. 59945/96 Banca di Credito Cooperativo di Capiamo (Como) – ABI 08430 – CAB 51080;
  - Euro 15.737,15= IVA ed oneri inclusi per la fattura n. 30 del 07.10.2004, emessa dallo Studio Tumminello – Molteni con accredito sul conto corrente bancario N. 3336 Banca Popolare di Milano, agenzia n. 139 di Erba (Como) – ABI 05584 – CAB 51270.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 21 ottobre 2004.

Interventi di recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo della Regione Lombardia. Progettazione definitiva relativa agli arredamenti e alla segnaletica. Liquidazione delle prestazioni professionali ai progettisti - Acconto finale. (Ordinanza n. 249).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003 e. con ulteriore DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore alla Dott.ssa Rita Amabile – dirigente di Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizio Operativo della Direzione Generale "Risorse e Bilancio" – date le dimissioni rassegnate dal Sig.Guido Della Frera, precedentemente nominato giusta ordinanza n. 158 del 15.07.04

PRESO ATTO dell'ordinanza n. 20 del 15.11.02 con la quale si approvava in schema il disciplinare d'incarico a favore degli Architetti Renato Sarno e Giovanni Multari per la progettazione integrale e coordinata preliminare, definitiva ed esecutiva di tutti gli interventi da effettuare sul complesso Pirelli per il restauro e il recupero funzionale dello stesso;

- dell'Ordinanza n.109 del 12.08.03 di approvazione del Progetto preliminare e definitivo afferente nei lotti "A", "B", "C" e "D", comprendente anche la progettazione degli arredi e della segnaletica.

VISTE le seguenti fatture trasmesse in ragione delle prestazioni professionali espletate:

- emessa da Renato Sarno Architetto : n. 23/2004 di € 19.283,95= IVA e ritenute d'imposte comprese, quale corrispettivo per l'attività di compenso per la progettazione definitiva – arredamento e segnaletica in relazione ai lotti B-C, per gli interventi di recupero funzionale degli spazi interni del palazzo della Regione Lombardia
- emessa da Corvino + Multari Architetti Associati: n. 27/2004 di € 19.283,95= IVA e ritenute d'imposte comprese, quale corrispettivo per l'attività di compenso per la progettazione definitiva – arredamento e segnaletica in relazione ai lotti B-C, per gli interventi di recupero funzionale degli spazi interni del palazzo della Regione Lombardia.
- emessa da Renato Sarno Group s.r.l.: n. 25/2004 di € 9.452,92= IVA compresa, quale corrispettivo per l'attività di coordinamento dell'attività progettazione architettonica definitiva – arredamento e segnaletica in relazione ai lotti B-C, per gli interventi di recupero funzionale degli spazi interni del palazzo della Regione Lombardia.

RITENUTO per le ragioni più sopra evidenziate, di liquidare le suddette fatture, riscontrata la regolarità delle stesse;

DISPONE

Per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente ritrascritti, di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale le seguenti fatture.

- Renato Sarno Architetto : n. 23/2004 di €19.283,95= IVA e ritenute d'imposte comprese, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 7587.68 Monte dei Paschi di Siena Ag. 6 di Milano – ABI 01030 – CAB 01606.

- Corvino + Multari Architetti Associati: n. 27/2004 di € 19.283,95= IVA e ritenute d'imposte comprese, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 27/2259 Sanpaolo Banco di Napoli – ag.38 colli Aminei Napoli, ABI 1010 – CAB 3438.

- Renato Sarno Group s.r.l.: n. 25/2004 di € 9.452,92= IVA inclusa, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 9378.44 Monte dei Paschi di Siena Ag. 6 di Milano, ABI 01030 – CAB 01606.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 25 ottobre 2004.

Interventi di recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo della regione Lombardia - lotti B-C. Liquidazione fatture relative a prestazioni professionali dei progettisti incaricati per progettazione esecutiva - acconto finale. (Ordinanza n. 250).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003 e, con ulteriore DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore alla Dott.ssa Rita Amabile – dirigente di Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizio Operativo della Direzione Generale "Risorse e Bilancio" – date le dimissioni rassegnate dal Sig.Guido Della Frera, precedentemente nominato giusta ordinanza n. 158 del 15.07.04.

PRESO ATTO dell'ordinanza n. 20 del 15.11.02 con la quale si approvava in schema il disciplinare d'incarico a favore degli Architetti Renato Sarno e Giovanni Multari per la progettazione integrale e coordinata preliminare, definitiva ed esecutiva di tutti gli interventi da effettuare sul complesso Pirelli per il restauro e il recupero funzionale dello stesso;

- dell'Ordinanza n.109 del 12.08.03 di approvazione del Progetto preliminare e definitivo afferente nei lotti "A", "B", "C" e "D" e, in particolare, il dispositivo della stessa ordinanza, che sanciva l'obbligo in capo ai Progettisti di procedere alla redazione del progetto esecutivo nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli Uffici Tecnici a supporto della Gestione Commissariale;

- dell'Ordinanza n.9 del 13.01.04 con la quale è stato validato il progetto esecutivo relativamente ai lotti "B" e "C" inerenti all'interventi di recupero funzionale degli spazi interni del palazzo della Regione Lombardia;

- dell'Ordinanza n.224 del 04.10.04 con la quale è stato approvata la variante suppletiva n.1 relativamente ai lotti "B" e "C" inerenti all'interventi di recupero funzionale degli spazi interni del palazzo della Regione Lombardia;

VISTE le seguenti fatture trasmesse in ragione delle prestazioni professionali espletate:

- emessa da Renato Sarno Architetto : n. 22/2004 di € 84.476,16= IVA e ritenute d'imposte comprese, quale corrispettivo per l'attività di compenso per la progettazione esecutiva in relazione ai Lotti B-C, per intervento di recupero funzionale degli spazi interni del palazzo della Regione Lombardia;

- emessa da Corvino + Multari Architetti Associati: n. 26/2004 di € 84.476,16= IVA e ritenute d'imposte comprese, quale corrispettivo per l'attività di compenso per la progettazione esecutiva in relazione ai Lotti B-C, per intervento di recupero funzionale degli spazi interni del palazzo della Regione Lombardia;

- emessa da Renato Sarno Group s.r.l.: n. 24/2004 di € 41.409,88= IVA compresa, quale corrispettivo per l'attività di coordinamento dell'attività progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva in relazione ai Lotti B-C, per intervento di recupero funzionale degli spazi interni del palazzo della Regione Lombardia

PRESO ATTO delle polizze di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza sottoscritte dai progettisti a norma dell' art. 30, comma 5 della L.109/94.

RITENUTO per le ragioni più sopra evidenziate, di liquidare le suddette fatture, riscontrata la regolarità delle stesse;

DISPONE

Per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente ritrascritti, di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale le seguenti fatture :

- Renato Sarno Architetto : n. 22/2004 di € 84.476,16= IVA e ritenute d'imposte comprese, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 7587.68 Monte dei Paschi di Siena Ag. 6 di Milano – ABI 01030 – CAB 01606.

- Corvino + Multari Architetti Associati: n. 26/2004 di € 84.476,16= IVA e ritenute d'imposte comprese, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 27/2259 Banco di Napoli – ag.38 colli Aminei Napoli, ABI 1010 – CAB 3438.

- Renato Sarno Group s.r.l.: n. 24/2004 di € 41.409,88= IVA inclusa, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 9378.44 Monte dei Paschi di Siena Ag. 6 di Milano, ABI 01030 – CAB 01606.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 25 ottobre 2004.

Progettazione architettonica definitiva degli interventi di recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo della Regione Lombardia - progetto stralcio controsoffitti. Liquidazione ai progettisti incaricati per prestazioni professionali, acconto finale. (Ordinanza n. 251).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003 e, con ulteriore DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore alla Dott.ssa Rita Amabile – dirigente di Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizio Operativo della Direzione Generale "Risorse e Bilancio" – date le dimissioni rassegnate dal Sig.Guido Della Frera, precedentemente nominato giusta ordinanza n. 158 del 15.07.04;

PRESO ATTO dell'ordinanza n. 20 del 15.11.02 con la quale si approvava in schema il disciplinare d'incarico a favore degli Architetti Renato Sarno e Giovanni Multari per la progettazione integrale e coordinata preliminare, definitiva ed esecutiva di tutti gli interventi da effettuare sul complesso Pirelli per il restauro e il recupero funzionale dello stesso;

- dell'Ordinanza n.109 del 12.08.03 di approvazione del Progetto preliminare e definitivo afferente nei lotti "A", "B", "C" e "D

- della documentazione integrativa pervenuta in data 5 novembre 2003 e relativa alla progettazione definitiva dei controsoffiti consistente in: tavole grafiche, relazione specialistica e schede di descrizione delle voci di capitolato.

VISTE le seguenti fatture trasmesse in ragione delle prestazioni professionali espletate:

- emessa da Renato Sarno Architetto: n. 24/2004 di € 40.427,72= IVA e ritenute d'imposte comprese, quale corrispettivo per l'attività di compenso per la progettazione definitiva - stralcio controsoffitti in relazione ai Lotti B-C, per intervento di recupero funzionale degli spazi interni del palazzo della Regione Lombardia;

- emessa da Corvino + Multari Architetti Associati: n. 28/2004 di € 40.427,71= IVA e ritenute d'imposte comprese, quale corrispettivo per l'attività di compenso per la progettazione definitiva – stralcio controsoffiti in relazione ai Lotti B-C, per intervento di recupero funzionale degli spazi interni del palazzo della Regione Lombardia;

- emessa da Renato Sarno Group s.r.l.: n. 26/2004 di € 19.817,51= IVA compresa, quale corrispettivo per l'attività di coordinamento dell'attività progettazione architettonica definitiva stralcio controsoffitti in relazione ai Lotti B-C, per intervento di recupero funzionale degli spazi interni del palazzo della Regione Lombardia;

RITENUTO per le ragioni più sopra evidenziate, di prendere atto i sottoelencati documenti progettuali e di liquidare le suddette fatture, riscontrata la regolarità delle stesse;

DISPONE

Per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente ritrascritti, di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale le seguenti fatture :

- Renato Sarno Architetto: n. 24/2004 di € 40.427,72= IVA e ritenute d'imposte comprese, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 7587.68 Monte dei Paschi di Siena Ag. 6 di Milano – ABI 01030 – CAB 01606.

- Corvino + Multari Architetti Associati: n. 28/2004 di € 40.427.71= IVA e ritenute d'imposte comprese, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 27/2259 Banco di Napoli – ag.38 colli Aminei Napoli, ABI 1010 – CAB 3438.

- Renato Sarno Group s.r.l.: n. 26/2004 di € 19.817,51= IVA inclusa, accreditando l'importo sul c/c bancario n. 9378.44 Monte dei Paschi di Siena Ag. 6 di Milano, ABI 01030 – CAB 01606.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 25 ottobre 2004.

Liquidazione primo acconto a favore dell'avv. Maurizio Boifava, membro della commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale per i lavori di ristrutturazione del Palazzo Pirelli, riferiti al contratto stipulato con la Società Eleca S.p.A. (contratto CD77/2004 lotti B-C). (Ordinanza n. 252).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 fino al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata Ordinanza n. 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso la facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della situazione emergenziale;

- con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al Dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti, Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale Risorse e Bilancio, Dott.ssa Rita Amabile;

PRESO ATTO:

- dell'Ordinanza Commissariale n. 139 del 17.06.2004 di conferimento dell'incarico di collaudatori in corso d'opera dei lavori a favore dei professionisti Avv. Maurizio Boifava, Ing. Paolo Rigone e Ing. Adriano Garavaglia;

- della sottoscrizione del disciplinare avvenuto in data 10.09.2004 con i consulenti Avv. Maurizio Boifava, Ing. Paolo Rigone e Ing. Adriano Garavaglia;

VISTA la fattura pro forma emessa dal consulente in data 07/10/2004 per l'importo di € 18.783,90= IVA e contributi compresa, relativa al contratto stipulato con la società Eleca S.p.A. Rep. n. 77/2004 lotti B - C;

RITENUTO pertanto di dover liquidare tale importo a favore dell'Avv. Maurizio Boifava, membro della Commissione di collaudo,

DISPONE

per i motivi in premessa adotti, di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, giusta Ordinanza n. 139 del 17/06/2004, a favore dell'Avv. Maurizio Boifava, la fattura pro forma emessa in data 07/10/2004 dell'importo di € 18.783,90= IVA e contributi compresa, accreditando tale importo sul c/c bancario n. 10/47 Banca San Paolo IMI S.p.A. Agenzia di Muggiò, ABI 1025 – CAB 33430.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 25 ottobre 2004.

Liquidazione a favore della Società UniCredit Factoring S.p.A. di Milano in qualità di cessionaria dei crediti della Ditta Strutture Geodetiche Zak S.r.l. per il canone di noleggio della struttura temporanea. Periodo dal 17 ottobre 2004 al 17 novembre 2004. (Ordinanza n. 253).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;
- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino al 30.11.2004;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale;
- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA Ordinanza Commissariale n. 24 del 5/12/02 di approvazione dello schema di contratto sottoscritto con la società Strutture Geodetiche Zak s.r.l. in data 17/12/02 per la fornitura a noleggio di struttura temporanea per la riallocazione dell'Aula Consiliare del Consiglio Regionale della Lombardia, nonché degli spazi di rappresentanza degli Organi istituzionali;

PRESO ATTO dell'Atto di cessione di credito del Dott. Benedetto Antonio Elia - notaio in Milano - notificato dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Milano in data 31.01.2003 con la quale la ditta Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. di Desio cede, in favore della società UniCredit Factoring S.p.A. con sede in Milano, Via Bianca di Savoia n. 20, in qualità di cessionaria, tutti i crediti vantati dalla cedente in relazione alla fornitura in argomento;

ACCERTATO CHE:

- con nota protocollo K1.2004.0000349 in data 16.02.2004 in attuazione del disposto dell'art. 7 del contratto stipulato con la sopra menzionata Società è stata chiesta la proroga del noleggio della tensostruttura, oltre i 16 mesi contrattualmente pattuiti, sino a tutto il 31 gennaio 2005;
- all'art. 3 del medesimo contratto è prevista la quantificazione per un importo mensile pari a € 23.600,00 oltre alla maggiorazione di € 3.278,87 per le varianti espressamente richieste e autorizzate, nonché di € 7.400,00 per assistenza e manutenzione, per i mesi successivi al 16°.

VISTA la fattura n. 25 del 21.09.2004 emessa da Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. per l'importo di € 41.134,64= IVA compresa, riferito al canone mensile per il periodo dal 17.10.2004 al 17.11.2004;

RITENUTO di dover liquidare tale importo, in favore della società UniCredit Factoring S.p.A. nel rispetto degli obblighi contrattualmente assunti con la Società Strutture Geodetiche Zak s.r.l.;

DISPONE

per i motivi in premessa adotti e che si intendono integralmente ritrascritti, di liquidare, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, a favore della società UniCredit Factoring S.p.A. - Via Bianca di Savoia n. 20 - Milano - (Codice Fiscale 01462680156) l'importo di € 41.134,64= IVA compresa, a saldo della fattura n. 25 del 21.09.2004 emessa da Strutture Geodetiche Zak s.r.l. quale canone di noleggio per il periodo dal 17.10.2004 al 17.11.2004 relativo alla tensostruttura ove sono stati riallocati l'Aula Consiliare del Consiglio Regionale della Lombardia nonché gli spazi di rappresentanza degli Organi istituzionali.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 29 ottobre 2004.

Liquidazione in favore della società New Real S.p.A. del canone di locazione per il periodo 1º luglio 2004 - 31 dicembre 2004 e conguaglio per adeguamento ISTAT del canone relativo al primo semestre 2004. (Ordinanza n. 254).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

ACCERTATO CHE

- con ordinanza commissariale n. 17 del 4.3.2003 il Commissario Delegato disponeva il subentro nella titolarità del contratto di locazione stipulato dalla Regione Lombardia con la società Enel Real Estate relativo all'immobile di via Cardano 10 a Milano a seguito del disposto dell'art.1 comma 2 dell'ordinanza ministeriale 3219/02 che stabiliva lo svuotamento completo del Palazzo Pirelli al fine di consentire gli interventi di messa in sicurezza, restauro e recupero funzionale;

- in data 28/4/2003 è stato sottoscritto, dalle Parti, l'atto di cessione del contratto locativo;

- con ordinanza commissariale n. 81 in data 7/4/2004 si prendeva atto del conferimento da parte di Enel Real Estate del ramo di azienda immobiliare alla società New Real SpA la quale subentrava nel rapporto contrattuale, disponendo altresì la liquidazione degli oneri locativi relativi al semestre 1-1-2004 – 30-6-2004.

PRESO ATTO che con nota protocollo 2004 000350 del 27.2.2004, la società New Real SpA, in applicazione di quanto previsto all'art.4) del contratto di locazione, ha comunicato l'aggiornamento ISTAT del canone a far tempo dall' 1-1-2003.

VISTE:
- la fattura n. 2049 del 3 maggio 2004 per l'importo di euro 27.000,00 oltre IVA a titolo di conguaglio ISTAT relativamente al periodo 1-1-2004 al 30-6-2004;
- la fattura n. 4541 del 30.09.2004 per l'importo di € 1.527.000,00= oltre IVA quale canone di locazione per il periodo 1-7- 31-12-2004.

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione in favore della società New Real SpA dell'importo complessivo di € 1.864.800,00= IVA compresa, al fine di onorare gli impegni contrattualmente assunti, valutata la regolarità della quantificazione della spesa.

DISPONE

Di liquidare in favore di NewReal SpA l'importo complessivo di **€ 1.864.800,00=** IVA compresa a saldo delle fatture:
- n. 2049 del 3 maggio 2004 per l'importo di € 32.400,00= a titolo di conguaglio ISTAT relativamente al periodo 1-1-2004 al 30-6-2004.
- n. 4541 del 30.09.2004 per l'importo di € 1.832.400,00= quale canone di locazione per il periodo 1-7- 31-12-2004.

relative alla locazione di via Cardano 10 Milano, giusta ordinanza n. 17/2003, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 29 ottobre 2004.

Liquidazione a favore dell'ing. Renato Mamprin del saldo relativo alle prestazioni nell'ambito dell'assistenza tecnica alla direzione lavori, in materia di impianti di rete multimediale e cablaggio passivo. (Ordinanza n. 255).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 fino al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata Ordinanza n. 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso la facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della situazione emergenziale;

- con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al Dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti, Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale Risorse e Bilancio, Dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza Commissariale n. 99 del 28.04.2004 con la quale è stato approvato il Disciplinare d'Incarico con l'Ing. Renato Mamprin, per l'assistenza tecnica alla Direzione dei Lavori Ing. Rita Comi in materia di impianti di rete multimediale per i lavori inerenti e affidati ad Eleca S.p.A. giusta Ordinanza Commissariale n. 60 dell'11.03.2004, nonché la fase esecutiva dei progetti relativi ai sistemi di rete audio e video;
- della sottoscrizione del Disciplinare di incarico con il Professionista, avvenuta in data 10.05.2004, ed inserito nella raccolta CD 83/2004.

PRESO ATTO del benestare alla liquidazione espresso dal Dirigente della struttura Ufficio Tecnico a supporto della Gestione Commissariale, con nota del 22.10.2004 prot.B1.20040094879

VISTA la fattura n. 29 del 20 settembre 2004 dell'importo di € 12.240,00= IVA e ritenuta d'acconto inclusa, emessa dal Professionista ai sensi dell'art. 6) del disciplinare d'incarico quale saldo per le prestazioni esplicitate all'art. 2) del disciplinare d'incarico;

RITENUTO pertanto di dover liquidare a favore dell'Ing. Mamprin, il saldo della fattura sopra indicata, riscontrata la regolarità della stessa al fine di ottemperare agli obblighi contrattualmente assunti;

DISPONE

per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente ritrascritti, di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, a favore dell'Ing. Renato Mamprin l'importo di € 12.240,00= IVA e ritenuta d'acconto inclusi, a saldo della fattura n. 25 dell' 11.07.2004, in ottemperanza al disciplinare d'incarico giusta Ordinanza n.99/2004.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 29 ottobre 2004.

Liquidazione in favore di Obiettivo Lavoro - Società di fornitura di lavoro temporaneo per azioni - per gli oneri relativi al contratto d'appalto di fornitura di lavoro temporaneo per la Gestione Commissariale: fattura n. 30172 del 30 agosto 2004 (periodo di riferimento luglio 2004). (Ordinanza n. 256).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1);

- che ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 della predetta Ordinanza Ministeriale il Commissario Delegato è stato autorizzato ad avvalersi di personale anche tecnico estraneo all'Amministrazione regionale per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza, ricorrendo a rapporti di lavoro temporaneo previsto dall'art. 1) della legge 24/06/1997 n. 198, avvalendosi altresì per il relativo conferimento dell'incarico delle deroghe previste dal successivo art. 3 in materia di normativa sugli appalti pubblici;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;
- con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA

- l'Ordinanza Commissariale n. 2/2002 di conferimento al raggruppamento temporaneo di imprese "Obiettivo Lavoro – Italia Lavora" di Milano incarico per la fornitura di lavoro temporaneo;

- che in data 31.07.2002 è stato perfezionato con il raggruppamento medesimo, costituitosi con D. Lgs. n. 358 del 24.07.1992 con atto rep. n. 2666444 del 23.07.2002 a rogito del Dott. Lovisetti Paolo notaio in Milano, contratto per la fornitura di unità appartenenti alle categorie A,B,C,D, rimandandosi a successiva determinazione commissariale la definizione numerica delle figure da richiedersi;

ACCERTATO CHE

- le esigenze della gestione Commissariale hanno evidenziato la necessità di continuare ad avvalersi di personale interinale fornito da Obiettivo Lavoro a far tempo dal 1 gennaio 2004 e fino al 31.07.2004 appartenente alle predette categorie professionali, come da richieste della gestione commissariale agli atti della medesima;

- conformemente alle richieste più sopra richiamate, sono stati forniti seguenti lavoratori interinali per il mese di luglio 2004: *Retamar Shirley Paola, Massironi Michela, Ferretti Annamaria, Stabene Nicoletta, Todaro Raffaele, Tavazzi Cristina, Piva Chiara, Todisco Angela, Crepaldi Paolo, Flores Isabella, Zerba Elena, Zappettini Barbara, Petrucci Mariaelena, Vaccaro Monica Carina, Bulgarelli Monica;*

VISTA la fattura n. 30172 del 30.08.2004 riferita al periodo di luglio 2004 di € 55.379,524= IVA compresa, emessa da Obiettivo Lavoro S.p.A.;

PRESO ATTO del benestare alla liquidazione della fattura sopra indicata, espresso dalla struttura Gestione Economica della UO Organizzazione e Personale a supporto della Gestione Commissariale, del 12.10.2004 protocollo B1.2004.0091379;

RITENUTO di dover liquidare a favore di Obiettivo Lavoro S.p.A. l'importo di € 55.379,52= al fine di onorare gli impegni contrattualmente assunti giusta Ordinanza n. 2/2002 e stante l'esatto adempimento da parte del Raggruppamento delle prestazioni di fornitura di lavoro temporaneo;

DISPONE

di liquidare per i motivi in premessa adotti e che si intendono integralmente ritrascritti mediante i fondi della Gestione Commissariale, giusta Ordinanza n. 2/2002 a favore di Obiettivo Lavoro S.p.A., l'importo di € 55.379,52= IVA compresa, a saldo della fattura n. 30172 del 30.08.2004 - periodo di riferimento luglio 2004 - tramite accredito sul conto corrente N. 01100035118 BANCA UNIPOL – ABI 03127 – CAB 01600 – CIN I.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 2 novembre 2004.

Liquidazione a favore della libreria scientifica dott. Lucio De Biasio «AEIOU» per l'acquisto dei testi giuridici distrutti a seguito dell'evento del 18 aprile 2002. (Ordinanza n. 257).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 fino al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 – in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza n. 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dott.ssa Rita Amabile;

RILEVATO che nell'evento del 18.04.2002 sono andati distrutti la maggior parte dei testi della Biblioteca Giuridica della Direzione Generale Presidenza – U.O. Legale e Avvocatura della Giunta Regionale della Lombardia

CONSTATATO che per lo svolgimento delle attività dell'U.O. Legale e Avvocatura è necessario acquistare i testi giudirici andati distrutti;

PRESO ATTO che con nota prot. n. A1.2004.0050818 del 19.10.2004 la U.O. Legale Avvocatura esprime il benestare alla liquidazione della fattura di cui in premessa e conferma l'avvenuta consegna del testo, precedentemente ordinato da parte del Commissario Delegato in data 28.01.2004 prot. n. K1.2004.0000198 alla libreria De Biasio "Aeiou" e consegnato solo ora poiché in ristampa;

VISTA la fattura n. 1560 del 30.09.2004 per l'importo di € 108,75 IVA compresa, emessa dalla Libreria Scientifica Dott. Lucio De Biasio "Aeiou" – Via Coronelli n. 6 - 20146 Milano;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della stessa riscontrata la regolarità della stessa;

DISPONE

1- di liquidare in favore della Libreria Scientifica Lucio De Biasio "Aeiou" – Via Coronelli n. 6 – 20146 Milano - per i motivi sopra addotti, incaricata della fornitura dei testi andati distrutti nell'evento del 18.04.2002 della Biblioteca Giuridica dell'U.O. Legale Avvocatura l'importo di € 108,75 IVA compresa a saldo della fattura n. 1560 del 30.09.2004;

2- di dare atto che il pagamento dovrà essere effettuato mediante accredito sul c/c n. 2249 della Banca Popolare di Milano – Ag. 18 - Via Meravigli n. 2 - Milano ABI 5584.8 CAB 01618.8 intestato a Libreria Scientifica Dott. De Biasio, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 2 novembre 2004.

Liquidazione in favore della Fondazione ENPAM di Roma degli oneri locativi relativi ai lotti «G» ed «H» del complesso immobiliare di via Pola/Taramelli/Rosellini/Abbadesse - Milano, ove sono state riallocate strutture della giunta regionale. Periodo dal 1º ottobre 2004 al 31 dicembre 2004. (Ordinanza n. 258).

IL COMMISSARIO DELEGATO

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 46 del 5 maggio 2003 con la quale si approvava lo schema di contratto da stipularsi con la Fondazione ENPAM di Roma relativo alla locazione dei lotti "G" ed "H" del complesso immobiliare sito in Via Pola/Taramelli/Rosellini/Abbadesse di Milano ove riallocare le strutture della Giunta Regionale;

ACCERTATO che in data 27.05.2003 si è provveduto alla sottoscrizione del contratto con decorrenza della locazione dal 15.05.2003 al canone annuo di € 2.861.375,00 oltre all'acconto spese di gestione di € 460.000,00 salvo conguaglio dietro presentazione di regolari consuntivi di fine gestione, da corrispondersi in rate trimestrali anticipate;

ACCERTATO altresì che con Ordinanza n. 167 in data 22.07.2004 si è provveduto alla liquidazione degli oneri locativi per il periodo dall'1.07.2004 al 30.09.2004;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento in favore di ENPAM della rata trimestrale di € 1.042.766,91 per canone di locazione, acconto spese di gestione e conguaglio spese di gestione anno 2003 per il periodo dall'1.10.2004 al 31.12.2004;

DISPONE

1. di liquidare, per i motivi in premessa adotti, in favore della Fondazione ENPAM - Via Torino n. 38 - Roma - Codice Fiscale 80015110580 - Partita IVA 02113291005, l'importo complessivo di € 1.042.766,91 a titolo di canone di locazione, acconto spese di gestione e conguaglio spese di gestione anno 2003 per il periodo dall'1.10.2004 al 31.12.2004, relativo ai lotti "G" ed "H" del complesso immobiliare di Via Pola/Taramelli/Rosellini/Abbadesse - Milano dove sono state riallocate strutture della Giunta Regionale - giusta contratto approvato con Ordinanza n. 46/2003 - accreditando l'importo sul c/c n. 5498449 UniCredit Banca d'Impresa - 06720 Milano - Cordusio - ABI 03226 - CAB 01604, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 2 novembre 2004.

Liquidazione in favore dello Studio De Polzer S.r.l. di Milano del compenso relativo alla consulenza acustica effettuata sulle pareti degli uffici del Palazzo Pirelli. (Ordinanza n. 259).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 fino al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 – in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza n. 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 42 del 27/2/04 con la quale si approvava il disciplinare d'incarico da sottoscriversi con lo Studio Del Polzer s.r.l. di Milano per la consulenza acustica specialistica relativa alla nuova Aula Consiliare nonché delle controsoffittature del Palazzo Pirelli;

ACCERTATO CHE:

- il disciplinare è stato sottoscritto dalle Parti in data 9/3/2004;
- a seguito della richiesta inoltrata dall'Amministrazione regionale di valutare la possibilità di apportare varianti al progetto approvato in ordine alle pareti degli uffici – vetrate e cieche – secondo i suggerimenti degli eredi Ponti, la Direzione Lavori si è trovata nella necessità di richiedere al medesimo Studio, come risulta dalla documentazione agli atti della Gestione Commissariale, una ulteriore consulenza specialistica per valutare il rispetto dei requisiti prestazionali di isolamento acustico, al fine di confermare alla Ditta Appaltatrice le eventuali modifiche delle forniture rispetto a quelle contrattualmente previste;

- con nota del 12.5.2004 lo Studio De Polzer ha presentato preventivo per tale consulenza.

ACCERTATO altresì che in data 27.5.2004, a completamento delle verifiche, il consulente ha consegnato relazione dettagliata sulla valutazione delle prestazioni acustiche delle pareti mobili degli uffici prima e dopo la proposta di variante alla struttura delle pareti vetrate;

VISTA la fattura n. 36 in data 30 settembre 2004 per l'importo di €. 1.440,00 presentata dallo Studio De Polzer s.r.l. a titolo di compenso per la consulenza in argomento;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell'importo di €. 1.440,00, valutata la regolarità e la conformità della stessa dal preventivo presentato, a saldo delle prestazioni di consulenza effettuata.

DISPONE

1. per le motivazioni in premessa addotte, di liquidare in favore dello Studio De Polzer s.r.l. di Milano l'importo di €. 1.440,00 a saldo della fattura n. 36 del 30/09/2004 a titolo di compenso per la consulenza specialistica per valutare il rispetto dei requisiti acustici delle pareti mobili degli uffici del Palazzo Pirelli;

2. di dare atto che si provvederà alla liquidazione mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 2 novembre 2004.

Liquidazione in favore di Obiettivo Lavoro - Società di fornitura di lavoro temporaneo per azioni - per gli oneri relativi al contratto d'appalto di fornitura di lavoro temporaneo per la Gestione Commissariale fattura n. 33737 del 17 settembre 2004 (periodo di riferimento agosto 2004). (Ordinanza n. 260).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1);

- che ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 della predetta Ordinanza Ministeriale il Commissario Delegato è stato autorizzato ad avvalersi di personale anche tecnico estraneo all'Amministrazione regionale per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza, ricorrendo a rapporti di lavoro temporaneo previsto dall'art. 1) della legge 24/06/1997 n. 198, avvalendosi altresì per il relativo conferimento dell'incarico delle deroghe previste dal successivo art. 3 in materia di normativa sugli appalti pubblici;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la Dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA:

- l'Ordinanza Commissariale n. 2/2002 di conferimento al raggruppamento temporaneo di imprese "Obiettivo Lavoro – Italia Lavora" di Milano incarico per la fornitura di lavoro temporaneo;

- che in data 31.07.2002 è stato perfezionato con il raggruppamento medesimo, costituitosi con D. Lgs. n. 358 del 24.07.1992 con atto rep. n. 2666444 del 23.07.02 a rogito del Dott. Lovisetti Paolo notaio in Milano, contratto per la fornitura di unità appartenenti alle categorie A,B,C,D, rimandandosi a successiva determinazione commissariale la definizione numerica delle figure da richiedersi;

ACCERTATO CHE:

- le esigenze della Gestione Commissariale hanno evidenziato la necessità di continuare ad avvalersi di personale interinale fornito da Obiettivo Lavoro a far tempo dal 1 gennaio 2004 e fino al 31.086.2004 appartenente alle predette categorie professionali, come da richieste della Gestione Commissariale agli atti della medesima;

- conformemente alle richieste più sopra richiamate, sono stati forniti i seguenti lavoratori interinali per il mese di agosto 2004: *Massironi Michela, Crepaldi Paolo, Vaccaro Monica Carina, Ferretti Annamaria, Todisco Angela, Bulgarelli Monica, Zappettini Barbara, Retamar Shirley Paola, Petrucci Mariaelena, Todaro Raffaele, Flores Isabella;*

VISTA la fattura n. 33737del 17.09.2004 riferita al periodo di agosto 2004 di € 26.019,72= IVA compresa, emessa da Obiettivo Lavoro S.p.A.;

PRESO ATTO del benestare alla liquidazione della fattura sopra indicata, espresso dalla struttura Gestione Economica della U.O. Organizzazione e Personale a supporto della Gestione Commissariale, del 2.11.2004 protocollo B1.2004.0097598;

RITENUTO di dover liquidare a favore di Obiettivo Lavoro S.p.A. l'importo di € 26.019,72= IVA inclusa al fine di onorare gli impegni contrattualmente assunti giusta Ordinanza n. 2/2002 e stante l'esatto adempimento da parte del Raggruppamento delle prestazioni di fornitura di lavoro temporaneo;

DISPONE

di liquidare per i motivi in premessa adotti e che si intendono integralmente ritrascritti mediante i fondi della Gestione Commissariale, giusta Ordinanza n. 2/2002 a favore di Obiettivo Lavoro S.p.A., l'importo di € 26.019,72= IVA compresa, a saldo della fattura n. 33737 del 17.09.2004 - periodo di riferimento agosto 2004 - tramite accredito sul conto corrente n. 01100035118 - BANCA UNIPOL – ABI 03127 – CAB 01600 – CIN I.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 9 novembre 2004.

Lavori di fornitura, installazione cablaggio strutturato con gestione intelligente, climatizzazione vani tecnici e sistema di spegnimento incendi smantellamenti impianti esistenti, spostamento centrale telefonica e locali C.E.D. (contratto Eleca S.p.A. - Racc. CD87/2004). Liquidazione del 3º SAL corrispondente a lavori eseguiti a tutto il 31 agosto 2004. (Ordinanza n. 261).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 e con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- l'art.3 della predetta Ordinanza consente al Commissario, nell'attuazione degli interventi, di adottare procedure in deroga alla normativa vigente e segnatamente all'art. 16 della legge 109/94 nonché alle correlate norme regolamentari;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato nominato il nuovo Soggetto Attuatore identificandolo nella persona del dirigente della Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Regione della Regione Lombardia – dott.ssa Rita Amabile – investendo la stessa anche del ruolo di Responsabile del Procedimento nonché di Responsabile dei Lavori;

- con nota del 22.11.2002 il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva dell'ordinanza n. 3219/2002, ritenendo in capo alla Gestione Commissariale la complessità degli interventi necessari ai recupero funzionale del complesso Pirelli;

RICHIAMATE:

- Ordinanza Commissariale n. 60 del 11.03.2004 con la quale sono stati affidati a Eleca S.p.A. i lavori di fornitura e installazione del cablaggio strutturato con gestione intelligente, climatizzazione dei vani tecnici e sistema di spegnimento incendi;

- sottoscrizione del contratto afferente i lavori in argomento – identificato con il n. Racc. CD 87/04 – avvenuta in data 16 giugno 2004;

VISTA:

- La documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti a tutto il 31.08.2004 presentata dalla Direzione Lavori con nota del 26.10.2004 agli atti della Gestione Commissariale.

- Il certificato di pagamento n.3 relativo al S.A.L. firmato dal Responsabile del Procedimento in data 27.10.2004.

- Le liberatorie dei subappaltatori che attestano la regolarità dei pagamenti effettuati da Eleca SpA presentate in data 02.11.2004, agli atti della Gestione Commissariale.

- La nota di Eleca s.p.a del 02.11.2004 (protocollo Gestione Commissariale K1.2004.0002425) per l'emissione di fattura n.401713 del 29.10.2004 di €. 1.466.755,44= IVA compresa emessa a seguito del sopra citato Certificato di pagamento;

RITENUTO di dover liquidare a favore della Eleca s.p.a. l'importo di € 1.466.755,44= IVA inclusa in relazione allo Stato di Avanzamento Lavori n.3 del contratto sopra richiamato;

DISPONE

Per i motivi in premessa addotti di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale l' importo di €1.466.755,44= IVA compresa a saldo della fattura n. 401713 del 29.10.2004 emessa da Eleca S.p.a in ragione del Certificato di Pagamento n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 31.08.2004.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 10 novembre 2004.

Presa d'atto dell'accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra le gestioni commissariali di cui all'Ordinanza del Ministro dell'interno n. 3171 del 28 dicembre 2001 e Ordinanza del Ministro dell'interno n. 3219 del 7 giugno 2002 sulla riqualificazione delle pertinenze e dei luoghi adiacenti al Palazzo della Regione Lombardia - lotto progettuale E. (Ordinanza n. 262).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003. con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia con il compito di porre in atto tutti gli interventi utili al recupero funzionale e messa in sicurezza della sede della giunta regionale, delle relative pertinenze nonché dei luoghi adiacenti;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato nominato Soggetto Attuatore il

dirigente della U.O. Contratti patrimonio e servizi operativi della Direzione Generale " Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

ACCERTATO che:

- con nota prot. K1.2004.0000166 del 25 gennaio 2004 inoltrata al Sindaco di Milano – Commissario delegato per l'emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano - il Commissario Delegato all'Emergenza Pirelli comunicava l'importanza di una riqualificazione degli spazi urbani adiacenti il Complesso in corrispondenza degli ingressi istituzionali per esigenze di sicurezza legate alla rappresentatività del complesso stesso;
- con nota del 18 marzo 2004 il Sindaco di Milano- Commissario Delegato al traffico e Mobilità giusta ordinanza del Ministero dell'Interno n.3171 del 28 dicembre 2001 aderiva alla proposta del Commissario, rimandando le valutazioni tecniche ai competenti uffici;
- a seguito di incontri tra tecnici delle Gestioni Commissariali tenutisi presso la Questura del capoluogo lombardo, pur coinvolta trattandosi di misure atte a garantire la sicurezza della sede istituzionale della Regione, i Progettisti degli interventi del Palazzo Pirelli - architetti Renato Sarno e Giovanni Multari incaricati giusta ordinanza n. 20 del 15.11.2002 – che avevano al riguardo predisposto atti preliminari, sono stati incaricati con nota del 15.03.04 n. prot. K1.2004.0000576 a redigere gli atti progettuali definitivi che riguardano anche interventi di riqualificazione delle aree di proprietà del Comune di Milano, i cui oneri di realizzazione saranno dallo stesso rimborsati;
- in data 10.06.04 i Professionisti incaricati hanno presentato la documentazione progettuale sopra evidenziata.

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 243 del 18.10.04 con la quale si è proceduto alla validazione del progetto definitivo a seguito dei pareri favorevoli espressi dall'Amministrazione Comunale di Milano con nota del 23 luglio 2004 a firma dell'Assessore ai Trasporti e Mobilità,confermato con nota del Direttore del settore Strade Parcheggi e Segnaletica della medesima Amministrazione del 29 settembre 2004 circa la completezza dello stesso dal punto di vista sia documentale che dei contenuti nonchè dalla Questura di Milano in ordine alle soluzioni individuate per migliorare le condizioni di sicurezza del Palazzo Pirelli, nonché degli interventi progettati per la riqualificazione delle aree adiacenti;

PRESO ATTO:

- che con nota del 23 luglio 2004 il Commissario Delegato al Traffico e Mobilità manifestava l'opportunità, in considerazione dell'urgenza di realizzazione dell'intervento, che la Gestione Commissariale per l'Emergenza Pirelli provvedesse a far eseguire i lavori anticipandone le risorse; risorse che saranno rimborsate alla Regione Lombardia mediante compensazione in fase di erogazione di contributi dovuto dalla stessa al Comune di Milano nell'ambito del P.I.di intervento in accordo di programma "Garibaldi- Repubblica";

ACCERTATO l'interesse comune dei due Commissari Delegati di procedere all'intervento in argomento rientrando lo stesso nell'ambito di un progetto globale di riqualificazione urbanistica

dell'area Garibaldi Repubblica e allo scopo di garantire la massima sicurezza agli ingressi istituzionali del complesso Pirelli ripristinato;

DATO ATTO che con nota prot. A1.2004.0054142 del 5 novembre 2004 il Dirigente dell'U.O. Sistema Sedi Istituzionali e Risorse interne della DG Presidenza e con nota del 5 novembre 2004 il Direttore Centrale della Direzione Centrale Pianificazione Urbana e Attuazione P.R. del comune di Milano hanno espresso entrambi parere favorevole alla procedura di cui all'accordo tra le Gestioni Commissariali;

RITENUTO per quanto sopra evidenziato, in attuazione di quanto previsto all'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 di approvare e sottoscrivere l'accordo tra le gestioni commissariali ex ordinanza Ministero dell'Interno n. 3171/2001 e n. 3219/2002 il cui schema forma parte integrante e sostanziale del presente atto

DISPONE

Per le motivazioni in premessa addotte che si intendono integralmente ritrascritte di approvare e sottoscrivere l'accordo, ai sensi dell'art 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con il Commissario Delegato al traffico e Mobilità del Comune di Milano relativo agli interventi di riqualificazione delle pertinenze e luoghi adiacenti al Palazzo della Regione Lombardia il cui schema forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 10 novembre 2004.

Affidamento mediante trattativa privata dell'incarico di fornitura e posa in opera di arredi per le sale riunioni e aree servizio per i piani di rappresentanza del Palazzo Pirelli alla Società Mio Dino S.r.l. di Summaga - Portogruaro, approvazione schema contratto. (Ordinanza n. 263).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 12.08.03 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli;

ACCERTATO che:

- in considerazione dell'urgenza la Gestione Commissariale, tramite le competenti strutture tecniche a supporto (Servizi Operativi) ha dato corso alla trattativa, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lett. d della Legge 358/92 nonché del RD 827 del 23.5.24 art. 41 punti 5 e 6 con la Società Mio Dino S.r.l. di Summaga – Portogruaro, già affidataria dell'appalto di fornitura arredi della Regione Lombardia per il triennio 2002-2005 al fine di ottenere la miglior offerta per la fornitura di arredi per le sale riunioni e aree di servizio dei piani di rappresentanza;
- a seguito di attenta valutazione delle campionature in ordine ai requisiti previsti dal progetto approvato, delle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale, nonché dell'offerta economica pervenuta in data 3.11.2004 i competenti Uffici Tecnici a supporto della Gestione Commissariale hanno espresso il benestare in data 9 novembre 2004;
- a seguito di trattative intercorse con la Società Mio Dino S.r.l., la stessa ha manifestato la disponibilità alla sottoscrizione del contratto per la fornitura e posa degli arredi in argomento proponendo uno prezzo complessivo di € 502.887,19 oltre Iva, ed alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di affidare in via diretta la fornitura e la posa in opera degli arredi sopramenzionati alla Società Mio Dino S.r.l. di Summaga – Portogruaro provvedendo alla sottoscrizione del relativo contratto;

DISPONE

1. Di procedere all'affidamento, per le motivazioni in premessa addotte, alla Società Mio Dino S.r.l. di Summaga Portogruaro dell'incarico di fornitura e posa in opera degli arredi per le sale riunioni e aree di servizio dei piani di rappresentanza del complesso Pirelli per un importo complessivo di € 603.464,63 IVA inclusa ed alle condizioni meglio specificate nello schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la liquidazione della spesa verrà effettuata con le modalità previste dal contratto di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
Amabile

CONTRATTO DI FORNITURA

TRA

Il Commissario Delegato per l'Emergenza Pirelli, con sede in Milano, Via Taramelli n. 20 Codice Fiscale 80050050154, in persona del Soggetto Attuatore dott.ssa Rita Amabile, giusta Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 (di seguito denominato "Commissario Delegato")

E

La società Industria Mobili MIO DINO srl, con sede in via Montecassino n.16, 30026 Summaga –Fraz. di Portogruaro (P.I.00287700934) in persona del Consigliere Delegato Sig. Francesco Mio nato a Portogruaro il 20/03/1958 , e residente, per la sua carica, in via Montecassino n.16, Summaga (di seguito denominata Mio Dino Srl) convengono quanto segue.

1 OGGETTO

Il Commissario Delegato affida a Mio Dino Srl, che accetta, la fornitura degli arredi come da lista allegata (all.1) per l'insediamento delle Strutture Regionali c/o il Grattacielo Pirelli a far data presumibilmente dal 05/12/2004.

Mio Dino Srl si impegna ad eseguire la fornitura degli arredi come da lista allegata nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto provvedendo altresì a fornire le dovute certificazioni di legge e di qualità in conformità alla campionatura presentata;

2 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DI MIO DINO SRL

Mio Dino Srl si impegna ad effettuare la fornitura e posa in opera degli arredi di cui al precedente art. 1) a perfetta regola d'arte, nonché utilizzando materiali, mezzi d'opera adeguati ed idonei.

Mio Dino Srl si obbliga ad eseguire la fornitura secondo i prezzi indicati nell'offerta economica, parte integrante del presente contratto (all. 2) .

Mio Dino Srl accetta la fornitura alle condizioni tutte contenute nel presente contratto.

Dichiara:

- di aver preso visione dello stato dei luoghi ove devono essere consegnati ed assemblati gli arredi e di essere pertanto perfettamente edotta circa la natura e l'entità della fornitura commissionata;
- di aver preso visione e attenersi alle procedure contenute nel "Piano di Sicurezza "ex D. Lgs. n. 494/96.

3 DURATA E TEMPISTICA

Il presente contratto decorrerà dalla data della sua firma .

Miio Dino Srl si impegna a fornire gli arredi e a completare gli allestimenti oggetto del presente contratto nel rispetto del cronoprogramma che prevede l'inizio della consegna e del montaggio a far tempo dal 5.12.2004 e l'ultimazione del montaggio entro il termine di 15 giorni e, cioè, entro il 20.12..2004. Il Commissario Delegato si riserva la facoltà di differire la data fissata per l'inizio del montaggio degli arredi. Mio Dino srl si impegna a custodire la fornitura presso i propri locali senza per questo avanzare alcuna pretesa economica per lo stoccaggio, nonché a concludere comunque l'allestimento nei 15 giorni successivi alla comunicazione con la quale la Gestione Commissariale formalizzerà il differimento del termine suddetto.

Tale differimento non potrà essere, in ogni caso, superiore ai 20 giorni dalla data fissata per l'inizio della consegna e del montaggio - prevista a far tempo dal 05.12.2004.

Qualora detto differimento sia superiore ai 20 giorni, Mio Dino Srl. si riserva la facoltà di emettere , entro il 31.12. 2004, regolare fattura per il materiale oggetto del presente contratto .

4 CORRISPETTIVO

Quale compenso per la fornitura e allestimento oggetto del presente contratto, il Commissario Delegato e Mio Dino. concordano il totale complessivo di Euro 502.887,19= oltre I.V.A., fisso ed invariato.

Il compenso sopra specificato verrà corrisposto dal Commissario Delegato a Mio Dino srl., alle seguenti scadenze:

- 60% alla consegna;
- 35% al termine del montaggio;
- 5%a seguito di esito positivo del collaudo definitivo da eseguirsi entro 10 gg. dall'ultimazione del montaggio, secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 giorni fine mese dalla presentazione di idoneo documento fiscale.

Nel caso di ritardi, Mio Dino Srl. potrà eventualmente richiedere la corresponsione di interessi di mora che si stabiliscono nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 cod.civ.

5 PENALI PER IL RITARDO

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di ultimazione del montaggio indicato nell'art. 3 del presente contratto, Mio Dino Srl corrisponderà una penale pari allo 1 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora il ritardo superasse di venti giorni il termine di consegna di cui all'art. 3, il Commissario Delegato procederà alla risoluzione del contratto secondo

quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi del richiamato art. 1456 cod. civ, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto del Commissario Delegato al risarcimento degli ulteriori danni.

6 CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, ivi incluso il pagamento delle penali, Mio Dino Srl ha presentato cauzione di € 50.288 mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La suddetta garanzia verrà svincolata a seguito di esito positivo del collaudo.

7 COLLAUDO

Entro 10 giorni dall'ultimazione del montaggio verrà effettuato dai tecnici della Gestione Commissariale in contraddittorio con Mio Dino Srl collaudo della fornitura e posa. Qualora, in sede di collaudo, venisse riscontrato che la fornitura e la posa degli arredi non siano state effettuate nel rispetto degli obblighi contrattualmente assunti e in conformità dei campioni oggetto dell'offerta, Mio Dino Srl si impegna ad effettuare le sostituzioni o riposizionamenti dovuti a propria cura e spese entro 20 giorni dalla notifica della contestazione, pena l'applicazione di una penale pari all'1 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

8 RISOLUZIONE

Il presente contratto potrà essere risolto da ciascuna delle parti qualora una di esse violi gli obblighi da esso derivanti.
Il Commissario delegato si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti all'aggiudicataria, trattenendo gli eventuali crediti nei suoi confronti nei seguenti casi:

- allorché l'affidatario ceda il contratto o lo dia in subappalto;
- la consegna superi i termini definiti nel contratto;
- difformità gravi e immotivate dalle modalità di esecuzione del contratto;
- difformità immotivata o non concordata degli elementi forniti rispetto a quanto previsto dagli allegati al presente contratto.
- qualora il ritardo della fornitura e posa rispetto al cronopogramma superasse i venti giorni di cui al precedente art. 5;
- in caso di fallimento, concordato, messa in liquidazione volontaria o coatta, esproprio, cui sia assoggettata la Società Mio Dino Srl, o per il fatto che la stessa nello stato di insolvenza abbia stipulato contratti o concluso transazioni con i propri creditori.

9 DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante del presente contratto stipulato tra il Commissario Delegato e Mio Dino Srl

- offerta Mio Dino Srl del 3.11.2004 (allegato1);
- lista indicante le specifiche tecniche degli arredi forniti, computo estimativo con i prezzi unitari e complessivi indicati dalla ditta fornitrice (allegato 2);

Si da atto che Mio Dino Srl ha preso visione del piano di sicurezza e coordinamento relativo agli interventi sui lotti "B" e "C" ex D. Lgs. n. 494/96.

In caso di contrasto fra le disposizioni del presente contratto e gli allegati sopra menzionati, le Parti concordano sin da ora che prevaranno le disposizioni contrattuali.

10 RESPONSABILITA'

Ogni responsabilità per danni di qualunque genere che derivassero a persone o a cose in dipendenza dell'esecuzione del presente contratto deve intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico di Mio Dino Srl

11 FORZA MAGGIORE

Il mancato adempimento di una delle parti per causa di forza maggiore non potrà alla stessa essere imputato sempreché questa dia immediata comunicazione scritta del sorgere della causa stessa.

L'espressione "forza maggiore" comprende qualsiasi evento che inibisca l'esecuzione del presente contratto e che sia indipendente dalla volontà e controllo delle parti, comprese eventuali disposizioni di legge e/o amministrative emanate nel corso del presente contratto.

Le parti concorderanno eventuali azioni necessarie per minimizzare gli effetti dell'evento di forza maggiore, ivi comprese eventuali modifiche al contratto.

Nel caso in cui la causa di forza maggiore dovesse impedire l'adempimento di una delle parti per oltre 3 (tre) mesi, trascorso tale periodo, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto dandone all'altra comunicazione scritta.

12 GARANZIA

Milo Dino Srl si impegna ad un periodo pari a 36 (trentasei) mesi dalla data di ultimazione del montaggio, di assistenza gratuita in garanzia, per correggere tutti i difetti o anomalie di costruzione e funzionamento non riscontrabili in sede di collaudo.

13 PATTUIZIONI DEROGATIVE O COMPLEMENTARI

A conclusione della Gestione Commissariale stabilità per il 30.11.2004 giusta DPCM del 9 luglio 2004, qualora non fosse prorogata con apposito provvedimento ministeriale, succederà a tutti gli effetti nel rapporto contrattuale la Regione Lombardia che provvederà ad adottare i conseguenti provvedimenti.

Qualsiasi convenzione derogativa o complementare al presente contratto dovrà essere pattuita per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.

14 DIVIETO DI CESSIONE

Il presente contratto non potrà essere neppur parzialmente ceduto a terzi;

15 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 le parti contraenti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

17 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico di Mio Dino Srl

Letto, confermato e sottoscritto.

D'Ordine del Commissario Delegato	Mio Dino Srl
Il Soggetto Attuatore	il Consigliere Delegato
Dott.ssa Rita Amabile	Francesco Mio

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del CC le parti sottoscrivono espressamente i punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17.

D'Ordine del Commissario Delegato	Mio Dino Srl
Il Soggetto Attuatore	Il Consigliere Delegato
Dott.ssa Rita Amabile	Francesco Mio

Spetabile:
REGIONE LOMBARDIA
Al Commissario Delegato per l'emergenza del Pirelli
Via Taramelli,12
20124 MILANO

Alla c/a del Commissario Delegato Dott.ssa Rita Amabile

Milano 03.11.2004

Oggetto: Richiesta aggiornata come da Vs. protocollo k1 2004 000 2659 del 29.ott.2004

Si fa seguito alla Vs. gentile richiesta per l'offerta di cui all'oggetto per la gestione commerciale Rif. Palazzo Pirelli con allegato il presente elenco prezzi aggiornato per la fornitura e posa in opera degli arredi.

Rimangono valide le condizioni di trattativa pari allo sconto del 5% in tutti gli articoli di gara e speciali a progetto.

14	MD 075/76/77/79	seduta per convegni aggregabile ed impilabile con tavoletta - rivestimento Pugi.rg Trevi cod.359	56	€ 210,90	€ 200,36	€ 11.219,88	€ 13.463,86	
15	MD 088	3 sedute per convegni aggregale su barra - rivest.Pugi.rg Trevi cod.359	3	€ 691,00	€ 656,45	€ 1.969,35	€ 2.363,22	
16	MD 055	tavolo ricevimento ovale - acero - 60x100	10	€ 261,36	€ 248,29	€ 2.482,92	€ 2.979,50	Laminato acero
17	MD 057	tavolo riunioni 80x160	67	€ 160,50	€ 152,48	€ 10.215,83	€ 12.258,99	laminato acero
18	MD 057/1	tavolo riunioni 90x180	7	€ 180,56	€ 171,53	€ 1.200,72	€ 1.440,87	laminato acero
19	MD 057	tavolo riunioni 80x160-	2	€ 160,50	€ 152,48	€ 304,95	€ 365,94	laminato grigio
20	MD 043/1	tavolo riunioni 10 posti - noce - 292x172x72h	2	€ 466,60	€ 443,27	€ 886,54	€ 1.063,85	noce dogato
21	MD 073	sedie tav.riunione	20	€ 177,70	€ 168,82	€ 3.376,30	€ 4.051,56	tessuto ignifugo-
22	MD 043/1	tavolo riunioni 10 posti - wengè - 292x172x72h	1	€ 583,25	€ 554,09	€ 554,09	€ 664,91	legno wenge'
23	MD073	sedie tav.riunione	10	€ 177,70	€ 168,82	€ 1.688,15	€ 2.025,78	tessuto ignifugo-
24	MD 041	tavolo riunioni 16 posti - wengè - 432x172x72h - 2 mod.centrali lunghi 120	1	€ 812,56	€ 771,93	€ 771,93	€ 926,32	legno wenge'
25	MD 073	sedie tav.riunione	16	€ 177,70	€ 168,82	€ 2.701,04	€ 3.241,25	tessuto ignifugo-
26	MD 042	tavolo riunioni 14 posti - wengè - 412x172x72h - 2	1	€ 743,00	€ 705,85	€ 705,85	€ 847,02	legno wengè
27	MD 073	sedie tav.riunione	14	€ 177,70	€ 168,82	€ 2.363,41	€ 2.836,09	tessuto ignifugo-
29	MD 064	modulo pannello - 140x3,5x168,7 con piedini di sostegno rivest. come in Taramelli	2	€ 164,90	€ 156,66	€ 313,31	€ 375,97	tessuto ignifugo-
30	MD 094	modulo pannello - 160x3,5x168,7con piedini di sostegno rivest. como in Taramelli	2	€ 186,79	€ 177,45	€ 354,90	€ 425,88	tessuto ignifugo-

33	MOD.NOVA	Poltrona ambulatoriale su base fissa finitura similpelle colore nero	8	€ 468,00	€ 444,60	€ 3.556,80	€ 4.268,16	
36		tavolo relatori da 5 posti con canalizzazione cablato e relative uscite sul piano finitura laminato grigio	2	€ 1.470,00	€ 1.396,50	€ 2.793,00	€ 3.351,60	preparare progetto
37		Cucina 30°Piano	1	€ 7.108,89	€ 6.753,45	€ 6.753,45	€ 8.104,13	preparare progetto
38		Cucina 29° Piano	1	€ 5.335,43	€ 5.068,66	€ 5.068,66	€ 6.082,39	preparare progetto
39		Cucina 26° Piano	1	€ 4.582,63	€ 4.353,50	€ 4.353,50	€ 5.224,20	preparare progetto
40	Greta 72/2	Sesute per tavoli convegni su ruote con braccioli,struttura nera - Rivest.Pugi.rg Trevi cod.359	11	€ 304,56	€ 289,33	€ 3.182,65	€ 3.819,18	
						€ 502.887,19	€ 603.464,63	

1	ARREDO	ARREDO	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	SCONTO 5%	TOTALE SCONTATO	TOTALE C/IVA	NOTE
2	MD 009 ?	armadio h.215 bicolore con ante a battente 215*90	1265	€ 305,84	€ 290,55	€ 367.543,22	€ 441.051,86	
3	MD 009-2	armadio h.215*90 no ante	2	€ 275,20	€ 261,44	€ 522,88	€ 627,46	
4	MD 066	Armadio h.170*90 bicolore c	109	€ 219,50	€ 208,53	€ 22.729,23	€ 27.275,07	
5	MD066-1	Armadio h.170*90 senza ant	1	€ 198,50	€ 188,58	€ 188,58	€ 226,29	
6		Armadio basso ante a battente 90x45xh72	5	€ 198,56	€ 188,63	€ 943,16	€ 1.131,79	ante a battente
7		Armadio basso ante a scorrere 90x45xh72-laminato grigio	2	€ 198,56	€ 188,63	€ 377,26	€ 452,72	ante a battente
8	MD 020	Armadio basso con ante a scorrere 120x45xh72	49	137,4	€ 130,53	€ 6.395,97	€ 7.675,16	
9	MD022	Armadio basso con ante a scorrere 180x45xh72	4	€ 177,30	€ 168,44	€ 673,74	€ 808,49	
10	MD 075	Sedie con gambe fisse tessuto rosso	10	€ 125,30	€ 119,04	€ 1.190,35	€ 1.428,42	
11	MD 073	Sedie ospiti operatore	100	€ 177,70	€ 168,82	16881,5	€ 20.257,80	tessuto ignifugo-
12	MD 073	Sedie operatore rivest.Pugi.rg Trevi cod.359	67	€ 177,70	€ 168,82	€ 11.310,61	€ 13.572,73	
13	MD 073	Sedie per locale fumatori e locale riposo similpelle	40	€ 177,70	€ 168,82	€ 6.752,60	€ 8.103,12	
14	MD 075/76/77/79	seduta per convegni aggregabile ed impilabile con tavoletta - rivestimento Pugi.rg Trevi cod.359	56	€ 210,90	€ 200,36	€ 11.219,88	€ 13.463,86	

15	MD 088	3 sedute per convegni aggregate su barra - rivest.Pugi.rg Trevi cod.359	3	€ 691,00	€ 656,45	€ 1.969,35	€ 2.363,22	
16	MD 055	tavolo ricevimento ovale - acero - 60x100	10	€ 261,36	€ 248,29	€ 2.482,92	€ 2.979,50	Laminato acero
17	MD 057	tavolo riunioni 80x160	67	€ 160,50	€ 152,48	€ 10.215,83	€ 12.258,99	laminato acero
18	MD 057/1	tavolo riunioni 90x180	7	€ 180,56	€ 171,53	€ 1.200,72	€ 1.440,87	laminato acero
19	MD 057	tavolo riunioni 80x160-	2	€ 160,50	€ 152,48	€ 304,95	€ 365,94	laminato grigio
20	MD 043/1	tavolo riunioni 10 posti - noce - 292x172x72h	2	€ 466,60	€ 443,27	€ 886,54	€ 1.063,85	noce dogato
21	MD 073	sedie tav.riunione	20	€ 177,70	€ 168,82	€ 3.376,30	€ 4.051,56	tessuto ignifugo-
22	MD 043/1	tavolo riunioni 10 posti - wengè - 292x172x72h	1	€ 583,25	€ 554,09	€ 554,09	€ 664,91	legno wenge'
23	MD073	sedie tav.riunione	10	€ 177,70	€ 168,82	€ 1.688,15	€ 2.025,78	tessuto ignifugo-
24	MD 041	tavolo riunioni 16 posti - wengè - 432x172x72h - 2 mod.centrali lunghi 120	1	€ 812,56	€ 771,93	€ 771,93	€ 926,32	legno wenge'
25	MD 073	sedie tav.riunione	16	€ 177,70	€ 168,82	€ 2.701,04	€ 3.241,25	tessuto ignifugo-
26	MD 042	tavolo riunioni 14 posti - wengè - 412x172x72h - 2	1	€ 743,00	€ 705,85	€ 705,85	€ 847,02	legno wengè
27	MD 073	sedie tav.riunione	14	€ 177,70	€ 168,82	€ 2.363,41	€ 2.836,09	tessuto ignifugo-
29	MD 064	modulo pannello - 140x3,5x168,7 con piedini di sostegno rivest. come in Taramelli	2	€ 164,90	€ 156,66	€ 313,31	€ 375,97	tessuto ignifugo-
30	MD 094	modulo pannello - 160x3,5x168,7con piedini di sostegno rivest. come in Taramelli	2	€ 186,79	€ 177,45	€ 354,90	€ 425,88	tessuto ignifugo-
31	MD 091	modulo pannello 180x3,5x130,3 con piedini di sostegno rivest. come in Taramelli	2	€ 127,62	€ 121,24	€ 242,48	€ 290,97	tessuto ignifugo-
32	Caimi 1532	guardaroba - lunghezza 200 max	2	€ 167,58	€ 159,20	€ 318,40	€ 382,08	

ORDINANZA 10 novembre 2004.

Liquidazione a favore della Società Vigilanza Città di Milano per il servizio di vigilanza presso la sede regionale di via Restelli, 4/M. Gioia, 35, in Milano. (Ordinanza n. 264).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;
- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino al 30.11.2004;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale;
- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA integralmente:

- l'Ordinanza commissariale n. 14 dell'11.10.2002 con cui il Commissario Delegato stipulava con la Società I.L.IM. s.r.l. il contratto di comodato relativo all'utilizzo del terreno dove è stata allestita la struttura temporanea adibita ad Aula Consiliare del Consiglio Regionale della Lombardia e spazi di rappresentanza degli Organi Regionali;

- che in data 14.10.2002 è stato sottoscritto dalle Parti, il contratto di comodato per l'utilizzo temporaneo delle aree in Milano, via M. Gioia n. 35/39;

DATO ATTO:

- che l'art. 8) del contratto stipulato con I.L.IM. s.r.l. prevedeva che la Gestione Commissariale garantisse anche la sorveglianza dell'area intorno alla struttura temporanea;

- che l'Amministrazione regionale garantisce la vigilanza alla tensostruttura tramite il corpo di Vigilanza Città di Milano affidataria dell'incarico del servizio per le sedi regionali;

- che a seguito di fatti estranei occorsi intorno all'area in Milano via Gioia 35/39, al fine di garantire la sicurezza dei luoghi e di ottemperare agli obblighi contrattuali, come da comunicazione della Gestione Commissariale del 22.09.2004 (protocollo K1.2004.0002126) la Gestione stessa ha provveduto a richiedere l'ampliamento della vigilanza con un servizio aggiuntivo di ispezioni diurne e notturne;

VISTA:

- l'offerta pervenuta dalla Società Vigilanza Città di Milano con lettera del 07/09/2004;

- la nota prot. n. K1.2004.0002137 del 22/09/2004 con la quale si esprime il benestare all'ampliamento del servizio di vigilanza per il lotto B di Via Gioia n. 35/39 di Milano – dove è ubicata la tensostruttura;

- la fattura n. 13489 del 30.09.2004 di € 70,08= IVA inclusa, emessa dalla società Vigilanza Città Di Milano per il servizio di vigilanza presso la sede regionale di Via Restelli 4/M. Gioia 35 - in Milano;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione in favore della società ***Vigilanza Città di Milano*** dell'importo di ***€ 70,08=*** IVA compresa, valutata la regolarità della quantificazione della spesa.

DISPONE

di liquidare in favore della società Vigilanza Città di Milano l'importo di € 70,08= IVA compresa a saldo della fattura n. 13489 del 30.09.2004 per il servizio di vigilanza presso la sede regionale di Via Restelli 4/M. Gioia 35 - in Milano, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 10 novembre 2004.

Lavori di completamento inerenti la realizzazione delle compartimentazioni antincendio del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca S.p.A. di Cantù in data 27 luglio 2000 - rep. 3627/UR. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 3. (Ordinanza n. 265).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano - prorogato con successivo DPCM del 29 novembre 2002 fino al il 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'Evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

VISTA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero, ivi compresi quelli già in essere prima dell'Evento del 18 aprile;

- la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia disponeva di procedere alla cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in essere prima del 18 aprile 2002, elencandoli nell'Allegato "A"della delibera medesima;

- l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramenzionata DGR n. 12005/03;

DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario Delegato del contratto rep.n3627/2000 originariamente stipulato tra Regione Lombardia e Ditta Eleca S.p.A. in esito di appalto concorso - incluso nel citato allegato "A" - relativo alla ristrutturazione generale degli impianti tecnologici del Palazzo della Regione, sottoscrizione avvenuta il 10.03.03;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

- d.d.g. AA.GG. n° 1873 del 31.10.2000 con il quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n° 1;

- ordinanza Commissariale n. 120 del 1 settembre 2003 con la quale è stata approvata la variante n.2;

- ordinanza commissariale n. 170 del 4.12.2003 di validazione del progetto architettonico esecutivo relativo ai lotti A e D;

- ordinanza Commissariale n.9 del 13.01 2004 di validazione del progetto architettonico esecutivo relativo agli spazi interni lotti B e C ;

- il progetto di variante al NOP n. 32972 approvato il 13.04.2004 dal Comando dei Vigili del Fuoco di Milano;

VISTI tutta la documentazione di cui si compone la perizia, agli atti della Gestione Commissariale, ed in particolare:

A) la relazione tecnico-economica che specifica gli interventi da approvare in variante, comprendenti sia lavorazioni non previste nel contratto 3627/2000 – così come integrato dalle varianti n. 1 e 2 – sia adeguamenti di lavorazioni già previste in variante n.2, alcune delle quali non più necessarie e quindi da non eseguire, resesi necessarie dall'approvazione dei progetti esecutivi sopramenzionati – finalizzati al miglioramento

dell'opera e alla sua funzionalità - e che hanno comportato la necessità di procedere alla variante al NOP;

B) il nuovo quadro economico comparativo di raffronto, da cui risulta che l'entità dei lavori in variante suppletiva ammonta ad € 499.984,10=, € 7.289,16= per spese tecniche nonché € 100.413,34= per IVA;

VALUTATE le argomentazioni tecniche e le analisi effettuate dalla Direzione Lavori;

RITENUTO in ragione di quanto sopra esposto, di dover approvare la variante in argomento nell'esercizio della facoltà di deroga riconosciuta con ordinanza ministeriale n. 3219/02 all'art. 25 comma 3 della legge quadro sui lavori pubblici, in ordine all'entità della stessa rispetto all'importo contrattuale e al finanziamento degli oneri;

DISPONE

Art. 1- di approvare, per tutte le ragioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte la variante n. 3 al contratto 3627UR/2000 stipulato con l'impresa ELECA S.p.A. di Cantù;

Art.2- di dare atto che la variante in approvazione riguarda interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità autorizzando, in ragione del suo ammontare , l'utilizzo della facoltà di deroga all'art. 25 comma 3 legge 11 febbraio 1994 n. 109, stante l'urgenza di superare lo stato di emergenza decretato con DPCM 3 maggio 2002 e relativa a tutte le lavorazioni non previste nel contratto 3627/2000 – così come integrato dalle varianti n. 1 e 2 – sia adeguamenti di lavorazioni già previste in variante n.2, alcune delle quali non più necessarie e quindi da non eseguire, resesi necessarie dall'approvazione dei progetti esecutivi in premessa specificati;

Art.3 – di dare atto altresì che la perizia di variante n. 3 si compone dei seguenti allegati, depositati presso la Gestione Commissariale:

- relazione tecnico-economica;
- quadro economico comparativo di raffronto;
- analisi Nuovi Prezzi dall' NP 80 all'NP 117;
- verbali di concordamento nuovi prezzi n. 4 n. 5;
- schema di atto di sottomissione n. 3;

Art.4 – di ridefinire il quadro economico relativo all'appalto in argomento in € 6.942.626,67 , comportando la variante di cui al precedente punto l'assunzione di ulteriore onere pari a € 607.686,60.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 11 novembre 2004.

Lavori di recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli affidata alla Società Eleca S.p.A. - contratto n. Racc. CD77/04. Liquidazione del 7° SAL corrispondente a lavori eseguiti a tutto il 31 agosto 2004. (Ordinanza n. 266).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 e con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia,

- l'art.3 della predetta Ordinanza consente al Commissario, nell'attuazione degli interventi, di adottare procedure in deroga alla normativa vigente e segnatamente all'art. 16 della legge 109/94 nonché alle correlate norme regolamentari;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato nominato il nuovo Soggetto Attuatore identificandolo nella persona del dirigente della Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Regione della Regione Lombardia – dott.ssa Rita Amabile – investendo la stessa anche del ruolo di Responsabile del Procedimento nonché di Responsabile dei Lavori;

RICHIAMATE integralmente le Ordinanze Commissariali:

- n. 9 del 13 gennaio 2004 di validazione del Progetto Esecutivo, di cui ai lotti funzionali identificati con le lettere "B e C";

- n. 59 del 9 marzo 2004 di affidamento a Eleca S.p.A. dei lavori di cui ai sopramenzionati "Lotti B-C";
- n. 69 del 24 marzo 2004 di presa d'atto e validazione delle modifiche al capitolato speciale sempre relativo ai cosiddetti "Lotti B – C" e finiture;
- n. 224 del 04.10.2004 di approvazione della variante suppletiva n. 1.

PRESO ATTO della sottoscrizione del contratto avvenuta tra le Parti in data 24 marzo 2004 e inserito nella raccolta CD 77/2004;

DATO ATTO:

- della documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti a tutto il 30.08.2004 presentata dalla Direzione Lavori con nota del 25.10. 2004;
- del certificato di pagamento n. 7 relativo al S.A.L. firmato dal Responsabile del Procedimento in data 29.10.2004.
- delle liberatorie dei subappaltatori che attestano la regolarità dei pagamenti effettuati da Eleca SpA presentate in data 28 10.2004, agli atti della Gestione Commissariale.

VISTA la fattura presentata da Eleca s.p.a n. 401711 del 29.10.04 di € 1.197.360,00= IVA compresa emessa a seguito del sopra citato Certificato di pagamento.

RITENUTO di dover liquidare a favore della Eleca s.p.a. l'importo di € 1.197.360,00= IVA inclusa in relazione allo Stato di Avanzamento Lavori n. 7 del contratto sopra richiamato;

DISPONE

Per i motivi in premessa addotti di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale l' importo di €1.197.360,00= IVA compresa a saldo della fattura n. 401711 del 29.10.04 emessa da Eleca S.p.a. esecutrice dei lavori eseguiti di cui al contratto CD 77/2004 in ragione del Certificato di Pagamento n. 7 per lavori eseguiti a tutto il 30.08.2004.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 12 novembre 2004.

Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto Sprinkler del Palazzo della Regione Lombardia, contratto n. 3547 del 3 febbraio 2000, stipulato con Eleca S.p.A. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 2. (Ordinanza n. 267).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano - prorogato con successivo DPCM del 29 novembre 2002 fino al il 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'Evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

VISTA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero, ivi compresi quelli già in essere prima dell'Evento del 18 aprile;

- la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia disponeva di procedere alla cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in essere prima del 18 aprile 2002, elencandoli nell'Allegato "A"della delibera medesima;

- l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramenzionata DGR n. 12005/03;

DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario Delegato del contratto rep.n3547/2000 originariamente stipulato tra Regione Lombardia e Ditta Eleca S.p.A. in esito di appalto concorso - incluso nel citato allegato "A" - relativo alla ristrutturazione generale degli impianti tecnologici del Palazzo della Regione, sottoscrizione avvenuta il 10.03.03;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

- d.d.g. AA.GG. n° 22954 del 25.09.2000 con il quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n° 1;

- ordinanza commissariale n. 170 del 4.12.2003 di validazione del progetto architettonico esecutivo relativo ai "Lotti A e D";

- ordinanza Commissariale n. 9 del 13.01.2004 di validazione del progetto architettonico esecutivo relativo agli spazi interni "Lotti B e C";

VISTA tutta la documentazione di cui si compone la perizia, agli atti della Gestione Commissariale, ed in particolare:

A) la relazione tecnico-economica che specifica gli interventi da approvare in variante, comprendenti lavori finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità consistenti:

   a. nel rendere agibili tre serbatoi orizzontali interrati (precedentemente usati come deposito materiale combustibile e già bonificati), per creare la riserva idrica necessaria all'impianto automatico di spegnimento a pioggia;

   b. sostituzione di tubazioni ammalorate per il collegamento alla colonna VVF alle valvole di controllo dell'impianto sprinkler;

B) il nuovo quadro economico comparativo di raffronto, da cui risulta che l'entità dei lavori in variante suppletiva ammonta ad € 70.282,00=, oltre a € 14.056,40= per IVA;

VALUTATE le argomentazioni tecniche e le analisi effettuate dalla Direzione Lavori;

RITENUTO in ragione di quanto sopra esposto, di dover approvare la variante in argomento nell'esercizio della facoltà di deroga riconosciuta con ordinanza ministeriale n. 3219/02 all'art. 25 comma 3 della legge quadro sui lavori pubblici, in ordine all'entità della stessa rispetto all'importo contrattuale e al finanziamento degli oneri;

DISPONE

Art. 1- di approvare, per tutte le ragioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte la variante n. 2 al contratto 3547/UR/2000 stipulato con l'impresa ELECA S.p.A. di Cantù;

Art. 2- di dare atto che la variante in approvazione riguarda interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità autorizzando, in ragione del suo ammontare, l'utilizzo della facoltà di deroga all'art. 25 comma 3 legge 11 febbraio 1994 n. 109, stante l'urgenza di superare lo stato di emergenza decretato con DPCM 3 maggio 2002 e relativa a tutte le lavorazioni non previste nel contratto 3547/2000 – così come integrato dalla variante n. 1;

Art. 3 – di dare atto altresì che la perizia di variante n. 2 si compone dei seguenti allegati, depositati presso la Gestione Commissariale:

- relazione tecnico-economica;
- quadro economico comparativo di raffronto;
- analisi Nuovi Prezzi NP 2 ed NP 3;
- verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2;
- schema di atto di sottomissione;

Art. 4 – di ridefinire il quadro economico relativo all'appalto in argomento in €458.480,54= comportando la variante di cui al precedente punto l'assunzione di ulteriore onere pari a € 84.338,40=.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 12 novembre 2004.

Liquidazione del 3º acconto in favore dell'arch. Francesco Angarano relativo al compenso in qualità di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro e recupero funzionale del Palazzo Pirelli, incarico approvato con Ordinanza Commissariale n. 185/2004 e n. 205/2004. (Ordinanza n. 268).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con ulteriore DPCM del 9 luglio 2004 è stata prorogata fino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr ssa Rita Amabile;

RICHIAMATE integralmente:

- Ordinanza commissariale n. 185 in data 09/08/2004 di nomina dell'arch. Francesco Angarano quale Direttore dei Lavori per il recupero funzionale del complesso Pirelli;

- Ordinanza commissariale n. 205 del 03/09/2004 di nomina a Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro e recupero funzionale del Palazzo Pirelli;

- il disciplinare d'incarico sottoscritto dalle Parti in data 09/08/2004 e inserito nella Raccolta CD 94/2004.

- l'art.5 dello stesso disciplinare che prevede la corresponsione di quattro acconti mensili per un importo ammontante al 10% del compenso preventivato ciascuno di € 169.500,00= oltre IVA e contributo Inarcassa.

VISTA la parcella proforma n. 09/04 presentata dall'arch. Angarano in data 30.10.2004 per l'importo di € 207.590,40= comprensiva di IVA e contributo INARCASSA relativamente al terzo acconto al 31.10.2004 come richiamato dall'art. 5) del contratto stipulato.

RITENUTO, di dover provvedere alla liquidazione a favore dell'arch. Angarano dell'importo di €207.590,40= al fine di onorare gli impegni contrattualmente assunti e valutata la regolarità della parcella presentata.

DISPONE

di liquidare a favore dell'arch. Francesco Angarano l'importo di € ***207.590,40= comprensiva di IVA e contributo INARCASSA*** .a saldo della parcella proforma n. 09/04 del 30/10/2004 per l'attività di Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro e recupero funzionale del Palazzo Pirelli, giusta incarico affidato con Ordinanze commissariali n. 185/2004 e n. 205/2004 mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 15 novembre 2004.

Affidamento mediante trattativa privata dell'incarico di fornitura posa in opera di segnaletica per il Palazzo Pirelli alla Società International Cartel Sign di Opera. Approvazione schema contratto. (Ordinanza n. 269).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 12.08.03 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli, comprendente anche gli arredi e la segnaletica;

ACCERTATO che:

- con nota prot. K1.2004.0000048 il Commissario Delegato, sentiti gli Uffici Tecnici a supporto della gestione Commissariale limitava , per quanto concerne gli arredi e la segnaletica del Complesso Pirelli, l'incarico alla sola progettazione definitiva;
- in considerazione dell'urgenza, la Gestione Commissariale ha dato corso alla trattativa privata, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lett. d della Legge 358/92 nonché del RD 827 del 23.5.24 art. 41 punti 5 e 6, al fine di affidare la fornitura e la posa in opera della segnaletica del Complesso;
- cinque società - esperte nel settore – invitate alla procedura hanno provveduto a campionare e inviato le relative offerte che risultano agli atti della Gestione Commissariale;
- a seguito di attenta valutazione delle campionature sulla base della documentazione predisposta dall'Ufficio Patrimonio e Logistica a supporto della Gestione Commissariale nonchè delle offerte economiche la medesima U.O. ha giudicato più conveniente la proposta formulata dalla Società International Cartel Sign s.r.l. di Opera (MI), giusta relazione presentata in data 7.10.2004;
- a seguito di ulteriore trattativa intercorsa con la Società International Cartel Sign, la stessa ha manifestato la disponibilità alla sottoscrizione del contratto per la fornitura e posa in opera in argomento proponendo uno prezzo complessivo di €88.877,21= oltre Iva, giusta offerta che, unitamente all'elenco prezzi unitari, alle schede tecniche delle tipologie e alla schede TSW, formano un unico documento con il contratto che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di affidare, mediante trattativa privata, la fornitura e posa della segnaletica sopramenzionata alla Società International Cartel Sign s.r.l. di Opera (MI) provvedendo alla sottoscrizione del relativo contratto;

DISPONE

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa addotte, a seguito di trattativa privata, a International Cartel Sign s.r.l. di Opera (MI) l'incarico di fornitura della segnaletica da posare presso il Complesso Pirelli per un importo complessivo di € 106.652,65= IVA inclusa alle condizioni meglio specificate nello schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la liquidazione della spesa verrà effettuata con le modalità previste dal contratto di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

SCHEMA DI
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA
PER IL PALAZZO PIRELLI

TRA

Il Commissario Delegato per l'Emergenza Pirelli, con sede in Milano, Via Pola n. 14, Codice Fiscale 80050050154, in persona del Soggetto Attuatore, come indicato dall'Ordinanza commissariale n. 3219 del 7 giugno 2002 e successive modifiche (di seguito denominato "Commissario delegato" o Committente)

E

International Cartel Sign S.r.l., con sede operativa in Opera. , Via Piemonte 28/30 , C.F. e Partita IVA 10469350150 , in persona del legale rappresentante Sig.ra Acunzo Rosanna (di seguito denominata "INTERNATIONAL CARTEL SIGN" o Fornitore).

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente contratto disciplina l'affidamento della fornitura e posa in opera di segnaletica interna ed esterna, da installare nella sede del Palazzo Pirelli - via F.Filzi 22, Milano.

Il Commissario Delegato affida a INTERNATIONAL CARTEL SIGN, che accetta, la fornitura e posa in opera della segnaletica interna ed esterna del Palazzo Pirelli, secondo quanto di seguito specificato.
INTERNATIONAL CARTEL SIGN si impegna ad eseguire quanto sopra nel pieno rispetto del presente contratto e dei suoi allegati, che costituiscono parte integrante.

Art. 2 – Oggetto della fornitura

La quantità, le tipologie e le caratteristiche degli elementi del sistema di segnaletica sono descritti nell'offerta allegata, che costituisce parte integrante del presente contratto.

I prezzi indicati si intendono comprensivi di struttura di sostegno, accessori, finiture, sistemi di fissaggio, progettazione e realizzazione della grafica e delle scritte, pittogrammi e disegni (forniti dal Committente) sul supporto indicato in scheda tecnica allegata, trasporto al piano, posa in opera a regola d'arte.

Indipendentemente dalle quantità indicate nella tab.1 di cui alla documentazione allegata, il Committente si riserva, a seguito di approfondimenti esecutivi, di acquistare la quantità di pezzi ritenuti necessari, con diminuzione o incremento del numero dei singoli pezzi occorrenti per il completamento del sistema di segnaletica:

- nel caso di incremento della quantità dei pezzi, verranno applicati i costi unitari offerti in tab. 2 di cui alla documentazione allegata, secondo quanto indicato al secondo capoverso del presente articolo;
- nel caso di diminuzione del numero dei pezzi, o nel caso di acquisizione di alcune sole tipologie del sistema, il fornitore nulla avrà a pretendere al riguardo, obbligandosi a rinunciare, sin da ora, ad avanzare pretese economiche o indennizzi di sorta.

Il sistema deve comprendere le tipologie descritte nelle schede tecniche allegate al presente capitolato, con i componenti e le dimensioni riportate in tab. 2.

Qualora, a seguito di approfondimenti progettuali, dovessero essere richiesti pezzi con dimensioni attualmente non contemplate, i nuovi prezzi dovranno essere coerentemente proporzionati rispetto a quelli risultanti dagli allegati al presente contratto.

E' facoltà del Committente, inoltre, richiedere specifica offerta per la fornitura di prodotti non compresi nelle tipologie descritte negli allegati al presente contratto, per sopperire ad esigenze particolari e non prevedibili al momento della sottoscrizione del medesimo.
I nuovi prezzi di detti prodotti saranno applicati previa approvazione della relativa offerta. L'importo complessivo per tali tipologie non dovrà superare il 20% dell'importo contrattuale.

Art. 3 – Oneri ed obblighi a carico di International Cartel Sign

INTERNATIONAL CARTEL SIGN si impegna ad effettuare la fornitura e posa in opera degli elementi di cui al precedente art. 2 a perfetta regola d'arte, nonché ad impegnare materiali e mezzi d'opera adeguati.
Eventuali danni causati dalla posa in opera saranno posti a carico del soggetto responsabile del danno.

INTERNATIONAL CARTEL SIGN dichiara inoltre:

- di farsi carico, all'interno dei costi di cui all'art. 2, di tutti gli adempimenti riguardanti gli imballaggi e relativi smaltimenti, il trasporto, incluse tutte le spese relative;
- di farsi carico della eventuale produzione degli elaborati grafici occorrenti per il posizionamento della segnaletica esterna, e comunque in tutti i casi in cui risultasse necessario richiedere una specifica autorizzazione all'Amministrazione competente;
- di aver preso visione dello stato dei luoghi e di essere perfettamente edotta circa la natura e l'entità della fornitura commissionata;

Il Fornitore s'impegna a mantenere in produzione il sistema proposto per i 5 anni successivi, al fine di garantire eventuali integrazioni o sostituzioni degli elementi forniti, cui verranno applicati i prezzi come da art. 2 del presente contratto.

Art. 4 – Osservanza di leggi e decreti

INTERNATIONAL CARTEL SIGN si impegna ad osservare tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di appalti pubblici di forniture, sicurezza e qualità. E' tenuta a rilasciare tutte le certificazioni relative ai materiali e al loro assemblaggio.
E' inoltre tenuta a comunicare tempestivamente al Commissario delegato ogni modifica intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organi tecnici ed amministrativi.

Art. 5 – Definizione delle proposte grafiche

Oltre al rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nella documentazione allegata al presente contratto, il Fornitore si impegna a proporre adeguate soluzioni grafiche per la realizzazione dei contenuti relativi alla segnaletica, previa indicazione da parte del Committente dei tipi e quantità di informazioni da prevedere per ciascun elemento. Il Committente fornirà i files relativi a logo, marchio, eventuali disegni necessari.
Per i testi deve essere garantita la possibilità di scelta delle tipologie dei caratteri, limitatamente a quelle indicate nel Manuale d'immagine coordinata.
La grafica (logo, caratteri, proporzioni, colori) della segnaletica deve essere conforme alle indicazioni fornite dal Manuale d'immagine coordinata della Regione Lombardia.

La proposta grafica, comprendente loghi, scritte, caratteri, pittogrammi e quant'altro necessario all'informazione, dovrà essere preventivamente approvata dal Committente.
In caso di mancata approvazione, il Fornitore si impegna ad apportare tempestivamente le modifiche richieste fino a raggiungimento di risultato approvato dal Committente, senza costi aggiuntivi a carico di quest'ultimo, e nel rispetto complessivo della tempistica di cui all'art 6 .

Art. 6 – Tempistica

Il presente contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione tra le parti dello stesso.
INTERNATIONAL CARTEL SIGN si impegna a sottoporre al Committente, per esame, il progetto grafico unitario del sistema di segnaletica entro e non oltre 10 gg lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Qualora il Committente dovesse richiedere modifiche allo stesso, INTERNATIONAL CARTEL SIGN si impegna a predisporle entro e non oltre 5 gg lavorativi dalla richiesta stessa, sino all'approvazione del progetto da parte del Committente. Eventuali ritardi su detta tempistica non modificheranno comunque il termine ultimo della data per il completamento della fornitura e posa in opera del sistema, salvo che gli stessi non siano dovuti a ritardi decisionali da parte della committenza.

INTERNATIONAL CARTEL SIGN si impegna al completamento della fornitura e posa in opera del sistema di segnaletica nel periodo compreso tra l'1 e il 15 dicembre 2004, secondo calendario concordato col Committente.
Nel caso in cui, per ritardi dovuti a lavori di ristrutturazione, istituzionali e/o organizzativi, gli ambienti interessati alla fornitura non risultassero, in tutto o in parte, pronti al montaggio della segnaletica alla data prevista, il Committente potrà richiedere la fornitura e posa in opera in data successiva e suddivisa per lotti.
In tal caso INTERNATIONAL CARTEL SIGN si impegna a completare la posa in opera della segnaletica comunque entro i 15 gg. successivi dalla data di comunicazione della disponibilità dell'immobile, o del singolo lotto, e a custodire la fornitura presso propri locali, senza per questo avanzare alcuna pretesa economica.
Il Committente, ai fini del presente contratto, è pertanto sollevato da qualsivoglia onere derivante, in maniera diretta o indiretta, dal ritardo nella consegna dei piani da parte dell'impresa appaltante e a INTERNATIONAL CARTEL SIGN non verrà imposta alcuna penale, come prevista dal successivo art. 11.

Il Committente si impegna a fornire gli esatti testi relativi ai contenuti delle tipologie T2, T3 e T5 di cui alle schede tecniche (Allegato C), entro e non oltre il 15° giorno antecedente alla data concordata per la posa in opera.

Art. 7 – Garanzie

INTERNATIONAL CARTEL SIGN si impegna a fornire un periodo pari a 60 (sessanta) mesi di assistenza gratuita in garanzia, per correggere tutti gli eventuali difetti di fabbricazione, *relativi pezzi difettosi, garantendo il mantenimento inalterato delle caratteristiche meccaniche,* cromatiche ed estetiche del sistema.

Unicamente per quanto riguarda le caratteristiche cromatiche degli eventuali elementi in metacrilato posizionati all'esterno, tale periodo di garanzia sarà ridotto a un periodo pari a 24 (ventiquattro) mesi, soprattutto in relazione agli effetti degli agenti atmosferici diretti.

Qualora per mal funzionamenti ci fosse la necessità di inviare i prodotti presso la casa costruttrice per le necessarie riparazioni, il periodo di fermo non dovrà superare le 30 giornate lavorative. Superato tale termine il Fornitore dovrà sostituire gli stessi con altri identici, senza oneri aggiuntivi a carico del Committente. Qualora i difetti riscontrati fossero attribuibili a difetti di fabbricazione, il Fornitore provvederà ad estendere il periodo di garanzia dal giorno della consegna del nuovo prodotto.

Art. 8 - Documenti e manuali

INTERNATIONAL CARTEL SIGN, contestualmente alla fornitura, dovrà consegnare tutta la documentazione relativa al suo funzionamento ed eventuale strumentazione (almeno due kit) per la sua gestione meccanica.

Dovrà essere altresì consegnato, contestualmente alla fornitura, il materiale informatico di gestione degli aggiornamenti per gli stampati, secondo le indicazioni specificate nella scheda TSW – Software di gestione e maschere grafiche, allegato D.

Art. 9 – Corrispettivo e pagamenti

Quale compenso per la fornitura e posa in opera oggetto del presente contratto, il Commissario delegato e INTERNATIONAL CARTEL SIGN concordano il totale complessivo di € 88.877,21 (euro ottantottomilaottocentosettantasette/21), I.V.A. esclusa, come risultante dalle tipologie e quantità riportate nella tab. 1, e secondo le specifiche e precisazioni di cui all'art. 2.
I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 giorni, a decorrere dalla data di protocollo di avvenuto ricevimento delle fatture, previo accertamento della completa ottemperanza delle clausole contrattuali e relativo benestare rilasciato a cura della Gestione Commissariale.

In caso di ritardo nei pagamenti il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.
Le fatture dovranno essere inviate al Commissario Delegato all'emergenza, presso .... - .... – 20124 Milano.

Eventuali variazioni rispetto al domicilio sopra indicato dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto all'altra parte, altrimenti si intenderà valido il domicilio sopra indicato.

Art. 10 - Rischi e responsabilità

Eventuali sopralluoghi e le operazioni di posa in opera potranno avvenire in aree di cantiere.
Il Fornitore è tenuto a prendere visione e ad attenersi alle misure di sicurezza e disposizioni previste dal piano di sicurezza.
Il Soggetto Attuatore e Regione Lombardia sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti, in particolare derivanti dall'utilizzo di materiale fornito che presenti difetti e imperfezioni e dei quali danni fossero chiamati a rispondere l'Amministrazione o il Commissario delegato che fin d'ora si intendono sollevati ed indenni da ogni pretesa.

Art. 11 – Penali per il ritardo

Il Commissario delegato procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, il Commissario delegato procederà alla immediata contestazione al Fornitore delle circostanze come sopra rilevate, tramite raccomandata A/R anticipata via fax. Il Fornitore potrà inviare le proprie controdeduzioni (anticipandole via fax), entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione.
Il Commissario delegato, valutate le ragioni addotte, potrà assumere i seguenti provvedimenti:

- in caso di ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 6 verrà applicata – per ogni giorno di ritardo - una penale pari 1% dell'importo netto della fornitura richiesta;
- qualora il ritardo superasse di 10 giorni lavorativi il termine di consegna di cui all'art. 6 è facoltà del Commissario delegato procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 15.

Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, il Fornitore dovrà notificare tale circostanza al Commissario delegato con lettera raccomandata A.R. anticipata via fax.

Art. 12 – Collaudo

Il Commissario delegato, avvalendosi delle preposte Strutture della Giunta Regionale (Patrimonio e Logistica, Servizi Operativi e Sicurezza) verificherà il perfetto stato della fornitura oggetto del presente contratto entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione della posa in opera di ciascun elemento e comunicherà per iscritto le eventuali anomalie riscontrate rispetto a quanto previsto avvalendosi della facoltà di richiedere le sostituzioni senza pagamento di corrispettivi.
INTERNATIONAL CARTEL SIGN si impegna a sostituire entro 20 (venti) giorni lavorativi, a propria cura e spese, gli elementi e/o i componenti evidentemente non conformi a quanto eventualmente campionato e consegnato alla Committente.
È comunque facoltà del Committente accettare eventuali prodotti difformi, applicando una penale pari al 10% dell'importo netto della fornitura non conforme a quanto campionato e/o descritto nelle schede tecniche (Allegato C).

Art. 13 – Risoluzione

Il presente contratto potrà essere risolto da ciascuna delle parti qualora una di esse violi gli obblighi da esso derivanti.
Il Commissario delegato si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti all'aggiudicataria, trattenendo gli eventuali crediti nei suoi confronti nei seguenti casi:

- allorché l'affidatario ceda il contratto o lo dia in subappalto;
- la consegna superi i termini definiti nel contratto;
- difformità gravi e immotivate dalle modalità di esecuzione del contratto;
- difformità immotivata o non concordata degli elementi forniti rispetto a quanto previsto dagli allegati al presente contratto.

Il contratto si intenderà invece risolto di pieno diritto in caso di fallimento, concordato, messa in liquidazione volontaria o coatta, esproprio, cui sia assoggettata la società INTERNATIONAL CARTEL SIGN , o per il fatto che la stessa nello stato di insolvenza abbia stipulato contratti o concluso transazioni con i propri creditori.

E' fatto salvo il diritto del Commissario delegato di agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno subito o spesa sostenuta.

Art. 14 – Responsabilita'

Rimane inteso che INTERNATIONAL CARTEL SIGN sarà responsabile per ogni difetto inerente gli elementi oggetto del presente contratto, nonchè per ogni eventuale danno o conseguenza negativa dovesse derivare al Commissario Delegato ed alla Regione Lombardia, a suoi aventi causa o a terzi in genere, in conseguenza dei suddetti vizi, difetti o violazioni.

Art. 15 – Forza maggiore

Il mancato adempimento di una delle parti per causa di forza maggiore non potrà alla stessa essere imputato, semprechè questa dia immediata comunicazione scritta del sorgere della causa stessa.
L'espressione "forza maggiore" comprende qualsiasi evento che inibisca l'esecuzione del presente contratto e che sia indipendente dalla volontà e controllo delle parti, comprese eventuali disposizioni di legge e/o amministrative emanate nel corso del presente contratto.
Le parti concorderanno le eventuali azioni necessarie per minimizzare gli effetti dell'evento di forza maggiore, ivi comprese eventuali modifiche al contratto.

Nel caso in cui la forza maggiore dovesse impedire l'adempimento di una delle parti per oltre 3 (tre) mesi, trascorso tale periodo ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto dandone all'altra comunicazione scritta.

Art. 16 – Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, ivi incluso il pagamento delle penali, INTERNATIONAL CARTEL SIGN ha presentato fideiussione bancaria o polizza assicurativa per l'importo di € 8.887,72 (euro ottomilaottocentoottantasette/72), che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La suddetta garanzia verrà svincolata a seguito di esito positivo del collaudo.

Art. 17 – Pattuizioni derogative o complementari

A conclusione della Gestione Commissariale stabilita per il 30 novembre 2004 giusta DPCM del 9 luglio 2004, qualora non fosse prorogata con apposito provvedimento ministeriale, succederà a tutti gli effetti nel rapporto contrattuale la Regione Lombardia, che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti.
Qualsiasi convenzione derogativa o complementare al presente contratto dovrà essere pattuita per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.

Art. 18 - Privacy sui dati e sulle informazioni

Ai sensi del D.Lgs 196/03 le parti controllate consentono il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto per finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 19 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 20 – Allegati al presente contratto

A) tabella 1 - offerta economica;
B) tabella 2 - elenco prezzi unitari;
C) schede tecniche delle tipologie di segnaletica oggetto della presente fornitura;
D) scheda TSW – Software di gestione e maschere grafiche.

Letto, confermato e sottoscritto

D'Ordine del Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore

International Cartel Sign S.r.l.
....

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti sottoscrivono espressamente gli artt. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 del presente contratto.

D'Ordine del Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore
....

International Cartel Sign S.r.l.

TABELLA 1 - ALLEGATO A					
	TIPOLOGIA	DIM cm	QUANT TOT	PREZZO UNI €	TOTALE €
T1	SOSPESI MONOFACCIALI	80 X 15	8	129,00	1.032,00
T1	SOSPESI BIFACCIALI	100 X 20	12	145,00	1.740,00
T1		80 X 15	8	130,20	1.041,60
T2	PANNELLO A DOGHE DIREZ. RETRO COMMESSI	95 X 8	175	75,30	13.177,50
T2		70 X 15	3	58,00	174,00
T3	FUORIPORTA	21 X 15	670	27,00	18.090,00
T3	FUORIPORTA SALE RIUNIONI	21 X 30	40	54,00	2.160,00
T4	PITTOGRAMMI BIFACCIALI A BANDIERA	15 X 15	170	55,00	9.350,00
T4	PITTOGRAMMI A PARETE	15 X 15	15	25,00	375,00
T4	PITTOGRAMMI A PARETE	10 X 10	150	20,00	3.000,00
T5	BACHECA ASCENSORE	84 X 60	10	200,00	2.000,00
T5		60 X 42	3	150,00	450,00
T6	BACHECA PER VETRINA	120 X 84	1	315,00	315,00
T9	TARGHE ESTERNE alluminio	35 X 35	8	93,75	750,00
T9		50 X 50	2	191,35	382,70
T9.1	TARGHE ESTERNE alluminio analoghe a T18	16 X 30	138	15,00	2.070,00
T9.2	TARGHE INTERNE metacrilato	35 X 35	18	43,00	774,00
T10	TOTEM PIATTO	210 X 80	3	1.530,00	4.590,00
T11	PALINE	60 X 42	2	300,00	600,00
T12	TOTEM ESTERNO	210 X 80	1	1.630,00	1.630,00
T13	SCRITTE SAGOMATE	h. cm 5	1	15,66	15,66
T13	LOGO SAGOMATO	15 x 13	1	18,45	18,45,
T14	NUMERO SAGOMATO	42 x 30	63	35,50	2.236,50
T15	BACHECHE (con chiusura a chiave)	60 X 42	34	180,00	6.120,00
	SEGNALETICA SICUREZZA				
T16	BACHECHE SICUREZZA	60 X 42	45	150,00	6.750,00
T17	FUORIPORTA - divieto di fumo - tipologia analoga T3	21 X 30	100	54,00	5.400,00
T18	TARGA ALLUMINIO	16 X 20	115	2,72	312,80
T19	ADESIVO	37,5 X 17,5	170	15,00	2.550,00
T20	TARGA ALLUMINIO	15 X 20	100	2,72	272,00
T21	ADESIVO	75 X 20	100	15,00	1.500,00
	TOTALE				88.877,21

TABELLA 2 - ALLEGATO B			
	TIPOLOGIA	DIM cm	**PREZZO UNI €**
T1	SOSPESI MONOFACCIALI	80 X 15	**129,00**
T1	SOSPESI BIFACCIALI	100 X 20	**145,00**
T1		80 X 15	**130,20**
T2	PANNELLO A DOGHE DIREZ. RETRO COMMESSI	95 X 8	**75,30**
T2		70 X 15	**58,00**
T3	FUORIPORTA	21 X 15	**27,00**
T3	FUORIPORTA SALE RIUNIONI	21 X 30	**54,00**
T4	PITTOGRAMMI BIFACCIALI A BANDIERA	15 X 15	**55,00**
T4	PITTOGRAMMI A PARETE	15 X 15	**25,00**
T4	PITTOGRAMMI A PARETE	10 X 10	**20,00**
T5	BACHECA ASCENSORE	84 X 60	**200,00**
T5		60 X 42	**150,00**
T6	BACHECA PER VETRINA	120 X 84	**315,00**
T9	TARGHE ESTERNE alluminio	35 X 35	**93,75**
T9		50 X 50	**191,35**
T9.1	TARGHE ESTERNE alluminio analoghe a T18	16 X 30	**15,00**
T9.2	TARGHE INTERNE metacrilato	35 X 35	**43,00**
T10	TOTEM PIATTO	210 X 80	**1.530,00**
T11	PALINE	60 X 42	**300,00**
T12	TOTEM ESTERNO	210 X 80	**1.630,00**
T13	SCRITTE SAGOMATE	h. cm 5	**15,66**
T13	LOGO SAGOMATO	15 x 13	**18,45**
T14	NUMERO SAGOMATO	42 x 30	**35,50**
T15	BACHECHE (con chiusura a chiave)	60 X 42	**180,00**
	SEGNALETICA SICUREZZA		
T16	BACHECHE SICUREZZA	60 X 42	**150,00**
T17	FUORIPORTA - divieto di fumo - tipologia analoga T3	21 X 30	**54,00**
T18	TARGA ALLUMINIO	16 X 20	**2,72**
T19	ADESIVO	37,5 X 17,5	**15,00**
T20	TARGA ALLUMINIO	15 X 20	**2,72**
T21	ADESIVO	75 X 20	**15,00**

ALLEGATO C

Rif. DECORAZIONE T1

Bifacciale

Monofacciale

Decorazione

Strato di pellicola sabbiata

Metacrilato incolore
sp. 2-3 mm

Strato di pellicola color grigio

Biadesivo

Decorazione

Strato di pellicola sabbiata

Metacrilato incolore
sp. 2-3 mm

Strato di pellicola color grigio

Le targhe bifacciali sono formate da due lastre di metacrilato incolore di spessore 2 o 3 mm.
Tra le due lastre vengono applicati due strati di pellicola argento e tra i due strati, uno di biadesivo che serve a tenere unite le due targhe.
Sui due lati esterni del "sandwich" vengono applicati due strati di pellicola adesiva sabbiata. Sopra il sabbiato viene applicata la decorazione.

Colori, decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare.

Rif. DECORAZIONE T2

Decorazione

Strato di pellicola sabbiata

Metacrilato incolore
sp. 4 mm

Strato di pellicola color grigio

Le targhe monofacciali sono formate da una lastra di metacrilato incolore di spessore 4 mm. Sul retro della lastra viene applicato uno strato di pellicola adesiva color argento, sul fronte uno strato di pellicola adesiva sabbiata. Sopra il sabbiato viene applicata la decorazione.

Colori, decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare.

Rif. T1 - PANNELLI FUNZIONI RIVOLTE AL PUBBLICO

Pannelli sospesi mono o bifacciali
f.to 100 x 20 cm
f.to 80 x 15 cm

Staffe di supporto e cavetti di sospensione:
parallelepipedo in alluminio satinato, sezione 15 x 15 mm, fresato per alloggiamento targa, fori sul retro per bloccaggio targa tramite grani, fori laterali per bloccaggio cavetto d'acciaio. Grani in acciaio inox.

Targa:
doppia lastra in metacrilato trasparente, spessore 3 + 3 mm, incolore finitura a bordo lucido sui quattro lati.
Vertici delle lastre arrotondati, r 4 mm.
Inserimento nelle staffe e bloccaggio tramite grani.

Decorazioni - scritte:
riferimento decorazione T1.
Scritte e simboli a mezzo pellicola adesiva vinilica prespaziata ad alta aderenza in colore da definire, poste sul fronte della targa in metacrilato. Vedi anche scheda decorazioni allegata.
Colori, decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare.

Accessori di fissaggio:
cavetto in acciaio ricoperto fissato con apposito fermo posizionato sul lato della staffa di supporto.

Garanzia: 5 anni

R4
15-20
8-13-18
100-80
15-20
Ufficio Protocollo
100-80

Rif. T2 - SEGNALETICA DIREZIONALE -

Targhe segnaletica direzionale da fissare a cremagliera, sospeso o a muro.
f.to targa 70 x 15 cm (a muro)
f.to targa 95 x 8 cm (misure da verificare)

Staffe di supporto:
parallelepipedo in alluminio satinato, sezione 15 x 15 mm, fresato per alloggiamento targa, fori sul retro per bloccaggio targa tramite grani, fori laterali per bloccaggio cavetto d'acciaio. Grani in acciaio inox.

Targa:
lastra in metacrilato, spessore 4 mm, incolore finitura a bordo lucido sui quattro lati. Vertici delle lastre arrotondati r 4mm, come da campionatura. Inserimento nelle staffe e bloccaggio tramite grani.

Decorazioni - scritte:
riferimento decorazione T2.
Scritte e simboli a mezzo pellicola adesiva vinilica prespaziata ad alta aderenza in colore da definire, poste sul fronte della targa in metacrilato. Vedi anche scheda decorazioni allegata.
Colori, decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare.

Accessori di fissaggio:
per ancoraggio a cremagliera: staffa in alluminio satinato che garantisca perfetta stabilità e incastro al sistema delle pareti mobili. Spessori e distanziatori da definire sul costruttivo. Per sistema a sospensione: cavetto in acciaio ricoperto e fissato tramite apposito fermo posizionato sul lato del blocchetto. Per fissaggio a parete: tramite staffa a "L". Le viti a brugola saranno sul retro.
Garanzia: 5 anni

8
8
8
8
95
8
8
8
8
Gestione Sedi e Servizi Operativi
S.P.P., Servizi Economali e Interni
95

Rif. T3 - TARGHE FUORIPORTA -

Targhe fuoriporta da fissare a cremagliera.
f.to esterno 21.8 x 15.5 cm circa (utile A5)
f.to esterno 21.8 x 33.2 cm circa (utile A4)

Staffe di supporto:
parallelepipedo in alluminio satinato, sezione 15 x 15 mm, fresato per alloggiamento targa, fori sul retro per bloccaggio targa tramite grani. Grani in acciaio inox.

Targa:
metacrilato antiriflesso, spessore 2 mm, incolore finitura a bordo lucido sui tre lati, piegato a 180° a formare una tasca per inserimento testi. Bordo posteriore della tasca ribassato a livello del raccordo stondatura vertici (circa 5 mm). Verrà inserito distanziale da 12/10 mm spessore in prossimità della staffa per ottimizzare il ricambio dei supporti grafici. Inserimento nelle staffe e bloccaggio tramite grani posteriori.

Decorazioni - scritte:
su supporto trasparente - "acetato" - pretagliato, stampato in quadricromia.
Colori, decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare.

Accessori di fissaggio:
staffa in alluminio satinato per ancoraggio a cremagliera che garantisca perfetta stabilità e incastro al sistema delle pareti mobili. Spessori e distanziatori da definire su costruttivo.

Garanzia: 5 anni

21,3
0.5
15,5
21,3
0.5
33,2
21,8
15,5
23
Risorse e Bilancio
Organizzazione
e Pianificazione
21,8
33,2
Risorse e Bilancio
Organizzazione e Pianificazione
24

Rif. T4 - PITTOGRAMMI E TARGHETTE

Targhe a bandiera bifacciali o a parete
f.to 10 x 10 cm
f.to 15 x 15 cm

Staffe di supporto:
parallelepipedo in alluminio satinato, sezione 15 x 15 mm, fresato per alloggiamento targa, fori sul retro per bloccaggio targa tramite grani. Grani in acciaio inox.
N.B. : le staffe di supporto non sono previste per le targhe da applicare alle porte, che verranno fissate direttamente alle medesime con adeguato biadesivo.

Targa:
a bandiera: doppia lastra in metacrilato, spessore 2 + 2 mm, incolore finitura a bordo lucido sui quattro lati;
a parete o sulle porte: singola lastra in metacrilato, spessore 4 mm, incolore finitura a bordo lucido sui quattro lati.
Vertici delle lastre arrotondati, come da campionatura.

Decorazioni - scritte - pittogrammi:
per targhe a bandiera: riferimento T1
Per targhe porta: riferimento T2.
Scritte e simboli a mezzo pellicola adesiva vinilica prespaziata ad alta aderenza in colore da definire, poste sul fronte della targa in metacrilato.
Colori, decorazioni, e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare.

Accessori di fissaggio:
per fissaggio a parete: tramite staffa a "L", con avvitamento laterale alla staffa di supporto della targa; per fissaggio a bandiera: la staffa di supporto sarà fissata direttamente al muro; per eventuale ancoraggio a cremagliera: staffa in alluminio satinato che garantisca perfetta stabilità e incastro al sistema delle pareti mobili. Spessori e distanziatori da definire sul costruttivo

Garanzia: 5 anni

A parete
1,5
15
A bandiera bifacciale
15
1,5
15
Su porta
10
10
10-15

Rif. 15 - BACHECA NEI VANI ASCENSORI

f.to 42 x 60 cm
f.to 84 x 60 cm

Staffe di supporto:
parallelepipedo in alluminio satinato, sezione 15 x 15 mm, fresato per alloggiamento targa, fori sul fronte per bloccaggio targa tramite grani. Grani in acciaio inox.
I supporti saranno collegati da una lamina di alluminio silver di adeguato spessore posta sul retro.

Targa:
doppia lastra in metacrilato antiriflesso, spessore 2 +2 mm, finitura a bordo lucido sui quattro lati. Inserimento nelle staffe e bloccaggio tramite grani.

Decorazioni:
a mezzo cartoncino patinato pretagliato stampato in quadricromia.
Colori, decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare.

Accessori di fissaggio:
adeguato sistema di fissaggio da concordare, senza foratura del rivestimento interno del vano ascensore.
Con sistema di incollaggio.

Garanzia: 5 anni

30-60
42-84
30-60
42-84

Rif. T6 - BACHECA PER VETRINA

f.to 120 x 84 cm

Staffe di supporto laterali:
parallelepipedo in alluminio satinato h 100 cm, sezione da concordare in rapporto al formato, fresato per alloggiamento lastre, fori sul retro per bloccaggio targa tramite grani. Grani in acciaio inox.

Targa:
doppia lastra 3 + 3 mm in metacrilato antiriflesso, spessori adeguati al formato che garantiscano rigidità al sistema, incolore, finitura a bordo lucido sui quattro lati. Inserimento nelle staffe e bloccaggio tramite grani.

Decorazioni:
a mezzo cartoncino patinato pretagliato stampato in quadricromia, con stampa resistente alla luce diretta.
Eventuale scritta - logo: pellicola vinilica adesiva prespaziata.
Colori, decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare.

Accessori di fissaggio:
adeguato sistema di fissaggio a tiranti con cavetto in acciaio inox, con apposito fermo posizionato sul lato della staffa di supporto.

N.B.: i materiali utilizzati dovranno garantire una particolare resistenza agli effetti dell' irraggiamento solare.

Garanzia: 5 anni

84
120

Rif. T9 - TARGHE PER ESTERNI ED INTERNI

Targa:
T9: alluminio silver spessore 3 mm per le targhe esterne.
T9.1: in alluminio verniciato 8/10 per scale.
T9.2: in metacrilato incolore spessore 4 mm bordo lucido, per le targhe da interni.
eventuale verniciatura nei colori RAL a scelta del Committente.

Decorazioni:
T9/T9.1: a mezzo di pellicola adesiva vinilica lucida o opaca, prespaziata per esterni o a mezzo serigrafia, su indicazioni del Committente.
T9.2: riferimento decorazione T2
Colori, decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare.

Accessori di fissaggio sul retro:
blocchetto di fissaggio in alluminio satinato mm 15 x 15 x h variabile, fissaggio a muro tramite staffa a "L".

N.B. materiali e colori dovranno essere particolarmente resistenti agli agenti atmosferici, diretti e indiretti.

Garanzia: 5 anni.
f.to 16 x 30 cm
f.to 35 x 35 cm
f.to 50 x 50 cm

T9
35 - 50
35 - 50
Esterne
T9.1
30
16
Esterne all.8/10
T9.2
1,5
35
35
Interne
35
35
Regione Lombardia
Ingresso Dipendenti

Rif. T10 - TOTEM PIATTO

f.to 80 x 220 monofacciale

Struttura:
telaio interno di supporto in tubolare di acciaio, basamento in acciaio verniciato fissato a terra.

Pannello:
in stratificato temperato con pellicola acidata interna.
Piede di supporto H 50 x 80, spess. 4 mm, piastra d'appoggio in ferro 100/10 mm.formato piastra 20 x 80.

Decorazioni:
a mezzo di pellicola adesiva vinilica lucida o opaca, prespaziata, o a mezzo serigrafia.
Colori, decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare.

Garanzia 5 anni.

80
20
220
50
Regione Lombardia

Rif. T11 - PALINA

f.to 60 x 42 bifacciale.

Palina di supporto in acciaio verniciato a sezione circolare
Parallelepipedo di supporto in alluminio satinato 15 x 15 mm. fresato per alloggiamento targa.

Decorazioni:
a mezzo di pellicola adesiva vinilica lucida o opaca, prespaziata, o a mezzo serigrafia.
Colori, decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare.

Garanzia: 5 anni.

42
60
42
60
Regione Lombardia

Rif. T12 - TOTEM PER ESTERNO

f.to 220 x 80 cm (dimensione esatta da verificarsi in loco) bifacciale.

Struttura:
telaio interno di supporto in scatolare di acciaio, basamento in acciaio verniciato.
Piastra di base autoportante o con la possibilità di fissaggio a terra.

Pannello:
a) doppia lastra in alluminio satinato spessore 3 mm, eventuale verniciatura a forno, con inserti in metacrilato retroilluminato.
b) doppia lastra in acciaio inox satinato AISI 304, eventuale verniciatura a forno, con inserti in metacrilato retroilluminato.

Decorazioni:
a mezzo di pellicola adesiva vinilica lucida o opaca prespaziata per esterni, o a mezzo serigrafia.
Colori, decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare.

N.B.: tutti i materiali utilizzati dovranno essere resistenti agli agenti atmosferici.
Inserimento illuminazione interna.

Garanzia: 5 anni.

30
80
10
220
Regione Lombardia

Rif. T13 - LETTERE SAGOMATE CON DISTANZIATORI

Consiglio Regionale
della Lombardia

Consiglio Regionale
della Lombardia

f.to lettera H 5 cm (misura indicativa da verificare sullo sviluppo della scritta)
f.to logo H 15 cm (misura indicativa da verificare in rapporto alla scritta)

Logo / lettere:
acciaio inox, naturale, o verniciato spessore 3 mm tagliato al laser, fissate con distanziatori.

Corpo e carattere come da indicazioni del Committente.

Garanzia: 5 anni.

f.to lettera H 5 cm
f.to stemma H 15 cm

0,3
15
Consiglio Regionale
della Lombardia

15
15
Consiglio Regionale
della Lombardia
Consiglio Regionale
della Lombardia
Consiglio Regionale
della Lombardia
Consiglio Regionale
della Lombardia

f.to numero H 42 cm

Acciaio inox naturale spess. 1 mm
Acciaio verniciato colore alluminio spess. 3 mm tagliato al laser fissato tramite silicone.

Garanzia: 5 anni

0,1
42

42
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

Rif. 115 - BACHECHE CON CHIUSURA A CHIAVE

f.to 42 x 60 cm

Struttura:
cornici perimetrali: alluminio satinato, chiusura a chiave;
fondo per affissioni magnetiche: eventuale verniciatura nei colori RAL a scelta della Committenza, spessore 10 / 10 mm.

Protezione:
metacrilato antiriflesso, spessore 3 mm.

Decorazioni:
affissione del supporto di stampa con magneti.
Eventuale scritta - logo: pellicola vinilica adesiva prespaziata.
Colori, decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare.

Accessori di fissaggio:
in acciaio inox.

Garanzia: 5 anni

60
42

2,5

Rif. T16 - BACHECHE SICUREZZA

f.to 60 x 42 cm

Struttura:
cornici perimetrali: alluminio satinato, anta a cerniera, chiusura con scatto.
Fondo per affissioni magnetiche: eventuale verniciatura nei colori RAL a scelta della Committenza,
spessore 10 /10 mm.

Protezione:
metacrilato antiriflesso, spessore 3 mm.

Decorazioni:
stampa in quadricromia su cartoncino patinato
affissione del supporto di stampa con magneti.
Eventuale scritta - logo: pellicola vinilica adesiva prespaziata.
Colori, decorazioni e impostazione grafica come da progetto grafico da approvare.

Accessori di fissaggio:
in acciaio inox.

Garanzia: 5 anni

60
42

Piano di Emergenza

Rif. T18-T21 - SEGNALETICA DI SICUREZZA

T17: realizzato come T3, simbologia "divieto di fumo" , F.to 21 x 30 cm
T18: alluminio piano 5/10 F.to 16 x 20 cm
T19: adesivo F.to 37,5 x 17,5 cm
T20: alluminio piano 5/10 F.to 15 x 20 cm
T21: adesivo F.to 75 x 20

Decorazioni a mezzo serigrafia.

Pellicole adesive in quadricromia alta resistenza.

Garanzia: 5 anni.

T17
21
30
T18
16
20
T19
37,5
17,5
T20
20
15
T21
75
20

16-20
20-15

ALLEGATO D

TSW – Software di gestione e maschere grafiche

La stampa dei testi deve essere eseguita preferibilmente tramite Word Office di Windows utilizzabile con Personal Computer dotati di sistema operativo Windows 98 e successivi (compreso Windows NT), o con altro programma accettato dal Committente.

Lo studio dell'impostazione grafica dello stampato del fuoriporta dovrà essere rispondente alle prescrizioni del manuale d'immagine e alla conformazione del pezzo proposto.
La prima stampa è a carico del fornitore e deve garantire la massima corrispondenza cromatica rispetto alle prescrizioni del manuale.
Il Fornitore si impegna a fornire al Committente la maschera della impostazione grafica utilizzata di semplice ed intuitivo utilizzo, idonea a consentire la modifica e la ristampa dello stampato da parte del personale interno.

La grafica del software di gestione deve essere preimpostata e non variabile per quanto riguarda i colori, i caratteri e le proporzioni: devono essere modificabili solo i testi affinché sia sempre rispettata l'omogeneità grafica di progetto.

Per i fuori-porta:
La maschera deve consentire quattro campi editabili di compilazione, basati comunque su un'unica impostazione grafica.

- A) per stanze con posti di lavoro: numero della stanza, denominazione della Direzione Generale, denominazione della Struttura o dell'Unità Organizzativa, e nominativi del personale, secondo quanto prescritto dal Manuale (tav. 6.6).
- B) per stanze senza presenza fissa di persone o nelle quali si svolgono attività che devono essere riconosciute come tali (sale riunioni, archivi, biblioteche), denominazione della Direzione Generale , dell'Unità Organizzativa, numero della stanza e sua destinazione d'uso.

ORDINANZA 16 novembre 2004.

Liquidazione a favore di Eleca S.p.A. della fattura n. 401712 del 29 ottobre 2004 ad integrazione della liquidazione già disposta con Ordinanza Commissariale n. 233/2004 riferita al 2º SAL per lavori eseguiti a tutto il 31 agosto 2004, nell'ambito del contratto inserito nella Racc. CD87/2004. (Ordinanza n. 270).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 e con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- l'art.3 della predetta Ordinanza consente al Commissario, nell'attuazione degli interventi, di adottare procedure in deroga alla normativa vigente e segnatamente all'art. 16 della legge 109/94 nonché alle correlate norme regolamentari;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato nominato il nuovo Soggetto Attuatore identificandolo nella persona del dirigente della Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi Operativi della Regione della Regione Lombardia – dott.ssa Rita Amabile – investendo la stessa anche del ruolo di Responsabile del Procedimento nonché di Responsabile dei Lavori;

RICHIAMATA integralmente l'ordinanza commissariale n. 233 del 07.10.2004 con la quale veniva disposta la liquidazione della fattura n. 401555 del 30.09.2004 di € 913.292,93= iva inclusa emessa da ELECA SPA, riferita al 2° SAL per lavori eseguiti a tutto il 31 agosto 2004, nell'ambito del contratto inserito nella RACC. CD 87/2004.

RICHIAMATO il Certificato di Pagamento N.2 emesso in data 30.09.2004 – agli atti della Gestione Commissariale – dove risulta un credito a favore dell'impresa dell'importo di € 762.056,76=;

ACCERTATO CHE l'impresa ELECA SpA ha emesso fattura di importo inferiore rispetto al Certificato di Pagamento sopra richiamato;

VISTA l'ulteriore fattura n. 401712 del 29.10.04 emessa da Eleca SpA ad integrazione dell'importo dovuto, pari a € 1.175,19= IVA inclusa;

RITENUTO di dover liquidare a favore della Eleca S.p.A. la somma di € 1.175,19= IVA inclusa, riscontrata la regolarità della fattura.

DISPONE

Per i motivi in premessa addotti di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale l' importo di €. **1.175,19=** IVA compresa a saldo della fattura n. 401712 del 29.10.04 emessa da Eleca S.p.A. ad integrazione della liquidazione gia' disposta con ordinanza commissariale n. 233/2004 riferita al 2° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 31 agosto 2004, nell'ambito del contratto inserito nella Racc. CD 87/2004.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 17 novembre 2004.

Liquidazione a favore dell'arch. Maria Gabriella Mongelli per mero errore materiale relativo alla liquidazione già disposta con Ordinanza Commissariale n. 178 del 29 luglio 2004. (Ordinanza n. 271).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003 e, con ulteriore DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale;

- l'art. 1 comma 2 della citata Ordinanza Ministeriale dispone che il Commissario Delegato deve provvedere a compiere tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza e al recupero funzionale del Palazzo Pirelli;

- con Ordinanza n. 190 del 30.12.2003 è stato confermato Soggetto Attuatore il sig.Guido della Frera, già incaricato giusta Ordinanza n. 56 del 28.05.2003;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 178 del 29.07.2004 con la quale veniva disposta la liquidazione della nota di parcella emessa il 24.05.2004 dall'arch. Mongelli a titolo di compenso professionale per attività di progettazione in adeguamento alle normativa antincendio – giusto disciplinare d'incarico approvato con Ordinanza Commissariale n. 28/2003.

ACCERTATO CHE:

- l'importo della nota di parcella ammontava a complessivi € 122.400,00= al lordo di IVA, ritenuta d'acconto e 2% Ordine Archietti;
- per mero errore materiale si provvedeva alla liquidazione al netto dell'IVA giusta ordinativo di pagamento n. 167 del 5/8/2004 dell'importo di € 82.400,00=

RITENUTO di dover corrispondere alla professionista l'ammontare di € 20.000,00= a titolo di IVA sull'onorario in argomento;

DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte di corrispondere a favore dell'Arch. Maria Gabriella Mongelli l'ammontare di € 20.000,00= a titolo di IVA sull'onorario per le prestazioni previste dal disciplinare d'incarico, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 17 novembre 2004.

Liquidazione a favore dell'avv. Maurizio Boifava di importo integrativo rispetto a quanto già disposto con Ordinanza Commissariale n. 252 del 25 ottobre 2004. (Ordinanza n. 272).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con ulteriore DPCM del 9 luglio 2004 è stata prorogata fino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 252 del 25.10.2004 con la quale veniva disposta la liquidazione della nota di parcella emessa il 07.10.2004 dall'avv. Maurizio Boifava a titolo di acconto del compenso professionale spettante per l'attività di collaudo in corso d'opera e finale per il recupero degli spazi interni del Palazzo della Regione, giusta disciplinare d'incarico approvato con Ordinanza Commissariale n. 139/2004.

ACCERTATO CHE:

- l'importo della nota di parcella ammontava a complessivi € 18.783,90= al lordo di IVA, ritenuta d'acconto e 2% Ordine Archietti;

- per mero errore materiale si provvedeva alla liquidazione con ordinativo di pagamento n. 220 del 26.10.2004, al netto della Ritenuta d'acconto giusta dell'importo di € 15.115,17=

RITENUTO di dover corrispondere ancora al professionista l'ammontare di € 3.668,72=.

DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte di corrispondere a favore dell'Avv. Maurizio Boifava l'ammontare di € 3.668,72= = a titolo di acconto sull'onorario per le prestazioni previste dal disciplinare d'incarico, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 17 novembre 2004.

Liquidazione in favore di Obiettivo Lavoro - Società di fornitura di lavoro temporaneo per azioni - per gli oneri relativi al contratto d'appalto di fornitura di lavoro temporaneo per la Gestione Commissariale fattura n. 38183 del 21 ottobre 2004 (periodo di riferimento settembre 2004). (Ordinanza n. 273).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1);

- che ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 della predetta Ordinanza Ministeriale il Commissario Delegato è stato autorizzato ad avvalersi di personale anche tecnico estraneo all'Amministrazione regionale per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza, ricorrendo a rapporti di lavoro temporaneo previsto dall'art. 1) della legge 24/06/1997 n. 198, avvalendosi altresì per il relativo conferimento dell'incarico delle deroghe previste dal successivo art. 3 in materia di normativa sugli appalti pubblici;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la Dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA:

- l'Ordinanza Commissariale n. 2/2002 di conferimento al raggruppamento temporaneo di imprese "Obiettivo Lavoro – Italia Lavora" di Milano incarico per la fornitura di lavoro temporaneo;
- che in data 31.07.2002 è stato perfezionato con il raggruppamento medesimo, costituitosi con D. Lgs. n. 358 del 24.07.1992 con atto rep. n. 2666444 del 23.07.02 a rogito del Dott. Lovisetti Paolo notaio in Milano, contratto per la fornitura di unità appartenenti alle categorie A,B,C,D, rimandandosi a successiva determinazione commissariale la definizione numerica delle figure da richiedersi;

ACCERTATO CHE:

- le esigenze della Gestione Commissariale hanno evidenziato la necessità di continuare ad avvalersi di personale interinale fornito da Obiettivo Lavoro a far tempo dal 1 gennaio 2004 e fino al 31.086.2004 appartenente alle predette categorie professionali, come da richieste della Gestione Commissariale agli atti della medesima;
- conformemente alle richieste più sopra richiamate, sono stati forniti i seguenti lavoratori interinali per il mese di settembre 2004: *Bulgarelli Monica, Crepaldi Paolo, Ferretti Annamaria, Flores Isabella, Massironi Michela, Petrucci Mariaelena, Piva Chiara, Retamar Shirley Paola, Todaro Raffaele, Todisco Angela, Vaccaro Monica Carina, Zappettini Barbara;*

VISTA la fattura n. 38183 del 21.10.2004 riferita al periodo di settembre 2004 di € 78.404,90= IVA compresa, emessa da Obiettivo Lavoro S.p.A.;

PRESO ATTO del benestare alla liquidazione della fattura sopra indicata, espresso dalla struttura Gestione Economica della U.O. Organizzazione e Personale a supporto della Gestione Commissariale, dell'8.11.2004 protocollo B1.2004.0098843;

RITENUTO di dover liquidare a favore di Obiettivo Lavoro S.p.A. l'importo di € 78.404,90= IVA inclusa al fine di onorare gli impegni contrattualmente assunti giusta Ordinanza n. 2/2002 e stante l'esatto adempimento da parte del Raggruppamento delle prestazioni di fornitura di lavoro temporaneo;

DISPONE

di liquidare per i motivi in premessa adotti e che si intendono integralmente ritrascritti mediante i fondi della Gestione Commissariale, giusta Ordinanza n. 2/2002 a favore di Obiettivo Lavoro S.p.A., l'importo di € 78.404,90= IVA compresa, a saldo della fattura n. 38183 del 21.10.2004 - periodo di riferimento settembre 2004 - tramite accredito sul conto corrente n. 01100035118 - BANCA UNIPOL – ABI 03127 – CAB 01600 – CIN I.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 18 novembre 2004.

Lavori inerenti il restauro e risanamento della copertura, piano carrello e 31° piano della Torre, nonché del piazzale Collina, rampe interne, coperture e cavedi corpi bassi. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 2. (Ordinanza n. 274).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano - prorogato con successivo DPCM del 29 novembre 2002 fino al il 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'Evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

VISTA la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indicato doversi intendere gli interventi di restauro e recupero funzionale del Palazzo Pirelli di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 3219/02 in modo unitario e globale;

RICHIAMATA :
- l'ordinanza commissariale n 170 del 4.12.03 di validazione del Progetto Esecutivo dei lotti A e D riguardanti i lavori di restauro e risanamento della copertura , piano carrello e 31 piano della torre , nonche' del piazzale collina, rampe interne coperture e cavedi corpi bassi;
- ordinanza commissariale n.185 del 17.12.2003 di affidamento dei lavori in argomento all'ATI GrassI.& Crespi S.r.L - Marcora S.p.A.;
- ordinanza commissariale n. 240 del 13.10.2004 di approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1;

ACCERTATA la necessità di procedere alla modifica e all'ampliamento della struttura metallica posta in copertura al fine di consentire l'installazione delle macchine UTA dell'impianto di condizionamento aventi dimensioni diverse e maggiori rispetto a quelle originariamente previste, il Responsabile del Procedimento, pur essendo stata certificata la fine lavori ha richiesto al Collaudatore in corso d'opera di valutare l'opportunità di ampliare l'appalto di cui trattasi mediante predisposizione di ulteriore perizia di variante;

PRESO ATTO che, a seguito del sopralluogo effettuato dal Collaudatore il 28 ottobre 2004, giusta verbale n. 4, la Direzione Lavori ha promosso gli atti di perizia di variante suppletiva n. 2 ed in particolare:

A) la relazione tecnico-economica, che stabilisce come di seguito gli interventi oggetto della variante :

1. opere ritenute dalla Committenza necessarie per consentire l'installazione degli impianti UTA del condizionamento comportanti un ulteriore spesa ammontante ad € 43.780,00=;
2. opere in variante con diminuzione della spesa derivanti dalla revisione della contabilità per opere eseguite in misura inferiore al totale a causa di modeste variazioni quantitative, o perché eseguite parzialmente per la presenza di altri impianti o apprestamenti non rimossi, sia relative al lotto "A" – piano 31°- che al lotto "D" – corpi bassi e rampe – per complessivi € 5.669,47=

B) il quadro economico aggiornato, che definisce in complessivi € 3.537.118,00= la somma da destinare all'esecuzione dei lavori;

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di approvare la perizia di variante de qua ai sensi di quanto all'art. 25 comma 3 della legge 11 febbraio 1994 n. 109;

DISPONE

Art. 1- di approvare, per tutte le ragioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte la variante n. 2 al contratto stipulato con l'ATI Grassi & Crespi S.r.L - Marcora S.p.A afferente la maggiore spesa per l'intervento di modifica e ampliamento della struttura metallica in copertura per consentire l'installazione delle macchine UTA dell'impianto di condizionamento aventi dimensioni diverse e maggiori rispetto a quelle originariamente previste nonché la diminuzione rispetto alla perizia di variante e suppletiva n. 1 approvata, di somme per lavorazioni eseguite in misura inferiore al totale a causa di modeste variazioni quantitative, o perché eseguite parzialmente per la presenza di altri impianti o apprestamenti non rimossi,

Art.2- di dare atto che le lavorazioni in variante sono inquadrabili nell'ambito dell'art. 25 comma 3 della legge 11 febbraio 1994 n. 109;

Art.3 – di dare atto altresì che la perizia di variante n. 2 si compone dei seguenti allegati, depositati presso la Gestione Commissariale:

- relazione tecnico-economica;
- quadro economico comparativo di raffronto;
- analisi Nuovo Prezzo NP A.22;
- verbale di concordamento nuovi prezzi n.2;
- schema di atto di sottomissione;
- quadro economico
- elaborato grafico ditta Eleca;

Art.4 – di aggiornare il quadro economico al maggior importo di € 3.537.118,00=IVA inclusa, indicando in € 38.110,53= l'ulteriore somma da finanziare con i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 18 novembre 2004.

Liquidazione del quarto acconto a favore dell'avv. Maurizio Boifava, dell'ing. Alberto Cantoni e dell'ing. Salvatore Mistretta in qualità di componenti della commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale per i lavori di ristrutturazione del Palazzo Pirelli, riferiti al contratto in successione stipulato con Eleca S.p.A. - rep. 3371/UR. (Ordinanza n. 275).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 fino al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 – in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza n. 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dott.ssa Rita Amabile;

PRESO ATTO:

- dell' Ordinanza Commissariale n. 17 del 04.03.2003 di presa d'atto della DGR n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta Regionale ha ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di attivare la procedura di successione, ponendo in capo al Commissario delegato tutti i contratti di lavori identificati nell'Allegato "A" della delibera medesima, ivi compreso il contratto stipulato con la società Eleca S.p.A. ed

- identificato con il numero di Rep. 3371/UR, a cui sono da correlare i contratti: n. 1678/RCC del 9.6.99 e n. 3382/RCC dell'11.2.01 di conferimento dell'incarico ai collaudatori in corso d'opera dei lavori a favore dei professionisti Avv. Maurizio Boifava, Ing. Silvestre Ristretta e Ing. Alberto Cantoni;

- della sottoscrizione degli atti di cessione dei contratti stipulati con i consulenti sopra indicati, effettuato in data 22.05.2003;

- del decreto n. 5601 del 02.04.2003 della direzione generale Affari Generali e Personale;

VISTE le fatture pro forma dei componenti della Commissione:
- Avv. Maurizio Boifava per l'importo di € 17.883,56= emessa in data 18.10.2004;
- Ing. Alberto Cantoni per l'importo di € 17.883,56= emessa in data 14.10.2004;
- Ing. Silvestre Mistretta per l'importo di € 22.231,50= emessa in data 15.10.2004;

RITENUTO pertanto di dover liquidare a favore dei membri della Commissione di collaudo, sopra indicati le fatture pro forme, riscontrate la regolarità delle stesse,

DISPONE

1. per i motivi in premessa adotti, di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, ai componenti della Commissione di collaudo, i seguenti importi:
- all'Avv. Maurizio Boifava l'importo di € 21.376,44= emessa in data 18.10.2004
- all'Ing. Alberto Cantoni l'importo di € 21.376,42= emessa in data 14.10.2004
- all'Ing. Silvestre Mistretta l'importo di € 22.231,50= emessa in data 15.10 2004

2. di dare atto che si provvederà alla liquidazione mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 18 novembre 2004.

Liquidazione a favore dell'ing. Renato Mamprin del compenso a valere per l'assistenza tecnica alla Direzione lavori, in materia di impianti di rete multimediale e cablaggio passivo - scrittura privata approvata con ordinanza n. 230 del 4 ottobre 2004. (Ordinanza n. 276).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;
- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino al 30.11.2004;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,
- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATE integralmente:

- Ordinanza commissariale n. 203 del 4/10/2004 di approvazione della scrittura privata relativa allo scioglimento consensuale del contratto sopra richiamato;
- la sottoscrizione della scrittura privata tra le Parti avvenuta in data 14.10.2004 ed inserita nella raccolta CD 98/2004;

VISTA la fattura n. 34 del 30.10.2004 di € 8.078,40= IVA e ritenuta d'acconto inclusa, emessa dal Professionista ai sensi dell'art. 4) della scrittura privata, per le prestazioni esplicitate all'art. 1) della scrittura medesima;

RITENUTO pertanto di dover liquidare a favore dell'Ing. Mamprin, l'importo della fattura sopra indicata, riscontrata la regolarità della stessa al fine di ottemperare agli obblighi contrattualmente assunti;

DISPONE

per i motivi in premessa addotti e che si intendono integralmente ritrascritti, di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale a favore dell'Ing. Renato Mamprin la somma di € 8.078,40= IVA e Ritenuta d'acconto inclusi, a saldo della fattura N. 34 del 30.10.2004, in ottemperanza alla scrittura privata giusta Ordinanza n. 230/2004.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 18 novembre 2004.

Liquidazione a favore della Società UniCredit Factoring S.p.A. di Milano in qualità di cessionaria dei crediti della Ditta Strutture Geodetiche Zak S.r.l. - per il canone di noleggio della struttura temporanea - periodo dal 17 novembre 2004 al 17 dicembre 2004. (Ordinanza n. 277).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;
- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino al 30.11.2004;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale;
- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA Ordinanza Commissariale n. 24 del 5/12/02 di approvazione dello schema di contratto sottoscritto con la società Strutture Geodetiche Zak s.r.l. in data 17/12/02 per la fornitura a noleggio di struttura temporanea per la riallocazione dell'Aula Consiliare del Consiglio Regionale della Lombardia, nonché degli spazi di rappresentanza degli Organi istituzionali;

PRESO ATTO dell'Atto di cessione di credito del Dott. Benedetto Antonio Elia - notaio in Milano - notificato dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Milano in data 31.01.2003 con la quale la ditta Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. di Desio cede, in favore della società UniCredit Factoring S.p.A. con sede in Milano, Via Bianca di Savoia n. 20, in qualità di cessionaria, tutti i crediti vantati dalla cedente in relazione alla fornitura in argomento;

ACCERTATO CHE:

- con nota protocollo K1.2004.0000349 in data 16.02.2004 in attuazione del disposto dell'art. 7 del contratto stipulato con la sopra menzionata Società è stata chiesta la proroga del noleggio della tensostruttura, oltre i 16 mesi contrattualmente pattuiti, sino a tutto il 31 gennaio 2005;

- all'art. 3 del medesimo contratto è prevista la quantificazione per un importo mensile pari a € 23.600,00 oltre alla maggiorazione di € 3.278,87 per le varianti espressamente richieste e autorizzate, nonché di € 7.400,00 per assistenza e manutenzione, per i mesi successivi al 16°.

VISTA la fattura n. 26 del 21.09.2004 emessa da Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. per l'importo di € 41.134,64= IVA compresa, riferito al canone mensile per il periodo dal 17.11.2004 al 17.12.2004;

RITENUTO di dover liquidare tale importo, in favore della società UniCredit Factoring S.p.A. nel rispetto degli obblighi contrattualmente assunti con la Società Strutture Geodetiche Zak s.r.l.;

DISPONE

per i motivi in premessa adotti e che si intendono integralmente ritrascritti, di liquidare, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, a favore della società UniCredit Factoring S.p.A. - Via Bianca di Savoia n. 20 - Milano - (Codice Fiscale 01462680156) l'importo di € 41.134,64= IVA compresa, a saldo della fattura n. 26 del 21.09.2004 emessa da Strutture Geodetiche Zak s.r.l. quale canone di noleggio per il periodo dal 17.11.2004 al 17.12.2004 relativo alla tensostruttura ove sono stati riallocati l'Aula Consiliare del Consiglio Regionale della Lombardia nonché gli spazi di rappresentanza degli Organi istituzionali.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 18 novembre 2004.

Integrazione dell'incarico di fornitura arredi degli spazi di alta rappresentanza del Palazzo Pirelli alla Società UNIFOR S.p.A. di Turate. Approvazione schema contratto integrativo di fornitura. (Ordinanza n. 278).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 12.08.03 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli;

ACCERTATO che:

- con ordinanza commissariale n. 246 in data 21.10.2004 è stata affidata mediante trattativa privata alla Società UNIFOR S.p.A. di Turate (CO) la fornitura e posa in opera degli arredi relativi agli spazi di alta rappresentanza del Palazzo Pirelli;
- in data 9.11.2004 è stato sottoscritto tra le parti il contratto n. RACC.CD 105/2004 per l'importo complessivo di € 550.704,00= IVA compresa;
- si rende necessario provvedere all'integrazione della fornitura di cui al contratto sopra menzionato per quanto concerne le sedute "VITRA" scelte dall'Amministrazione Regionale di cui la società UNIFOR è concessionaria unica, giusta offerta economica presentata dalla stessa in data 19.10.2004;

VISTO il parere delle Strutture Tecniche a supporto della Gestione circa la congruità alle esigenze tecnico funzionale ed estetiche in ordine alle aree cui è destinata la fornitura;

RITENUTO di dover affidare alla medesima UNIFOR S.p.A. la fornitura delle sedute sopramenzionate mediante sottoscrizione di contratto integrativo di fornitura per l'importo complessivo di € 166.163,07= oltre IVA alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, esercitando la facoltà di deroga all'art. 3 della legge regionale 19.05.1997 n. 14;

DISPONE

1. per le motivazioni in premessa addotte di affidare la fornitura integrativa al contratto RACC.CD n. 105/2004 giusta ordinanza n. 246/2004 stipulato con UNIFOR S.p.a. relativa alle sedute VITRA per gli spazi di alta rappresentanza del Palazzo Pirelli, per l'importo complessivo di €.199.395,68 IVA compresa, ed alle condizioni meglio specificate nello schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la liquidazione della spesa verrà effettuata con le modalità previste dal contratto di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

CONTRATTO INTEGRATIVO DI FORNITURA

TRA

Il Commissario Delegato per l'Emergenza Pirelli, con sede in Milano, Via Pola n. 14, Codice Fiscale 80050050154, in persona del Soggetto Attuatore, come indicato dall'Ordinanza commissariale n. 3219 del 7 giugno 2002 e successive modifiche (di seguito denominato "Commissario delegato" o Committente)

E

UNIFOR S.p.A., con sede in Turate (CO), Via Isonzo n. 1, C.F. e Partita IVA n. IT 00387130131, in persona del Direttore Generale, Dott. Gianfranco Marinelli (di seguito denominata "UNIFOR" o Fornitore).

PREMESSO CHE:

- Con Ordinanza Commissariale n. 246 in data 21.10.2004 è stata affidata mediante trattativa privata l'incarico di fornitura e posa in opera degli arredi relativi agli spazi di alta rappresentanza del Palazzo Pirelli alla Società UNIFOR S.p.A. di Turate (CO);

- In data 9 novembre 2004 è stato sottoscritto il contratto CD 105/2004 per la fornitura e posa in opera di arredi per l'ammontare complessivo di € 550.704.= IVA compresa;

- Si rende necessario, per gli spazi di alta rappresentanza, provvedere all'integrazione della predetta fornitura per quanto concerne le sedute "VITRA"- di cui la Società UNIFOR è concessionaria unica -giusta offerta economica presentata dalla stessa in data 19.10.2004.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

Il Commissario Delegato affida a UNIFOR, che accetta, la fornitura integrativa per gli spazi di alta rappresentanza del Palazzo Pirelli relativa alle sedute meglio specificate nell'offerta Prot. M/569 GFM/sc del 19.10.04 che allegata alla presente scrittura privata ne forma parte integrante e sostanziale

Art. 2 - CORRISPETTIVO

Per la fornitura di cui al precedente punto 1) il Commissario Delegato riconoscerà l'importo complessivo pattuito in € 166.163,07.= oltre IVA

UNIFOR si impegna ad eseguire quanto sopra nel pieno rispetto del presente contratto, nei suoi allegati, che costituiscono parte integrante.

Art. 3 -CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, ivi incluso il pagamento delle penali, UNIFOR SPA ha presentato fideiussione bancaria o polizza assicurativa integrativa per l'importo di € 16.616,00 che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La suddetta garanzia verrà svincolata a seguito di esito positivo del collaudo

Art. 4- CONDIZIONI DI CONTRATTO

Vengono richiamati e riconfermati, dalle parti, le condizioni relative ai tempi di consegna, pagamenti, collaudi e penali, nonché tutte le altre di cui al contratto n. 105/2004 sottoscritto in data 9.11.2004, giusta Ordinanza Commissariale n. 246/2004.

Letto, confermato e sottoscritto

D'Ordine del Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore
Dott.ssa Rita Amabile

UNIFOR S.p.A.
L'Direttore Generale
dott.G.Franco Marinelli.
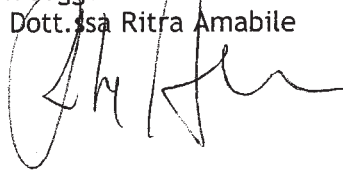
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti sottoscrivono espressamente gli artt. 1.2.3.4 del presente contratto.

D'Ordine del Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore
Dott.ssa Ritra Amabile

UNIFOR S.p.A.
Il Direttore Generale
Dott. G.Franco Marinelli

Spettabile
REGIONE LOMBARDIA
Via Pola, 14
20124 Milano
C. A. Arch. Laura BURZILLERI

Milano, 19 ottobre 2004
ns. off. M/569 GFM/sc

Alleghiamo alla presente nostra migliore offerta per la fornitura di sedute destinate alla Vs. Presidenza.

Le nostre condizioni di fornitura prevedono:

- Prezzi netti come indicato nel riepilogo della fornitura
- Trasporto e montaggio a nostra cura, addebitato nella percentuale indicata in riepilogo
- Consegna: 60 gg. dal ricevimento dell'ordine
- IVA 20% a Vostro carico in fattura, esclusa dai prezzi offerti.
- Pagamento: B.B. 90 gg. d.f.

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori necessità e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Dott. Gianfranco Marinelli
Direttore Generale
Unifor S.p.A.

AXESS Cod. 42020411
Sedia operativa girevole con scocca schienale nera, braccioli regolabili, base piana nera, a 5 razze con ruote. Rivestimento in tessuto Davo colore Grigio 03. Dotata di meccanismi di regolazione.

Rif.	Piano	Q.tà	Cad. €	Tot. €
Atrio di rappresentanza	1	6	446,00	2.676,00
Banconi Commessi	26	2	446,00	892,00
Banconi Commessi	29	3	446,00	1.338,00
Banconi Commessi	30	6	446,00	2.676,00
Segreteria Presidente	30	9	446,00	4.014,00

AXESS Cod. 42020411
Sedia operativa girevole con scocca schienale nera, braccioli regolabili, base piana nera, a 5 razze con ruote. Rivestimento in tessuto Davo colore Nero 02. Dotata di meccanismi di regolazione.

Rif.	Piano	Q.tà	Cad. €	Tot. €
Segreteria Presidente d. Cons.	1S	2	446,00	892,00

Soft Pad Group EA 219 - Cod. 41238204
Poltrona girevole con schienale alto, braccioli, base in alluminio cromato, a 5 razze con ruote, cuscini imbottiti e rivestiti in Pelle colore rosso Bordeaux Select 237 (a campione). Dotata di meccanismi di regolazione.

Rif.	Piano	Q.tà	Cad. €	Tot. €
Ufficio Presidente	30	1	2.607,00	2.607,00
Sala Riunioni Presidente	30	1	2.607,00	2.607,00

Soft Pad Group EA 217 - Cod. 41238104
Poltrona girevole con schienale basso, braccioli, base in alluminio cromato, a 5 razze con ruote, cuscini imbottiti e rivestiti in Pelle colore rosso Bordeaux Select 237 (a campione). Dotata di meccanismi di regolazione.

Rif.	Piano	Q.tà	Cad. €	Tot. €
Ufficio Presidente	30	3	2.056,00	6.168,00
Sala Riunioni Presidente	30	17	2.056,00	34.952,00

Soft Pad Group EA 219 - Cod. 41238204
Poltrona girevole con schienale alto, braccioli, base in alluminio cromato, a 5 razze con ruote, cuscini imbottiti e rivestiti in Pelle colore Grigio 05. Dotata di meccanismi di regolazione.

Rif.	**Piano**	**Q.tà**	**Cad. €**	**Tot. €**
Sala Giunta	26	1	2.607,00	2.607,00

Soft Pad Group EA 217 - Cod. 41238104
Poltrona girevole con schienale basso, braccioli, base in alluminio cromato, a 5 razze con ruote, cuscini imbottiti e rivestiti in Pelle colore Grigio 05. Dotata di meccanismi di regolazione.

Rif.	**Piano**	**Q.tà**	**Cad. €**	**Tot. €**
Sala Giunta	26	18	2.056,00	37.008,00

Aluminium Group EA 117 - Cod. 41236404
Poltrona girevole con schienale basso, braccioli, base in alluminio cromato, a 5 razze con ruote, rivestimento in Pelle colore Grigio 05. Dotata di meccanismi di regolazione.

Rif.	**Piano**	**Q.tà**	**Cad. €**	**Tot. €**
Sala Giunta	26	8	1.936,00	15.488,00

Aluminium Group EA 108 - Cod. 41236104
Poltrona girevole con schienale basso, braccioli, base in alluminio cromato, a 4 razze con piedini, rivestimento in Pelle colore Grigio 05. Priva di meccanismi di regolazione.

Rif.	**Piano**	**Q.tà**	**Cad. €**	**Tot. €**
Sala Giunta	26	10	1.702,00	17.020,00

MEDA CHAIR - Cod. 41701204
Poltrona girevole con schienale alto, braccioli regolabili, base conica in alluminio spazzolato, a 5 razze con ruote, sedile, schienale e braccioli rivestiti in Pelle colore Grigio 05. Dotata di meccanismi di regolazione.

Rif.	**Piano**	**Q.tà**	**Cad. €**	**Tot. €**
Responsabile Segreteria	30	1	1.638,00	1.638,00
Segretario Generale	29	1	1.638,00	1.638,00
Vicesegretario	29	1	1.638,00	1.638,00

MEDA CHAIR - Cod. SA 417004

Poltrona girevole con schienale basso rivestito in rete plastificata nera, braccioli in polipropilene nero, base conica in alluminio spazzolato, a 5 razze con ruote, sedile rivestito in Pelle colore Grigio 05. Non regolabile in altezza.

Rif.	**Piano**	**Q.tà**	**Cad. €**	**Tot. €**
Responsabile Segreteria	30	6	1.538,00	9.228,00
Segretario Generale	29	12	1.538,00	18.456,00
Vicesegretario	29	6	1.538,00	9.228,00

MEDA CHAIR - Cod. 41701204

Poltrona girevole con schienale alto, braccioli regolabili, base conica in alluminio spazzolato, a 5 razze con ruote, sedile, schienale e braccioli rivestiti in Pelle colore Nero 66. Dotata di meccanismi di regolazione.

Rif.	**Piano**	**Q.tà**	**Cad. €**	**Tot. €**
Presidente del Consiglio Regionale	1 S	1	1.638,00	1.638,00
Vicepres. del Consiglio Regionale	1 S	1	1.638,00	1.638,00

MEDA CHAIR - Cod. SA 417004

Poltrona girevole con schienale basso rivestito in rete plastificata nera, braccioli in polipropilene nero, base conica in alluminio spazzolato, a 5 razze con ruote, sedile rivestito in Pelle colore Nero 66. Non regolabile in altezza.

Rif.	**Piano**	**Q.tà**	**Cad. €**	**Tot. €**
Presidente del Consiglio Regionale	1 S	8	1.538,00	12.304,00
Vicepres. del Consiglio Regionale	1 S	2	1.538,00	3.076,00

Totale	191.427,00
Sconto 12%	22.971,24
Totale	168.455,76
Ulteriore sconto 15%	25.268,36
Trasporto e tiro al piano	5.053,67
Totale FORNITURA	**148.241,07**

Barcellona
Poltrona Matrix mod. Barcellona rivestita in Pelle colore Grigio 05

Rif.	**Piano**	**Q.tà**	**netto Cad. €**	**Tot. NETTO €**
Atrio di rappresentanza	1	8	2.175,00	17.400,00
Trasporto e tiro al piano				522,00
Totale FORNITURA				**17.922,00**

Totale Generale FORNITURA	**166.163,07**

ORDINANZA 22 novembre 2004.

Liquidazione a favore della Società Vigilanza Città di Milano per il servizio di vigilanza presso la sede regionale di via Restelli, 4/M. Gioia, 35, in Milano. (Ordinanza n. 279).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale;

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA integralmente:

- l'Ordinanza commissariale n. 14 dell'11.10.2002 con cui il Commissario Delegato stipulava con la Società I.L.IM. s.r.l. il contratto di comodato relativo all'utilizzo del terreno dove è stata allestita la struttura temporanea adibita ad Aula Consiliare del Consiglio Regionale della Lombardia e spazi di rappresentanza degli Organi Regionali;

- che in data 14.10.2002 è stato sottoscritto dalle Parti, il contratto di comodato per l'utilizzo temporaneo delle aree in Milano, via M. Gioia n. 35/39;

DATO ATTO:

- che l'art. 8) del contratto stipulato con I.L.IM. s.r.l. prevedeva che la Gestione Commissariale garantisse anche la sorveglianza dell'area intorno alla struttura temporanea;

- che l'Amministrazione regionale garantisce la vigilanza alla tensostruttura tramite il corpo di Vigilanza Città di Milano affidataria dell'incarico del servizio per le sedi regionali;

- che a seguito di fatti estranei occorsi intorno all'area in Milano via Gioia 35/39, al fine di garantire la sicurezza dei luoghi e di ottemperare agli obblighi contrattuali, come da comunicazione della Gestione Commissariale del 22.09.2004 (protocollo K1.2004.0002126) la Gestione stessa ha provveduto a richiedere l'ampliamento della vigilanza con un servizio aggiuntivo di ispezioni diurne e notturne;

VISTA:

- l'offerta pervenuta dalla Società Vigilanza Città di Milano con lettera del 07/09/2004;

- la nota prot. n. K1.2004.0002137 del 22/09/2004 con la quale si esprime il benestare all'ampliamento del servizio di vigilanza per il lotto B di Via Gioia n. 35/39 di Milano – dove è ubicata la tensostruttura;

- la fattura n. 16608 del 31.10.2004 di € 525,60= IVA inclusa, emessa dalla società Vigilanza Città Di Milano per il servizio di vigilanza presso la sede regionale di Via Restelli 4/M. Gioia 35 - in Milano, per il mese di ottobre 2004;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione in favore della società ***Vigilanza Città di Milano*** dell'importo di **€ *525,60=*** IVA compresa, valutata la regolarità della quantificazione della spesa.

DISPONE

di liquidare in favore della società Vigilanza Città di Milano l'importo di € 525,60= IVA inclusa a saldo della fattura n. 16608 del 31.10.2004 per il servizio di vigilanza presso la sede regionale di Via Restelli 4/M. Gioia 35 - in Milano, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 22 novembre 2004.

Lavori di ripristino funzionale impianti elevatori del Palazzo Pirelli. Affidamento di servizi e forniture in opera integrative al contratto CD59/2003 alla Società OTIS Servizi S.r.l. di Novara. Approvazione schema contratto. (Ordinanza n. 280).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

ACCERTATO che:

- con ordinanza commissariale n. 6 del 18.07.2002 veniva conferito incarico alla ditta OTIS Servizi s.r.l. dei lavori di ristrutturazione degli impianti elevatori del Palazzo Pirelli;

- con ordinanza n. 86 del 10.07.2003 è stato approvato il Progetto esecutivo di ammodernamento e sostituzione parziale degli impianti elevatori provvedendo all'affidamento diretto dell'esecuzione alla medesima Società giusta contratto sottoscritto il 6.10.2003 racc.CD 59/2003;

CONSTATATA la necessità di interventi manutentivi degli impianti per i quali la struttura Ufficio tecnico ha espresso benestare anche circa la congruità dell'offerta, nonché di forniture integrative a quanto già oggetto del contratto n. 59/2003 evidenziate dalla Direzione Lavori ed espressamente richieste dal collaudatore in corso d'opera , come risulta dai verbali agli atti della Gestione Commissariale;

PRESO ATTO che a seguito di trattative intercorse con la Società in argomento, la stessa ha manifestato la disponibilità alla sottoscrizione di un ulteriore contratto di servizi e forniture in opera, complementare rispetto al contratto già in essere, per un importo di € 491.067,32= oltre IVA, meglio dettagliato nelle offerte che allegate al contratto stesso ne formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di dover approvare e sottoscrivere il contratto integrativo da stipularsi con OTIS Servizi s.r.l. relativo a servizi manutentivi e forniture in opera nell'esercizio della facoltà di deroga all'art. 3 della legge regionale 19 maggio 1997 n.14, ammessa dall'ordinanza ministeriale n. 3219/2002, ed in attuazione di quanto disposto dal R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

DISPONE

1. per le motivazioni in premessa addotte, di approvare e sottoscrivere il contratto integrativo da stipularsi con OTIS Servizi s.r.l. di Novara relativo a servizi di manutenzione e fornitura in opera complementari al contratto CD 59/2003 nell'ambito dell'intervento di ammodernamento e sostituzione parziale degli impianti elevatori del Palazzo Pirelli , per l'importo complessivo di €.589.280,79= IVA compresa meglio dettagliato e alle condizioni tutte specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di dare atto che si procederà alla liquidazione degli importi secondo le modalità stabilite dal contratto di cui al precedente punto 1, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

CONTRATTO INTEGRATIVO DI SERVIZI E FORNITURA IN OPERA

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza Commissariale n. 6 in data 18.07.2002 veniva conferito incarico alla ditta OTIS Servizi s.r.l. di Novara dei lavori di ristrutturazione degli impianti elevatori del Palazzo Pirelli;
- con Ordinanza Commissariale n. 86 del 10.07.2003 è stato approvato il progetto esecutivo di ammodernamento e sostituzione parziale degli impianti elevatori procedendo all'affidamento diretto dell'esecuzione alla società OTIS Servizi s.r.l. giusta contratto sottoscritto il 6.10.2003 n. RACC. CD 59/2003;
- si sono resi necessari interventi manutentivi degli impianti per i quali la Struttura Ufficio Tecnico regionale ha espresso benestare circa la congruità economica degli stessi;
- la Direzione lavori ha comunicato la necessità di forniture integrative a quanto già oggetto del contratto CD 59/2003;

TRA

Il Commissario Delegato per l'emergenza Pirelli, con sede in Milano Via Taramelli 12, Codice Fiscale 80050050154, in persona del Soggetto Attuatore, come indicato dall'Ordinanza Commissariale n. 3219 del 07/06/2002 e successive modifiche (di seguito denominato "Commissario delegato" o Committente)

E

OTIS Servizi s.r.l. con sede legale in Via Gnifetti n. 72 – 28100 Novara (in seguito denominata OTIS) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01729590032, nella persona del Legale rappresentante Dott. Galazzi Dario il quale prende

atto che la fornitura in opera è vincolata dalle seguenti condizioni, che dichiara di accettare integralmente.

ARTICOLO 1 - 'Oggetto e descrizione del contratto'

Il Commissario Delegato affida a OTIS, che accetta, l'intervento di manutenzione degli impianti e la fornitura in opera di quanto descritto al successivo articolo 2; tale fornitura dovrà essere effettuata presso il Palazzo Pirelli in Via Fabio Filzi 22 Milano, a completamento dei "Lavori di ammodernamento e sostituzione degli impianti elevatori esistenti nel Palazzo e realizzazione di nuovo impianto per collegamento piani 29, 30 e 31" già in carico a OTIS (contr. CD59/2003).

ARTICOLO 2 - ' Modalità di esecuzione dell'incarico'

La presente fornitura in opera consiste essenzialmente in:

1. installazione citofoni di piano per gli elevatori 11 (punta Galvani) e 12 (punta Pirelli), (vedasi offerta in data 22/03/2004, così come definita dalla nota della Struttura Ufficio Tecnico del 17.05.2004 prot. B1.2004.00043422, allegato 1);
2. adeguamento impianto elevatore 20 al progetto prevenzione incendi del 13/04/2004, (vedasi offerta in data 29/10/2004, allegato 2);
3. interventi richiesti da Idesi nell'ambito del progetto sicurezza (vedasi offerte in data 22/03/2004 e 29/07/2004, allegato 3);
4. imbotti impianti elevatori 13-14-15-16 e 22 (vedasi offerta in data 14/04/2004,allegato 4);
5. operatori di cabina sestuplex (vedasi stralcio Stato finale contabilità contr. CD7/2002 redatto dal DL ing. Rita Cavaciuti in data 14.4.2003, All. 5);
6. sostituzione luci del vano impianti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, e 20 (vedasi offerta

del 4 novembre 2004, allegato 6);

7. installazione porte REI 120 del sestuplex al piano –1 (vedasi offerta del 12 novembre 2004, allegato 7);
8. sportelli REI 120 locali macchina impianti sestuplex (vedasi offerta dell'8 novembre 2004 su prescrizione del collaudatore, allegato 8);
9. sostituzione funi e pulegge di trazione impianti 9 e 10 (vedasi offerta dell'8 novembre 2004 su prescrizione del collaudatore allegato 9);
10. luci emergenza ed imbiancatura locali macchine degli impianti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; luci di emergenza dell'impianto n. 12 e luci emergenza ed imbiancatura vano corsa impianto n. 11, luci emergenza impianti n. 13,14,15,16,20 e 22, imbiancatura locali macchine impianti 16 e 20 (vedasi offerta del 18 novembre 2004 , allegato 10),

il tutto come meglio specificato nelle offerte che si allegano e che costituiscono parte integrante del presente contratto.

Rimangono escluse dall'affidamento le opere elettriche e di assistenza muraria necessarie come indicato nelle offerte di cui sopra.

ARTICOLO 3 - 'Affidamento dell'incarico - osservanza di leggi e decreti'

L'incarico per la fornitura in opera di cui trattasi sarà conferito secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 3 comma 3 l.r. 19.5.97 n. 14 e successive modificazioni.

OTIS si impegna ad osservare tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di appalti pubblici di forniture.

E' tenuta a rilasciare tutte le certificazioni relative ai materiali e al loro assemblaggio.

E' inoltre tenuta a comunicare tempestivamente al Commissario delegato

eventuali modifiche che dovessero intervenire negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organi tecnici ed amministrativi.

ARTICOLO 4 - 'Importo contrattuale'

L'importo contrattuale per la presente fornitura in opera ammonta a € 71467,29 oltre IVA per la manutenzione ed € 419.600,03= oltre IVA come meglio specificate nella tabella allegata (allegato 11).

ARTICOLO 5 - 'Tempistica'

La fornitura in opera dovrà essere completata entro il 30/11/2004.

Nel caso in cui, per ritardi dovuti a lavori di ristrutturazione, istituzio-nali e/o organizzativi, gli ambienti interessati alla fornitura non risultassero pronti all'installazione delle forniture stesse nel periodo previsto, OTIS si impegna a custodire la fornitura presso propri locali, senza per questo avanzare alcuna pretesa economica.

In tale eventualità il Commissario delegato è pertanto sollevato da qualsivoglia onere derivante, e ad OTIS non verrà imposta alcuna penale, come prevista dal successivo art. 6. Le tempistiche di consegna verranno in tal caso modificate in accordo con la Committenza.

ARTICOLO 6 - 'Penali'

In caso di ritardo, sarà applicata una penale pari al 1% dell'importo contrattuale di cui all'art. 4 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui all'articolo 5 che precede fino ad un massimo del 5% del valore netto del contratto

In caso di difformità del materiale consegnato rispetto a quello richiesto resta impregiudicata la facoltà per l'Amministrazione di chiedere il risarcimento di qualunque ulteriore danno conseguente alla mancata fornitura in opera.

Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero la consegna dovranno

essere notificate con lettera raccomandata a.r., a pena di decadimento di ogni diritto ad invocarle, al Commissario delegato per l'emergenza.

ARTICOLO 7 - 'Modalità di pagamento'

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato alla sottoscrizione dell'atto, per quanto concerne la manutenzione, e per fasi di avanzamento ad avvenuta fornitura in opera delle varie componenti e precisamente:

- imbotti metallici ai telai delle porte di piano elevatori 13 e 14;
- imbotti metallici ai telai delle porte di piano elevatore 15;
- imbotti metallici ai telai delle porte di piano elevatore 16;
- imbotti metallici ai telai delle porte di piano elevatore 22;
- porte elevatore 20;
- citofoni di piano elevatore 11;
- citofoni di piano elevatore 12;
- impianti sicurezza elevatore 16;
- impianti sicurezza elevatore 5;
- impianti sicurezza elevatore 11;
- impianti sicurezza elevatore 12;
- operatori di cabina sestuplex elevatori 3-4-5-6-7-8.
- corpi illuminanti e linee di alimentazione vani corsa elevatori 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,e,20;
- porte REI 120 impianti 3,4,5,6,7,8, al piano –1;
- botole REI 120 locali macchina impianti 3,4,5,6,7,e 8;
- funi e pulegge di trazione impianti 9 e 10;
- luci emergenza ed imbiancatura locali macchine impianti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,16 e 20;

Luci emergenza imbiancatura vano corsa impianto n. 11 e luci emergenza impianto n. 12, luci emergenza impianti n. 13,14,15,16,20,22, imbiancatura locali macchine impianti n. 16 e 20;

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione della relativa fattura, che dovrà essere emessa a seguito del rilascio del nulla osta da parte del Commissario delegato previa verifica della corretta esecuzione delle forniture.

Le fatture dovranno essere inviate al Commissario Delegato per l'Emergenza - Via Taramelli, 12 - 20124 Milano Codice Fiscale 80050050154 - e saranno liquidate entro 90 giorni fine mese dalla data del loro ricevimento previo benestare rilasciato dall'Ufficio Direzione Lavori.

Il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile".

ARTICOLO 9 - 'Corretta esecuzione delle forniture'

Il Commissario delegato, avvalendosi delle Strutture Tecniche a supporto della Gestione, collauderà in corso d'opera la forniture in opera oggetto del presente contratto entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione e rilascerà nulla osta per il pagamento della fornitura in opera stessa.

Ovvero comunicherà per iscritto le eventuali anomalie riscontrate rispetto agli obblighi assunti avvalendosi della facoltà di richiedere le dovute sostituzioni senza pagamento di corrispettivi.

In tal caso OTIS si impegna a effettuare le sostituzioni richieste entro 40 (quaranta) giorni lavorativi.

ARTICOLO 10 - 'Responsabilità'

OTIS è responsabile dell'esatto adempimento del contratto.

E altresì responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti

dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili alla stessa o ai suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento della fornitura in opera.

OTIS si impegna ad effettuare la fornitura in opera oggetto dell'affidamento a perfetta regola d'arte, nonché ad impegnare materiali e mezzi d'opera adeguati.

OTIS dichiara inoltre:

- di aver preso visione dello stato dei luoghi ove deve essere effettuata la fornitura in opera e di essere perfettamente edotta circa la natura e l'entità della fornitura in opera stessa
- di essere a conoscenza e di attenersi alle procedure contenute nel Piano di Sicurezza del contratto CD59/03 dei lavori inerenti gli elevatori già in essere.

ARTICOLO 11 - 'Subappalto'

E' ammesso il subappalto delle prestazioni contrattuali nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa vigente (art. 18 legge 55/1990 e succ. mod. e int.).

La quota di fornitura in opera oggetto di subappalto non può superare, ai sensi della citata normativa, il 30% dell'importo contrattuale. I soggetti concorrenti dovranno indicare nell'offerta economica le parti del fornitura in opera che intendono subappaltare a terzi.

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltrare la specifica richiesta di subappalto alla Segreteria Operativa del Soggetto Attuatore, la quale provvederà

all'autorizzazione con separato atto, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione prevista dall'art. 18 della L. 55/1990 e succ. mod. e int.
L'Amministrazione provvederà al pagamento della fornitura in opera oggetto di subappalto esclusivamente al soggetto aggiudicatario al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori. I subappaltatori non potranno subappaltare a loro volta la fornitura in opera oggetto di subappalto.
Il soggetto aggiudicatario sarà in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per le parti della fornitura in opera affidate in subappalto.
E' vietata, in tutto o in parte, la cessione del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

ARTICOLO 12 - Pattuizioni derogative o complementari

A conclusione della Gestione Commissariale stabilita per il 30 novembre 2004 giusta DPCM del 9 luglio 2004, qualora non fosse prorogata con apposito provvedimento ministeriale, succederà a tutti gli effetti nel rapporto contrattuale la Regione Lombardia, che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti.
Qualsiasi convenzione derogativa o complementare al presente contratto dovrà essere pattuita per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.

ARTICOLO 13 - Risoluzione

Il presente contratto potrà essere risolto da ciascuna delle parti qualora una di esse violi gli obblighi da esso derivanti.
Il contratto si intenderà invece risolto di pieno diritto in caso di fallimento, concordato, messa in liquidazione volontaria o coatta, esproprio, cui sia assoggettata la società OTIS Servizi s.r.l., o per il fatto che la stessa nello stato di insolvenza abbia stipulato contratti o concluso transazioni con i propri

creditori.

Eventuali variazioni rispetto al domicilio sopra indicato dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto all'altra parte, altrimenti si intenderà valido il domicilio sopra indicato.

ARTICOLO 14 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ARTICOLO 15 - Informativa trattamento dati personali

Informazioni ex art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti):

- titolare trattamento dati: Giunta Regione Lombardia – Via Pola n. 14 – 20124 Milano;
- responsabile trattamento dati: Direttore Generale della D.G. Risorse e Bilancio.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, 30 NOV. 2004

D'Ordine del Commissario Delegato	OTIS Servizi s.r.l.
Il Soggetto Attuatore	Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Rita Amabile	Dott. Dario Galazzi

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti sottoscrivono espressamente gli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15 del presente contratto.

D'Ordine del Commissario Delegato	OTIS Servizi s.r.l.
Il Soggetto Attuatore	Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Rita Amabile	Dott. Dario Galazzi

ORDINANZA 22 novembre 2004.

Affidamento alla Società ISA S.p.A. della realizzazione della chiusura del piano navicella al 31° piano del Palazzo Pirelli mediante fornitura e posa in opera di vetrate verticali dotate di meccanismi «NACO» superiori di ventilazione. Integrazione della fornitura contrattuale. (Ordinanza n. 281).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

VISTA l'ordinanza commissariale n.214 del 10.09.2004 con la quale è stata affidata alla società ISA S.p.A. la realizzazione della chiusura del piano navicella al 31° piano del Palazzo Pirelli mediante fornitura e posa in opera di vetrate verticali dotate di meccanismi "naco" superiori di ventilazione;.

ACCERTATO che :

- in data 10.09.2004 è stato sottoscritto, tra le parti, il contratto n. RACC:CD 95/2004;
- a seguito della valutazione degli elaborati grafici costruttivi presentati il 29.09.2004, si è provveduto a richiedere con nota prot. K1.2004.0002923 del 17.11.2004

predisposizione di un sistema di carterizzazione degli elementi di evacuazione delle piogge di stravento fino a coprire le staffe di bloccaggio del parapetto;

- la società ISA con nota del 17.11.2004 ha formulato un offerta per tale integrazione ammontante a complessivi €.9.000,00= oltre IVA;

RITENUTO, a seguito di valutazione della proposta – che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale - di dover autorizzare tale fornitura e posa in opera integrativa ai contratto n. RACC:CD 95/2004,

DISPONE

1 .- di integrare, le motivazioni in premessa addotte, l'affidamento alla Società ISA S.p.A. di Calcinelli (Pesaro) della la fornitura e posa in opera di un sistema di carterizzazione degli elementi di evacuazione delle piogge di stravento fino a coprire le staffe di bloccaggio del parapetto, integrativo del contratto RACC.CD 95/2004 giusta Ordinanza Commissariale n. 214/2004, per un importo di € 10.800,00=IVA compresa;

2. – di dare atto che la spesa, di cui al precedente punto 1, troverà copertura mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 22 novembre 2004.

Liquidazione alla Società ISA S.p.A. degli acconti relativi al contratto per la realizzazione della chiusura del piano navicella al 31° piano del Palazzo Pirelli mediante fornitura e posa in opera di vetrate verticali dotate di meccanismi «NACO» superiori di ventilazione. (Ordinanza n. 282).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

VISTA l'ordinanza commissariale n.214 del 10.09.2004 con la quale è stata affidata alla società ISA S.p.A. la realizzazione della chiusura del piano navicella al 31° piano del Palazzo Pirelli mediante fornitura e posa in opera di vetrate verticali dotate di meccanismi "naco" superiori di ventilazione;.

ACCERTATO che :

- in data 10.09.2004 è stato sottoscritto, tra le parti, il contratto n. RACC:CD 95/2004 per l'importo di € 275.000,00= oltre IVA;

- l'art. 3 del contratto sottoscritto prevede l'erogazione di un acconto pari al 20% dell'importo contrattuale alla presentazione ed approvazione dei disegni esecutivi, nonché un ulteriore acconto del 60% del medesimo importo alla consegna dei materiali a piè d'opera in cantiere;
- in data 29.09.2004 la società ISA ha presentato gli elaborati grafici costruttivi, per i quali è stato espresso benestare in data 17.11.2004;
- risultano consegnati i materiali a piè d'opera in cantiere ;

VISTE :

- la fattura n. 343 del 18.11.2004 per l'importo di € 55.000,00= oltre IVA emessa da ISA a titolo di acconto del 20% previsto all'approvazione dei disegni esecutivi;
- la fattura n. 344 del 18.11.2004 per l'importo di € 165.000,00= oltre IVA emessa dalla medesima Società a titolo di acconto del 60% sulla consegna dei materiali a piè d'opera in cantiere;

RITENUTO, di dover provvedere alla liquidazione in favore di ISA dell'importo complessivo di € 264.000,00= IVA compresa a saldo delle fatture sopra indicate, riscontrata la regolarità delle stesse , e al fine di ottemperare gli obblighi contrattualmente pattuiti;

DISPONE

1 .- di liquidare per le motivazioni in premessa addotte in favore della società ISA S.p.A. di Calcinelli (PU) l'importo complessivo di €264.000,00= IVA compresa a saldo delle fatture n. 343 e n. 344 emesse in data 18.11.2004 a titolo di acconti contrattualmente pattuiti all'art.3 del contratto n. RACC:CD 95/2004, giusta ordinanza n. 214/2004 relativo alla realizzazione della chiusura del piano navicella al 31° piano del Palazzo Pirelli mediante fornitura e posa in opera di vetrate dotate di meccanismo "NACO".

2. – di dare atto che tale importo dovrà essere accreditato su c/c 3486 Banca CARIFANO ag. 14 Calcinelli ABI 06145, CAB 68544.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 22 novembre 2004.

Liquidazione a favore della Società UniCredit Factoring S.p.A. di Milano in qualità di cessionaria dei crediti della Ditta Strutture Geodetiche Zak S.r.l. - per il contratto di gestione e conduzione degli impianti relativi alla struttura temporanea. Trimestre di conduzione dal 17 febbraio 2004 al 17 novembre 2004. (Ordinanza n. 283).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 è stata ulteriormente prorogata sino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale;

- con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATE:

- Ordinanza Commissariale n. 10 del 7/8/03 di approvazione della procedura negoziata di affidamento per la fornitura a noleggio di struttura temporanea atta ad ospitare l'Aula Consiliare del Consiglio Regionale della Lombardia e degli spazi di rappresentanza degli Organi Regionali;

- Ordinanza Commissariale n. 24 del 5/12/2002 – esperita la suddetta procedura - è stato approvato il relativo contratto di fornitura, sottoscritto dalle Parti il 17/12/2002;

- Ordinanza Commissariale n. 62 del 5/05/2003 è stato affidato alla Strutture Geodetiche Zak s.r.l. il contratto per la gestione e la conduzione degli impianti relativi alla struttura temporanea, perfezionato il 17/06/2003;

PRESO ATTO dell'Atto di cessione di credito del Dott. Benedetto Antonio Elia - notaio in Milano - notificato dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Milano in data 31.01.2003 con la quale la ditta Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. di Desio cede, in favore della società UniCredit Factoring S.p.A. con sede in Milano, Via Bianca di Savoia n. 20, in qualità di cessionaria, tutti i crediti vantati dalla cedente in relazione alla fornitura in argomento;

VISTA la fattura n. 31 del 17.11.2004 emessa da Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. di € 60.441,60= IVA compresa, riferito a n. 64 interventi di gestione, nonché alla conduzione degli impianti della struttura temporanea di cui sopra, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del succitato contratto relativamente al periodo dal 17.02.2004 al 17.11.2004;

RITENUTO pertanto di dover liquidare, tale importo, in favore della società UniCredit Factoring S.p.A. nel rispetto degli obblighi contrattualmente assunti con la ditta Strutture Geodetiche ZAK s.r.l.;

DISPONE

per i motivi in premessa adotti e che si intendono integralmente ritrascritti, di liquidare, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, a favore della società UniCredit Factoring S.p.A. - Via Bianca di Savoia n. 20 - Milano - (Codice Fiscale 01462680156) l'importo di € 60.441,60= IVA compresa, a saldo della fattura n. 31 del 17.11.2004 emessa da Strutture Geodetiche Zak s.rl. riferito a n. 64 interventi di gestione, nonché per conduzione degli impianti della struttura temporanea adibita ad Aula Consiliare del Consiglio Regionale e spazi di rappresentanza degli Organi regionali, relativamente al periodo dal 17.02.2004 al 17.11.2004.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 24 novembre 2004.

Approvazione del disciplinare da sottoscriversi con l'avv. Sergio De Sio relativo all'incarico di assistenza e consulenza legale per le criticità relative all'esecuzione dei contratti di appalto aventi per oggetto il ripristino funzionale degli interni del Complesso Pirelli. (Ordinanza n. 284).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004.

RILEVATA la necessità per il Commissario Delegato di avvalersi di una assistenza e una consulenza legale per le criticità emerse nell'esecuzione dei contratti di appalto aventi per oggetto le opere impiantistiche e le forniture da realizzare all'interno del Complesso Pirelli;

VISTA la nota Prot. 9/2004 del 15.1.2004 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri invitava entro i termini temporali della Gestione Commissariale a formalizzare tutti gli atti e i procedimenti per i quali si rende necessario operare sulla base delle deroghe alla normativa vigente e che per il mero completamento dei predetti si potrà agire, anche oltre la scadenza delle situazioni emergenziali, in regime ordinario.

ACCERTATO che a seguito di trattative l'Avv. Sergio De Sio di Rimini ha manifestato la disponibilità di accettare l'incarico di assistenza e consulenza legale in argomento con decorrenza dalla sottoscrizione del disciplinare e sino alla conclusione del rapporto contrattuale con Eleca dietro riconoscimento di un compenso preventivato in € 25.000,= oltre IVA e 2% C.A. nonchè alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO pertanto di approvare tale disciplinare affidando quindi all'Avv. Sergio De Sio di Rimini l'incarico in argomento, in deroga all'art. 3 comma 5 della legge regionale n. 14 del 19.05.1997 per far fronte alle criticità relative all'esecuzione dei contratti affidati dal Commissario Delegato e inerenti il ripristino funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli:

DISPONE

Art.1 – per le motivazioni in premessa addotte di approvare il disciplinare da sottoscriversi con l'Avv. Sergio De Sio Via Flaminia n. 171 – Rimini relativo all'incarico di assistenza e consulenza legale a supporto, del Commissario Delegato prima e dell'Amministrazione Regionale poi, in ordine alle criticità relative all'esecuzione dei contratti di appalto aventi per oggetto opere impiantistiche e forniture da realizzare all'interno del Complesso Pirelli da espletarsi sino al termine dei relativi rapporti contrattuali, dietro corresponsione di un compenso preventivato in € 25.000,00= oltre IVA e 2% CA ed alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art.5 – di dare atto che il compenso di cui al precedente punto 1-- sarà liquidato con i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

Disciplinare contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di consulenza e assistenza legale per gli appalti relativi all'intervento globale di ripristino funzionale del Palazzo Pirelli

ART. 1

Il Soggetto Attuatore del Commissario Delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la realizzazione degli interventi da realizzare nel Grattacielo Pirelli, dott.ssa Rita Amabile (di seguito denominato "il Soggetto Attuatore"), conferisce all'avv. Sergio De Sio con Studio in Rimini, Via Flaminia, n.171 P.I. 00598160406 (di seguito denominato "il professionista"), l'incarico professionale di prestazioni, di consulenza ed assistenza legale avente per oggetto quanto specificato al successivo art. 2.

ART. 2

L'incarico ha per oggetto l'assistenza e la consulenza legale per le criticità relative all'esecuzione dei contratti di appalto affidati dal Commissario Delegato per la Emergenza Pirelli sede della Regione Lombardia aventi per oggetto le opere impiantistiche e le forniture da realizzare all'interno del Complesso Pirelli.

L'incarico verrà svolto a far data dall'accettazione del presente disciplinare da parte del Soggetto Attuatore ed avrà termine alla conclusione del rapporto contrattuale con Eleca, e comunque entro l'anno 2005.
Le prestazioni verranno svolte facendo riferimento all'Organo o all'Ufficio che ha affidato l'incarico e, qualora la Gestione Commissariale non venisse prorogata oltre il 30. 11.04, alla Regione Lombardia, che provvederà ad indicare le Strutture di riferimento.

L'incarico verrà effettuato :
con espletamento di prestazioni professionali concretantisi in assistenza e consulenza legale, in forma orale e scritta, relative all'intero rapporto di appalto di cui sopra anche nei suoi risvolti di natura contenziosa.

Il Soggetto Attuatore potrà inviare, inoltre, al suddetto professionista la richiesta di pareri scritti per le questioni giuridiche inerenti gli appalti oggetto del presente incarico per le quali riterrà necessario un parere legale che dovrà essere inviato per iscritto possibilmente entro dieci giorni da ogni singola richiesta.

Le prestazioni svolte verranno coordinate con quelle di competenza dell'Avvocatura della Regione Lombardia e dei legali già incaricati dalla Gestione Commissariale in modo da assicurare un indirizzo uniforme da parte della stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore.

L'incarico si svolgerà di regola presso la sede del committente in Milano.

ART. 3

Al suddetto professionista per le attività di cui al precedente art. 2 sarà riconosciuto il compenso previsto dalla tariffa professionale per cui si prevede un compenso di Euro 25.000,00= - comprensivo di ogni spesa - oltre 20% I.V.A. e 2% C.A. con ritenuta d'acconto da applicarsi ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 2 settembre 1973, n. 600.

E' fatta salva successiva integrazione di tale compenso con riferimento alle prestazioni effettivamente svolte, al valore della pratica, al livello dell'eventuale verosimile contenzioso, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla sopramenzionata tariffa professionale.

Si precisa che sono da ricomprendersi nel presente disciplinare le prestazioni professionali in materia giudiziale.

Il Soggetto Attuatore avrà facoltà di revocare, previo preavviso di quindici giorni, il presente incarico. In tal caso il compenso spettante al professionista sarà pari al lavoro effettivamente svolto che non potrà mai comunque superare l'importo di cui al primo comma del presente art. 3.

ART. 4

Tutte le modifiche che dovessero essere apportate al presente incarico dovranno essere effettuate ed approvate per iscritto. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano,

Per accettazione: avv. Sergio De Sio

ORDINANZA 24 novembre 2004.

Liquidazione a favore della Società Metroweb S.p.A. della fattura n. HC0403 del 29 ottobre 2004 per erogazione di servizi relativi al contratto d'appalto per il ribilanciamento del sistema integrato rete fonia/dati della Giunta Regionale. Periodo settembre-ottobre 2004. (Ordinanza n. 285).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 fino al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 – in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza n. 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza Commissariale n. 28 dell'11.12.2002 di approvazione del contratto d'appalto per la fornitura del servizio stipulato con la società Metroweb S.p.A.;

- l'Ordinanza Commissariale n. 49 dell'08.05.2003 a parziale rettifica dell'Ordinanza n. 28/2002 sopra richiamata, per errore materiale di trascrizione;

- dell'avvenuta sottoscrizione del contratto in data 18.12.2002;

VISTA la fattura n. HC0403 del 29.10.2004 di € 176.400,00= IVA compresa, emessa dalla società Metroweb S.p.A. a seguito dei servizi erogati nel periodo dei mesi di settembre ed ottobre, giusta Ordinanza n. 148 del 21.06.2004;

PRESO ATTO del benestare alla liquidazione da parte del Dirigente responsabile della Struttura Sistemi Informativi e Comunicazione della Direzione generale Presidenza - a supporto della Gestione Commissariale espresso in data 22/11/2004 (protocollo A1.2004.0056805) conservata agli atti della Gestione Commissariale;

RITENUTO di dover liquidare a favore di METROWEB S.p.A. l'importo di € 176.400,00= IVA inclusa, in relazione ai servizi erogati, riscontrata la regolarità della stessa;

DISPONE

di liquidare, per i motivi in premessa addotti, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, giusta Ordinanza commissariale n. 49/2003 a favore di METROWEB S.p.A. l'importo di € 176.400,00= IVA compresa a saldo della fattura n. HC0403 del 29.10.2004 sul conto corrente bancario N. 3291/26 Banca Popolare di Sondrio, Via S. Maria Fulcorina, 1 – Milano – ABI 05696 – CAB 01600.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 26 novembre 2004.

Lavori di restauro e recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli, sede della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di Cantù - n. Racc. CD77 del 24 marzo 2004. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 2. (Ordinanza n. 286).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano - prorogato con successivo DPCM del 29 novembre 2002 fino al il 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'Evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATE:

- l'ordinanza commissariale n.9 del 13 gennaio 2004 di validazione del Progetto Esecutivo relativo al restauro e al recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli di cui ai lotti funzionali identificati con le lettere B e C;
- l'ordinanza commissariale n. 59 del 9 marzo 2004 di affidamento alla società Eleca di Cantù dei lavori di cui ai sopramenzionati lotti B e C;
- l'ordinanza commissariale n. 69 del 24 marzo 2004 di presa d'atto e validazione delle modifiche al capitolato speciale relativo ai lotti B e C e inerenti le finiture;
- la sottoscrizione del contratto n. racc CD 77/04 afferente i lavori di recupero funzionale in argomento - avvenuta in data 24 marzo 2004 - e della modalità di contabilizzazione delle lavorazioni, prevista a misura (art. 6 del contratto);
- l'ordinanza commissariale n. 224 del 4.10.2004 di approvazione della perizia suppletiva di variante n. 1;

PRESO ATTO della presentazione degli atti di cui si compone la presente perizia ed in particolare:

A) della relazione tecnico-economica, che classifica come di seguito le varianti :

1. restauro e rifacimento dei sottofondi a seguito delle constatazioni dell'effettivo stato e consistenza degli stessi emerse successivamente alla rimozione delle varie tipologie di pavimento, non riscontrabili in sede di progettazione;
2. diversa quantificazione delle pareti mobili dovuta a ridistribuzione dei lay out e a modifiche tipologiche richieste degli eredi Ponti, non previste contrattualmente;
3. opere complementari strutturali agli ascensori 11,13,14,15 e 22 finalizzate alla messa in sicurezza;
4. interventi nel piano interrato area bar spogliatoio resesi necessari per la presenza di una trave non rilevabile in progetto, che ha imposto nuovo lay out;
5. risanamento strutturale soletta Palazzine, a seguito del riscontro della situazione di degrado delle solette in pignatte del solaio 2 piano Palazzina Galvani e 3° piano Palazzina Pirelli rilevate successivamente alla rimozione dei controsoffitti;
6. risanamento strutturale soletta Aula Consiliare, a seguito di riscontro di situazione di degrado su parte delle solette in pignatte dell'Aula Consiliare rilevata con la rimozione del controsoffitto;
7. coppelle per alloggiamento maniglie porte, valutata l'opportunità, non prevista dal progetto, della predisposizione di un vano per l'alloggiamento delle maniglie al fine di consentire l'apertura a 90 ° della porta;
8. fornitura e posa di cilindri per porte, essendo stata valutata l' opportunità da parte della Struttura Sicurezza di una chiave master con unica mappa per tutto il Palazzo;

B) il nuovo quadro economico comparativo di raffronto, da cui risulta che l'entità dei lavori in variante suppletivi ammonta ad € 392.568,43=

ACCERTATO che con nota prot. 1933 del 22.11.2004 la Direzione Lavori trasmettendo gli atti di perizia ha evidenziato che l'impresa Eleca, pur sottoscrivendo lo schema di atto di sottomissione con riserva, non ha inteso sottoscrivere i documenti di variante, ivi compresi i verbali di concordamento nuovi prezzi;

VALUTATE le argomentazioni tecniche e le analisi effettuate dalla Direzione Lavori;

RITENUTO in ragione di quanto sopra esposto - considerata la facoltà di deroga all'art. 25 della legge quadro dei lavori pubblici ammessa dall'ordinanza ministeriale n. 3219 del 7 giugno 2002, stante l'urgenza di concludere l'intervento di ripristino funzionale dell'intero Complesso - appurato che l'importo della variante de qua non supera il quinto d'obbligo e pertanto, in attuazione del combinato disposto di cui all'art. 10 D.M. 145/2000 e all'art.136 DPR 554/99 comma 5, di approvare la variante suppletiva stessa;

DISPONE

Art. 1- di approvare, per tutte le ragioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte - nell'esercizio della facoltà di deroga all'art. 25 della legge quadro dei lavori pubblici, ammessa dall'ordinanza ministeriale n. 3219 del 7 giugno 2002 per il superamento dello stato d'emergenza di cui al DPCM 3 maggio 2002 - la variante n. 2 al contratto n. racc CD 77/ 2004 stipulato con l'impresa ELECA S.p.A. di Cantù;

Art.2- di dare atto che la variante in approvazione riguarda:

1. restauro e rifacimento dei sottofondi;
2. diversa quantificazione e parziale modifica tipologica delle pareti mobili;
3. opere complementari strutturali agli ascensori 11,13,14,15 e 22;
4. interventi nel piano interrato area bar spogliatoio;
5. risanamento strutturale soletta Palazzine;
6. risanamento strutturale soletta Aula Consiliare,
7. coppelle per alloggiamento maniglie porte;
8. fornitura e posa di cilindri per porte

Art.3 – di dare atto altresì che la perizia di variante n. 2 si compone dei seguenti allegati, depositati presso la Gestione Commissariale:

- relazione tecnico-economica;
- quadro economico comparativo di raffronto;
- analisi nuovi prezzi dall'NP02 all'NP 49;
- verbale di concordamento nuovi prezzi dall'NP 02 all'NP 49, non accettati dall'Appaltatore;
- schema di atto di sottomissione;

Art.4 – di aggiornare il quadro economico al maggior importo di € 19.995.315,60=, indicando in € 476.970,64= l'ulteriore somma da finanziare con i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 26 novembre 2004.

Liquidazione in favore dell'A.T.I. ISA S.p.A. - Grassi & Crespi S.r.l. - Marcora Costruzioni S.p.A., per spostamenti cantieristici del Complesso Pirelli, riferiti ai cosiddetti «lotti A-B-C-D». (Ordinanza n. 287).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con ulteriore DPCM del 9 luglio 2004 è stata prorogata fino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza commissariale n. 160 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

ACCERTATO CHE:

- con ordine di servizio N.5 in data 16.01.04 del Direttore dei Lavori arch. Renato Sarno – conservato agli atti della Gestione Commissariale - è stato disposto lo spostamento degli apprestamenti cantieristici per consentire l'esecuzione dei lavori inerenti il restauro del piazzale antistante il complesso Pirelli, alle imprese in A.T.I.: ISA SpA, Grassi & Crespi Srl, Marcora Costruzioni SpA;

  che dal "Quadro Economico" dei "Lotti A-D" alla voce *"Somme a disposizione dell'Amministrazione"* si evince l'importo previsto per gli spostamenti cantieristici delle imprese in ATI.

VISTE le fatture sotto indicate emesse dall'A.T.I. per oneri sostenuti in relazione allo spostamento cantieri:

- ISA SpA n. 256 del 31.08.2004 per l'importo di € 8.054,64= IVA inclusa;
- GRASSI & CRESPI Srl n. 149 del 31.08.2004 per l'importo di € 43.482,55= IVA inclusa;
- MARCORA Costruzioni SpA n. 304 del 30.08.2004 per l'importo di € 40.785,96= IVA inclusa;

DATO ATTO del benestare espresso dal Direttore dei Lavori arch. Renato Sarno in data 12.11.2004, circa la congruità degli importi esposti dalle Imprese in A.T.I. per gli spostamenti cantieristici;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 92.323,15= valutata la regolarità e la conformità delle fatture presentate.

DISPONE

Per le motivazioni in premessa addotte, di liquidare in favore dell'A.T.I. l'importo complessivo di € 92.323,15= per le fatture sotto indicate emesse in relazione agli oneri sostenuti dalle Imprese stesse per gli spostamenti cantieristici:

- ISA SpA n. 256 del 31.08.2004 per l'importo di € 8.054,64= IVA inclusa.
- GRASSI & CRESPI Srl n. 149 del 31.08.2004 per l'importo di € 43.482,55= IVA inclusa.
- MARCORA Costruzioni SpA n. 304 del 30.08.2004 per l'importo di € 40.785,96= IVA inclusa.

mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 26 novembre 2004.

Intervento di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di Cantù - n. rep. 3371/UR del 10 marzo 1998. Integrazione autorizzazione al subappalto a favore della ditta Pak-Ita Elettrica con sede in Cusano Milanino per lavori rientranti nella categoria prevalente OS30. (Ordinanza n. 288).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con l'Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore alla dott.ssa Rita Amabile – dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio" - date le dimissioni rassegnate dal sig, Guido Della Frera, precedentemente nominato giusta ordinanza n. 158 del 15.07.04;

RICHIAMATA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero già in essere prima dell'Evento del 18 aprile;
- la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia autorizzava la cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in essere prima del 18 aprile 2002 , elencandoli nell'Allegato "A"della delibera;
- l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramenzionata DGR n. 12005/03;

DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario Delegato del contratto rep.n3371/98 originariamente stipulato tra Regione Lombardia e Ditta Eleca s.p.a. - incluso nel citato allegato "A" - relativo alla ristrutturazione degli impianti tecnologici del Palazzo della Regione, sottoscrizione avvenuta il 4 marzo 2003;

VISTA:

- la nota dell'8 novembre 2004 – ricevuta dal Protocollo della Gestione Commissariale in data 11 novembre 2004 n. K1.2004.0002835 – con la quale la Società Eleca S.p.A ha formalizzato istanza di estensione dell'autorizzazione di subappalto - già rilasciata a favore della ditta PAK-ITA ELETTRICA di Cusano Milanino (MI) a mezzo ordinanza commissariale n. 41 del 26 febbraio 2004 - per l'esecuzione di lavori rientranti nella categoria prevalente OS 30 consistenti nella posa in opera di canalizzazioni, cavi ed impianti speciali;
- la documentazione prodotta a supporto dell'istanza autorizzatoria in argomento ;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra esposto di autorizzare l'estensione del contratto di subappalto stipulato tra Eleca S.p.A. e ditta PAK-ITA Elettrica di Cusano Milanino, comportante una ridefinizione dell'importo di subappalto pari a complessivi € 108.000,00=

DISPONE

Art.1 –per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di autorizzare l'estensione del contratto di subappalto già stipulato tra la società ELECA S.p.A e PAK-ITA Elettrica di Cusano Milanino (MI) dando atto della nuova definizione dell'importo contrattuale pari a complessivi € 108.000,00= per l'esecuzione di lavori rientranti nella categoria prevalente del contratto n. 3371/UR /1998 "OS 30" consistenti nella posa in opera di canalizzazioni cavi ed impianti speciali .

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 26 novembre 2004.

Intervento di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di Cantù - n. rep. 3371/UR del 10 marzo 1998. Integrazione autorizzazione al subappalto a favore della ditta Val S.n.c. di Vercelli per lavori rientranti nella categoria prevalente OS30. (Ordinanza n. 289).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con l'Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore alla dott.ssa Rita Amabile – dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio" - date le dimissioni rassegnate dal sig, Guido Della Frera, precedentemente nominato giusta ordinanza n. 158 del 15.07.04 ;

RICHIAMATA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero già in essere prima dell'Evento del 18 aprile;
- la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia autorizzava la cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in essere prima del 18 aprile 2002 , elencandoli nell'Allegato "A"della delibera;
- l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramenzionata DGR n. 12005/03;

DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario Delegato del contratto rep.n3371/98 originariamente stipulato tra Regione Lombardia e Ditta Eleca s.p.a. - incluso nel citato allegato "A" - relativo alla ristrutturazione degli impianti tecnologici del Palazzo della Regione, sottoscrizione avvenuta il 4 marzo 2003;

VISTA:

- la nota dell'8 novembre 2004 – ricevuta dal Protocollo della Gestione Commissariale in data 11 novembre 2004 n. K1.2004.0002835 – con la quale la Società Eleca S.p.A ha formalizzato istanza di integrazione dell'autorizzazione di subappalto già rilasciato a favore della ditta VAL s.n.c.di Vercelli a mezzo ordinanza commissariale n. 179 del 29 luglio 2004 per lavori rientranti nella categoria prevalente OS 30 consistenti nella posa in opera di canalizzazioni e messa in funzione di impianti speciali ;
- la documentazione prodotta a supporto dell'istanza autorizzatoria in argomento ;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra esposto, di autorizzare l'integrazione del contratto di subappalto stipulato tra Eleca S.p.A. e ditta VAL s.n.c. di Vercelli, comportante una ridefinizione dell'importo di subappalto pari a complessivi € 302.000,00=

DISPONE

per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di autorizzare l'integrazione del contratto di subappalto già stipulato tra la società ELECA S.p.A e VAL s.n.c. di Vercelli dando atto della nuova definizione dell'importo del subappalto pari a complessivi € 302.000,00=, per l'esecuzione di lavori rientranti nella categoria prevalente del contratto n. 3371/UR del 1998 "OS 30", consistenti nella posa in opera di canalizzazioni e messa in funzione di impianti speciali .

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 26 novembre 2004.

Lavori di fornitura ed installazione del cablaggio strutturato con gestione intelligente, climatizzazione dei vani tecnici e sistema spegnimento incendi. Integrazione autorizzazione al subappalto a favore della ditta RM Impianti Elettrici per lavori rientranti nell'unica categoria di appalto OS30. (Ordinanza n. 290).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore alla dott.ssa Rita Amabile, dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti Patrimonio e Servizi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio";

RICHIAMATA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02,

ritenendo in capo alla Gestione Commissariale la complessità degli interventi necessari al recupero funzionale del Complesso Pirelli ;

- l'ordinanza commissariale n. 60 dell'11 marzo 2004 con la quale sono stati affidati alla società Eleca i lavori di fornitura e di installazione del cablaggio strutturato con gestione intelligente , climatizzazione dei vani tecnici e sistema spegnimento incendi.

DATO ATTO della consegna lavori formalizzata dalla Direzione Lavori in data 30 marzo 2004 ;

VISTA:

- la nota dell'8 novembre 2004 – protocollata dalla gestione Commissariale in data 11 novembre 2004 K1. 2004.000.2833 - con la quale la Società Eleca S.p.A ha formalizzato istanza di integrazione dell'autorizzazione di subappalto, già rilasciata a favore della ditta RM Impianti Elettrici di Renzi Marco a mezzo ordinanza commissariale n. 121 del 24 maggio 2004, per lavori rientranti nell'unica categoria d'appalto OS 30 consistenti nella realizzazione a regola d'arte di impianti elettrici;
- la documentazione allegata a corredo della suddetta istanza;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra esposto di autorizzare l'estensione del subappalto di cui alla citata ordinanza commissariale n. 121 del 24 maggio 2004;

DISPONE

per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente riportate di autorizzare l'estensione di subappalto già stipulato con la società Eleca S.p.A a favore della ditta RM Impianti Elettrici di Renzi Marco, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di fornitura e di installazione del cablaggio strutturato con gestione intelligente climatizzazione dei vani tecnici e sistema spegnimento, per l'esecuzione di lavori consistenti nella realizzazione a regola d'arte di impianti elettrici , rientranti nell'unica categoria di appalto OS30, ridefinendo l'importo del subappalto in complessivi € 83.000,00=.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 26 novembre 2004.

Contratto inserito nella racc. CD69/2004. Liquidazione a favore dei prof. ing. Antonio Migliacci dei compensi professionali per l'attività di: Direzione lavori dei cementi armati interni ed esterni al Complesso Pirelli (secondo acconto). Coordinamento in fase esecutiva per la sicurezza dei lavori strutturali interni ed esterni al Complesso Pirelli (primo acconto). (Ordinanza n. 291).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con successivo DPCM in data 29.11.2002 è stata disposta la proroga fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003, a tutto il 30 giugno 2004 e con ulteriore DPCM del 9 luglio 2004 è stata prorogata fino al 30.11.2004;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003, con la quale, a parziale modifica dell' Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato con facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale,

- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dr.ssa Rita Amabile;

PRESO ATTO .

- dell'Ordinanza commissariale n. 189 del 23.12.2003 con la quale si approvava il disciplinare integrativo da stipularsi con il Prof. Ing. Antonio Migliacci – già incaricato dei lavori di risanamento delle solette del 26° e 27° piano – per l'affidamento dell'incarico di progettazione delle opere strutturali, nonché del coordinamento in materia di sicurezza, ex D.lgs. 494/96;

- della sottoscrizione del disciplinare integrativo d'incarico avvenuto tra le parti in data 28.01.2004 inserito nella Raccolta CD 69/2004;

RICHIAMATO quanto previsto dal sopraccitato contratto in particolare ai punti 1.14 e 1.16;

VISTE:

- fattura n. 68 del 18.11.2004 per € 27.816,51= IVA, Ritenuta d'acconto e oneri INARCASSA compresi, presentata dal professionista come da specifica di parcella allegata, emessa quale secondo acconto per la Direzione Lavori dei cementi armati interni ed esterni al complesso Pirelli.

- fattura n. 69 del 18.11.2004 per € 15.547,38= IVA, Ritenuta d'acconto e oneri INARCASSA compresi, presentata dal professionista come da specifica di parcella allegata, emessa quale primo acconto per il coordinamento in fase esecutiva per la sicurezza dei lavori strutturali interni ed esterni al complesso Pirelli.

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione in favore del Prof. Ing. Antonio Migliacci dell'importo complessivo di € 43.363,89= a saldo delle fatture sopra indicate accertata la regolarità delle stesse.

DISPONE

di liquidare, per le motivazioni in premessa esposte, a favore del Prof. Ing. Antonio Migliacci l'importo complessivo di **€ 43.363,89=** a saldo delle fatture n. 68/2004 e n. 69/2004 mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, giusta Ordinanza n. 189/2003.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 26 novembre 2004.

Integrazione dell'incarico di fornitura arredi speciali su misura per le sale convegni «Pirelli» e «Gonfalone» e armadi rack per gli impianti audio video del Palazzo Pirelli alla Società UNIFOR S.p.A. di Turate. Approvazione ulteriore contratto integrativo di fornitura. (Ordinanza n. 292).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 12.08.03 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli;

ACCERTATO che:

- con ordinanza commissariale n. 246 in data 21.10.2004 è stata affidata mediante trattativa privata alla Società UNIFOR S.p.A. di Turate (CO) la fornitura e posa in opera degli arredi relativi agli spazi di alta rappresentanza del Palazzo Pirelli;

- in data 9.11.2004 è stato sottoscritto tra le parti il contratto n. RACC.CD 105/2004 per l'importo complessivo di € 550.704,00= IVA compresa;

- con ordinanza commissariale n. 278 del 18.11.2004 è stata affidata ad UNIFOR S.p.A la fornitura integrativa relativa alle sedute "Vitra" per gli spazi di Alta Rappresentanza;

- a seguito della definizione degli arredi speciali su misura necessari per l'allestimento delle Sale Convegni "Pirelli" e "Gonfalone" e degli armadi rack degli impianti audio video si è provveduto a richiedere alla medesima Società un'offerta economica per la fornitura in opera;

VISTA l'offerta M/630/GFM/sc presentata da UNIFOR S.p.A in data 12.11.2004 per la fornitura di arredi speciali per le Sale Convegno al costo complessivo di € 170.344,13 oltre IVA nonché l'offerta Prot. M/601 GFM/sc del 3.11.2004 relativa alla fornitura di armadi rack a costo complessivo di € 10.824,00.= oltre IVA;

VISTO il parere delle Strutture Tecniche a supporto della Gestione circa la congruità alle esigenze tecnico funzionale ed estetiche in ordine alle aree cui è destinata la fornitura;

RITENUTO di dover affidare alla medesima UNIFOR S.p.A. l'ulteriore fornitura in opera degli arredi speciali per l'allestimento delle Sale Convegni e armadi rack per gli impianti audio video mediante sottoscrizione di ulteriore contratto integrativo per l'importo complessivo di € 181.168,13= oltre IVA alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, esercitando la facoltà di deroga all'art. 3 della legge regionale 19.05.1997 n. 14;

DISPONE

1. per le motivazioni in premessa addotte di affidare l'ulteriore fornitura in opera integrativa al contratto RACC.CD n. 105/2004 giusta ordinanza n. 246/2004 stipulato con UNIFOR S.p.a. relativa agli arredi speciali su misura per l'allestimento delle Sale Convegni "Pirelli" e "Gonfalone" e armadi rack per gli impianti audio video del Palazzo Pirelli, per l'importo complessivo di €.217.401,75.=IVA compresa, ed alle condizioni meglio specificate nello schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la liquidazione della spesa verrà effettuata con le modalità previste dal contratto di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ULTERIORE CONTRATTO INTEGRATIVO DI FORNITURA

TRA

Il Commissario Delegato per l'Emergenza Pirelli, con sede in Milano, Via Pola n. 14, Codice Fiscale 80050050154, in persona del Soggetto Attuatore, come indicato dall'Ordinanza commissariale n. 3219 del 7 giugno 2002 e successive modifiche (di seguito denominato "Commissario delegato" o Committente)

E

UNIFOR S.p.A., con sede in Turate (CO), Via Isonzo n. 1, C.F. e Partita IVA n. IT 00387130131, in persona del Direttore Generale, Dott. Gianfranco Marinelli (di seguito denominata "UNIFOR" o Fornitore).

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza Commissariale n. 246 in data 21.10.2004 è stata affidata mediante trattativa privata l'incarico di fornitura e posa in opera degli arredi relativi agli spazi di alta rappresentanza del Palazzo Pirelli alla Società UNIFOR S.p.A. di Turate (CO);
- in data 9 novembre 2004 è stato sottoscritto il contratto CD 105/2004 per la fornitura e posa in opera di arredi per l'ammontare complessivo di € 550.704.= IVA compresa;
- con Ordinanza Commissariale n. 278 in data 18.11.2004 è stata affidata ad UNIFOR S.p.A la fornitura integrativa relativa alle sedute "Vitra" per gli spazi di alta rappresentanza
- a seguito della definizione dei competenti Uffici degli arredi speciali su misura necessari per l'allestimento delle Sale Convegni "Pirelli" e "Gonfalone" e la fornitura e posa in opera degli armadi Rack per l'impianto audio video si è provveduto a richiedere un'offerta economica alla medesima Società;
- in data 12 novembre 2004 la Società UNIFOR S.p.A. ha inoltrato offerta n. M/630 GFM/sc per la fornitura in opera di tali arredi speciali per un costo complessivo di € 170.344,13 oltre IVA;
- in data 3 novembre 2004 la stessa Società ha inoltrato offerta n. M/601 GFM/sc per la fornitura in opera dei Rack per un costo complessivo di € 10.824,00 oltre IVA

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

Il Commissario Delegato affida a UNIFOR, che accetta, l'ulteriore fornitura integrativa relativa agli arredi speciali su misura, per le Sale Convegni "Pirelli" e "Gonfalone" e armadi Rack per gli impianti audiovideo del Palazzo Pirelli, meglio specificate nelle offerte Prot. M/630 GFM/sc del 12 11.04 e Prot. M/601 GFM/sc del 3.11.2004 che allegate alla presente scrittura privata ne formano parte integrante e sostanziale

Art. 2 - CORRISPETTIVO
Per la fornitura di cui al precedente punto 1) il Commissario Delegato riconoscerà l'importo complessivo pattuito in € 181.168,13.= oltre IVA
UNIFOR si impegna ad eseguire quanto sopra nel pieno rispetto del presente contratto e nei suoi allegati, che costituiscono parte integrante.

Art. 3 -CAUZIONE
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, ivi incluso il pagamento delle penali, UNIFOR SPA ha presentato fideiussione bancaria o polizza assicurativa integrativa per l'importo di €18.116,00 che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La suddetta garanzia verrà svincolata a seguito di esito positivo del collaudo

Art. 4- CONDIZIONI DI CONTRATTO

Vengono richiamati e riconfermati, dalle parti, le condizioni relative ai tempi di consegna, pagamenti, collaudi e penali, nonché tutte le altre di cui al contratto n. 105/2004 sottoscritto in data 9.11.2004, giusta Ordinanza Commissariale n. 246/2004.

Letto, confermato e sottoscritto

D'Ordine del Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore
Dott.ssa Rita Amabile

UNIFOR S.p.A.
Il Direttore Generale
dott.G.Franco Marinelli.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti sottoscrivono espressamente gli artt. 1.2.3.4 del presente contratto.

D'Ordine del Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore
Dott.ssa Rita Amabile

UNIFOR S.p.A.
Il Direttore Generale
Dott. G.Franco Marinelli

ORDINANZA 29 novembre 2004.

Ripristino della rete multimediale integrata fonia/dati e dei servizi ad essa connessi relative al Palazzo Pirelli. Affidamento alla Società Metroweb S.p.A. di forniture e lavori di implementazione al contratto CD86/2004 nonché dei servizi relativi il reinsediamento del palazzo. Approvazione schema contratto. (Ordinanza n. 293).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

ACCERTATO che:

- con ordinanza commissariale n. 120 in data 20 maggio 2004 è stato affidato alla Società Metroweb S.p.A il ripristino della rete multimediale integrata fonia dati e dei servizi ad essa connessi relativa al Palazzo Pirelli;
- in data 14 giugno 2004 è stato sottoscritto tra le parti il relativo contratto n. racc. CD 86/2004;

CONSTATATA

- la necessità di forniture e lavori di implementazione necessari per l'Aula Consigliare , per le sale multimediale nonché per l'Ufficio del Presidente della Giunta Regionale, non previste dal contratto sopraevidenziato;
- la necessità di garantire per il reinsediamento del Palazzo Pirelli il trasloco degli utenti regionali, l'inizializzazione e gestione del cablaggio strutturato "AMP" la gestione e conduzione delle sale multimediali, l'Auditorium, del sistema fonia dati e apparati dati (swich) nonché la manutenzione generale sino a tutto il 2005;

PRESO ATTO che a seguito di trattative intercorse tra i competenti uffici tecnici Sistemi Informativi e Comunicazione, nonché del consulente tecnico a supporto della Gestione Commissariale, la Società Metroweb S.p.A ha inoltrato offerta in data 11.11.2004 relativa alla fornitura implementare, offerta del 27.11.2004 relativa ai prezzi unitari di trasloco utenti ed offerta del 24.11.2004 relativa al costo di inizializzazione del cablaggio e al canone mensile di gestione e manutenzione del sistema, manifestando la disponibilità alla sottoscrizione di un ulteriore contratto di servizi e forniture in opera, complementare rispetto al contratto CD 86/2004, per un importo preventivato in € 1.200.000,00= IVA compresa, meglio dettagliato nelle sopra richiamate offerte, che allegate al contratto stesso ne formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO , a seguito di parere favorevole espresso dalla competente U.O. Sistemi Informativi e Comunicazione circa la congruità delle offerte , agli atti della Gestione Commissariale, di dover approvare e sottoscrivere il contratto integrativo da stipularsi con Metroweb S.p.A.. relativo a forniture e lavori di implementazione non previsti dal citato contratto principale nonché i servizi relativi al reinsediamento degli utenti regionali nel Palazzo, la gestione e la manutenzione per l'anno 2005 degli apparati del sistema integrato in argomento nell'esercizio della facoltà di deroga all'art. 3 della legge regionale 19 maggio 1997 n.14, ammessa dall'ordinanza ministeriale n. 3219/2002, ed in attuazione di quanto disposto dal R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

DISPONE

1. per le motivazioni in premessa addotte, di approvare e sottoscrivere il contratto integrativo da stipularsi con Metroweb S.p.A di Milano relativo a forniture e lavori di implementazione non previsti dal contratto n. racc. CD 86/2004 nonché per i servizi relativi al reinsediamento degli utenti regionali nel Palazzo, la gestione e la manutenzione per l'anno 2005 degli apparati del sistema integrato fonia dati e servizi ad essa connessi; per l'importo complessivo preventivato in €.1.200.000,00=IVA compresa, meglio dettagliato e alle condizioni tutte specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di dare atto che si procederà alla liquidazione degli importi secondo le modalità stabilite dal contratto di cui al precedente punto 1, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

CONTRATTO AFFERENTE IL RIPRISTINO DEL SERVIZIO DI FONIA/DATI DEL "PALAZZO PIRELLI" E RIENTRO AL PIRELLI.

L'anno duemilaquattro il giorno…………del mese di presso la sede del Commissario Delegato all'Emergenza Pirelli ex ordinanza ministeriale n. 3219/2002 e successive modificazioni

PREMESSO CHE:

- con ordinanza commissariale n. 120 del 20.05.2004 è stato approvato il contratto con la Società Metroweb S.p.A. relativo al sistema integrato del servizio fonia dati multimediale del Palazzo Pirelli.
- In data 14 giugno 2004 è stato sottoscritto tra le parti il contratto n. RACC.CD 86/2004.

TRA

Il Commissario Delagato per l'Emergenza Pirelli (in seguito denominata Commissario), nella persona del Soggetto Attuatore dott.ssa Rita Amabile giusta Ordinanza Commissariale n. 180/2004, domiciliata per la carica presso la sede in Milano, Via Taramelli, 20

E

la **Metroweb S.p.A**. (in seguito denominata Metroweb o Appaltatrice) con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria, 4, C.F./P.IVA 12292090151, qui rappresentata dal sig. Stefano Cetti, nato a Como il 25/11/1960 che qui interviene ed agisce nella sua qualità di consigliere delegato, domiciliato per la carica presso la sede legale della società.

Tutto ciò premesso, i contraenti, stipulano e convengono quanto appresso.

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto comprende:

- il ripristino del servizio di fonia/dati relativo al “Palazzo Pirelli”, prevede:
  - ulteriori forniture e lavori di implementazione di quanto già previsto nei lavori di ristrutturazione
  - l’inizializzazione mediante il caricamento delle informazioni di ciascuna utenza nel cablaggio intelligente
  - il trasloco e l’insediamento degli utenti regionali nel Palazzo Pirelli ristrutturato
  - la gestione e la manutenzione del cablaggio intelligente
  - la gestione e la manutenzione delle nuove sale multimediali
  - la manutenzione del sistema di fonia
  - la manutenzione delle apparecchiature dati

La Metroweb assume l’obbligo di realizzare quanto segue:

- ulteriori forniture e lavori di implementazione

1) copertura GSM presso aula Consigliare, Spazio Regione e palazzine;
2) celle wireless LAN;
3) posa di tubi passaggio cavi;
4) trasloco e rimontaggio interfono Presidente;
5) posa staffe per monitor sale multimediali;
6) ulteriori 40 punti TV presso piani del Consiglio Regionale;
7) segnale RF ulteriori 5 canali per il Consiglio Regionale;
8) apparati per TV al plasma Presidente Giunta.

Offerta MTW/CBD/051 bis/04/sc/Bli dell’11 novembre 2004 (AllegatoA)

- Spostamenti, trasloco e reinsediamento degli utenti regionali

Offerta MTW/CD/120/04/SC/RR del27 ottobre 2004 (allegato B)

- l’inizializzazione mediante il caricamento delle informazioni di ciascuna utenza nel cablaggio intelligente

- la gestione del cablaggio strutturato AMP
- la gestione e la conduzione delle nuove sale multimediali e l'auditorium
- la manutenzione del cablaggio strutturato AMP
- la manutenzione delle apparecchiature audio-video delle sale multimediali e dell'auditorium
- la manutenzione del sistema di fonia
- la manutenzione delle apparecchiature dati

Offerta MTW/CBD/063/04/SC/Bli del 24 novembre 2004(Allegato C)

Gli allegatiA,B,C costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – DURATA, DECORRENZA E FIRMA DEL CONTRATTO.

La durata del contratto ha inizio a decorrere dalla data di stipulazione ed è così articolata:

- Voce 1) ulteriori forniture e lavori di implementazione avrà decorrenza dalla data del presente atto e terminerà entro il 31.12.2004
- Voce 2) l'inizializzazione del cablaggio intelligente avrà decorrenza dalla data del presente atto e terminerà entro il 31.01.2005
- Voce 3) il trasloco e l'insediamento degli utenti regionali avrà decorrenza dal 1.03.2005 e comunque fatta salva la facoltà del Commissario di differire o anticipare di 30 giorni tale decorrenza.
- Voce 4)

  la gestione del cablaggio strutturato AMP

la gestione e la conduzione delle nuove sale multimediali e l'auditorium

la manutenzione del cablaggio strutturato AMP

la manutenzione delle apparecchiature audio-video delle sale multimediali e dell'auditorium

la manutenzione del sistema di fonia

la manutenzione delle apparecchiature dati

avranno decorrenza dalla data di inizio dell'insediamento.

Metroweb si impegna a rendere disponibili tutti i servizi inerenti il presente contratto entro la data sopraindicata, fatte salve eventuali cause esterne a lei non imputabili documentate.

A conclusione della gestione commissariale, prevista per il 30.11.2004, qualora non fosse prorogata con apposita ordinanza ministeriale, succederà nel rapporto contrattuale a tutti gli effetti la Regione Lombardia, che provvederà ad adottare i conseguenti provvedimenti.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

I corrispettivi, IVA esclusa, sono indicati nelle offerte economiche e riepilogati nel seguente prospetto:

- Voce 1) ulteriori forniture e lavori di implementazione

copertura GSM aula Consiglio Regionale e Spazio Regione	€ 97.000,00
	€ 60.000,00
celle wireless LAN	€ 6.800,00
	€ 1.600,00
posa tubi di passaggio cavi	€ 35.000,00
trasloco e rimontaggio impianto interfono del Presidente	€ 6.500,00

posa staffe di fissaggio monitor sale multimediali	€ 8.500,00
ulteriori 40 punti TV per i piani del Consiglio Regionale	€ 6.000,00
segnale RF di ulteriori 5 canali TV per il Consiglio Regionale	€ 13.000,00
fornitura di apparati per funzionamento TV al plasma del Presidente	€ 1.450,00
Totale	€ 235.850,00

- Voce 2) inizializzazione del cablaggio intelligente importo una tantum di € 8.500,00
- Voce 3) trasloco degli utenti regionali, per quantificare l'importo si rimanda alle quotazioni unitarie previste in offerta a seconda delle condizioni e delle circostanze in cui verranno effettuati i traslochi stessi.

  Si indica in preventivati 2000 il numero di utenti regionali da traslocare;
- Voce 4) importi riferiti al canone mensile

  la gestione del cablaggio strutturato AMP € 11.500,00

  la gestione e la conduzione delle nuove sale multimediali e l'auditorium € 8.400,00

  la manutenzione del cablaggio strutturato AMP € 3.000,00

  la manutenzione delle apparecchiature audio-video delle sale multimediali e dell'auditorium € 1.500,00

  la manutenzione del sistema di fonia € 4.950,00

  la manutenzione delle apparecchiature dati € 4.550,00

ART. 4 – ESTENSIONE DEI SERVIZI

4.1 L'Appaltatrice potrà aumentare, variare o aggiornare, a richiesta del Commissario i servizi richiesti dal presente contratto di appalto, anche

in caso di “servizi innovativi” complementari a quelli oggetto del contratto ed avviati ex novo. In tali ipotesi il corrispettivo viene adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnica/finanziaria prodotta dall’Appaltatrice in contraddittorio con lo staff tecnico nominato dal Commissario ed approvata dal Commissario. La somma dei “servizi innovativi” richiesti sarà contenuta nei limiti di cui all’Art.7 comma 2 lett. e) del d.lgs. 157/95.

4.2 Nessun lavoro aggiuntivo e/o comunque diverso da quello previsto in contratto può essere erogato senza il preventivo assenso formale del Commissario

ART. 5- COLLAUDO

I servizi indicati alle voci 1) e 2) dovranno essere collaudati entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, dalla data di fine lavori indicata nel precedente ART. 2..

ART. 6 - PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore od imputabili alla Gestione Commissariale, ogni qualvolta non vengano rispettati i termini previsti nel precedente ART. 2, l’Appaltatrice si impegna a risarcire il conseguente danno arrecato per un valore massimo complessivo pari al 10% del corrispettivo previsto per quel determinato servizio.

Il calcolo e l'applicazione delle penali sarà attivato come segue:

6.1 Per ogni giorno di ritardo, rispetto alle scadenze previste nell’ ART. 2, per cause imputabili all’Appaltatrice, il Commissario si riserva il diritto di

applicare una penale pari a 0,5 % (0,5 per cento) dell'importo previsto per la fornitura di quel servizio.

6.2 Qualora il ritardo di cui al comma precedente avesse durata superiore ai 20 (venti) giorni, il Commissario si riserva il diritto di risolvere, in tutto od in parte, il contratto, eventualmente affidando la fornitura a terzi in danno dell'Appaltatrice, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno.

Le penali, espresse, saranno applicabili anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi cui l'Appaltatrice abbia affidato il servizio in oggetto.

In caso di collaudo negativo, per cause imputabili all'Appaltatrice,

6.3 il Commissario si riserva il diritto di applicare una penale pari a 0,5 % (0,5 per cento) del valore dell'importo del servizio soggetto a collaudo, per ogni giorno intercorrente fra la data del verbale di collaudo negativo e la data del nuovo verbale positivo.

ART. 7 - USO PRIVATO E SUBAPPALTO

I servizi oggetto di subappalto non possono superare il 30% dell'importo complessivo dell'appalto; la Società appaltatrice dovrà indicare, nella pianificazione del progetto, i servizi che intende subappaltare.

L'Appaltatrice, nel caso di ricorso alla facoltà del subappalto, dovrà rivolgere le relative istanze per il rilascio delle autorizzazioni al Commissario, obbligandosi al rispetto delle prescrizioni sancite dall'art.18 della L.55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di subappalto i corrispettivi relativi all'oggetto del medesimo verranno corrisposti all'Appaltatrice e non direttamente al subappaltatore.

ART. 8 - REVISIONE PREZZI IN BASE AGLI INDICI ISTAT

Per i primi dodici mesi successivi alla stipula del contratto, i corrispettivi indicati nell'offerta economica non subiranno revisioni relative all'indice ISTAT. A decorrere dal primo gennaio di ciascun anno, successivo a tale periodo, tali corrispettivi verranno adeguati, previa necessità di preavviso da parte dell'Appaltatrice, secondo la variazione accertata dall'ISTAT, verificatasi nel periodo ottobre-settembre, nell'arco dei dodici mesi che precedono l'anno interessato all'adeguamento.

ART. 9 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'Appaltatrice è responsabile, e dovrà tenere indenne, per tutto il periodo di efficacia del contratto, il Commissario, e gli eventuali terzi anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere od impianti preesistenti, tanto della Regione Lombardia che di terzi, comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a seguito di fatti che siano ascrivibili alla stessa.

ART. 10 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

La fornitura dei servizi previsti dovrà essere svolta nel rispetto ed in ottemperanza delle disposizioni di Legge, in particolare di quelle riguardanti le materie previdenziali, sicurezza, antinfortunistica e subfornitura in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto.

A titolo indicativo e non esaustivo, deve essere adottato ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge, per la particolare osservanza delle norme emanate con:

10.1 D.P.R. 27/04/1955 n°547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" s.m.i.;

10.2 D.P.R. 19/03/1956 n° 302 "Norme per la prevenzione degli infortuni di lavoro" integrative di quelli generali emanate con il D.P.R. n°547 s.m.i.;

10.3 D.P.R. 19/03/1956 n°303 "Norme generali per l'igiene del lavoro" s.m.i.;

10.4 D.P.R. 20/03/1956 n°320 " Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei sotterranei" s.m.i.;

10.5 D.P.R. 30/06/1965 n°1124 "Testo unico per le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" s.m.i.;

L'Appaltatrice dovrà, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

Dovrà inoltre applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto e, in genere, da ogni altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Appaltatrice non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.

L'Appaltatrice dovrà continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatrice che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, al Commissario.

L'Appaltatrice dovrà sollevare e tenere indenne il Commissario da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme, delle prescrizioni tecniche e di sicurezza predette.

Quando il personale dell'Appaltatrice o delle eventuali imprese incaricate, in ragione dell'espletamento delle attività contrattuali, fosse presente nei locali della Regione Lombardia, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 626/94, le parti si impegnano a cooperare per attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, esistenti nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto.

Il Commissario, in qualsiasi momento, potrà richiedere all'Appaltatrice o alle ditte da essa incaricate documenti e informazioni relative a:

10.6 iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato;

10.7 iscrizione INAIL;

10.8 dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell'ultimo triennio;

10.9 posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi;

10.10 estremi del CCNL applicato ai dipendenti.

Gli eventuali danni a persone e cose derivanti dalle prestazioni oggetto del contratto, siano essi danni generati da interventi in corso di

esecuzione, da incuria, da mancato ed incompleto rispetto delle prestazioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera, ecc., sono assunti dall'Appaltatrice nella persona del legale rappresentante che, con la sottoscrizione del contratto, solleva il Commissario da ogni responsabilità. Pertanto ogni eventuale contravvenzione alle vigenti disposizioni fa capo all'Appaltatrice ed al suo legale rappresentante.

L'Appaltatrice é responsabile nei confronti del Commissario del rispetto del presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori, e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti o meno autorizzato, fatta comunque salva, l'applicazione da parte del Commissario delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.

L'Appaltatrice accetta sin d'ora di rimuovere immediatamente, in seguito a insindacabile richiesta scritta del Commissario, componenti del proprio organico, per incapacità o grave negligenza o comunque non graditi al Commissario, impegnandosi fin d'ora a sostituirli celermente senza alcun aggravio di costi o di tempi per il Commissario stesso.

ART. 11 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'Appaltatrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutti i dati, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere, relativi all'attività dell'Amministrazione Regionale, di cui si avrà conoscenza nello svolgimento del servizio. Conseguentemente, l'Appaltatrice è nominata responsabile ai sensi dell'art.8 della L. 675/96.

In nessun caso sarà comunque consentito il prelievo o la divulgazione non autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio. L'Appaltatrice, oltre all'osservanza degli obblighi inerenti alla nomina di responsabile dei trattamenti ai sensi dell'art.8 della citata l. 675/96, dovrà attenersi alle disposizioni contenute nella legge 675/96 stessa anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'Amministrazione.

L'Appaltatrice si impegna di sottoscrivere la DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI RISERVATEZZA di cui l'allegato D pure parte integrante del presente contratto.

ART. 12 – RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

Il Commissario si farà carico unicamente delle operazioni di controllo, coordinamento e verifica dell'andamento del progetto e dei livelli di servizio.

Sono a carico dell'Appaltatrice tutte le operazioni necessarie alla buona riuscita del progetto.

L'Appaltatrice nominerà, dandone comunicazione scritta al Commissario, una propria figura professionale, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, che assumerà il compito di responsabile con funzioni di supervisione di tutte le attività connesse alla fornitura dei servizi oggetto del contratto e di interfaccia univoca nei confronti del Commissario.

Sarà compito dell'Appaltatrice la formazione e l'aggiornamento del personale che il Commissario si riserva di designare per la gestione del sistema integrato di fonia/dati per almeno 4 giornate/anno.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatrice é tenuta a darne immediata comunicazione scritta al Commissario in via preventiva e tempestiva.

L'attività della Regione Lombardia configurandosi quale pubblico servizio, non può in ogni caso subire impedimenti o rallentamenti o forzate interruzioni. L'Appaltatrice deve in ogni modo garantire almeno la gestione degli impianti e della sicurezza, nonché gli interventi di emergenza.

Rimangono, in ogni caso, anche durante gli scioperi, le responsabilità a carico dell'Appaltatrice derivanti dal contratto.

ART. 13 – RECESSO UNILATERALE

Il Commissario ha facoltà di recedere dal contratto per gravi inadempienze formalmente contestate, con preavviso di 2 (due) mesi effettuato, con raccomandata A.R., dal Commissario a Metroweb senza alcun indennizzo.

Il Commissario é in diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio dei servizi a maggiori spese della Società appaltatrice valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

1. Gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Commissario .
2. Arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'Appaltatrice.

3. Cessazione o fallimento dell'Appaltatrice.

ART. 14 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Tutte le fatture relative a contributi disciplinati dal contratto dovranno essere inviate a: Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 - presso la sede di Via Taramelli 20 - 20124 MILANO

Modalità :

14.1 Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato dal Commissario entro 90 giorni dalla presentazione delle rispettive fatture.

14.2 Le fatture dovranno riportare in evidenza i riferimenti indicati nel contratto.

14.3 I servizi decorreranno con le modalità indicate nell'Art. 2.

14.4 Le fatture potranno essere emesse dall'Appaltatrice rispettivamente:

- per le voci 1) , 2) e 3) al termine del periodo previsto ed indicato all'ART. 2;
- per la voce 4) con scadenze bimestrali a partire dal primo bimestre compiuto successivo alla data di decorrenza indicata all'ART. 2.

ART. 15 – ONERI FISCALI

La sola IVA è a carico della Gestione Commissariale.

E' a carico dell'Appaltatrice ogni spesa, imposta e tassa comunque inerente al contratto.

ART. 16 – VARIAZIONI AL CONTRATTO

Qualsiasi variazione, modifica o integrazione alle pattuizioni di cui al contratto, per essere valida ed efficace, dovrà essere concordata per iscritto.

ART. 17 – COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax, al seguente indirizzo:

Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 – Via Taramelli 20 - 20124 MILANO.

ART. 18 – DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE

Senza che ciò comporti limitazioni alla piena vincolatività delle pattuizioni del contratto, l'Appaltatrice e il Commissario, espressamente assumono l'impegno di prestarsi reciprocamente alla più ampia collaborazione per attuare nel modo migliore quanto previsto nel contratto stesso.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative al contratto, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 20 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della registrazione, che sarà a cura e spese dell'Appaltatrice, Le parti, reciprocamente, danno atto che la registrazione in caso d'uso del presente contratto, sarà assoggettato a tassa fissa di registro in quanto le prestazioni ivi contemplate sono soggetto ad IVA.

ART. 21 – CONTRATTI IN ESSERE

Ove non meglio specificato valgono comunque le modalità in essere definite a norma del contratto RACC.CD 86/2004

Il su esteso contratto viene, dopo essere stato letto, approvato e confermato dalle parti, da loro sottoscritto e firmato in ogni pagina.

Località: Milano	Data:
METROWEB S.p.A. Stefano Cetti	Gestione Commissariale per l'Emergenza Pirelli Il Commissario Delegato Rita Amabile
Timbro e firma	Timbro e firma

N. MTW/CBD/051bis/04/SC/Bli
(da citare nella risposta)
Milano, 11 novembre 2004

Alla cortese attenzione del
Commissario Attuatore per la Gestione dell'Emergenza del 18 Aprile 2002.
Via Pola,14
20124 Milano

OGGETTO: **OFFERTA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA FONIA/DATI E SALE MULTIMEDIALI DELLA GIUNTA REGIONALE LOMBARDA RELATIVO ALLA SEDE PALAZZO PIRELLI**

In risposta al Vostro gradito invito a formulare una proposta tecnico-economica per quanto in oggetto, con la presente Vi sottoponiamo le condizioni di fornitura a riguardo il cui dettaglio viene riportato nell'Allegato Tecnico. La presente offerta annulla e sostituisce integralmente la precedente no. MTW/CBD/051/04/RR del 20 settembre 2004.

La proposta prevede:

1. Implementazione di n° 8 celle WireLess Lan;
2. Implementazione della copertura cellulare nell'Aula Consigliare, Spazio Regione e Palazzine ai piani : -1, terra e 1°;
3. Fornitura e posa di tubi per passaggio cavi TV e Gsm;
4. Predisposizione cavi e trasloco sistema Interfono Presidente;
5. Fornitura ed Installazione di staffe di fissaggio per monitor per le Sale Multimediali
6. Fornitura in opera di n° 40 nuovi punti TV per il Consiglio Regionale;
7. Espansione Impianto Segnale video del Consiglio (4ch+1di Servizio);
8. Fornitura di una coppia di casse per Schermo al Plasma del Presidente.

Offerta Economica

1. Implementazione di n° 8 cella WireLess Lan

   Fornitura € **6.800,00.=**

   Installazione ed Attivazione € **1.600,00.=**

2. Implementazione copertura cellulare GSM all'Aula Consigliare, Spazio Regione e Palazzine ai piani : -1, terra e 1°

   Fornitura **€ 97.000,00.=**

   Installazione ed Attivazione **€ 60.000,00.=**

3. Fornitura e posa di tubi per passaggio cavi TV e Gsm

   Fornitura in opera **€ 35.000,00.=**

4. Predisposizione cavi e trasloco sistema Interfono Presidente

   Installazione ed Attivazione **€ 6.500,00.=**

5. Fornitura ed Installazione di staffe di fissaggio per monitor per le Sale Multimediali

   Fornitura in opera € **8.500,00.=**

6. Fornitura di n° 40 nuovi punti TV per il Consiglio Regionale

   Fornitura in opera € **6.000,00.=**

7. Espansione Impianto Segnale video del Consiglio (4ch+1di Servizio)

   completo di :

   n° 5 modulatori

   n°5 amplificatori banda S appositamente realizzati

   n° 200 mt cavo verticale

   Fornitura in opera € **13.000,00.=**

8. Fornitura di una coppia di casse per Schermo al Plasma del Presidente, composta di:

   Coppia casse verticali per plasma SSX42B2
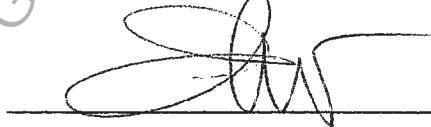
   Sintonizzatore con uscita VGA-crt con telecomando

   Fornitura in opera € **1.450,00.=**

Totale offerta: € 235.850= IVA esclusa

Condizioni di fornitura

Consegna: 45 gg dall'ordine

Fatturazione: Alla consegna per ogni singola attivita' (punti 1-8.

Pagamento: 90 gg data fattura

I.V.A.: esclusa

Esclusioni: Dai prezzi indicati si intendono escluse le attività non riportate nel documento tecnico nonché i seguenti lavori e materiali:
- Cavi elettrici, prese elettriche ed accessori, prese di terra, torrette, stazioni di energia dove non esplicitamente indicate.
- Opere civili o artigianali e quanto altro non specificato nel documento tecnico

Validità offerta: 60 gg. dalla data della presente

METROWEB SPA.

N. MTW/CD/120/04/SC/RR
(da citare nella risposta)

Spett.le
REGIONE LOMBARDIA
U.O. Sistemi Informatici e Comunicazione
Via Pola 14
20124 Milano

Milano 27 Ottobre 2004

OGGETTO: **Offerta per la gestione del cabiaggio strutturato fonia/dati c/o le sedi della Regione Lombardia.**

Con riferimento alla Vostra gradita richiesta per quanto in oggetto, con la presente Vi sottoponiamo la nostre condizioni a riguardo.
Le attivita' , come nel seguito descritte, saranno effettuate secondo due regimi lavorativi distinti e richiedibili dalla Regione Lombardia, a parita' di condizioni economiche , su tutte le sedi Regionali .

Regime I° : Attivita' Ordinaria

Pos. 01: Per spostamenti fonia/ dati oltre il limite compreso nella quota contrattuale (112 per le sedi fuori Milano e 470 per le sedi Milanesi), esclusa la sede di Bruxelles, eseguiti nell'arco temporale dalle 08.00 alle 18.30 vengono applicati i seguenti importi:

1.1 per lo spostamento di una postazione telematica fonia /dati, comprensiva del materiale

€ 70,00

Pos.02: Per la realizzazione di una nuova postazione telematica fonia-dati, comprensiva del materiale

2.1 postazione telematica fonia/dati doppia **€ 165,00**
2.2 postazione telematica fonia/dati tripla **€ 205,00**

Regime II°: Attivita' Straordinaria

(Trasloco del Personale Regionale a seguito della riapertura della sede" Palazzo PIRELLI")

Pos. 03 : Per lo spostamento di postazione telematiche fonia/dati, fino ad un massimo di **100 giornaliere** eseguite nell'arco temporale dalle 0.800 alle 22.00 vengono applicati i seguenti importi.

€ 131,00

Pos. 04 : Per lo spostamento di postazione telematiche fonia/dati, fino ad un massimo di **150 giornaliere** eseguite nell'arco temporale delle 24 ore vengono applicati i seguenti importi.

€ 153,00

Pos. 05: quotazione oraria per tecnico per intervento in orario straordinario:

- ✓ Costo orario in ore dalle 19.00 alle 8.00: **€ 50,00**
- ✓ Costo orario nei giorni di: Sabato, Domenica e Festivi **€ 60,00**

GESTIONE DEL SERVIZIO E DELLA QUALITÀ

Al fine di migliorare la qualità del servizo offerto, Metroweb, dotera' il personale di presidio di idonei strumenti software in grado di poter meglio monitorare tutte le attività richieste ed effettuate.

Condizioni Generali

I.V.A	:Esclusa.
Fatturazione	: A consuntivo mensile
Pagamento	: 30 gg. D.F. ultimo giorno utile del mese.

A Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere i nostri saluti.

METROWEB S.p.A.

N. MTW/CBD/063/04/SC/Bli
(da citare nella risposta)

Milano, 24 novembre 2004

Alla cortese attenzione del
Commissario Attuatore per la Gestione dell'Emergenza del 18 Aprile 2002.
Via Pola,14
20124 Milano

OGGETTO: **Offerta per la gestione delle nuove infrastrutture Tecnologiche installate presso la sede Palazzo Pirelli della Regione Lombardia**

Con riferimento alle richieste pervenuteci per quanto in oggetto e sulle specifiche esigenze indicateci, nel presente documento Vi sottoponiamo le condizioni economiche a riguardo.

A vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Metroweb Spa.

INDICE

Premessa

La presente offerta è relativa alle attività inerenti la Gestione e la Manutenzione delle nuove infrastrutture tecnologiche installate presso il Palazzo Pirelli della Regione Lombardia.

Le attività previste sono di seguito indicate

- Inizializzazione e gestione del cablaggio strutturato "AMP".
- Gestione e conduzione degli eventi presso le Sale Multimediali e L'Auditorium.
- Gestione sistema di Fonia
- Gestione apparati dati (switch)
- Manutenzione del cablaggio Strutturato per tutte le sue componenti incluse le parti di scorta
- Manutenzione delle apparecchiature audio-Video delle sale Multimediali e dell'Auditorium incluse le parti di scorta
- Manutenzione del sistema di Fonia per tutte le sue componenti incluse le parti di scorta
- Manutenzione degli apparati dati (switch) per tutte le componenti incluse le parti di scorta

Descrizione Attività

Inizializzazione e gestione del cablaggio strutturato "AMP".

Le attività comprendono:

1. l'inizializzazione del data base completo di tutte le informazioni relative alla caratterizzazione di ciascuna utenza presente e operativa nel Palazzo Pirelli.
2. la Gestione operativa mediante Software Applicativo "AMPTRAC – Connectivity management System"

Gestione e conduzione degli eventi presso le Sale Multimediali e L'Auditorium.

Le attività sono svolte nel particolare per le sottoindicate sale:

(1) Sala Pirelli 1° Piano
(1) Sala Gonfalone 1° Piano
(1) Sala Riunioni Presidente 30° Piano
(1) Sala Incontri Istituzionali 30° Piano
(2) Sale Riunioni attrezzate 29° Piano
(1) Sala Giunta 26° Piano
(1) Sala 44 Posti 26° Piano
(1) Sala Conferenza Stampa –Palazzina Galvani-
(1) Spazio Informativo Belvedere Piano Terra
(1) Lobby Ingresso Pubblico Piano Terra
(1) Sala Auditorium

Il ns. personale tecnico provvederà alla:

- predisposizione delle sale multimediali e dell'Auditorium sopraindicate,
- conduzione e supporto degli eventi ,

Il servizio verrà erogato secondo le sottoindicate modalità

- Preavviso minimo 3 giorni lavorativi dall'evento
- Servizio erogato senza limiti di orario straordinario, festivo e/o notturno, che si rendesse necessario.

Gestione sistema di Fonia

Il servizio comprende la gestione della nuova piattaforma IP/Analogica comprensiva di monitoraggio della rete delle riconfigurazioni e dei reinstradamenti.

Gestione apparati dati (switch)

Il servizio comprende la gestione dei nuovi apparati (switch) installati comprensiva del monitoraggio delle prestazioni, la configurazione della rete, la gestione del piano di indirizzamento.

Manutenzione del cablaggio Strutturato per tutte le sue componenti

La manutenzione per il mantenimento delle prestazioni e dell'affidabilità del cablaggio strutturato sarà comprensiva dei materiali di riparazione necessari.

Manutenzione delle apparecchiature audio-Video delle sale Multimediali e dell'Auditorium

La manutenzione per il mantenimento delle prestazioni e l'affidabilità dei sistemi sarà comprensiva dei materiali di riparazione necessari e dei materiali di consumo (lampade videocassette Floppy Disk ecc).

Manutenzione del sistema di Fonia

Manutenzione del sistema di Fonia per tutte le sue componenti incluse le parti di scorta.

Manutenzione degli apparati dati (switch)

Manutenzione degli apparati dati (switch) per tutte le sue componenti comprensiva delle parti di scorta.

Condizioni Economiche

– Inizializzazione del cablaggio"AMP".	***Prezzo omnicomprensivo***	***€ 8.500,00.=***
– Gestione del cablaggio strutturato "AMP"	***Canone mensile***	***€ 11.500,00.=***
– Gestione e conduzione degli eventi presso le Sale Multimediali e L'Auditorium.	***Canone mensile***	***€ 8.400,00.=***
– Manutenzione del cablaggio Strutturato per tutte le sue componenti	***Canone mensile***	***€ 3.000,00.=***
– Manutenzione delle apparecchiature audio-Video delle sale Multimediali e dell'Auditorium	***Canone mensile***	***€ 1.500,00.=***
– Manutenzione del Sistema Fonia per tutte le componenti	***Canone mensile***	***€ 4.950,00.=***
– Manutenzione delle apparecchiature (switch) per tutte le componenti	***Canone mensile***	***€ 4.550,00.=***

La Gestione del sistema Fonia e la Gestione degli apparati Dati è già contrattualizzata nei contratti di Fonia/dati in essere con la Giunta Regionale Lombarda

Condizioni di fornitura

- Validità offerta:	30 gg. dalla data della presente
- Fatturazione:	mensile anticipata
- Pagamento	90 giorni tramite bonifico bancario.
- I.V.A.:	esclusa, da applicare a norma di legge

Allegato D

CONTRATTO DI APPALTO
RIPRISTINO DEL SERVIZIO DI FONIA/DATI DEL "PALAZZO PIRELLI" E RIENTRO AL PIRELLI.

Allegato D

Procedure di sicurezza

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI RISERVATEZZA

Mi impegno a:

- conservare ogni informazione proveniente da AMMINISTRAZIONE REGIONALE e dalla GESTIONE COMMISSARIALE circa le modalità di accesso alle risorse informatiche dell'AMMINISTRAZIONE REGIONALE e della GESTIONE COMMISSARIALE e/o prodotta nell'ambito dell'attività di gestione riportata nel contratto con la massima diligenza al fine di evitare la diffusione della stessa a terzi non autorizzati, applicando alle stesse le regole aziendali previste per le informazioni "esclusive";
- conservare la più stretta segretezza, non rivelando alcun particolare circa le modalità di accesso al patrimonio informatico di AMMINISTRAZIONE REGIONALE e della GESTIONE COMMISSARIALE a persone diverse da quelle che hanno sottoscritto questo stesso impegno per la medesima attività;
- adottare tutte le misure più idonee al fine di garantire la massima sicurezza durante l'attività di cui alle premesse;
- non divulgare in alcun modo (orale, lettera, fax, floppy, CD, e-mail, ecc.) le informazioni riservate ne all'interno di AMMINI-STRAZIONE REGIONALE ne della GESTIONE COMMISSARIALE, ne all'esterno;
- non sfruttare, in alcun modo, le informazioni riservate a scopi personali e/o commerciali al fine di trarne un profitto.

Il presente impegno avrà durata per tutto il periodo di svolgimento dell'attività descritta in premessa e per 12 mesi dopo la fine della stessa.

Resta convenuto che i sopra richiamati impegni avranno efficacia anche dopo l'eventuale risoluzione del rapporto contrattuale con la Società FORNITRICE, anche se indiretto per il tramite di una terza parte.

Allegato D

L'Appaltatrice, pertanto, si impegna all'osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'articolo 326 del Codice Penale, così come modificato dalla legge 26 aprile 1990 n. 86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

Il su esteso documento (allegato D del contratto) che consta di n. 2 pagine, viene, dopo essere stato letto, approvato e confermato dalle parti, da loro sottoscritto e firmato in ogni pagina.

Località: Milano	Data:
METROWEB S.p.A. Stefano Cetti	
Timbro e firma	

(*il cognome ed il nome del firmatario dovranno essere riportati a caratteri dattiloscritti o a mezzo timbro. La firma va apposta con le modalità di cui all'art. 38 del DPR 445 del 28.12.2000. Unitamente viene presentata la copia fotostatica di documento d'identità del sottoscrittore)

ORDINANZA 29 novembre 2004.

Integrazione dell'incarico di fornitura arredi di ufficio per i piani del Palazzo Pirelli assegnati al Consiglio Regionale della Lombardia e per le sale riunioni, alla Società Mio Dino S.r.l. di Summaga-Portogruaro. Approvazione schema contratto integrativo di fornitura. (Ordinanza n. 294).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 12.08.03 con la quale è stato approvato progetto definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli;

ACCERTATO che:

- con ordinanza commissariale n. 263 in data 10.11.2004 è stata affidata mediante trattativa privata alla Società MIO DINO S.r.l. di Summaga di Portogruaro – già titolare dell'appalto di fornitura di mobili d'ufficio per l'Amministrazione Regionale - la fornitura e posa in opera degli arredi per le sale riunioni e aree di servizio dei piani di alta rappresentanza;

- in data 15.11.2004 è stato sottoscritto tra le parti il contratto n. RACC.CD 106/2004 per l'importo complessivo di € 603.464,63= IVA compresa;

- a seguito della destinazione ad Uffici del Consiglio Regionale della Lombardia di quattro piani del Palazzo si rende necessario provvedere all'integrazione della fornitura di cui al contratto sopra menzionato al fine di uniformare gli arredi con i piani della Giunta Regionale;

- la necessità di integrare la fornitura degli arredi e delle sedute delle Sale Riunioni;

PRESO ATTO che con nota prot.9368 del 19.11.2004 il Consiglio Regionale della Lombardia ha trasmesso il fabbisogno degli arredi per l'insediamento dei propri uffici assumendo l'impegno – da formalizzare con successivo accordo tra Consiglio e Giunta - di rifondere i relativi oneri ;

VISTA l'offerta pervenuta da MIODINO in data 25.11.2004 per l'importo complessivo di € 286.465,80= oltre IVA nonché il parere della Struttura Tecnica a supporto della Gestione circa la congruità della stessa;

RITENUTO di dover affidare alla società MIODINO s.r.l. la fornitura degli arredi per uffici relativi ai piani assegnati al Consiglio Regionale della Lombardia nonché di tavoli e sedute per le sale riunioni mediante sottoscrizione di contratto integrativo di fornitura per l'importo complessivo di €286.465,80= oltre IVA e alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, esercitando la facoltà di deroga all'art. 3 della legge regionale 19.05.1997 n. 14;

DISPONE

1. per le motivazioni in premessa addotte di affidare la fornitura integrativa al contratto RACC.CD n. 106/2004 giusta ordinanza n. 263 del 10.10.2004 stipulato con MIODINO s.r.l. di Summaga di Portogruaro (VE) relativa agli arredi per gli uffici del Consiglio Regionale della Lombardia presso il Palazzo Pirelli nonché di tavoli e sedute per le sale riunioni, per l'importo complessivo di €.343.758,96=IVA compresa, ed alle condizioni meglio specificate nello schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la liquidazione della spesa verrà effettuata con le modalità previste dal contratto di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

CONTRATTO INTEGRATIVO DI FORNITURA

TRA

Il Commissario Delegato per l'Emergenza Pirelli, con sede in Milano, Via Pola n. 14, Codice Fiscale 80050050154, in persona del Soggetto Attuatore, come indicato dall'Ordinanza commissariale n. 3219 del 7 giugno 2002 e successive modifiche (di seguito denominato "Commissario delegato"

E

MIO DINO S.r.l. con sede in Summaga di Portogruaro, Via Montecassino n. 16, Partita IVA n. 02629010279, in persona del Consigliere Delegato Sig. Francesco Mio (di seguito denominata Mio Dino S.r.l.).

PREMESSO CHE:

- Con Ordinanza Commissariale n. 263 in data 10.10.2004 è stata affidata mediante trattativa privata l'incarico di fornitura e posa in opera di arredi per le sale riunioni e le aree di servizio dei piani di alta rappresentanza del Palazzo Pirelli alla Società MIO DINO S.r.l. di Summaga di Portogruaro;

- In data 15. novembre 2004 è stato sottoscritto il contratto CD 106/2004 per la fornitura e posa in opera di arredi per l'ammontare complessivo di € 603.464,63.= IVA compresa;

- Si rende necessario, provvedere all'acquisizione degli arredi di ufficio anche per i quattro piani assegnati al Consiglio Regionale della Lombardia al fine di uniformarli a quelli della Giunta Regionale, nonché ai tavoli e sedute delle sale riunioni, e pertanto si è proceduto a richiedere offerta alla Società Mio Dino S.r.l

- Vista l'offerta del 25.11.2004 che prevede un costo complessivo per la fornitura e posa degli arredi in argomento pari a complessivi €.286.465,80=oltre IVA

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

Il Commissario Delegato affida a MIO DINO S.r.l., che accetta, la fornitura integrativa relativa agli arredi per i piani del Palazzo Pirelli assegnati ad uffici del Consiglio Regionale della Lombardia e per le sale riunioni, meglio specificati nell'offerta del 25.11.04, che allegata alla presente scrittura privata ne forma parte integrante e sostanziale

Art. 2 - CORRISPETTIVO

Per la fornitura di cui al precedente punto 1) il Commissario Delegato riconoscerà l'importo complessivo pattuito in €286.465,80=oltre IVA.

MIO DINO s.r.l. si impegna ad eseguire quanto sopra nel pieno rispetto del presente contratto e nei suoi allegati, che costituiscono parte integrante.

Art. 3 -CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, ivi incluso il pagamento delle penali, Mio Dino S.r.l. ha presentato fideiussione bancaria o polizza assicurativa integrativa per l'importo di € 28.640,00=che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La suddetta garanzia verrà svincolata a seguito di esito positivo del collaudo

Art. 4- CONDIZIONI DI CONTRATTO

Vengono richiamati e riconfermati, dalle parti, le condizioni relative ai tempi di consegna, pagamenti, collaudi e penali, nonché tutte le altre di cui al contratto n. 106/2004 sottoscritto in data 15.11.2004, giusta Ordinanza Commissariale n. 263/2004.

Letto, confermato e sottoscritto

D'Ordine del Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore
Dott.ssa Rita Amabile

MIO DINO S.r.l.
Il Consigliere Delegato
Sig. Francesco Mio

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti sottoscrivono espressamente gli artt. 1.2.3.4 del presente contratto.

D'Ordine del Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore
Dott.ssa Rita Amabile

Il Direttore Generale

MioDino
il mondo ufficio

Industria mobili Mio Dino srl
Via Montecassino, 16 30020 Summaga (Venezia) Italy
Tel. 0421.205411 ric.aut.Fax 0421.205400 C.F.00287700934 E P.IVA 02629010279
E-mail: ufficioappalti@miodino.it Certificazione ISO 9001

Spett.le

Regione Lombardia
Al Commissario delegato per
l'emergenza del Pirelli
Via Taramelli,12
20124 Milano

Milano 25.11.2004

Oggetto: Arredi per uffici del Consiglio Regionale -- Palazzo Pirelli

ARTICOLO	ARREDO	lung.	largh.	spess.	cal	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	SCONTO 5%	TOTALE SCONTATO	TOTALE CON IVA
MD 002	Scrivanie cm. 160					135	€ 153,40	€ 145,730	€ 20.709,00	€ 24.850,800
MD 004	Allunghi					135	€ 76,90	€ 73,055	€ 10.381,50	€ 12.457,800
MD 007	Cassettiere					135	€ 95,10	€ 90,345	€ 12.838,50	€ 15.406,200
MD 073	Sedie					135	€ 177,70	€ 168,815	€ 23.989,50	€ 28.787,400
MD 020	Armadi bassi 2 ante scorr. h.72 - 120					5	€ 137,40	€ 130,530	€ 687,00	€ 824,400
MD 009	Armadi h.215*90 bicolore					101	€ 305,84	€ 290,548	€ 30.889,84	€ 37.067,808
MD 066	Armadi h.170					4	€ 219,50	€ 208,525	€ 878,00	€ 1.053,600
	Armadio guardaroba back-office commessi									
MD 073	Sedi visitatore tessuto rosso					41	€ 177,70	€ 168,815	€ 7.285,70	€ 8.742,840
MD 073	Sedie per reception/commessi/guardie - tessuto rosso					8	€ 177,70	€ 168,815	€ 1.421,60	€ 1.705,920
MD 075/76/77/79	seduta per convegni aggregabile ed impilabile con tavoletta - cromata					29	€ 210,90	€ 200,355	€ 6.116,10	€ 7.339,320
MDSP	seduta sala intervista Mohdo					1	€ 1.690,00	€ 1.605,500	€ 1.690,00	€ 2.028,000

ARTICOLO	ARREDO	lung.	largh.	spess.	cal	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	SCONTO 5%	TOTALE SCONTATO	TOTALE CON IVA
MD 024	scrivania D.G. cm.200					22	€ 490,70	€ 466,165	€ 10.795,40	€ 12.954,480
MD 026	cassettiere D.G.					22	€ 95,10	€ 90,345	€ 2.092,20	€ 2.510,640
MD 086	gonna frontale cm.200					22	€ 19,70	€ 18,715	€ 433,40	€ 520,080
MD 067	sedie D.G.					22	€ 316,40	€ 300,580	€ 6.960,80	€ 8.352,960
MD 030	scrivanie dir. cm.180					4	€ 440,30	€ 418,285	€ 1.761,20	€ 2.113,440
MD 040	gonna frontale cm.180					4	€ 19,70	€ 18,715	€ 78,80	€ 94,560
MD 026	cassettiere dir.					4	€ 95,10	€ 90,345	€ 380,40	€ 456,480
MD 071	sedie dir.					4	€ 187,60	€ 178,220	€ 750,40	€ 900,480
MD 033	armadio basso dir.cm.180					2	€ 270,90	€ 257,355	€ 541,80	€ 650,160
MD 034	vetrinetta dir. h. 210					56	€ 191,10	€ 181,545	€ 10.701,60	€ 12.841,920
MD 035	tavolo riunione dirigente - noce 80x160					1	€ 158,20	€ 150,290	€ 158,20	€ 189,840
MD 073	sedie tav.riunione					4	€ 177,70	€ 168,815	€ 710,80	€ 852,960
MD 052	tavolo ricevimento dirigente - noce - tondo 120					21	€ 230,70	€ 219,165	€ 4.844,70	€ 5.813,640
MD 073	sedie tav.riunione					84	€ 177,70	€ 168,815	€ 14.926,80	€ 17.912,160
MD 057	tavolo riunioni 80x160 noce					4	€ 160,50	€ 152,475	€ 642,00	€ 770,400
MD 057	tavolo riunioni 80x160 noce					10	€ 160,50	€ 152,475	€ 1.605,00	€ 1.926,000
MD 073	sedia tav. riunione					10	€ 177,70	€ 168,815	€ 1.777,00	€ 2.132,400
MD 043	tavolo riunioni 12 posti - noce - 332x172x72h					1	€ 483,40	€ 459,230	€ 483,40	€ 580,080
MD 073	sedie tav.riunione					12	€ 177,70	€ 168,815	€ 2.132,40	€ 2.558,880
MD 042	tavolo riunioni 14 posti - noce - 412x172x72h - 2					6	€ 594,40	€ 564,680	€ 3.566,40	€ 4.279,680
MD 073	sedie tav.riunione					84	€ 177,70	€ 168,815	€ 14.926,80	€ 17.912,160
MD 213	divano 2 posti pelle					16	€ 778,10	€ 739,195	€ 12.449,60	€ 14.939,520
MD2136	tavolino basso - noce - 65x110					4	€ 337,24	€ 320,378	€ 1.348,96	€ 1.618,752
	scafffale 30x80					4	€ 0,00	€ 0,000	€ -	€ 0,000
	scaffale 30x100					34	€ 0,00	€ 0,000	€ -	€ 0,000
MDO41/26	tavolo riunioni 26 posti noce					1	€ 1.078,00	€ 1.024,100	€ 1.078,00	€ 1.293,600
MD 073	sedie tav.riunione					26	€ 177,70	€ 168,815	€ 4.620,20	€ 5.544,240
	tavolo relatori da 5 posti con canalizzazione cablato e relative uscite sul piano Laminato					1	€ 1.344,00	€ 1.276,800	€ 1.344,00	€ 1.612,800
TOTALE									**€ 217.997,00**	€ 261.596,400

Industria mobili Mio Dino srl
Via Montecassino, 16 30020 Summaga (Venezia) Italy
Tel. 0421.205411 ric.aut.Fax 0421.205400 C.F.00287700934 E P.IVA 02629010279
E-mail: ufficioappalti@miodino.it Certificazione ISO 9001

Spettabile:
Pirrelli Commissario

Portogruaro, li 25.11.2004

1	ARREDO	ARREDO	QUANTITA	COSTO UNITARIO	SCONTO 5%	TOTALE SCONTATO	TOTALE C/IVA	NOTE
34		tavolo riunioni 20 posti	2	€ 2.911,00	€ 2.765,45	€ 5.530,90	€ 6.637,08	Noce rigatino
35	MD 073	sedie tav.riunione in tessuto colore rosso std.	40	€ 177,70	€ 168,82	€ 6.752,60	€ 8.103,12	tessuto ignifugo-
40		Seduta Papillon in tessuto igifugo a scelta da colori con ruote piroettanti bracciolo in pvc nero	100	€ 366,00	€ 347,70	€ 34.770,00	€ 41.724,00	
41		gancio per allungamento	100	€ 6,00	€ 5,70	€ 570,00	€ 684,00	
42		carrello per trasporto sedute Papillon cod. 845	6	270	€ 256,50	€ 1.539,00	€ 1.846,80	
43		tavolino con struttura alluminio, piano di appoggio mod B-Tav 01 Tagliabue Sistemi	6	€ 304,00	€ 288,80	€ 1.732,80	€ 2.079,36	
44	MD 073	sedile operatore	50,00	€ 177,70	€ 168,82	€ 8.440,75	€ 10.128,90	
45	MD006-SP	Mob.lat.stamp.80x40x72h	€99,00	€ 97,10	€ 92,25	€ 9.132,75	€ 10.959,30	
46	MD005	Allungo lat.Autop. 60x100	€1,00	€ 117,61	€ 111,73	€ 111,73	€ 134,08	
						€ 68.468,80	**€ 82.162,56**	**TOTALE**

ORDINANZA 29 novembre 2004.

Estensione dell'incarico alla Ditta Officenter S.r.l. di Gallarate per l'adeguamento e installazione veneziane sui piani dal secondo all'undicesimo della Torre Pirelli. (Ordinanza n. 295).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19.12.2003 al 30.06.2004 e con DPCM 9.07.2004 sino al 30.11.2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale 180 del 2.08.2004 è stato nominato Soggetto Attuatore la dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero già in essere prima dell'Evento del 18 aprile;
- la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia disponeva di procedere alla cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in essere

prima del 18 aprile 2002 , elencandoli nell'Allegato "A", della delibera medesima; tra cui quello stipulato con la ditta Officenter srl di Gallarate relativo alla fornitura e posa di tende alla veneziana;

- l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramenzionata DGR n. 12005/03;

DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario Delegato del contratto RCC.n 4210/02 stipulato tra Regione Lombardia e Ditta Officenter srl , avvenuta il 04.04.03;

ACCERTATO che con nota del 18.10.2004 prot. P 1031 la Direzione lavori ha evidenziato criticità in ordine alle quote delle finestre dove andranno alloggiate le tende veneziane , rilevando la necessità – in fase di rimontaggio– di adattarle;

VISTA l'offerta n.462 del 5.11.2004 con la quale la Società Officenter ha quantificato il costo di tale intervento in € 5100,00= oltre IVA;

VISTO il parere favorevole espresso con nota prot. 102806 del 18.11.2004 dalla Struttura Ufficio tecnico a supporto della Gestione Commissariale circa l'adeguamento proposto che consente di evitare nuove forniture, nonché sulla congruità del prezzo proposto;

RITENUTO di dover autorizzare l'estensione al contratto RCC 4210/02 relativamente agli interventi di adeguamento delle tende veneziane da installare nei piani dal 2° all'11° riconoscendo l'ulteriore spesa ammontante a € 6.120,00= IVA compresa ;

DISPONE

Art.1 - di approvare l'estensione del contratto RCC 4210/02 stipulato con la Ditta Officenter SRL di Gallarate relativamente all'adeguamento e installazione di tende alla venezianae nei piani dal 2 all'11 della Torre riconoscendo l'ulteriore spesa di €6.120,00= IVA compresa giusta offerta del 5.11.2004;

Art.2 – di dare atto che tale importo troverà copertura nei fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 29 novembre 2004.

Integrazione dell'incarico di fornitura arredi per l'aula consiliare e per gli spazi di alta rappresentanza del Palazzo Pirelli alla Società Tecno S.p.A. di Milano. Approvazione schema contratto integrativo di fornitura. (Ordinanza n. 296).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 12.08.03 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli;

ACCERTATO che:

- con ordinanza commissariale n. 204 in data 3.09.2004 è stata affidata mediante trattativa privata alla Società TECNO SPA. di MIlano la fornitura e posa in opera degli arredi dell'Aula Consiliare ;

- in data 12.10.2004 è stato sottoscritto tra le parti il contratto n. RACC.CD 97/2004 per l'importo complessivo di € 836.108,40= IVA compresa;

- a seguito della necessità di integrare con ulteriori arredi quali una vetrina refrigerata per bancone bar, un bancone reception per gli spazi adiacenti l'Aula nonché divani e poltrone per gli spazi di alata rappresentanza, si rende necessario provvedere all'estensione del contratto di fornitura sopra menzionato ;

VISTE le offerte pervenuta da TECNO in data 5.11.2004, 10.11.2004 e 25.11.2004 per l'importo complessivo di € 31.720,60= oltre IVA;

RITENUTO di dover affidare alla società TECNO S.p.A. la fornitura degli arredi sopra elencati mediante sottoscrizione di contratto integrativo di fornitura per l'importo complessivo di €31.720,60= oltre IVA e alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, esercitando la facoltà di deroga all'art. 3 della legge regionale 19.05.1997 n. 14;

DISPONE

1. per le motivazioni in premessa addotte di affidare la fornitura integrativa al contratto RACC.CD n. 97/2004 giusta ordinanza n. 204 del 12.10.2004 stipulato con TECNO S.p.A. di Milano relativa agli arredi per gli spazi adiacenti l'Aula Consiliare nonché per quelli di alta rappresentanza presso il Palazzo Pirelli, per l'importo complessivo di €.38.064,72=IVA compresa, ed alle condizioni meglio specificate nello schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la liquidazione della spesa verrà effettuata con le modalità previste dal contratto di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

CONTRATTO INTEGRATIVO DI FORNITURA

TRA

Il Commissario Delegato per l'Emergenza Pirelli, con sede in Milano, Via Pola n. 14, Codice Fiscale 80050050154, in persona del Soggetto Attuatore, come indicato dall'Ordinanza commissariale n. 3219 del 7 giugno 2002 e successive modifiche (di seguito denominato "Commissario delegato" o Committente)

E

TECNO S.p.A., con sede in Milano, via Bigli n. 22, C.F. e Partita IVA n. 12550970151, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Filippo Masci (di seguito denominata "TECNO" o Fornitore).

PREMESSO CHE:

- Con Ordinanza Commissariale n. 204 in data 03.09.2004 è stato affidato mediante trattativa privata l'incarico di fornitura e posa in opera degli arredi dell'Aula Consiliare alla Società TECNO S.p.A.;

- In data 12.10 2004 è stato sottoscritto il contratto CD 97/2004 per la fornitura e posa in opera di arredi per l'ammontare complessivo di € 836.108,40= IVA compresa;

- Si rende necessario, a completamento della fornitura già affidata, integrare con ulteriori arredi consistenti in n. 1 vetrina refrigerata per bancone bar e n. 1 bancone reception per gli spazi adiacenti l'aula Consiliare , nonché divani e poltrone per gli spazi di alta rappresentanza giusta offerte economiche presentate dalla stessa Società in data 05.11.2004, 10.11.2004 e 25.11.2004;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO
Il Commissario Delegato affida a TECNO, che accetta, la fornitura integrativa di arredi per l'Aula Consiliare e degli spazi di alta rappresentanza del Palazzo Pirelli meglio specificate nelle offerte n. 40948, n.41032 e 40969, che allegate alla presente scrittura privata ne formano parte integrante e sostanziale

Art. 2 - CORRISPETTIVO
Per la fornitura di cui al precedente punto 1) il Commissario Delegato riconoscerà l'importo complessivo pattuito in €31.720,60.= oltre IVA
TECNO S.p.A si impegna ad eseguire quanto sopra nel pieno rispetto del presente contratto e nei suoi allegati, che costituiscono parte integrante.
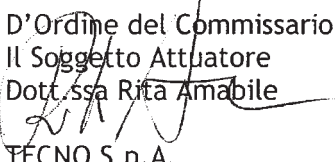
Art. 3 -CAUZIONE
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, ivi incluso il pagamento delle penali, TECNO SPA ha presentato fideiussione bancaria o polizza assicurativa integrativa per l'importo di € 3.172,00 che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La suddetta garanzia verrà svincolata a seguito di esito positivo del collaudo

Art. 4- CONDIZIONI DI CONTRATTO

Vengono richiamati e riconfermati, dalle parti, le condizioni relative ai tempi di consegna, pagamenti, collaudi e penali, nonché tutte le altre di cui al contratto n. 97/2004 sottoscritto in data 12.10.2004, giusta Ordinanza Commissariale n. 204/2004.

Letto, confermato e sottoscritto

D'Ordine del Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore
Dott.ssa Rita Amabile

TECNO S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott.Filippo Masci

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti sottoscrivono espressamente gli artt. 1.2.3.4 del presente contratto.

D'Ordine del Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore
Dott.ssa Rita Amabile

TECNO S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Filippo Masci

Spett.le REGIONE LOMBARDIA - STRUTT. GEST.
INTEGRATA - SERVIZI SEDI
VIA TARAMELLI 20
20124 MILANO (MI)

Offerta N° 40969 Del 05-11-2004 Cod. Cliente CREG10

Att.ne ARCH.BURZILLERI - SIG.RA COLETTA Vs. Richiesta

Riferimento OFFERTA DIVANI E POLTRONE SERIE 225

Pos.	**Descrizione Prodotto**	**Prezzo Unitario**	**Quantità**	**Totale**
10	D225.B\PLN2 divano 3 posti pelle mera	8.771,00	2,00	17.542,00
20	P225\PLN2 poltrona pelle mera	5.348,00	2,00	10.696,00

TOTALE		28.238,00
SCONTO	40,00 %	11.295,20
		16.942,80
SCONTO	12,00 %	2.033,14
TOTALE NETTO FORNITURA		**14.909,66**

Milano, 10/11/2004

Gentile
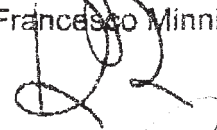
Dott.ssa Rita Amabile
Soggetto Attuatore del
Restauro del Palazzo
Pirelli
Via Taramelli 12
20124 Milano

Oggetto: **Integrazione Vostro contratto**

Con la presente Vi inviamo offerta di integrazione al contratto N. RACC. CD97/2004 – Prot. K1 2004.002469 relativo alla fornitura di arredi, inerente la modifica del bar da Voi richiesta.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitarVi e porgiamo distinti saluti.

Tecno S.p.A.
Direttore Vendite Italia
Francesco Minniti

Spett.le REGIONE LOMBARDIA - STRUTT. GEST.
INTEGRATA - SERVIZI SEDI
VIA TARAMELLI 20
20124 MILANO (MI)

Offerta N° 40948 Del 28-10-2004 Cod. Cliente CREG10

Att.ne Vs. Richiesta

Riferimento VARIAZIONE BAR

Pos.	Descrizione Prodotto	Prezzo Unitario	Quantità	Totale
10	MOBILE.SP mobile arredo speciale Variazione bar con aggiunta di vetrina per esposizione panini, costituita da struttura in acciaio. Il fronte prevede una zoccolatura in acciaio inox. La facciata con pannelli verticali impiallacciati legno wengè. Piano pubblico posto a quota cm. 118 in vetro sabbiato da mm. 30 che correrà anche sulla vetrina della tavola fredda. Vetrina completa di motore di raffreddamento.	6.096,00	1,00	6.096,00

SCONTO	45,00 %	2.743,20
		3.352,80
SCONTO	12,00 %	402,34
TOTALE NETTO FORNITURA		**2.950,46**

TECMO s.p.a.

Milano, 25/11/04

Gentile D.ssa Amabile
Soggetto Attuatore del
Restauro del Palazzo Pirelli
Via Taramelli 12
20124 Milano (Mi)

Oggetto: Prev. N°41032

A seguito della Vostra pregiata richiesta, unita alla presente Vi inviamo la nostra migliore offerta per la fornitura del bancone reception destinato ai Vostri uffici.

Siamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti in merito e, in attesa di un Vostro gradito cenno di riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Tecno S.p.A.
Direttore Vendite Italia
Francesco Minniti

Spett.le REGIONE LOMBARDIA - STRUTT. GEST.
INTEGRATA - SERVIZI SEDI
VIA TARAMELLI 20
20124 MILANO (MI)

Offerta N° 41032 Del 25-11-2004 Cod. Cliente CREG10

Att.ne D.SSA AMABILE Vs. Richiesta

Riferimento OFFERTA BANCONE RECEPTION

Pos.	Descrizione Prodotto	Prezzo Unitario	Quantità	Totale
10	MOBILE.SP mobile arredo speciale Bancone reception realizzato con un'intelaiatura in profili di estruso di alluminio tassellati a pavimento e a muro, rivestiti con pannelli in conglomerato ligneo ignifugo Classe 1 di reazione al fuoco con parti placcate e controplaccate in laminato finitura acciaio Arpa 2000 Sat e in essenza di wenge naturale di prima scelta, tipo rigatino finitura scura. Tutti i bordi dei pannelli in wenge così come dei piani di lavoro saranno realizzati con bordo in massello di wenge spessore 20/10. Il fronte del bancone sarà pannellato e avrà un piano di ricevimento pubblico che sarà realizzato in cristallo sabbiato temperato spess. mm. 15, lato esterno, wenge lato interno. Il piano ricevimento pubblico sarà sostenuto da apposite staffe di supporto in acciaio inox satinato, il fissaggio del cristallo è garantito da boccole in acciaio cromo lucido. All'interno del bancone, il piano lavoro è montato a mm. 720 dal suolo ed è predisposto con 2 fori uscita cavi e canaline orizzontali sottopiano per il cablaggio.	25.285,00	1,00	25.285,00

Il fronte del bancone risulta completato da un cristallo 6+6 trasparente con predisposizione per passaggio carta, montato dal piano al pubblico a soffitto; il cristallo è assicurato tramite telaio di alluminio anodizzato naturale. Altezza totale bancone + cristallo: mm. 2630 circa.

		TOTALE		25.285,00
		SCONTO 40%		10.114,00
				15.171,00
		SCONTO 12%		1.820,52
				13.350,48
20	QSD.I Seduta rivestita in tessuto ignifugo Pugi Nemi melange colore nero 651	255,00	2,00	510,00
		TOTALE NETTO FORNITURA		**13.860,48**

Condizioni Di Vendita

Pagamento	: Come da contratto
Consegna	: Da definire
Trasporto	: A ns. carico
Montaggio	: A ns. carico
Imballo	: Compreso
IVA	: 20% a Vs. carico – Esclusa dai prezzi esposti
Validità offerta	: 30 gg.
Ns. Riferimento	: DD/pf

**** Qualora l' acquirente non fosse in grado di ricevere il materiale alla data indicata in sede d' ordine, la Tecno SpA potrà dare corso alla fatturazione del materiale approntato ed i pagamenti decorreranno dalla data della fattura ****

Tecno S.p.A.

ORDINANZA 29 novembre 2004.

Prosecuzione dell'incarico al raggruppamento temporaneo di imprese Obiettivo Lavoro - Italia lavora di Milano del servizio di fornitura di lavoro temporaneo. (Ordinanza n. 297).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004.

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 2 del 1 luglio 2002 con la quale veniva conferito l'incarico al Costituendo raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Obiettivo Lavoro – Italia Lavoro di Milano per l'appalto del servizio di fornitura di lavoro temporaneo;

ACCERTATO che:

- in data 31 luglio 2002 è stato sottoscritto tra le parti il contratto di appalto e fornitura di lavoro temporaneo n. Racc. CD 3/2002;

- l'art. 2 prevede la durata del contratto dal 1.7.2002 al 31.12.2002 con l'impegno del Raggruppamento a rendere le prestazioni anche per ulteriore periodo su richiesta del Commissario delegato all'Emergenza a seguito di proroga di tale regime con apposita ordinanza ministeriale

- che in data 23.7.2004 Prot. K1 2004.000.1703 e stata richiesta la proroga dei contratti di lavoro temporaneo sino al 30.11.2004.

VISTA la nota Prot. 9/2004 del 15.1.2004 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri invitava entro i termini temporali della Gestione Commissariale a formalizzare tutti gli atti e i procedimenti per i quali si rende necessario operare sulla base delle deroghe alla normativa vigente e che per il mero completamento dei predetti si potrà agire, anche oltre la scadenza delle situazioni emergenziali, in regime ordinario.

RILEVATA la necessità di garantire continuità nella procedura tecnico-amministrativa e giuridica al fine di giungere al celere completamento dell'intervento e al successivo reinsediamento del Complesso Pirelli con il dovuto supporto;

DATO ATTO altresì che alla scadenza della Gestione Commissariale subentrerà a tutti gli effetti nella titolarità del contratto in argomento la Regione Lombardia

RITENUTO pertanto di chiedere al raggruppamento Obiettivo lavoro – Italia Lavora la proroga di n. 3 figure tecniche e la fornitura di n.1 figura professionale per la definizione amministrativa-giudidica sino a tutto il 31.3.2005 al fine di garantire una giusta continuità di gestione ;

DISPONE

Art.1 – per le motivazioni in premessa addotte di prorogare il contratto di appalto per la fornitura di lavoro temporaneo n. Racc. 3/2002 del 31.7.2002 giusta ordinanza commissariale n. 2/2002 stipulato con R.T.I. tra Obiettivo Lavoro – Italia Lavora sino al 31.3.2005;

Art. 2 – di richiedere la proroga e la nuova fornitura di complessive 4 figure professionali tecnico/amministrative in premessa meglio dettagliate, adeguato supporto, per garantire continuità nelle procedure per una celere conclusione dell'intervento sul Complesso Pirelli ed il successivo reinsediamento ;

Art. 3 - la spesa preventivata in € 70.000,00 viene impegnata sulle somme a disposizione della Gestione Commissariale;

Art. 4 – di dare atto che alla scadenza della Gestione commissariale subentrerà a tutti gli effetti del contratto in argomento l'Amministrazione Regionale che provvederà ad indicare le competenti Strutture

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 29 novembre 2004.

Liquidazione a favore della Società UniCredit Factoring S.p.A. di Milano, in qualità di cessionaria dei crediti della Ditta Strutture Geodetiche Zak S.r.l. - affidataria di contratto per la realizzazione di struttura temporanea atta ad ospitare l'Aula Consiliare - per stoccaggio di materiali del fabbricato esistente sull'area della tensostruttura. (Ordinanza n. 298).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 fino al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 – in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza n. 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la Dott.ssa Rita Amabile;

Richiamata:

- l'Ordinanza Commissariale n. 24 del 05.12.2002 con la quale – veniva approvato il contratto di fornitura con la ditta Strutture Geodetiche Zak s.r.l. a noleggio della tensostruttura temporanea atta ad ospitare l'Aula Consiliare e gli spazi di rappresentanza degli Organi Regionali, giusta affidamento a seguito di procedura negoziata;

- la sottoscrizione del relativo contratto avvenuta in data 17.12.2002;

ACCERTATO CHE con nota protocollo K1.2004.0000349 in data 16.02.2004 segnatamente al disposto dell'art. 7 del contratto stipulato con Zak s.r.l., è stata chiesta la proroga del noleggio della tensostruttura sino a tutto il 31 gennaio 2005.

VISTO l'Atto di cessione di credito del Dott. Benedetto Antonio Elia - notaio in Milano - notificato dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Milano in data 31.01.2003 con la quale la ditta Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. di Desio cede, in favore della società UniCredit Factoring S.p.A. con sede in Milano, Via Bianca di Savoia n. 20, in qualità di cessionaria, tutti i crediti vantati dalla cedente in relazione alla fornitura in argomento;

VISTA la fattura n. 30 del 16.11.2004 di € 7.500,00= IVA inclusa, con la quale la Ditta Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. richiede parziale rimborso degli oneri e stoccaggio dei materiali del fabbricato esistente nell'area destinata alla tensostruttura (periodo da luglio a novembre 2004).

RITENUTO di dover liquidare a favore a favore della società UniCredit Factoring S.p.A. nel rispetto degli obblighi contrattualmente assunti con la ditta Strutture Geodetiche ZAK s.r.l. l'importo di € 7.500,00= IVA inclusa;

DISPONE

- di liquidare, per i motivi in premessa adotti e che si intendono integralmente ritrascritti mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, a favore di UniCredit Factoring S.p.A. - Via Bianca di Savoia n. 20 - Milano (Codice Fiscale 01462680156) la fattura n. 30 del 16.11.2004 emessa da Strutture Geodetiche Zak s.r.l. di Desio (MI), **per l'importo di € 7.500,00=** IVA compresa - relativa allo stoccaggio dei materiali del fabbricato esistente nell'area destinata alla tensostruttura (periodo da luglio a novembre 2004) - mediante accredito sul c/c bancario n. 5079815 filiale di Milano Cordusio (ABI 3226 – CAB 1604).

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 29 novembre 2004.

Liquidazione a favore dell'ing. Paolo Rigone membro della commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale per i lavori di ristrutturazione del Palazzo Pirelli, riferiti al contratto stipulato con la Società Eleca S.p.A. (contratto CD77/2004 lotti B e C). Secondo acconto. (Ordinanza n. 299).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 fino al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata Ordinanza n. 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso la facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della situazione emergenziale;

- con Ordinanza n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al Dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti, Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale Risorse e Bilancio, Dott.ssa Rita Amabile;

PRESO ATTO:

- dell'Ordinanza Commissariale n. 139 del 17.06.2004 di conferimento dell'incarico di collaudatori in corso d'opera dei lavori a favore dei professionisti Avv. Maurizio Boifava, Ing. Paolo Rigone e Ing. Adriano Garavaglia;

- della sottoscrizione del disciplinare avvenuto in data 10.09.2004 con i consulenti Avv. Maurizio Boifava, Ing. Paolo Rigone e Ing. Adriano Garavaglia;

VISTA la fattura pro forma emessa dal consulente in data 25/10/2004 per l'importo di €22.452,63= IVA e contributi compresa, relativa al contratto stipulato con la società Eleca S.p.A. Rep. n. 77/2004 per i cosiddetti "Lotti B – C";

RITENUTO pertanto di dover liquidare tale importo a favore dell'Ing. Paolo Rigone, membro della Commissione di collaudo, tecnico amministrativo in corso d'opera e finale per i lavori di ristrutturazione del complesso Pirelli;

DISPONE

per i motivi in premessa adotti, di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, giusta Ordinanza n. 139 del 17/06/2004, a favore dell'Ing. Paolo Rigone la fattura pro forma emessa in data 07/10/2004 dell'importo di € 22.452,63= IVA e contributi compresa, accreditando tale importo sul c/c bancario n. 2616/28 Banca Popolare di Sondrio - succursale di Pavia – ABI 05696 – CAB 11300.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 30 novembre 2004.

Affidamento della progettazione esecutiva e degli interventi di riqualificazione delle pertinenze e dei luoghi adiacenti al Palazzo Pirelli, lotto progettuale «E», su area di proprietà del comune di Milano. (Ordinanza n. 300).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

VISTA:

- l'Ordinanza Commissariale n. 243 del 18.10.04 con la quale si è proceduto alla validazione del progetto definitivo del lotto progettuale"E";

- l'ordinanza Commissariale n. 262 del 10.11.2004 di presa d'atto dell'accordo ex art. 15 della legge n. 241/90 tra la Gestione Commissariale al Traffico e Mobilità ,istituita con ordinanza ministeriale n.3171 del 28.12.2003, e Gestione Commissariale per il restauro e recupero funzionale del Palazzo Pirelli , istituita con ordinanza ministeriale n. 3219 del 7 giugno 2004;

ACCERTATO che:

- con lettera d'invito del 25.10.2004 è stata esperita trattativa privata – ai sensi dell'art. 41 punti 5 e 6 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 - per l'affidamento delle progettazione esecutiva e della realizzazione degli interventi di riqualificazione di cui al progetto, invitando n. 5 imprese segnalate dall'Amministrazione Comunale;
- entro il termine fissato per la consegna delle offerte – 2 novembre 2004 ore 12.00 – sono pervenuti due plichi , come risulta dal timbro apposto dal Protocollo Generale della Regione Lombardia;
- in data 10.11.2004 si è proceduto all'apertura delle buste, come da verbale delle operazioni che, allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale e dal quale risulta che la costituenda ATI tra Impresa Magatti s.r.l, in qualità di Capogruppo, ICG s.r.l., COSMAG s.r.l. e ICEMS Costruzioni Edili s.r.l.è l'unica a possedere i requisiti richiesti dalla lettera d'invito e ha presentato un'offerta pari a € 1.272.997,34= con un ribasso pari al 21,822%;

DATO ATTO:

- della facoltà – richiamata nella lettera d'invito - del Commissario Delegato di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida;
- della riunione con la sopra citata costituenda ATI presso gli Uffici della Gestione Commissariale volta a puntualizzare l'urgenza dell'intervento e a valutare la possibilità di consegne parziali entro 60 giorni, a fronte di una durata complessiva di esecuzione lavori fissata in 90 giorni;
- del coordinamento tenutosi presso la Gestione Commissariale alla presenza dei Progettisti, costituenda ATI, tecnici comunali e degli enti interessati ai sottoservizi, giusta verbale del Coordinatore Arch. Renato Sarno, agli atti della Segreteria Operativa;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover prendere atto alle procedure relative alla trattativa privata sopra evidenziate provvedendo all'aggiudicazione in favore della costituenda ATI tra Impresa Magatti s.r.l, in qualità di Capogruppo, ICG s.r.l., COSMAG s.r.l. e ICEMS Costruzioni Edili s.r.l dei lavori, alle condizioni meglio specificate nello schema di contratto che allegato al presente ne forma parte integrante e sostanziale.

VAGLIATE le predette determinazioni

DISPONE

1. per le motivazioni in premessa addotte, di prendere atto delle procedure relative alla trattativa privata espletata nell'esercizio della facoltà di deroga all'art. 24 legge 11.02.1994 prevista dall'ordinanza ministeriale n. 3219/2002, affidando all'ATI tra Impresa Magatti s.r.l, in qualità di Capogruppo, ICG s.r.l., COSMAG s.r.l. e ICEMS Costruzioni Edili s.r.l la progettazione esecutiva e l'attuazione degli interventi di riqualificazione delle pertinenze e dei luoghi adiacenti al Palazzo Pirelli di cui al lotto progettuale "E" validato con ordinanza commissariale n. 243 del 18.10.04, alle condizioni tutte meglio specificate nello schema di contratto che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che l'importo per tale intervento ammonta a complessivi €2.609.006,55= di cui € 1.272.997,34 relativo ai lavori depurati del ribasso d'offerta del 21,822%, € 61.762,04= per la progettazione esecutiva, € 81.915,24 per gli oneri della sicurezza ed € 1.192.331,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

REGIONE LOMBARDIA

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA

ORDINANZA MINISTRO DELL'INTERNO N° 3219 DEL 07.06.2002 E

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

CONTRATTO DI APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO, INTEGRAZIONE E DI RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO PIRELLI, SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA E DELLE RELATIVE PERTINENZE E DEI LUOGHI ADIACENTI

LOTTO E2 – AREE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO

DITTA APPALTATRICE: A.T.I. Magatti s.r.l. – ICG s.r.l. – COSMAG s.r.l. ICEMS Costruzioni Edili s.r.l.

Cat. Prevalente: OG1 € 1.628.324,67

Importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso) € 1.628.324,67

Importi non soggetti a ribasso:

- corrispettivo per progettazione esec. (compr. 2% CNPAIALP) € 61.762,04
- oneri relativi alla € 81.915,24

Importo complessivo € 1.772.001,95

Il ribasso offerto verrà applicato a tutte le tipologie di lavori esclusi la progettazione esecutiva e gli oneri relativi alla sicurezza.

B - LE PARTI

L'anno duemilaquattro, il giorno 30 del mese di NOVEMBRE presso gli uffici della Gestione Commissariale Via Taramelli n. 12 – 20124 Milano

TRA

La Dott.ssa Rita Amabile nella sua qualità di Soggetto Attuatore con sede in Milano Via Taramelli n. 12, che in attuazione dell' Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219 in data 07.06.2002 e successive modificazioni,

E

L'A.T.I. Magatti s.r.l. – ICG s.r.l. – COSMAG s.r.l. – ICEMS Costruzioni Edili s.r.l. nella persona del Signor Magatti Ing. Mario Enrico nato a Vanzago (MI) il 22.03.1932, residente a Milano in Via Gilino n. 12 nella sua qualità di Legale rappresentante dell'Impresa Capogruppo dell'A.T.I. Magatti s.r.l. con sede in Milano Via Gilino n. 12, partita IVA 00802090159, di seguito denominato "Appaltatore",

C - PREMESSE

Premesso:

- che con ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219 in data 07.06.2002 è stato decretato lo stato di emergenza a seguito dell'incidente aereo del 18.04.2002 ed è stato nominato il Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di restauro e di recupero funzionale del Palazzo Pirelli, sede della Giunta Regionale della Lombardia e delle relative pertinenze e dei luoghi adiacenti;
- che con ordinanza del Commissario Delegato n. 243 in data 18 ottobre 2004 è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori in oggetto dell'importo di € 2.964.333,88 di cui € 1.628.3.24,67 per lavori, € 81.915,24 per costi esterni della sicurezza, € 61.762,04 per progettazione esecutiva a carico dell'Impresa ed € 1.192.331,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che in data 25 ottobre 2004 è stata inoltrata lettera di invito per l'appalto

integrato dei lavori;

- che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 300 in data 30.11.2004 i lavori in oggetto sono stati affidati all'A.T.I. Magatti s.r.l. – ICG s.r.l. – COSMAG s.r.l. – ICEMS Costruzioni Edili s.r.l. per l'importo netto di € **1.272.997,34** oltre l'IVA, a seguito del ribasso del **.21,822**.%;
- che le aree sono di proprietà dell'amministrazione Comunale di Milano;

con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge,si conviene e stipula quanto segue:

TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - RICHIAMO ALLE PREMESSE E SIGNIFICATO DELLE ABBREVIAZIONI

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

Ordinanza Ministro dell'Interno n°3219 del 07.06.2002 - Legge 109/1994 - La legge 11 febbraio 1994, n. 109. Legge quadro in materia di lavori pubblici;

Regolamento Generale - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

CGA - Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;

Regolamento di Qualificazione - Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'Amministrazione affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di assumerlo

con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori descritti in epigrafe, da eseguirsi sulla proprietà di cui alle premesse: LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO, INTEGRAZIONE E DI RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO PIRELLI, SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA E DELLE RELATIVE PERTINENZE E DEI LUOGHI ADIACENTI

LOTTO E2 – AREE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO secondo gli elaborati del progetto definitivo di cui in premessa.

Art. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo netto presunto complessivo del contratto ammonta a € 1.416.674,62=. Tale importo è dovuto alla somma di €1.272.997,34= relativa ai lavori depurata del ribasso del 21,822%, a cui va aggiunta la somma di € 61.762,04 per la progettazione esecutiva e di €81.915,24 per gli oneri della sicurezza. L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale.

Art. 4 - REGIME IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 solo in caso d'uso.

Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della fattura.

Art. 5 - FINANZIAMENTO DELL'OPERA E RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi della Gestione Commissariale.

Art. 6 - MODO DI CONTABILIZZARE LE PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Il presente contratto di appalto si intende stipulato:

- a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; Lavori in economia; secondo la distinzione delle categorie di lavoro riportata nel Capitolato prestazionale;

Relativamente alla contabilizzazione a corpo, l'importo ad essa relativo rimane fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità di detti lavori.

Art. 7 - CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O SCORPORABILI

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 34/2000, è la seguente:

CATEGORIA	CLAS-SIFICA	LAVORI	ONERI SICUREZZA	TOTALE
Prevalente OG1	IV	1.272.997,34	50.360,60	1.323.357,94
Costi esterni sicurezza				31.554,64
Progettazione esecutiva				61.762,04
TOTALI		1.272.997,34	50.360,60	1.416.674,62

Art. 8 - NOMINA DELL'ESECUTORE

L'A.T.I. Magatti s.r.l. – ICG s.r.l. – COSMAG s.r.l. – ICEMS Costruzioni Edili s.r.l. nella persona del Signor Magatti Ing. Mario Enrico

Art. 9 - DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE NOTIFICHE ALL'APPALTATORE

L'Appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo: Via Gilino n. 12 – 20128 Milano.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Commissario Delegato, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 10 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore con ordinativi di pagamento mediante bonifico bancario sul c/c n. 5484794 CIN M CAB 32930 ABI 3226, presso l'Istituto di Credito UNICREDIT – Agenzia di Via Cislaghi n. 1 – Milano.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successivo alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Art. 11 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 12 - DIRETTORE DI CANTIERE E DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di Cantiere, che potrà coincidere con il Direttore Tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.

Il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La nomina di Direttore di Cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore Tecnico dell'Impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento di Qualificazione Esecutori LL.PP. (Regolamento di Qualificazione) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. La nomina di Direttore Tecnico dell'Impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell'incarico.

Qualora l'Impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore Tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato II al D. Lgs. 494/1996, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore Tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza.

Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa di cui all'art. 18, comma 1, lett. *b*) del Regolamento di Qualificazione: tale circostanza comporta la rescissione del contratto, e la prosecuzione in danno.

Art. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale di Appalto, nel Contratto d'Appalto, nel Capitolato Prestazionale, nel Computo Metrico Estimativo e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati allegati al contratto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Prestazionale e dal Contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Prestazionale:

0. Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219 in data 07.06.2002;
1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", articoli 1655-1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
3. la legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 (qui chiamata in modo abbreviato "legge 109/1994");
4. il Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento Generale");
5. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto");
6. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
7. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
8. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

Art. 14 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Si dà atto che con nota prot. K1.2004.0003025 del 25.11.2004 è stata richiesta alla competente Prefettura la certificazione antimafia. In caso di esito negativo il presente contratto si intenderà risolto.

Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

Art. 16 - SUBAPPALTO

A. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per

l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

B. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero successivo del presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria.

C. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere *c*), *d*) ed *l*) del Regolamento Generale.

L'Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve

presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b*) e *c*) ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55.

D. L'Amministrazione non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

L'Impresa che si avvale del subappalto deve osservare, inoltre, quanto all'art. 18, commi 9, 10, 11, della legge 55/1990.

Art. 17 - LAVORATORI DIPENDENTI E LORO TUTELA

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Commissario provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Commissario.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore è invitato per iscritto dal Commissario a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Commissario Delegato provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il

trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'Appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Al Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 124, quarto comma, lett. a),del Regolamento Generale compete la verifica periodica del possesso della regolarità da parte dell'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.

Art. 18 - SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE

L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori:

- il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 3 della stessa norma;
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Direttore di Cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DEL CONTRATTO

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori, mediante Polizza Assicurativa rilasciata dalla società Zurich International Italia, agenzia n. 450 di Bizzarri Giuseppe per l'importo di €. 167.450,94, e per la tutta la durata dei lavori, con firma del soggetto idoneo alla stipula.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

È previsto lo svincolo progressivo della cauzione definitiva in base all'art. 30 comma 2° della Legge 109/94 e successive modificazioni.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Art. 20 - POLIZZE

A - ASSICURAZIONE DURANTE I LAVORI

L'Appaltatore, sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge 109/1994, è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi

nel corso dell'esecuzione dei lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori.

La somma da assicurare è di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per i danni alle opere in costruzione e di € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecento-mila/00) per i danni cagionati alle opere ed agli impianti preesistenti sui quali e nei quali si eseguiranno i lavori oggetto dell'appalto. La suddetta somma assicurata sarà prestata a primo rischio assoluto e cioè in deroga al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per ogni sinistro.

L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

B - DECENNALE PER GRAVI DANNI E PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Si obbliga l'Appaltatore a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite

di indennizzo della polizza decennale deve essere di € 1.300.000,00 (euro unmilionetrecentomila/00).

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni, con massimale di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per ogni sinistro.

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui sopra.

TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 21 - RICHIAMO AI PATTI DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE E DEL PROGETTO DEFINITIVO

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto, al Capitolato Prestazionale e alla lista delle categorie di lavori e delle forniture e di tutti gli elaborati grafici e scritti del progetto definitivo, atti che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e conservati presso gli uffici dell'Amministrazione.

Sono parte integrante del contratto:

a) il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145;
b) il capitolato prestazionale;
c) gli elaborati grafici progettuali, tecnici e descrittivi;
d) Lista delle Categorie di Lavori e delle Forniture (compilato dall'aggiudicatario in sede di offerta ex art. 90, comma 7 Reg.)
e) Calcolo della parcella del progetto esecutivo;

f) Documenti e materiali relativi alle indagini, ai rilievi, ed i documenti di archivio e storici.

Art. 22 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale e dei termini di ultimazione parziale richiesti dalla Gestione Commissariale in riferimento alla prima consegna delle aree relative agli ingressi del complesso, denominata “fase 1”, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori suddiviso in “fase 1” e “fase 2” – dettagliate negli elaborati grafici allegati al presente atto (allegato1), anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti.

Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 23 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO

L'Amministrazione – tramite il Coordinatore dei Lavori - svolgerà tutte le procedure tecniche, amministrative, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.

Art. 24 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

A - È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del Regolamento Generale nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Commissario Delegato a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere

riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Il Commissario Delegato determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 133, comma 7 del Regolamento Generale determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'Impresa.

B - Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti., quantificati secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Generale.

Art. 25 – PROROGHE

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Commissario Delegato, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 26 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati

ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Commissario Delegato dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 27 - DANNI NEL CORSO DEI LAVORI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro tre giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Art. 28 - VARIAZIONI AL CONTRATTO E AL PROGETTO

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto pubblico amministrativo.

Ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Generale, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Commissario Delegato, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei Lavori, sia disposta dal Direttore dei Lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 19 comma 1° ter della Legge 109/94, l'Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Art. 29 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

L'Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto dell'inizio dei lavori i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d'opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

Art. 30 - NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto verranno determinati assumendoli dal prezzario di gara.

Qualora i lavori da eseguire non fossero ivi contemplati si ricorrerà a nuove

analisi, da svilupparsi nei modi previsti dall'art. 136 del Regolamento Generale.

Art. 31 - REVISIONE PREZZI

Per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 109/1994, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica l'art. 1664, comma 1 del codice civile.

Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento

Art. 32 - ANTICIPAZIONE

Non è prevista l'erogazione di alcuna anticipazione.

Art. 33 - PAGAMENTI IN ACCONTO

Gli Stati di Avanzamento Lavori saranno redatti con le modalità e nei termini indicati all'art. 168 del DPR 554/99.

Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo corrispondente alla progettazione esecutiva sarà effettuato a favore dell'Appaltatore entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, a norma dell'art. 140 comma 5° del DPR 554/99.

Dopo la prima rata di acconto saranno corrisposti all'Appaltatore acconti in

corso d'opera ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà, complessivamente per opere a corpo, almeno un importo pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo di appalto dedotto il corrispettivo già pagato per la progettazione esecutiva ed al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute, cosi come previsto per legge.

Le certificazioni in acconto e a saldo verranno emesse dalla direzione lavori nei termini previsti dall'art. 29 del D.M. 145/2000.

In occasione dell'emissione dei singoli SAL il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di verificare i versamenti relativi alla mano d'opera (contributivi, previdenziali ed assicurativi) nonché quelli dovuti agli organismi della contrattazione collettiva.

È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copie delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essi via via corrisposti al subappaltatore.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Commissario Delegato sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi

dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Art. 34 - PAGAMENTI A SALDO E RELATIVA POLIZZA A GARANZIA

Il pagamento della rata di saldo avverrà con le modalità stabilite dall'art. 29 comma 2 del Capitolato Generale D.M. 145/2000 e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

Il pagamento della rata di saldo avverrà previa accensione delle polizze di cui all'art. 20-B del presente schema di contratto.

Art. 35 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore mediante ordinativi di pagamento su bonifico bancario.

Art. 36 - RITARDO NEI PAGAMENTI

Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della legge 109/1994.

I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro

il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo relativo ai pagamenti a saldo per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

Art. 37 - TERMINE PER L'INIZIO, PER LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Intervenuta la stipula del contratto a norma dell'art. 109, il Commissario Delegato o suo incaricato, con apposito ordine di servizio, dispone che l'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che

dovrà essere completata entro 10 giorni. Dopo la consegna del progetto esecutivo la Stazione Appaltante dovrà provvedere entro 5 giorni ordinatori dalla consegna alla validazione del progetto medesimo ai sensi dell'art. 47 del DPR 554, sentiti i progettisti del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 19 comma 1 ter della legge 109/94 e successive modificazione.

Il Commissario delegato, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l'Appaltatore provveda all'effettuazione di studi od indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore.

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4 del DPR 554/99.

L'Appaltatore prende atto, con la firma del presente contratto, che i lavori potranno essere svolti contemporaneamente ad altre lavorazioni che vedono la presenza di più imprese. Pertanto il tempo previsto di giorni 90 (giorni novanta) naturali e consecutivi per l'esecuzione delle opere tiene conto anche della contemporaneità di lavorazioni e della presenza di più imprese per la conclusione delle due fasi dell'intervento.

L'Appaltatore si impegna a completare la "fase 1" in 60 giorni naturali e consecutivi e comunque a concluderla entro il 15 febbraio 2005, fatte salve eventuali sospensioni dei lavori determinate da interferenze con i sottoservizi.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle

necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 Regolamento Generale ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 Regolamento Generale e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.

I presupposti per i quali il Commissario Delegato può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.

Art. 38 - PENALI

Per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, rispetto al termine di 10 giorni, verrà applicata una penale pari all'1**°/oo** (uno per mille) dell'importo del corrispettivo previsto per la progettazione. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori, rispetto al termine di ultimazione parziale relativo alla "fase 1" fissato per il 15 febbraio 2005, nonché dell'ultimazione complessiva dell'opera prevista in 90 giorni, verrà applicata una penale pari all'1**°/oo** (uno per mille) dell'importo del contratto rispettivamente determinato con riferimento all'entità dei lavori da eseguirsi in"fase 1" e dell' importo contrattuale totale.

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Commissario Delegato in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di

esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo del 10% dell'importo complessivo dei lavori, il Commissario Delegato attua i provvedimenti necessari in base all'art. 119 del Regolamento.

La penale è comminata dal Commissario Delegato sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Commissario Delegato sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo.

Art. 39 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di

contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 165, comma 3 del Regolamento Generale.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 40 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 41- PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 42 - AVVISO AI CREDITORI

A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute: la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 43 - COLLAUDO

Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 28 comma 7° della Legge 109/94 e dell'art. 187 comma 3° del Regolamento, è previsto il collaudo in corso d'opera. Per tutti i lavori oggetto del presente appalto verrà redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dagli articoli 187-210 del Regolamento

Generale. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 30, comma 2 della legge 109/1994 e dell'articolo 101 del Regolamento Generale.

Oltre a quanto disposto dall'art. 193 del Regolamento Generale sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Impresa.

Art. 44- DIFETTI DI COSTRUZIONE

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore risponde con garanzia decennale rispetto a quei difetti dell'opera, meglio evidenziati nel Capitolato prestazionale, che interessino le strutture portanti e tutte le altre componenti della costruzione che possano ridurre sensibilmente per estensione, o per durata, o per importanza, il

normale e pieno godimento dell'opera, ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti, compresi quelli necessari per la ricerca del guasto.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - ACCORDO BONARIO SU RISERVE DI IMPORTO NOTEVOLE

Qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti del 10% dell'importo contrattuale, indicati dall'articolo 31-*bis* della legge 109/1994, l'Amministrazione seguirà la procedura di cui all'art. 149 del Regolamento Generale per addivenire ad un accordo bonario con l'Appaltatore.

Art. 46 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore (art. 118 Regolamento Generale), o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori (art. 119 Regolamento Generale), o per inadempimento di contratti di cottimo (art. 120 Regolamento Generale), l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui agli artt. 121 e 122 del Regolamento Generale.

Art. 47 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 31-*bis*, comma 1, della legge 109/1994, saranno deferite ad arbitri, secondo le procedure di cui all'art. 32 della legge 109/1994, nonché all'art. 150 del Regolamento Generale e agli artt. 33 e 34 del Capitolato Generale d'Appalto.

Le riserve e le pretese dell'Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 31-*bis* della legge 109/1994 sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del Regolamento Generale.

La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.

Art. 48 - SPESE DI CONTRATTO, DI BOLLI PER LA GESTIONE DEI LAVORI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le indicazioni di cui alla Circ. Min. Finanze 1° luglio 1998 n. 171/E recante: Imposta di bollo - Articoli 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori

imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 49 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. *d*) del Regolamento Generale, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.

Fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni del capitolato prestazionale, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o del Commissario Delegato o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui

comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;

e) le spese per le vie di accesso al cantiere;

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D. Lgs. 696/1994 e successive modificazioni.

Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti:

l) la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie: a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui non si è lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana.

m) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fideiussioni e polizze prestate a qualunque titolo;

n) le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma dell'art. 18, comma 8, della legge 55/1990 e art. 31, comma 1-*bis*, della legge 109/1994,

o) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge 633/1941 e del R.D. 1127/1939;

p) uso e disponibilità dei passaggi nel cantiere, uso di ogni mezzo di sollevamento presente in cantiere con manovra a cura del personale dell'Appaltatore e uso e disponibilità dei passaggi ai vari piani dell'edificio e dei ponteggi esterni per l'uso di ditte che eseguano prestazioni particolari per conto dell'Amministrazione non comprese nel presente appalto.

Il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico.

q) le spese per tutte le indagini, i rilievi e le campionature da presentare all'atto della consegna del progetto Esecutivo e successivamente richieste dalla Direzione Lavori.

r) assoggettarsi, rendendone indenne la Stazione Appaltante, a tutti gli oneri conseguenti alla contemporanea presenza nel cantiere di più Imprese o Ditte costruttrici, sia riferite al medesimo lavoro, sia riferite ad altri appalti in corso. In tale caso l'Appaltatore dovrà adeguarsi al Piano di Sicurezza Generale e consentire, nell'ambito dei lavori, l'uso delle attrezzature necessarie per la movimentazione dei materiali, anche facenti parte di altre forniture, secondo il Programma Generale degli interventi che verrà redatto, sulla base del cronoprogramma prodotto dalla Impresa, dal Coordinatore generale degli interventi. Le attrezzature citate saranno messe a disposizione dei vari appaltatori, secondo un calendario di utilizzo preventivamente concordato in base al Programma generale degli interventi, in modo da consentire lo svolgimento di tutte le attività necessarie all'esecuzione dell'appalto. Tutte le operazioni di carico e

scarico del materiale e di manovra delle attrezzature dovranno essere eseguite con personale dei vari appaltatori, sotto la loro responsabilità, e secondo le modalità indicate nel piano di sicurezza delle lavorazioni;

Art. 50 - CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Commissario Delegato è Responsabile del Procedimento ed è Responsabile dei Lavori (Art 2 D. Lgs. 494/96).

Egli attua i controlli attraverso le seguenti figure:

Coordinatore generale (project manager) Arch. Renato SARNO;

Coordinatori sicurezza fase esecuzione (art. 127 Regolamento Generale):

Arch. Renato SARNO
Arch. Giovanni MULTARI;

Direttori dei lavori (art. 124 Regolamento Generale):

Arch. Renato SARNO
Arch. Giovanni MULTARI;

Direttori operativi (art. 125 Regolamento Generale):

Ing. Gabriele SALVATONI;

Assistenti della D.L. (art. 126 Regolamento Generale):

Arch. Enrico GIANNI
Arch. Alessia SARNO
Arch. Michele NATALE

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e seguenti: in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei Lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 51 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

Art. 52 - ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del Direttore dei Lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'Impresa.

Art. 53 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti della legge 675/96 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.

L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge citata.

Art. 54- ULTERIORI PATTI

Qualora alla scadenza del 30 novembre 2004 non venisse prorogata la Gestione Commissariale con apposita ordinanza ministeriale ,subentrerà a tutti gli effetti nel presente contratto la Regione Lombardia.

Art. 54 - RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore., e particolarmente al Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto.

L'Appaltatore A.T.I. Magatti s.r.l. D'ordine del Commissario Delegato

Il Legale Rappresentante Il Soggetto Attuatore

Dott. Ing. Mario Enrico Ma gatti Dott.ssa Rita Amabile

Art. 55 - CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede procedura negoziata, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto, e specialmente il capitolato prestazionale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto allegato al progetto, al quale il presente contratto si è sostanzialmente conformato.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice

civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto e del capitolato speciale, come pure dei disegni e di tutti gli altri elaborati allegati al contratto dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:

1,2,,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,

31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,5 5. –

L'Appaltatore A.T.I. Magatti s.r.l.

Il Legale Rappresentante

Dott. Ing. Mario Enrico Magatti

IMPRESA MAGATTI s.r.l.
Via G. Gilino n. 12
20128 MILANO
Cod. Fisc. 00802090159

D'ordine del Commissario Delegato

Il Soggetto Attuatore

Dott.ssa Rita Amabile

ORDINANZA 30 novembre 2004.

Affidamento alla Società Grassi & Crespi S.r.l. di Milano della progettazione esecutiva e degli interventi di riqualificazione delle pertinenze e dei luoghi adiacenti al Palazzo Pirelli, lotto progettuale «E», su area di proprietà della Regione Lombardia. (Ordinanza n. 301).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

VISTA l'"ordinanza commissariale n. 243 del 18.10.04 con la quale si è proceduto alla validazione del progetto definitivo del lotto progettuale"E";

ACCERTATO che:

- con lettera d'invito del 9 novembre 2004 è stata esperita trattativa privata – ai sensi dell'art. 41 punti 5 e 6 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 - per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione degli interventi di riqualificazione di cui al progetto, invitando n. 4 imprese che hanno operato nel Complesso Pirelli;
- entro il termine fissato per la consegna delle offerte – 19 novembre 2004 ore 12.00 -- sono pervenuti due plichi , come risulta dal timbro apposto dal Protocollo Generale della Regione Lombardia;
- in data 24.11.2004 si è proceduto all'apertura delle buste, come da verbale delle operazioni che, allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale e dal quale risulta che la Grassi & Crespi S.r.l. ha presentato l'offerta più bassa pari a € 473.559,11= con un ribasso pari all'1,504%;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover prendere atto alle procedure relative alla trattativa privata sopra evidenziate provvedendo all'aggiudicazione in favore della Grassi & Crespi S.r.l. dei lavori, alle condizioni meglio specificate nello schema di contratto che allegato al presente ne forma parte integrante e sostanziale.

VAGLIATE le predette determinazioni

DISPONE

1. per le motivazioni in premessa addotte, di prendere atto delle procedure relative alla trattativa privata espletata nell'esercizio della facoltà di deroga all'art. 24 legge 11.02.1994 prevista dall'ordinanza ministeriale n. 3219/2002, affidando alla Società Grassi & Crespi S.r.l. la progettazione esecutiva e l'attuazione degli interventi di riqualificazione delle pertinenze e dei luoghi adiacenti al Palazzo Pirelli - su area di proprietà regionale - di cui al lotto progettuale "E" validato con ordinanza commissariale n. 243 del 18.10.04, alle condizioni tutte meglio specificate nello schema di contratto che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che l'importo per tale intervento ammonta a complessivi € 905.143,04= di cui € 473.559,11 relativo ai lavori depurati del ribasso d'offerta del 1,504%, € 22.802,40= per la progettazione esecutiva, € 22.913,63 per gli oneri della sicurezza ed € 385.867,90.= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
ORDINANZA MINISTRO DELL'INTERNO N° 3219 DEL 07.06.2002
VIA TARAMELLI N. 12 – 20124 MILANO

CONTRATTO DI APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO, INTEGRAZIONE E DI RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO PIRELLI, SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA E DELLE RELATIVE PERTINENZE E DEI LUOGHI ADIACENTI

LOTTO E1 – AREE DI PROPRIETA' REGIONE LOMBARDIA

DITTA APPALTATRICE:GRASSI&CRESPI s.r.l.

Cat. prevalente: OG1	€	480.794,76
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso)	€	**480.794.76**
Importi non soggetti a ribasso:		
- Corrispettivo per progettazione esec. (compr. 2% CNPAIALP)	"	22.802,40
- Oneri relativi alla sicurezza	"	22.913,63
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	**526.510,79**

Il ribasso offerto verrà applicato a tutte le tipologie di lavori esclusi la progettazione esecutiva e gli oneri relativi alla sicurezza.

B - LE PARTI

L'anno ...., il giorno .... del mese di ....

presso ....

La Dott.ssa Rita Amabile nella sua qualità di Soggetto Attuatore con sede in Milano Via Taramelli n. 12, che agisce in attuazione della Ordinanza del Ministro dell'Interno n.3219 in data 07.06.2002 e successive modificazioni

E

il Sig. .... nato il .... a ...., residente a ....

Via/Piazza .... n. .... con codice fiscale ....

(nella sua qualità di .... dell'Impresa ....

con sede in .... Via/Piazza .... n. ....,

partita IVA ....), di seguito denominato "Appaltatore", che agisce in qualità di ……………………………………………………

C - PREMESSE

Premesso

- che con ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219 in data 07.06.2002 è stato decretato lo stato di emergenza a seguito dell'incidente aereo del 18.04.2002 ed è stato nominato il Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di restauro e di recupero funzionale del Palazzo Pirelli, sede della Giunta Regionale della Lombardia e delle relative pertinenze e dei luoghi adiacenti;
- che con ordinanza del Commissario Delegato n. 243 del 18.10.04 è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori in oggetto dell'importo di € 912.378,69, di cui € 480.794,76 per lavori, € 22.802,40 per progettazione esecutiva a carico dell'Impresa, € 22.913,63 per costi relativi alla sicurezza ed € 385.867,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che in data 9.11.2004 è stata inoltrata lettera d'invito per l'appalto integrato dei lavori ;
- che con ordinanza del Commissario Delegato n. …………….. in data i lavori in oggetto sono stati affidati alla Impresa Grassi& Crespi s.r.l. di Milano per l'importo netto di€ 473.559,11 oltre l'IVA, a seguito del ribasso del.1.50.% ;
- che l'Amministrazione è proprietaria dell'immobile Edificio Pirelli del quale dispone liberamente, sito in Milano, Via Fabio Filzi n. 22, distinto al Catasto Terreni/Urbano al foglio .... mappa di cui al certificato di partita catastale n……………….. del ....

con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge,si conviene e stipula quanto segue:

TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - RICHIAMO ALLE PREMESSE E SIGNIFICATO DELLE ABBREVIAZIONI

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

Ordinanza Ministro dell'Interno n°3219 del 07.06.2002

Legge 109/1994 - La legge 11 febbraio 1994, n. 109. Legge quadro in materia di lavori pubblici;

Regolamento Generale - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
CGA - Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;
Regolamento di Qualificazione - Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'Amministrazione affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori descritti in epigrafe, da eseguirsi sulla proprietà di cui alle premesse: LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO, INTEGRAZIONE E DI RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO PIRELLI, SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA E DELLE RELATIVE PERTINENZE E DEI LUOGHI ADIACENTI

LOTTO E – AREE DI PROPRIETA' DELLA REGIONE LOMBARDIA secondo gli elaborati del progetto definitivo di cui in premessa.

Art. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo netto presunto complessivo del contratto ammonta a € 519.275,14 =. Tale importo è dovuto alla somma di € 473.559,11.relativa alla somma per i lavori depurata del ribasso 1,50 %. a cui va aggiunta la somma di € 22.802,40 per la progettazione esecutiva e di € 22.913,63 per gli oneri della sicurezza. L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale.

Art. 4 - REGIME IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 solo in caso d'uso.
Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della fattura.

Art. 5 - FINANZIAMENTO DELL'OPERA E RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi della gestione Commissariale.

Art. 6 - MODO DI CONTABILIZZARE LE PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Il presente contratto di appalto si intende stipulato:

– a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo;

1865, n. 2248, allegato F; Lavori in economia;

secondo la distinzione delle categorie di lavoro riportata nel Capitolato prestazionale;

Relativamente alla contabilizzazione a corpo, l'importo ad essa relativo rimane fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità di detti lavori.

Art. 7 - CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O SCORPORABILI

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 34/2000, è la seguente:

Categoria **OG1 classifica II**

Importo lavori **€ 473.559,11=**

Oneri per la sicurezza **€ 14.869,94=**

Costi esterni per la sicurezza **€ 8.043,69=**

Corrispettivo per la progettazione comprensivo del 2% CNPAIALP **€ 22.802,40=**

importo complessivo dei lavori € 519.275,14= oltre IVA

Art. 8 - NOMINA DELL'ESECUTORE

....

....

....

....

Art. 9 - DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE NOTIFICHE ALL'APPALTATORE

L'Appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo:...
....Via
...., n ....
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Commissario Delegato, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 10 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore con ordinativi di pagamento mediante bonifico bancario sul c/c n°..................... CIN......... CAB................. ABI..............., presso l'Istituto di Credito ....
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successivo alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Art. 11 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 12 - DIRETTORE DI CANTIERE E DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di Cantiere, che potrà coincidere con il Direttore Tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.

Il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La nomina di Direttore di Cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore Tecnico dell'Impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento di Qualificazione Esecutori LL.PP. (Regolamento di Qualificazione) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. La nomina di Direttore Tecnico dell'Impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell'incarico.

Qualora l'Impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore Tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato II al D.Lgs. 494/1996, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore Tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza.

Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa di cui all'art. 18, comma 1, lett. *b*) del Regolamento di Qualificazione: tale circostanza comporta la rescissione del contratto, e la prosecuzione in danno.

Art. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale di Appalto, nel Contratto d'Appalto, nel Capitolato Prestazionale, nel Computo Metrico Estimativo e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati allegati al contratto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Prestazionale e dal Contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute

ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Prestazionale:

0. Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219 in data 07.06.2002;
1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", articoli 1655-1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
3. la legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 (qui chiamata in modo abbreviato "legge 109/1994");
4. il Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento Generale");
5. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto");
6. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
7. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
8. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

Art. 14 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Si dà atto che con nota protocollo K1. 2004.xxxxxx è stata chiesta alla competente Prefettura la certificazione antimafia.

In caso di esito negativo il presente contratto si intenderà risolto.

Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in propri le opere o i lavori compresi nel contratto.

Art. 16 - SUBAPPALTO

A - Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore

al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

B - L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero successivo del presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria.

C - Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere *c*), *d*) ed *l*) del Regolamento Generale.

L'Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e

successive modificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b*) e *c*) ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55.

D - L'Amministrazione non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

L'Impresa che si avvale del subappalto deve osservare, inoltre, quanto all'art. 18, commi 9, 10, 11, della legge 55/1990.

Art. 17 - LAVORATORI DIPENDENTI E LORO TUTELA

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Commissario provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Commissario.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore è invitato per iscritto dal Commissario a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Commissario Delegato provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'Appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Al Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 124, quarto comma, lett. a),del Regolamento Generale compete la verifica periodica del possesso della regolarità da parte dell'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.

Art. 18 - SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE

L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori:

- il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D.Lgs. settembre 1994, n. 626 ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 3 della stessa norma;
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il Direttore di Cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DEL CONTRATTO

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori, mediante ...., rilasciata dalla società/istituto ...., agenzia di .... per l'importo di euro .... , e per la tutta la durata dei lavori, con firma del soggetto idoneo alla stipula.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

È previsto lo svincolo progressivo della cauzione definitiva in base all'art. 30 comma 2° della Legge 109/94 e successive modificazioni.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Art. 20 - POLIZZE

A - ASSICURAZIONE DURANTE I LAVORI

L'Appaltatore, sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge 109/1994, è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori.

La somma da assicurare è di € 1.000.000,00 (euro unmilione) per i danni alle opere in costruzione e di € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila) per i danni cagionati alle opere ed agli impianti preesistenti sui quali e nei quali si eseguiranno i lavori oggetto dell'appalto. La suddetta somma assicurata sarà prestata a primo rischio assoluto e cioè in deroga al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00 (euro cinquecentomila) per ogni sinistro.

L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

B - DECENNALE PER GRAVI DANNI E PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Si richiede all'Appaltatore la stipula con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere di € 500.000,00 .

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni, con massimale di € 1.000.000,00 (euro unmilione) per ogni sinistro.

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui sopra.

TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 21 - RICHIAMO AI PATTI DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE E DEL PROGETTO DEFINITIVO

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto, al Capitolato Prestazionale e alla lista delle categorie di lavori e delle forniture e di tutti gli elaborati grafici e scritti del progetto definitivo, atti che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e conservati presso gli uffici dell'Amministrazione.

Sono parte integrante del contratto:

a) il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145;

b) il capitolato prestazionale;

c) gli elaborati grafici progettuali, tecnici e descrittivi;

d) Lista delle Categorie di Lavori e delle Forniture (compilato dall'aggiudicatario in sede di gara, ex art. 90, comma 7 Reg.)

e) Calcolo della parcella del progetto esecutivo

f) Documenti e materiali relativi alle indagini, ai rilievi, ed i documenti di archivio e storici.

Art. 22 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti.

Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 23 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO

L'Amministrazione svolgerà tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.

Art. 24 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

A - È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del Regolamento Generale nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le

cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Commissario Delegato a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Il Commissario Delegato determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 133, comma 7 del Regolamento Generale determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'Impresa.

B - Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per

cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti., quantificati secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Generale.

Art. 25 – PROROGHE

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Commissario Delegato, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 26 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Commissario Delegato dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 27 - DANNI NEL CORSO DEI LAVORI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro tre giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Art. 28 - VARIAZIONI AL CONTRATTO E AL PROGETTO

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto pubblico amministrativo.

Ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Generale, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Commissario Delegato, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei Lavori, sia disposta dal Direttore dei Lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 19 comma 1° ter della Legge 109/94, l'Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Art. 29 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

L'Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto dell'inizio dei lavori i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d'opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

Art. 30 - NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto verranno determinati assumendoli dal prezzario di gara.

Qualora i lavori da eseguire non fossero ivi contemplati si ricorrerà a nuove analisi, da svilupparsi nei modi previsti dall'art. 136 del Regolamento Generale.

Art. 31 - REVISIONE PREZZI

Per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 109/1994, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica l'art. 1664, comma 1 del codice civile.

Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento

Art. 32 - ANTICIPAZIONE

Non è prevista l'erogazione di alcuna anticipazione.

Art. 33 - PAGAMENTI IN ACCONTO

Gli Stati di Avanzamento Lavori saranno redatti con le modalità e nei termini indicati all'art. 168 del DPR 554/99.

Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo corrispondente alla progettazione esecutiva sarà effettuato a favore dell'Appaltatore entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, a norma dell'art. 140 comma 5° del DPR 554/99.

Dopo la prima rata di acconto saranno corrisposti all'Appaltatore acconti in corso d'opera ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà, complessivamente per opere a corpo, almeno un importo pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo di appalto dedotto il corrispettivo già pagato per la progettazione esecutiva ed al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute, cosi come previsto per legge.

Le certificazioni in acconto e a saldo verranno emesse dalla direzione lavori nei termini previsti dall'art. 29 del D.M. 145/2000.

In occasione dell'emissione dei singoli SAL il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di verificare i versamenti relativi alla mano d'opera (contributivi, previdenziali ed assicurativi) nonché quelli dovuti agli organismi della contrattazione collettiva.

È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copie delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essi via via corrisposti al subappaltatore.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Commissario Delegato sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Art. 34 - PAGAMENTI A SALDO E RELATIVA POLIZZA A GARANZIA

Il pagamento della rata di saldo avverrà con le modalità stabilite dall'art. 29 comma 2 del Capitolato Generale D.M. 145/2000 e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

Il pagamento della rata di saldo avverrà previa accensione delle polizze di cui all'art. 20-B del presente schema di contratto.

Art. 35 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore mediante ordinativi di pagamento su bonifico bancario.

Art. 36 - RITARDO NEI PAGAMENTI

Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della legge 109/1994.

I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo relativo ai pagamenti a saldo per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

Art. 37 - TERMINE PER L'INIZIO, PER LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Intervenuta la stipula del contratto a norma dell'art. 109, il Commissario Delegato o suo incaricato, con apposito ordine di servizio, dispone che l'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata entro 15 giorni. Dopo la consegna del progetto esecutivo la Stazione Appaltante dovrà provvedere entro 5 giorni ordinatori dalla consegna alla validazione del progetto medesimo ai sensi dell'art. 47 del DPR 554, sentiti i progettisti del progetto

definitivo, ai sensi dell'art. 19 comma 1 ter della legge 109/94 e successive modificazione.
Il Commissario delegato, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l'Appaltatore provveda all'effettuazione di studi od indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore.
Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4 del DPR 554/99.
L'Appaltatore prende atto, con la firma del presente contratto, che i lavori potranno essere svolti contemporaneamente ad altre lavorazioni che vedono la presenza di più imprese. Pertanto il tempo previsto di giorni 90 (giorni novanta) naturali e consecutivi per l'esecuzione delle opere tiene conto anche della contemporaneità di lavorazioni e della presenza di più imprese.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 Regolamento Generale ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 Regolamento Generale e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.
I presupposti per i quali il Commissario Delegato può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.

Art. 38 - PENALI

Per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, rispetto al termine di 15 giorni, verrà applicata una penale pari all'1°/oo (uno per mille) dell'importo del corrispettivo previsto per la progettazione. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori, rispetto al termine di 90 giorni, verrà applicata una penale pari all'1°/oo

(uno per mille) dell'importo del contratto.

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Commissario Delegato in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo del 10% dell'importo complessivo dei lavori, il Commissario Delegato attua i provvedimenti necessari in base all'art. 119 del Regolamento.

La penale è comminata dal Commissario Delegato sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Commissario Delegato sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo.

Art. 39 - PREMIO DI ACCELERAZIONE

E' previsto premio di accelerazione da calcolarsi con le stesse modalità di cui al precedente articolo 38 "penali" per ogni giorno di anticipo rispetto ai 90 giorni previsti per la conclusione dell'intervento.

Art. 40 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si

intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 165, comma 3 del Regolamento Generale.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 41 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 42 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 43 - AVVISO AI CREDITORI

A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute: la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 44 - COLLAUDO

Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 28 comma 7° della Legge 109/94 e dell'art. 187 comma 3° del Regolamento, è previsto il collaudo in corso d'opera. Per tutti i lavori oggetto del presente appalto verrà redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dagli articoli 187-210 del Regolamento Generale. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 30, comma 2 della legge 109/1994 e dell'articolo 101 del Regolamento Generale.

Oltre a quanto disposto dall'art. 193 del Regolamento Generale sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Impresa.

Art. 45 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore risponde con garanzia decennale rispetto a quei difetti dell'opera, meglio evidenziati nel Capitolato prestazionale, che interessino le strutture portanti e tutte le altre componenti della costruzione che possano ridurre sensibilmente per

estensione, o per durata, o per importanza, il normale e pieno godimento dell'opera, ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti, compresi quelli necessari per la ricerca del guasto.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 - ACCORDO BONARIO SU RISERVE DI IMPORTO NOTEVOLE

Qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti del 10% dell'importo contrattuale, indicati dall'articolo 31-*bis* della legge 109/1994, l'Amministrazione seguirà la procedura di cui all'art. 149 del Regolamento Generale per addivenire ad un accordo bonario con l'Appaltatore.

Art. 47 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore (art. 118 Regolamento Generale), o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori (art. 119 Regolamento Generale), o per inadempimento di contratti di cottimo (art. 120 Regolamento Generale), l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui agli artt. 121 e 122 del Regolamento Generale.

Art. 48 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 31-*bis*, comma 1, della legge 109/1994, saranno deferite ad arbitri, secondo le procedure di cui all'art. 32 della legge 109/1994, nonché all'art. 150 del Regolamento Generale e agli artt. 33 e 34 del Capitolato Generale d'Appalto.

Le riserve e le pretese dell'Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 31-*bis* della legge 109/1994 sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del Regolamento Generale.

La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.

Art. 49 - SPESE DI CONTRATTO, DI BOLLI PER LA GESTIONE DEI LAVORI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le indicazioni di cui alla Circ. Min. Finanze 1° luglio 1998 n. 171/E recante: Imposta di bollo - Articoli 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 50 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. *d*) del Regolamento Generale, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.

Fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni del capitolato prestazionale, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o del Commissario Delegato o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;

e) le spese per le vie di accesso al cantiere;

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 696/1994 e successive modificazioni.

Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti:

l) la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie: a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui non si è lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana.

m)le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fideiussioni e polizze prestate a qualunque titolo;

n) le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma dell'art. 18, comma 8, della legge 55/1990 e art. 31, comma 1-*bis*, della legge 109/1994,

o) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge 633/1941 e del R.D. 1127/1939;

p) uso e disponibilità dei passaggi nel cantiere, uso di ogni mezzo di sollevamento presente in cantiere con manovra a cura del personale dell'Appaltatore e uso e disponibilità dei passaggi ai vari piani dell'edificio e dei ponteggi esterni per l'uso di

ditte che eseguano prestazioni particolari per conto dell'Amministrazione non comprese nel presente appalto.

Il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico.

q) le spese per tutte le indagini, i rilievi e le campionature da presentare all'atto della consegna del progetto Esecutivo e successivamente richieste dalla Direzione Lavori.

r) assoggettarsi, rendendone indenne la Stazione Appaltante, a tutti gli oneri conseguenti alla contemporanea presenza nel cantiere di più Imprese o Ditte costruttrici, sia riferite al medesimo lavoro, sia riferite ad altri appalti in corso. In tale caso l'Appaltatore dovrà adeguarsi al Piano di Sicurezza Generale e consentire, nell'ambito dei lavori, l'uso delle attrezzature necessarie per la movimentazione dei materiali, anche facenti parte di altre forniture, secondo il Programma Generale degli interventi che verrà redatto, sulla base del cronoprogramma prodotto dalla Impresa, dal Coordinatore generale degli interventi. Le attrezzature citate saranno messe a disposizione dei vari appaltatori, secondo un calendario di utilizzo preventivamente concordato in base al Programma generale degli interventi, in modo da consentire lo svolgimento di tutte le attività necessarie all'esecuzione dell'appalto. Tutte le operazioni di carico e scarico del materiale e di manovra delle attrezzature dovranno essere eseguite con personale dei vari appaltatori, sotto la loro responsabilità, e secondo le modalità indicate nel piano di sicurezza delle lavorazioni;

Art. 51 - CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Commissario Delegato è Responsabile del Procedimento ed è Responsabile dei Lavori (Art 2 D.Lgs. 494/96).

Egli attua i controlli attraverso le seguenti figure:

Coordinatori sicurezza fase esecuzione (art. 127 Regolamento Generale):

Arch. Renato SARNO

Arch. Giovanni MULTARI;

Direttori dei lavori (art. 124 Regolamento Generale):

Arch. Renato SARNO

Arch. Giovanni MULTARI;

Direttori operativi (art. 125 Regolamento Generale):

Ing. Gabriele SALVATONI;

Assistenti della D.L. (art. 126 Regolamento Generale):

Arch. Enrico GIANNI

Arch. Alessia SARNO

Arch. Michele NATALE

……………………………………………………………………………………………………

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e seguenti: in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei Lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 52 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

Art. 53 - ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del Direttore dei Lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'Impresa.

Art. 54 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti della legge 675/96 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.

L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge citata.

Art. 55 - RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore., e particolarmente al Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto.

L'Appaltatore ....

Il Commissario Delegato ......

Art. 56 - CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto, e specialmente il capitolato prestazionale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto allegato al progetto, al quale il presente contratto si è sostanzialmente conformato.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto e del capitolato speciale, come pure dei disegni e di tutti gli altri elaborati allegati al contratto dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56.

L'Appaltatore ....

Il Commissario Delegato ......

ORDINANZA 30 novembre 2004.

Affidamento mediante trattativa privata dell'incarico di fornitura sedute/arredi speciali per la sala convegni «Gonfalone», per la sala incontri istituzionali del Presidente e della sala 44 posti del 26° piano alla Società Matteo Grassi S.p.A. di Milano. Approvazione schema contratto. (Ordinanza n. 302).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 12.08.03 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli;

ACCERTATO che:

- in considerazione dell'urgenza la Gestione Commissariale, tramite le competenti strutture tecniche a supporto ha dato corso alla trattativa privata, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lett. d della Legge 358/92 nonché del RD 827 del 23.5.24 art. 41 punti 5 e 6 con la Società MATTEOGRASSI S.p.A di Milano al fine di ottenere la miglior offerta per la fornitura di sedute/arredi speciali per la sala Convegni "Gonfalone", la Sala Incontri Istituzionali del Presidente della Giunta Regionale nonché della Sala 44 posti del 26° piano;

- seguito di attenta valutazione delle campionature in ordine ai requisiti previsti dal progetto approvato, delle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale , nonché dell'offerta economica pervenuta in data 26 novembre 2004 i competenti Uffici Tecnici a supporto della Gestione Commissariale hanno espresso il benestare;

- a seguito di trattative intercorse con la Società MATTEOGRASSI S.p.A., la stessa ha manifestato la disponibilità alla sottoscrizione del contratto per la fornitura e posa degli arredi in argomento proponendo uno prezzo complessivo di € 124.958,37 oltre Iva, ed alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di affidare, la fornitura e la posa in opera delle sedute sopramenzionate alla Società MATTEOGRASSI S.p.A. di Milano provvedendo alla sottoscrizione del relativo contratto;

DISPONE

1. di affidare, per le motivazioni in premessa addotte, , alla Società MATTEOGRASSI S.p.A di Milano l'incarico di fornitura e posa in opera degli arredi speciali per la Sala Convegni "Gonfalone", la sala Incontri Istituzionali del Presidente della Giunta Regionale nonché della 44 posti del 26° piano, per un importo complessivo di € 124.958,37 IVA inclusa ed alle condizioni meglio specificate nello schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la liquidazione della spesa verrà effettuata con le modalità previste dal contratto di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

CONTRATTO DI FORNITURA

TRA

Il Commissario Delegato per l'Emergenza Pirelli, con sede in Milano, Via Taramelli n. 20 Codice Fiscale 80050050154, in persona del Soggetto Attuatore dott.ssa Rita Amabile, giusta Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 (di seguito denominato "Commissario Delegato")

E

La società MatteoGrassi Spa, con sede in via Pietro Cossa n.2, 20100 Milano (P.I.11993750154) in persona del Consigliere Delegato Sig. Stefano Grassi nato a Mariano Comense (Co) il 17.08.1965 , e residente, per la sua carica, in via Pietro Cossa n.2, Milano (di seguito denominata Matteo Grassi Spa) convengono quanto segue.

1 OGGETTO

Il Commissario Delegato affida a Matteograssi Spa, che accetta, la fornitura degli arredi speciali come da lista allegata (all.1) per l'insediamento delle Strutture Regionali c/o il Grattacielo Pirelli a far data presumibilmente dal 05/12/2004.

Matteograssi Spa si impegna ad eseguire la fornitura degli arredi come da lista allegata nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto provvedendo altresì a fornire le dovute certificazioni di legge e di qualità in conformità alla campionatura presentata;

2 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DI MATTEOGRASSI SPA

Matteograssi Spa si impegna ad effettuare la fornitura e posa in opera degli arredi di cui al precedente art. 1) a perfetta regola d'arte, nonché utilizzando materiali, mezzi d'opera adeguati ed idonei.

Matteograssi Spa si obbliga ad eseguire la fornitura secondo i prezzi indicati nell'offerta economica, parte integrante del presente contratto .

MatteoGrassi Spa accetta la fornitura alle condizioni tutte contenute nel presente contratto.

Dichiara:

- di aver preso visione dello stato dei luoghi ove devono essere consegnati ed assemblati gli arredi e di essere pertanto perfettamente edotta circa la natura e l'entità della fornitura commissionata;
- di aver preso visione e attenersi alle procedure contenute nel "Piano di Sicurezza "ex D. Lgs. n. 494/96.

3 DURATA E TEMPISTICA

Il presente contratto decorrerà dalla data della sua firma .

Matteograssi Spa si impegna a fornire gli arredi e a completare gli allestimenti oggetto del presente contratto nel rispetto del cronoprogramma che prevede l'inizio della consegna e del montaggio a far tempo dal 5.12.2004 e l'ultimazione del montaggio entro il termine di 10 giorni e, cioè, entro il 15.12.2004. Il Commissario Delegato si riserva la facoltà di differire la data fissata per l'inizio del montaggio degli arredi. MatteoGrassi spa, si impegna a custodire la fornitura presso i propri locali senza per questo avanzare alcuna pretesa economica per lo stoccaggio, nonché a concludere comunque l'allestimento nei 10 giorni successivi alla comunicazione con la quale la Gestione Commissariale formalizzerà il differimento del termine suddetto.

Tale differimento non potrà essere, in ogni caso, superiore ai 20 giorni dalla data fissata per l'inizio della consegna e del montaggio - prevista a far tempo dal 05.12.2004.

Qualora detto differimento sia superiore ai 20 giorni, Matteograssi Spa. si riserva la facoltà di emettere , entro il 31.12. 2004, regolare fattura per il materiale oggetto del presente contratto .

4 CORRISPETTIVO

Quale compenso per la fornitura e allestimento oggetto del presente contratto, il Commissario Delegato e Matteograssi Spa. concordano il totale complessivo di Euro 124.958,37= oltre I.V.A., fisso ed invariato.

Il compenso sopra specificato verrà corrisposto dal Commissario Delegato a Matteograssi Spa., alle seguenti scadenze:

- 60% alla consegna;
- 35% al termine del montaggio;
- 5%a seguito di esito positivo del collaudo definitivo da eseguirsi entro 10 gg. dall'ultimazione del montaggio, secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 giorni fine mese dalla presentazione di idoneo documento fiscale.

Nel caso di ritardi, Matteograssi Spa. potrà eventualmente richiedere la corresponsione di interessi di mora che si stabiliscono nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 cod.civ.

5 PENALI PER IL RITARDO

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di ultimazione del montaggio indicato nell'art. 3 del presente contratto, Matteograssi Spa corrisponderà una penale pari allo 1 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora il ritardo superasse di venti giorni il termine di consegna di cui all'art. 3, il Commissario Delegato procederà alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi del richiamato art. 1456 cod. civ, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto del Commissario Delegato al risarcimento degli ulteriori danni.

6 CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, ivi incluso il pagamento delle penali, Matteograssi Spa ha presentato cauzione di € 12.495,83 mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La suddetta garanzia verrà svincolata a seguito di esito positivo del collaudo.

7 COLLAUDO

Entro 10 giorni dall'ultimazione del montaggio verrà effettuato dai tecnici della Gestione Commissariale in contraddittorio con Matteograssi Spa collaudo della for-nitura e posa. Qualora, in sede di collaudo, venisse riscontrato che la fornitura e la posa degli arredi non siano state effettuate nel rispetto degli obblighi contrattualmente assunti e in conformità dei campioni oggetto dell'offerta, Matteograssi Spa si impegna ad effettuare le sostituzioni o riposizionamenti dovuti a propria cura e spese entro 20 giorni dalla notifica della contestazione, pena l'applicazione di una penale pari all'1 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

8 RISOLUZIONE

Il presente contratto potrà essere risolto da ciascuna delle parti qualora una di esse violi gli obblighi da esso derivanti.

Il Commissario delegato si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti all'aggiudicataria, trattenendo gli eventuali crediti nei suoi confronti nei seguenti casi:

allorché l'affidatario ceda il contratto o lo dia in subappalto;

la consegna superi i termini definiti nel contratto;

difformità gravi e immotivate dalle modalità di esecuzione del contratto;

difformità immotivata o non concordata degli elementi forniti rispetto a quanto previsto dagli allegati al presente contratto.

qualora il ritardo della fornitura e posa rispetto al cronopogramma superasse i venti giorni di cui al precedente art. 5;

in caso di fallimento, concordato, messa in liquidazione volontaria o coatta, esproprio, cui sia assoggettata la Società Matteograssi Spa, o per il fatto che la stessa nello stato di insolvenza abbia stipulato contratti o concluso transazioni con i propri creditori.

9 DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante del presente contratto stipulato tra il Commissario Delegato e Matteograssi Spa

- offerta Matteograssi Spa del 26/11/04 (allegato1) con la lista indicante le specifiche tecniche degli arredi forniti, computo estimativo con i prezzi unitari e complessivi indicati dalla ditta fornitrice (allegato 1)

Si da atto che Matteograssi Spa ha preso visione del piano di sicurezza e coordinamento relativo agli interventi sui lotti "B" e "C" ex D. Lgs. n. 494/96.

In caso di contrasto fra le disposizioni del presente contratto e gli allegati sopra menzionati, le Parti concordano sin da ora che prevaranno le disposizioni contrattuali.

10 RESPONSABILITA'

Ogni responsabilità per danni di qualunque genere che derivassero a persone o a cose in dipendenza dell'esecuzione del presente contratto deve intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico di Matteograssi Spa

11 FORZA MAGGIORE

Il mancato adempimento di una delle parti per causa di forza maggiore non potrà alla stessa essere imputato semprechè questa dia immediata comunicazione scritta del sorgere della causa stessa.

L'espressione "forza maggiore" comprende qualsiasi evento che inibisca l'esecuzione del presente contratto e che sia indipendente dalla volontà e controllo delle parti, comprese eventuali disposizioni di legge e/o amministrative emanate nel corso del presente contratto.

Le parti concorderanno eventuali azioni necessarie per minimizzare gli effetti dell'evento di forza maggiore, ivi comprese eventuali modifiche al contratto.

Nel caso in cui la causa di forza maggiore dovesse impedire l'adempimento di una delle parti per oltre 3 (tre) mesi, trascorso tale periodo, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto dandone all'altra comunicazione scritta.

12 GARANZIA

Matteograssi Spa si impegna ad un periodo pari a 36 (trentasei) mesi dalla data di ultimazione del montaggio, di assistenza gratuita in garanzia, per correggere tutti i difetti o anomalie di costruzione e funzionamento non riscontrabili in sede di collaudo.

13 PATTUIZIONI DEROGATIVE O COMPLEMENTARI

A conclusione della Gestione Commissariale stabilita per il 30.11.2004 giusta DPCM del 9 luglio 2004, qualora non fosse prorogata con apposito prov-

vedimento ministeriale, succederà a tutti gli effetti nel rapporto contrattuale la Regione Lombardia che provvederà ad adottare i conseguenti provvedimenti.

Qualsiasi convenzione derogativa o complementare al presente contratto dovrà essere pattuita per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.

14 DIVIETO DI CESSIONE

Il presente contratto non potrà essere neppur parzialmente ceduto a terzi;

15 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 le parti contraenti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

17 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico di Matteograssi S.p.A.

Letto, confermato e sottoscritto.

D'Ordine del Commissario Delegato	Matteograssi Spa
Il Soggetto Attuatore	il Consigliere Delegato
Dott.ssa Rita Amabile	Stefano Grassi

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del CC le parti sottoscrivono espressamente i punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17.
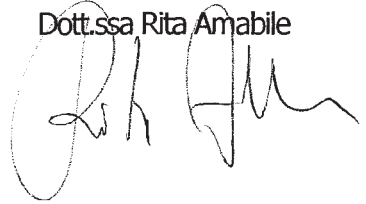
D'Ordine del Commissario Delegato	Matteograssi Spa
Il Soggetto Attuatore	Il Consigliere Delegato
Dott.ssa Rita Amabile	Stefano Grassi

REGIONE LOMBARDIA
MILANO

alla c.a Dott. Malangone

Mariano Cse, 26 novembre 2004

Con riferimento all'incontro avvenuto presso la Vostra sede giovedì 25 c.m., siamo a confermarVi le condizioni commerciali anticipate verbalmente come segue:

1880 matteograssi.

QT.	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO UNIT.	PREZZO NETTO UNITARIO	TOTALE LISTINO	TOTALE NETTO
PUNTO A						
2	KM3/1	poltrona Korium, con struttura rivestita in cuoio, cuscini in pelle. Dim. cm. 94x86x77h. Rivestimento cuoio e pelle	3.871,00	2.322,60	7.742,00	4.645,20
12	KM2/1	poltroncina Korium, con struttura rivestita in cuoio, cuscini in pelle. Dim. cm. 78x63x85h Rivestimento cuoio e pelle	1.759,62	1.055,78	21.115,44	12.669,36
10	KM1	poltroncia Korium, con struttura rivestita in cuoio. Dim. cm. 64x55x86h Rivestimento cuoio	1.287,12	772,28	12.871,20	7.722,80
					41.728,64	25.037,36

Colore cuoio e pelle come da campione in nostre mani e da Voi fornito.

QT.	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO UNIT.	PREZZO NETTO UNITARIO	TOTALE LISTINO	TOTALE NETTO
PUNTO B						
40	KM1	poltroncia Korium, con struttura rivestita in cuoio. Dim. cm. 64x55x86h Rivestimento cuoio	1.287,12	772,28	51.484,80	30.891,20

Colore cuoio da definire secondo nostro campionario già in Vostre mani.

QT.	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO LISTINO UNIT.	PREZZO NETTO UNITARIO	TOTALE LISTINO	TOTALE NETTO
PUNTO C						
6	EL01	Elsa sedia in pelle Dim. cm. 43x50x79h Rivestimento pelle	536,25	321,76	3.217,50	1.930,56

Colore cuoio e pelle come da campione in nostre mani e da Voi fornito.

Totale netto A+B+C 57.859,12

CONDIZIONI COMMERCIALI

Prezzi: netti a Voi riservati
Sconto: 25+20% sui prezzi di listino IVA esclusa (come sopra esposto)
Pagamento: da concordare
Traporto: incluso
Posa e montaggio: incluso

1880 matteograssi.

Attendiamo indicazioni più precise riguardo ad eventuali diverse tempistiche sulla destimazione ai piani dei prodotti.

PUNTO C

Collezione Kube - Design: Eoos - 2002
Interasse seduta cm 56, Rivestimento in tessuto J - fornitura di circa 86 posti
Pavimentazione a gradini di cm. 12

QT.	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO UNIT.	SCONTO EXTRA 10% unitario		TOTALE NETTO
8	KB03DX	Elemento a 3 posti con terminali DX	2.338,71	2.104,84		16.838,72
8	KB03SX	Elemento a 3 posti con terminali SX	2.338,71	2.104,84		16.838,72
4	KB04DX	Elemento a 4 posti con terminali DX	2.999,94	2.699,95		10.799,80
4	KB04SX	Elemento a 4 posti con terminali SX	2.999,94	2.699,95		10.799,80
2	KB03UN	Elemento a 3 posti con terminali	2.490,66	2.241,60		4.483,20
86	KB10TB	Tavoletta ribaltabile per bracciolo	94,82	85,34		7339,24

Totale composizione 67.099,25

Prezzi: netti a Voi riservati
Extra: Vi viene riconosciuto un ulteriore scontro extra del 10% sui prezzi netti a Voi riservati
Pagamento: da concordare
Traporto: incluso
Posa e montaggio: incluso

Resta da definire il colore del tessuto del quale sarà nostra farVi pervenire entro e non oltrevenerdì 26 la relativa cartella

TOTALE FORNITURA 124.958,37

In attesa di Vostro gentile riscontro, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito

Alessandra Zamengo
Responsabile Vendite Italia

ORDINANZA 30 novembre 2004.

Contratto d'appalto per «La progettazione esecutiva ed attuazione degli interventi di restauro, integrazione e di recupero funzionale delle facciate del Palazzo Pirelli (Torre e corpi bassi), sede della Giunta Regionale Lombarda, in via Filzi, 22 - Milano». Liquidazione del SAL n. 6 a favore dell'A.T.I. ISA S.p.A. - Grassi & Crespi S.r.l. - Marcora Costruzioni S.p.A. (Ordinanza n. 303).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE :

- con DPCM del 3.05.2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29.11.2002 fino al 31.12.2003 e con successivo DPCM del 19 dicembre 2003 a tutto il 30 giugno 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2.08.2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la dott.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

PRESO ATTO delle seguenti Ordinanze Commissariali:

- n. 5 del 27.01.03 di approvazione della procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto integrato relativo al restauro delle facciate del Grattacielo Pirelli e sue pertinenze;

- n. 21 del 12.03.03 di aggiudicazione dell'appalto medesimo all'Associazione Temporanea d'Impresa ISA SpA – Grassi & Crespi Srl e Marcora Costruzioni SpA. Il contratto è stato stipulato in data 3.04.2004 n. RACC.CD 26/2003;

- n. 210 del 7.09.2004 di approvazione della perizia di variante suppletiva di assestamento finale;

PRESO ATTO della documentazione contabile afferente il SAL n. 6 corrispondente al finale per lavori eseguiti a tutto il 15.10.2004, consegnato dalla Direzione Lavori alla Gestione Commissariale con nota del 2 novembre 2004, prot. K1.2004.0002758;

VISTE le sotto elencate fatture presentate in data 30.11.04 prot. K1.2004 0003113 dalla Società Mandataria ISA S.p.A. anche per conto delle Associate, emesse a seguito del Certificato di Pagamento n. 6 rilasciato dal Responsabile del Procedimento in data 24 novembre 2004 per un importo pari ad € 532.957,76=:
- n.359 del 25.11.04 di euro 404.698,98= IVA inclusa, emessa da ISA SPA
- n. 225 del 29.11.04 di euro 140.532,92= IVA inclusa emessa da GRASSI & CRESPI Srl
- n. 432 del 29.11.04 di euro 94.317,41= IVA inclusa emessa da MARCORA Costruzioni S.p.A.

RITENUTO di dover liquidare a favore del Raggruppamento di Imprese l'importo complessivo di € 639.549,31= IVA inclusa a compenso dell'importo risultante dallo stato di avanzamento lavori n.6;

DISPONE

Per le motivazioni in premessa addotte che si intendono integralmente riportate di liquidare mediante i fondi a disposizione della Gestione commissariale l'importo totale di **Euro** 639.549,31= a saldo delle seguenti fatture emesse a seguito di certificato di pagamento n. 6 corrispondente al finale per lavori eseguiti a tutto il 15.10.2004 nell'ambito dell'appalto di restauro delle facciate del Palazzo Pirelli:
- n.359 del 25.11.04 di euro 404.698,98= IVA inclusa, emessa da ISA SPA
- n. 225 del 29.11.04 di euro 140.532,92= IVA inclusa emessa da GRASSI & CRESPI Srl
- n. 432 del 29.11.04 di euro 94.317,41= IVA inclusa emessa da MARCORA Costruzioni S.p.A.

accreditando l'importo con bonifico bancario sul c/c n. 10607 presso CARIFANO S.p.A. Agenzia n. 14 di Calcinelli (PS), ABI 06145 – CAB 68544.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 30 novembre 2004.

Presa d'atto del processo verbale di accordo sottoscritto con l'A.T.I. ISA S.p.A. Grassi & Crespi S.r.l. e Marcora Costruzioni S.p.A. a definizione delle riserve relative al contratto CD26/2003. Liquidazione dell'importo concordato a tacitazione delle riserve. (Ordinanza n. 304).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

RICHIAMATI:

- l'ordinanza commissariale n. 21 del 12.03.2003 di conferimento incarico all'A.T.I. Isa S.p.A – Grassi & Crespi S.r.l. e Marcora Costruzioni S.p.A. a seguito di procedura negoziata ex art. 7, comma 3 della direttiva CEE 93/37 dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e del restauro conservativo delle facciate del Palazzo Pirelli;

- il contratto sottoscritto tra le parti in data 3 aprile 2003 n. Racc. CD 26/2003

- con ordinanza commissariale n. 188 in data 18.12.2003 veniva aggiornata la validazione del progetto esecutivo includendo l'Allegato G di approvazione di nuovi prezzi per ulteriori lavorazioni resisi necessarie ed approvandone altre in linea tecnica ma non economica;

ACCERTATO che il Soggetto Attuatore:

- in qualità di Responsabile Unico del Procedimento nel perseguimento del preminente interesse pubblico ad una più sollecita riattivazione delle funzioni della sede regionale – giusta i poteri ad esso conferiti - ha preso atto dell'iscrizione da parte dell'ATI Appaltatrice sul registro di contabilità dei lavori, del contratto di cui trattasi, di n. 16 onerose riserve per un ammontare complessivo pari a € 1.148.781,82.= ;

- per conoscere le ragioni di tali pretese e valutarne l'eventuale ammissibilità e non manifesta infondatezza delle riserve formulate, ha esaminato le valutazioni della Direzione Lavori esplicitate con relazione riservata del 15.05.2004 nonché della Commissione di Collaudo con relazione riservata del 14.6.2004;

- ha approfondito altresì la natura delle riserve con l'Ufficio Tecnico a supporto della Gestione Commissariale;

DATO ATTO che dall'esame è emerso la non accoglibilità delle riserve n. 1, 2, 6 9, 14, 15 e 16 per un importo complessivo di € 118.143,89, la fondatezza secondo il dettato normativo delle riserve n. 3, 7, 8, 10 e 13 per un ammontare complessivo pari a € 474.906,01, diversa valutazione delle sopramenzionate relazioni riservate sulle riserve n. 4, 5, 11 e 12 per un importo complessivo pari a € 555.731,92;

PRESO ATTO CHE a seguito dell'incontro tenutosi con l'ATI in data 29.11.2004, per sondare la disponibilità ad una transazione bonaria, ritenuta la soluzione più idonea al perseguimento dell'interesse pubblico, l'Appaltatrice ha manifestato disponibilità ad accettare la proposta di accordo bonario dietro riconoscimento dell'importo complessivo di

€ 705.000,= oltre IVA determinato dalla somma delle riserve accolte (474.906,01) nonché dell'importo di € 230.093,99 pari al riconoscimento di c.a. il 41% di quelle controverse.

VISTO il processo verbale di accordo sottoscritto tra le parti in data 29 novembre 2004, parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si è convenuto la cancellazione da parte dell'ATI di tutte le riserve iscritte sul registro di contabilità dietro corresponsione da parte del Commissario Delegato dell'importo concordato in € 705.000,00 oltre IVA;

VISTE le sottoindicate fatture:

- n.360 del 29.11.2004 per l'importo di € 57.900,00 oltre IVA emessa da ISA s.p.A.
- n.226 del 29.11.2004 per l'importo di € 506.100,00= oltre IVA emessa da Grassi & Crespi s.r.l.;
- n. 433 del 29.11.2004 per l'importo di € 141.000,00= oltre IVA emessa da Marcora Costruzioni S.p.A.;

RITENUTO di prendere atto del processo verbale di accordo in argomento provvedendo contestualmente alla liquidazione in favore dell'ATI Isa – Grassi e Crespi e Marcora dell'importo di € 705.000,00 oltre IVA a tacitazione di tutte le riserve iscritte sul registro di contabilità di cui al contratto n. racc. CD 26/2003

DISPONE

1. per le motivazioni in premessa addotte, di prendere atto del processo verbale di accordo sottoscritto in data 29.11.2004 con l'ATI Isa S.p.A, Grassi & Crespi S.r.l- e Marcora Costruzioni S.p.A., che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, a definizione di tutte le riserve iscritte e di quelle che potrebbero esserlo relative al contratto n. racc. CD 26/2003;

2. di liquidare in favore dell'ATI l'importo complessivo di € 846.000,00 IVA compresa a saldo delle fatture n. 360, n. 226 e n. 433 del 29.11.2004 in premessa meglio specificate emesse a titolo di accordo bonario di cui al precedente punto 1 mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

PROCESSO VERBALE DI ACCORDO

TRA

il Soggetto Attuatore per l'Emergenza del 18.04.2002 Dott.ssa Rita Amabile

E

L'A.T.I. ISA – Grassi e Crespi e Marcora Costruzioni in persona del legale rappresentante Signor Giancarlo Tonelli

IN PUNTO

Progettazione esecutiva e attuazione interventi di restauro integrazione e recupero funzionale delle facciate del complesso Pirelli – Contratto CD 26/2003 importo complessivo dei lavori €. 12.360.112

PREMESSO che:

- con D.G.R. n. 12005 del 07.02.2003 la Giunta Regionale ha conferito al Commissario Delegato, già nominato con ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3219 del 07.06.2002 e successive modifiche ed integrazioni, le funzioni di:
  - Committente dei lavori necessari per ripristinare nella sua integrale funzionalità la sede istituzionale della Regione Lombardia, meglio nota come Palazzo Pirelli;
- il Commissario Delegato, Roberto Formigoni, ha a sua volta nominato un Soggetto Attuatore, figura questa prevista nell'art. 3 dell'ordinanza de qua e successive modifiche, nella persona della Dott.ssa Rita Amabile demandando alla stessa un insieme

di poteri e competenze già affidate al primo, il tutto così come risultante dall'Ordinanza n. 180 in data 02.08.2004;

- nell'ambito dei contratti del Commissario Delegato e, per l'effetto, assegnati quanto a funzioni operative e contrattuali al Soggetto Attuatore rientra anche quello in epigrafe rubricato;
- Il Soggetto Attuatore nel perseguimento del preminente interesse pubblico ad una più sollecita riattivazione delle funzioni della sede regionale, giusta i poteri ad esso attribuiti anche quale Responsabile del Procedimento, ha preso contezza dell'iscrizione da parte dell'appaltatore, sul registro contabilità dei lavori e della manutenzione del contratto di che trattasi, di una serie di onerose riserve per un ammontare complessivo pari a circa € 1.148.781,82.=
- per meglio comprendere le ragioni di tali pretese il Soggetto Attuatore ha esaminato le controdeduzioni della D.L. unitamente ai numerosi pareri medio tempore espressi dalla Commissione di Collaudo in corso d'opera;
- più specificatamente, il Soggetto Attuatore ha preso atto che nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono appalesate sia interferenze tecniche sia rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- a seguito di tale attività ispettiva il Soggetto Attuatore ha richiesto alla D.L. una dettagliata relazione riservata sulla fondatezza o meno delle riserve de quibus, all'uopo convocando una serie di riunioni collegiali con le Strutture tecniche a

supporto della Gestione Commissariale nonché della Commissione di esperti all'uopo costituita per fronteggiare l'emergenza determinatasi, con l'intervento anche dei membri della Commissione di Collaudo;

- valutata ed approfondita la natura delle riserve e la ratio giuridica sottesa agli importi economici domandati il Soggetto Attuatore ha, ad ultimo, in data 29.11.2004 convocato l'A.T.I. per sondare la disponibilità dell'appaltatore ad una transazione sulle riserve stesse;
- nel corso di tale riunione il Soggetto Attuatore, all'uopo supportato da tutta la struttura, ha evidenziato e contestato all'appaltatore l'infondatezza di parte delle pretese azionate, ai rinvenimenti imprevisti o non prevedibili, così come ben evidenziato nella relazione sulle riserve relative ai lavori della Direzione Lavori e della Commissione di Collaudo agli atti della Gestione Commissariale;
- in esito a tale incontro l'A.T.I. ha concordato con il Soggetto Attuatore la quantificazione di € 705.000,00.= oltre IVA l'importo richiesto a tacitazione di ogni ed ulteriore pretesa economica per le riserve tutte afferenti il contratto in oggetto;
- il Soggetto Attuatore, anche in considerazione delle determinazioni del proprio Ufficio Tecnico ritiene tale somma congrua ed equa rispetto agli importi che il Commissario Delegato, nella sua qualità di stazione appaltante, potrebbe

essere chiamato a rifondere all'appaltatore in esito ad un giudizio arbitrale;

- vieppiù, tale importo è da considerarsi al netto delle onerosissime spese di giustizia che, alla luce di quanto sopra e delle concause determinanti l'insorgere delle riserve, potrebbero ben essere poste in capo al Commissario Delegato sempre in sede di lodo arbitrale;

TANTO PREMESSO, a definizione di tutte le riserve iscritte sul registro di contabilità nonché di tutte quelle che, ancorché non iscritte, potrebbero essere dall'appaltatore inserite all'atto della prima presentazione del registro di contabilità successiva alla data di sottoscrizione del presente

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1) il Soggetto Attuatore riconosce all'A.T.I. l'importo di 705.000,00 oltre IVA a tacitazione di tutte le riserve iscritte sul registro di contabilità nonché di quelle che l'appaltatore potrebbe iscrivere in relazione ad accadimenti determinatisi fino alla data di sottoscrizione del presente (ad oggi eventualmente non ancora formalizzate per la mancata sottoposizione del registro di contabilità):
2) l'A.T.I. nell'accettare la somma ut supra rinuncia espressamente alle riserve già iscritte nonché a tutte quelle che potrebbe iscrivere in relazione ad accadimenti determinatisi fino alla data di sottoscrizione della presente ad oggi eventualmente non ancora formalizzate per la mancata sottoposizione del registro

di contabilità nonché a qualsiasi azione volta a richiedere all'Amministrazione ulteriori somme, ritenendosi soddisfatta.

3) l'A.T.I., in particolare, si impegna in occasione della prima sottoposizione del registro di contabilità successiva alla firma del presente a rinunciare espressamente a tutte le riserve iscritte, dandone contezza nel registro stesso;

4) la validità dell'accordo odierno è subordinata al pagamento dell'importo da parte del Soggetto Attuatore all'A.T.I..

Milano, 29 NOV. 2004

l'A.T.I. ISA S.P.A

GRASSI & CRESPI SRL

MARCORA COSTRUZIONI S.P.A.

Il legale rappresentante

Giancarlo Tonelli

ISA S.p.A.
IL CONSIGLIERE DELEGATO

D'Ordine del Commissario Delegato

Il Soggetto Attuatore

Dott.ssa Rita Amabile

ORDINANZA 30 novembre 2004.

Fornitura di n. 3 apparecchi radiogeni per il controllo di sicurezza sui bagagli a mano del personale e dei visitatori da installarsi presso gli ingressi del Palazzo Pirelli. Approvazione dello schema di contratto per la fornitura. (Ordinanza n. 305).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art.1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n.109 del 12.08.03 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli;

ACCERTATO che:

- il progetto per il ripristino funzionale del Complesso Pirelli prevede, per quanto attiene alla sicurezza degli ingressi, il rispetto degli standard sanciti dal Regolamento Regionale 8 agosto 2002, n.6 "Regolamento sulle modalità di accesso e di permanenza nelle sedi istituzionali della Giunta regionale" e più precisamente, tra l'altro, l'acquisto di n.3 apparecchi radiogeni per il controllo dei bagagli a mano dei soggetti che accedono al palazzo;
- in data 23 novembre 2004 il Soggetto Attuatore ha richiesto alle società Gilardoni S.p.a. di Mandello Lario (LC) e S.P.E. di Roma il rilascio della propria migliore offerta per la fornitura in opera delle apparecchiature in argomento;

VISTE le offerte pervenute:

- in data 29 novembre 2004 dalla società Gilardoni S.p.a. che ha avanzato la propria offerta di fornitura n.7114/2004 per un importo complessivo di € 117.000,00= oltre ad IVA;
- in data 29 novembre 2004 dalla società S.P.E. che ha avanzato la propria offerta di fornitura n.11/648/mas per un importo complessivo di € 125.000,00= oltre ad IVA;

RITENUTO di dover affidare alla società Gilardoni S.p.a., quale migliore offerente, la fornitura dei macchinari sopra descritti mediante sottoscrizione di contratto di fornitura per l'importo complessivo di € 117.000,00= oltre ad IVA ed alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, esercitando la facoltà di deroga all'art.3 della legge regionale 19.05.1997 n.14;

DISPONE

1. per le motivazioni in premessa addotte di affidare la fornitura di n.3 apparecchi radiogeni per il controllo dei bagagli a mano dei soggetti che accedono al palazzo Pirelli alla società Gilardoni S.p.a. di Mandello del Lario (LC), per l'importo complessivo di € 117.000,00= oltre ad IVA, ed alle condizioni meglio specificate nello schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

2. di dare atto che la liquidazione della spesa verrà effettuata con le modalità previste dal contratto di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI n.3 APPARECCHI RADIOGENI PER I CONTROLLI DI SICUREZZA SUI BAGAGLI A MANO DEL PERSONALE E DEI VISITATORI DA INSTALLARSI PRESSO GLI INGRESSI DEL PALAZZO PIRELLI

L'anno duemilaquattro il giorno........... del mese di novembre presso la sede del Commissario Delegato all'Emergenza Pirelli ex ordinanza ministeriale n.3219/2002 e successive modificazioni

TRA

Il Commissario Delegato per l'Emergenza Pirelli (in seguito denominata Commissario), nella persona del Soggetto Attuatore dott.ssa Rita Amabile giusta Ordinanza Commissariale n.180/2004, domiciliata per la carica presso la sede in Milano, Via Taramelli, 20

E

La **Gilardoni S.p.a.** (in seguito denominata Appaltatrice) con sede legale in Mandello del Lario (LC), Via Arturo Gilardoni n.1, C.F./P.IVA 00734000161, qui rappresentata dal sig. ...., nato a .... il .... che qui interviene ed agisce nella sua qualità di ...., domiciliato per la carica presso la sede legale della società.

Tutto ciò premesso, i contraenti, stipulano e convengono quanto appresso.

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

E' oggetto del presente contratto la fornitura, l'installazione e la messa in servizio di n.3 apparecchi radiogeni per il controllo di sicurezza dei bagagli, dedicati al controllo di bagagli a mano.

La fornitura dovrà essere resa franco Sede Regione Lombardia in Milano – Via F. Filzi, 22.

ART. 2 – TEMPI DI CONSEGNA E FIRMA DEL CONTRATTO

La fornitura dovrà essere consegnata entro 40 giorni dalla data di trasmissione via fax dell'ordine, successivo alla firma del presente contratto.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo, IVA esclusa, è quello indicato nell'offerta economica n.7114/2004 del 29 novembre 2004 per un importo complessivo di € 117.000,00 oltre ad IVA.

ART. 4 - COLLAUDO

La fornitura dovrà essere collaudata entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, dalla data di termine della fornitura indicata nel precedente Art.2.

ART. 5 - PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore od imputabili alla Gestione Commissariale, ogni qualvolta non vengano rispettati i termini previsti nel precedente art.2, l'Appaltatrice si impegna a risarcire il conseguente danno arrecato per un valore massimo complessivo pari al 10% del dell'importo contrattuale per ogni settimana di ritardo rispetto al termine di consegna di cui al precedente art.2.

In caso di difformità del materiale consegnato rispetto a quello richiesto resta impregiudicata la facoltà per l'Amministrazione di chiedere il risarcimento di qualunque ulteriore danno conseguente alla mancata consegna.

Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero la consegna dovranno essere notificate con lettera raccomandata a.r., a pena di decadimento di ogni diritto ad invocarle, a Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 - presso la sede di Via Taramelli 20 - 20124 MILANO.

Le penali, espresse, saranno applicabili anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi cui l'Appaltatrice abbia affidato la fornitura in oggetto.

In caso di collaudo negativo, per cause imputabili all'Appaltatrice, il Commissario si riserva il diritto di applicare una penale pari a 0,5% (0,5 per cento) del valore dell'importo della fornitura soggetta a collaudo, per ogni giorno intercorrente fra la data del verbale di collaudo negativo e la data del nuovo verbale positivo.

ART. 7 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto delle prestazioni contrattuali nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente (art.18 Legge 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni).
La quota oggetto di subappalto non può superare, ai sensi della citata normativa, il 30% dell'importo contrattuale. I soggetti concorrenti dovranno indicare nell'offerta economica le parti del servizio / fornitura che intendono subappaltare a terzi.

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltrare la specifica richiesta di subappalto alla Gestione Commissariale, la quale provvederà all'autorizzazione con separato atto, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione prevista dall'art.18 della Legge 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni. L'Amministrazione provvederà al pagamento del servizio oggetto di subappalto esclusivamente al soggetto aggiudicatario al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori. I subappaltatori non potranno subappaltare a loro volta il servizio oggetto di subappalto.
Il soggetto aggiudicatario sarà in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per le parti del servizio affidate in subappalto.

E' vietata, in tutto o in parte, la cessione del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

ART. 9 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'Appaltatrice è responsabile, e dovrà tenere indenne, per tutto il periodo di efficacia del contratto, il Commissario, e gli eventuali terzi anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere od impianti preesistenti, tanto della Regione Lombardia che di terzi, comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a seguito di fatti che siano ascrivibili alla stessa.

ART. 10 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

La fornitura dovrà essere svolta nel rispetto ed in ottemperanza delle disposizioni di Legge, in particolare di quelle riguardanti le materie previdenziali, sicurezza, antinfortunistica e subfornitura in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto.

A titolo indicativo e non esaustivo, deve essere adottato ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge, per la particolare osservanza delle norme emanate con:

- D.P.R. 27/04/1955 n°547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” s.m.i.;
- D.P.R. 19/03/1956 n° 302 “Norme per la prevenzione degli infortuni di lavoro” integrative di quelli generali emanate con il D.P.R. n°547 s.m.i.;
- D.P.R. 19/03/1956 n°303 “Norme generali per l’igiene del lavoro” s.m.i.;
- D.P.R. 20/03/1956 n°320 “ Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei sotterranei” s.m.i.;
- D.P.R. 30/06/1965 n°1124 “Testo unico per le disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” s.m.i.;

L’Appaltatrice dovrà, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
Dovrà inoltre applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto e, in genere, da ogni altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l’Appaltatrice non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.
L’Appaltatrice dovrà continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatrice che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, al Commissario.

L’Appaltatrice dovrà sollevare e tenere indenne il Commissario da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme, delle prescrizioni tecniche e di sicurezza predette.

Quando il personale dell’Appaltatrice o delle eventuali imprese incaricate, in ragione dell'espletamento delle attività contrattuali, fosse presente nei locali della Regione Lombardia, al fine di ottemperare agli obblighi

previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 626/94, le parti si impegnano a cooperare per attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, esistenti nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto.

Il Commissario, in qualsiasi momento, potrà richiedere all'Appaltatrice o alle ditte da essa incaricate documenti e informazioni relative a:

- iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato;
- iscrizione INAIL;
- dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell'ultimo triennio;
- posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi;
- estremi del CCNL applicato ai dipendenti.

Gli eventuali danni a persone e cose derivanti dalle prestazioni oggetto del contratto, siano essi danni generati da interventi in corso di esecuzione, da incuria, da mancato ed incompleto rispetto delle prestazioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera, ecc., sono assunti dall'Appaltatrice nella persona del legale rappresentante che, con la sottoscrizione del contratto, solleva il Commissario da ogni responsabilità. Pertanto ogni eventuale contravvenzione alle vigenti disposizioni fa capo all'Appaltatrice ed al suo legale rappresentante.

L'Appaltatrice é responsabile nei confronti del Commissario del rispetto del presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori, e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti o meno autorizzato, fatta comunque salva, l'applicazione da parte del Commissario delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.

L'Appaltatrice accetta sin d'ora di rimuovere immediatamente, in seguito a insindacabile richiesta scritta del Commissario, componenti del proprio organico, per incapacità o grave negligenza o comunque non graditi al Commissario, impegnandosi fin d'ora a sostituirli celermente senza alcun aggravio di costi o di tempi per il Commissario stesso.

ART. 11 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'Appaltatrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutti i dati, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque

altro genere, relativi all'attività dell'Amministrazione Regionale, di cui si avrà conoscenza nello svolgimento del servizio. Conseguentemente, l'Appaltatrice è nominata responsabile ai sensi del D.Lgs. 196/2003. In nessun caso sarà comunque consentito il prelievo o la divulgazione non autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio. L'Appaltatrice, oltre all'osservanza degli obblighi inerenti alla nomina di responsabile dei trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dovrà attenersi alle disposizioni contenute nella normativa stessa anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'Amministrazione.

L'Appaltatrice si impegna di sottoscrivere la DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI RISERVATEZZA di cui l'allegato D pure parte integrante del presente contratto.

ART. 12 – RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

Il Commissario si farà carico unicamente delle operazioni di controllo, coordinamento e verifica dell'andamento del progetto e dei livelli di servizio.

Sono a carico dell'Appaltatrice tutte le operazioni necessarie alla buona riuscita del progetto.

L'Appaltatrice nominerà, dandone comunicazione scritta al Commissario, una propria figura professionale, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, che assumerà il compito di responsabile con funzioni di supervisione di tutte le attività connesse alla fornitura oggetto del contratto e di interfaccia univoca nei confronti del Commissario.

ART. 13 – RECESSO UNILATERALE

Il Commissario ha facoltà di recedere dal contratto per gravi inadempienze formalmente contestate con raccomandata A.R., dal Commissario all'Appaltatrice senza alcun indennizzo.

Il Commissario é in diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio dei servizi a maggiori spese della Società appaltatrice valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

1. Gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Commissario .

2. Arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'Appaltatrice.
3. Cessazione o fallimento dell'Appaltatrice.

ART. 14 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in un'unica soluzione, ad avvenuta consegna delle apparecchiature.

La fattura dovrà essere inviata a: Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 - presso la sede di Regione Lombardia in Via Taramelli 20 - 20124 MILANO e sarà liquidata entro 90 giorni fine mese dalla data del loro ricevimento, dalla Direzione Generale Risorse e Bilancio, Struttura Contratti.

Il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art.1284 del Codice Civile.

Le fatture dovranno riportare in evidenza i riferimenti indicati nel contratto.

ART. 15 – ONERI FISCALI

La sola IVA è a carico della Gestione Commissariale.
E' a carico dell'Appaltatrice ogni spesa, imposta e tassa comunque inerente al contratto.

ART. 16 – VARIAZIONI AL CONTRATTO

Qualsiasi variazione, modifica o integrazione alle pattuizioni di cui al contratto, per essere valida ed efficace, dovrà essere concordata per iscritto.

ART. 17 – COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax, al seguente indirizzo:

Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 – Via Taramelli 20 - 20124 MILANO.

ART. 18 – DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE

Senza che ciò comporti limitazioni alla piena vincolatività delle pattuizioni del contratto, l'Appaltatrice e il Commissario, espressamente assumono l'impegno di prestarsi reciprocamente alla più ampia collaborazione per attuare nel modo migliore quanto previsto nel contratto stesso.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative al contratto, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 20 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della registrazione, che sarà a cura e spese dell'Appaltatrice, Le parti, reciprocamente, danno atto che la registrazione in caso d'uso del presente contratto, sarà assoggettato a tassa fissa di registro in quanto le prestazioni ivi contemplate sono soggetto ad IVA.

Il su esteso contratto viene, dopo essere stato letto, approvato e confermato dalle parti, da loro sottoscritto e firmato in ogni pagina.

Località: Milano	Data:
GILARDONI S.p.A.	Gestione Commissariale per l'Emergenza Pirelli D'Ordine del Commissario Delegato Il Soggetto Attuatore Rita Amabile
Timbro e firma	Timbro e firma

ORDINANZA 30 novembre 2004.

Fornitura di n. 14 tornelli a tripode e n. 4 portelli disabile completi di accessori per il controllo degli accessi presso gli ingressi del Palazzo Pirelli. Approvazione dello schema di contratto per la fornitura. (Ordinanza n. 306).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;
- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art.1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;
- con ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n.109 del 12.08.03 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli;

ACCERTATO che:

- il progetto per il ripristino funzionale del Complesso Pirelli prevede, per quanto attiene alla sicurezza degli ingressi, il rispetto degli standard sanciti dal Regolamento Regionale 8 agosto 2002, n.6 "Regolamento sulle modalità di accesso e di permanenza nelle sedi istituzionali della Giunta regionale" e più precisamente, tra l'altro, l'acquisto di n.14 tornelli a tripode e n.4 portelli disabile per il controllo degli accessi presso i diversi ingressi del palazzo Pirelli;
- il consulente per il progetto di sicurezza del palazzo Pirelli ha identificato con precisione, per i propri requisiti tecnico-funzionali e per motivi di uniformità con gli altri ingressi di Sedi regionali, nel produttore Gunnebo Entrance Control S.p.a. e nel modello SIMPLEX ATT per quanto attiene ai tornelli e nel modello PASS-O-MAT per quanto attiene al portello disabili le apparecchiature da installare;

- in data 23 novembre 2004 il Soggetto Attuatore ha richiesto alla società OLMI Impianti S.r.l. di San Donato Milanese (MI), quale rivenditore locale autorizzato indicato dalla stessa Gunnebo Entrance Control S.p.a., il rilascio della propria migliore offerta per la fornitura in opera delle apparecchiature in argomento. Tale offerta viene richiesta anche al fine di uniformare funzionalmente i sistemi di controllo degli accessi a quelli già installati presso le altre Sedi regionali, considerando altresì che il modello di tornello richiesto è provvisto dello specifico dispositivo antiscavalcamento, identificato nel verbale dell'incontro di coordinamento sulla sicurezza, tenutosi presso la Direzione Presidenza in data 5 novembre 2003, presente agli atti del Commissario;

- in data 30 novembre 2004, con nota prot. n.B1.2004.0108513, il Dirigente della Struttura Sicurezza ha considerato congrua l'offerta economica presentata dalla società OLMI Impianti S.r.l..

VISTA l'offerta pervenuta in data 30 novembre 2004 dalla società OLMI Impianti S.r.l. che ha avanzato la propria offerta di fornitura n.961/04/F/A1 per un importo complessivo, comprensivo degli accessori necessari, del dispositivo opzionale antipanico con caduta bracci, del trasporto e dell'installazione, pari ad € 117.912,00= oltre ad IVA;

RITENUTO di dover affidare alla società OLMI Impianti S.r.l. la fornitura dei macchinari sopra descritti mediante sottoscrizione di contratto di fornitura per l'importo complessivo di € 117.912,00= oltre ad IVA ed alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, esercitando la facoltà di deroga all'art.3 della legge regionale 19.05.1997 n.14;

DISPONE

1. per le motivazioni in premessa addotte di affidare la fornitura di n.14 tornelli a tripode mod.SIMPLEX ATT e n.4 portelli disabile a doppia anta mod.PASS-O-MAT completi di accessori, trasporto e montaggio, alla società OLMI Impianti S.r.l. di San Donato Milanese (MI), per l'importo complessivo di € 117.912,00= oltre ad IVA, ed alle condizioni meglio specificate nello schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la liquidazione della spesa verrà effettuata con le modalità previste dal contratto di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI n.14 TORNELLI A TRIPODE E n.4 PORTELLI DISABILE COMPLETI DI ACCESSORI PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI PRESSO GLI INGRESSI DEL PALAZZO PIRELLI

L'anno duemilaquattro il giorno............ del mese di novembre presso la sede del Commissario Delegato all'Emergenza Pirelli ex ordinanza ministeriale n.3219/2002 e successive modificazioni

TRA

Il Commissario Delegato per l'Emergenza Pirelli (in seguito denominata Commissario), nella persona del Soggetto Attuatore dott.ssa Rita Amabile giusta Ordinanza Commissariale n.180/2004, domiciliata per la carica presso la sede in Milano, Via Taramelli, 20

E

La **OLMI Impianti S.r.l.** (in seguito denominata Appaltatrice) con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via Grandi n.12, P.IVA 11770360151, qui rappresentata dal sig. ...., nato a .... il .... che qui interviene ed agisce nella sua qualità di ...., domiciliato per la carica presso la sede legale della società.

Tutto ciò premesso, i contraenti, stipulano e convengono quanto appresso.

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

E' oggetto del presente contratto la fornitura, l'installazione e la messa in servizio di:

- n.14 tornelli a tripode Gunnebo Entrance Control S.p.a. modello SIMPLEX ATT, completi di dispositivo opzionale antipanico con caduta bracci automatica, e di
- n.4 portelli disabile a doppia anta Gunnebo Entrance Control S.p.a. modello PASS-O-MAT con ante da 600 mm;

e dei relativi accessori, da installarsi presso gli ingressi del palazzo Pirelli.

La fornitura dovrà essere resa franco Sede Regione Lombardia in Milano – Via F. Filzi, 22.

ART. 2 – TEMPI DI CONSEGNA E FIRMA DEL CONTRATTO

La fornitura dovrà essere consegnata entro 30 giorni dalla data di trasmissione via fax dell'ordine, successivo alla firma del presente contratto.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo, IVA esclusa, è quello indicato nell'offerta economica n.961/04/F/A1 del 30 novembre 2004 per un importo complessivo di € 117.912,00 oltre ad IVA.

ART. 4 - COLLAUDO

La fornitura dovrà essere collaudata entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, dalla data di termine della fornitura indicata nel precedente Art.2.

ART. 5 - PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore od imputabili alla Gestione Commissariale, ogni qualvolta non vengano rispettati i termini previsti nel precedente art.2, l'Appaltatrice si impegna a risarcire il conseguente danno arrecato per un valore massimo complessivo pari al 10% del dell'importo contrattuale per ogni settimana di ritardo rispetto al termine di consegna di cui al precedente art.2.

In caso di difformità del materiale consegnato rispetto a quello richiesto resta impregiudicata la facoltà per l'Amministrazione di chiedere il risarcimento di qualunque ulteriore danno conseguente alla mancata consegna.

Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero la consegna dovranno essere notificate con lettera raccomandata a.r., a pena di decadimento di ogni diritto ad invocarle, a Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 - presso la sede di Via Taramelli 20 - 20124 MILANO.

Le penali, espresse, saranno applicabili anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi cui l'Appaltatrice abbia affidato la fornitura in oggetto.

In caso di collaudo negativo, per cause imputabili all'Appaltatrice, il Commissario si riserva il diritto di applicare una penale pari a 0,5% (0,5

per cento) del valore dell'importo della fornitura soggetta a collaudo, per ogni giorno intercorrente fra la data del verbale di collaudo negativo e la data del nuovo verbale positivo.

ART. 6 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto delle prestazioni contrattuali nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente (art.18 Legge 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni).
La quota oggetto di subappalto non può superare, ai sensi della citata normativa, il 30% dell'importo contrattuale. I soggetti concorrenti dovranno indicare nell'offerta economica le parti del servizio / fornitura che intendono subappaltare a terzi.

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltrare la specifica richiesta di subappalto alla Gestione Commissariale, la quale provvederà all'autorizzazione con separato atto, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione prevista dall'art.18 della Legge 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni. L'Amministrazione provvederà al pagamento del servizio oggetto di subappalto esclusivamente al soggetto aggiudicatario al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori. I subappaltatori non potranno subappaltare a loro volta il servizio oggetto di subappalto.
Il soggetto aggiudicatario sarà in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per le parti del servizio affidate in subappalto.

E' vietata, in tutto o in parte, la cessione del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

ART. 7 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'Appaltatrice è responsabile, e dovrà tenere indenne, per tutto il periodo di efficacia del contratto, il Commissario, e gli eventuali terzi anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere od impianti preesistenti, tanto della Regione Lombardia che di terzi, comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a seguito di fatti che siano ascrivibili alla stessa.

ART. 8 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

La fornitura dovrà essere svolta nel rispetto ed in ottemperanza delle disposizioni di Legge, in particolare di quelle riguardanti le materie

previdenziali, sicurezza, antinfortunistica e subfornitura in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto.
A titolo indicativo e non esaustivo, deve essere adottato ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge, per la particolare osservanza delle norme emanate con:

- D.P.R. 27/04/1955 n°547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" s.m.i.;
- D.P.R. 19/03/1956 n° 302 "Norme per la prevenzione degli infortuni di lavoro" integrative di quelli generali emanate con il D.P.R. n°547 s.m.i.;
- D.P.R. 19/03/1956 n°303 "Norme generali per l'igiene del lavoro" s.m.i.;
- D.P.R. 20/03/1956 n°320 " Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei sotterranei" s.m.i.;
- D.P.R. 30/06/1965 n°1124 "Testo unico per le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" s.m.i.;

L'Appaltatrice dovrà, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
Dovrà inoltre applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto e, in genere, da ogni altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Appaltatrice non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.
L'Appaltatrice dovrà continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatrice che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, al Commissario.

L'Appaltatrice dovrà sollevare e tenere indenne il Commissario da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme, delle prescrizioni tecniche e di sicurezza predette.

Quando il personale dell'Appaltatrice o delle eventuali imprese incaricate, in ragione dell'espletamento delle attività contrattuali, fosse presente nei locali della Regione Lombardia, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 626/94, le parti si impegnano a cooperare per attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, esistenti nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto.

Il Commissario, in qualsiasi momento, potrà richiedere all'Appaltatrice o alle ditte da essa incaricate documenti e informazioni relative a:

- iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato;
- iscrizione INAIL;
- dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell'ultimo triennio;
- posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi;
- estremi del CCNL applicato ai dipendenti.

Gli eventuali danni a persone e cose derivanti dalle prestazioni oggetto del contratto, siano essi danni generati da interventi in corso di esecuzione, da incuria, da mancato ed incompleto rispetto delle prestazioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera, ecc., sono assunti dall'Appaltatrice nella persona del legale rappresentante che, con la sottoscrizione del contratto, solleva il Commissario da ogni responsabilità. Pertanto ogni eventuale contravvenzione alle vigenti disposizioni fa capo all'Appaltatrice ed al suo legale rappresentante.

L'Appaltatrice é responsabile nei confronti del Commissario del rispetto del presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori, e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti o meno autorizzato, fatta comunque salva, l'applicazione da parte del Commissario delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.

L'Appaltatrice accetta sin d'ora di rimuovere immediatamente, in seguito a insindacabile richiesta scritta del Commissario, componenti del proprio organico, per incapacità o grave negligenza o comunque non graditi al Commissario, impegnandosi fin d'ora a sostituirli celermente senza alcun aggravio di costi o di tempi per il Commissario stesso.

ART. 9 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'Appaltatrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutti i dati, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere, relativi all'attività dell'Amministrazione Regionale, di cui si avrà conoscenza nello svolgimento del servizio. Conseguentemente, l'Appaltatrice è nominata responsabile ai sensi del D.Lgs. 196/2003. In nessun caso sarà comunque consentito il prelievo o la divulgazione non autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio. L'Appaltatrice, oltre all'osservanza degli obblighi inerenti alla nomina di responsabile dei trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dovrà attenersi alle disposizioni contenute nella normativa stessa anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'Amministrazione.

L'Appaltatrice si impegna di sottoscrivere la DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI RISERVATEZZA di cui l'allegato D pure parte integrante del presente contratto.

ART. 10 – RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

Il Commissario si farà carico unicamente delle operazioni di controllo, coordinamento e verifica dell'andamento del progetto e dei livelli di servizio.

Sono a carico dell'Appaltatrice tutte le operazioni necessarie alla buona riuscita del progetto.

L'Appaltatrice nominerà, dandone comunicazione scritta al Commissario, una propria figura professionale, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, che assumerà il compito di responsabile con funzioni di supervisione di tutte le attività connesse alla fornitura oggetto del contratto e di interfaccia univoca nei confronti del Commissario.

ART. 11 – RECESSO UNILATERALE

Il Commissario ha facoltà di recedere dal contratto per gravi inadempienze formalmente contestate con raccomandata A.R., dal Commissario all'Appaltatrice senza alcun indennizzo.

Il Commissario é in diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio dei servizi a maggiori spese della Società appaltatrice

valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

1. Gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Commissario .
2. Arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'Appaltatrice.
3. Cessazione o fallimento dell'Appaltatrice.

ART. 12 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in un'unica soluzione, ad avvenuta consegna delle apparecchiature.

La fattura dovrà essere inviata a: Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 - presso la sede di Regione Lombardia in Via Taramelli 20 - 20124 MILANO e sarà liquidata entro 90 giorni fine mese dalla data del loro ricevimento, dalla Direzione Generale Risorse e Bilancio, Struttura Contratti.

Il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art.1284 del Codice Civile.

Le fatture dovranno riportare in evidenza i riferimenti indicati nel contratto.

ART. 13 – ONERI FISCALI

La sola IVA è a carico della Gestione Commissariale.
E' a carico dell'Appaltatrice ogni spesa, imposta e tassa comunque inerente al contratto.

ART. 14 – VARIAZIONI AL CONTRATTO

Qualsiasi variazione, modifica o integrazione alle pattuizioni di cui al contratto, per essere valida ed efficace, dovrà essere concordata per iscritto.

ART. 15 – COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax, al seguente indirizzo:

Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 – Via Taramelli 20 - 20124 MILANO.

ART. 16 – DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE

Senza che ciò comporti limitazioni alla piena vincolatività delle pattuizioni del contratto, l'Appaltatrice e il Commissario, espressamente assumono l'impegno di prestarsi reciprocamente alla più ampia collaborazione per attuare nel modo migliore quanto previsto nel contratto stesso.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative al contratto, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 18 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della registrazione, che sarà a cura e spese dell'Appaltatrice, Le parti, reciprocamente, danno atto che la registrazione in caso d'uso del presente contratto, sarà assoggettato a tassa fissa di registro in quanto le prestazioni ivi contemplate sono soggetto ad IVA.

Il su esteso contratto viene, dopo essere stato letto, approvato e confermato dalle parti, da loro sottoscritto e firmato in ogni pagina.

Località: Milano	Data:
OLMI Impianti S.r.l.	Gestione Commissariale per l'Emergenza Pirelli D'Ordine del Commissario Delegato Il Soggetto Attuatore Dott.ssa Rita Amabile
Timbro e firma	Timbro e firma

ORDINANZA 30 novembre 2004.

Fornitura di n. 1 bussola monopersona, n. 1 portale multifunzione plus e n. 1 mobiletto deposito oggetti per il controllo accessi presso l'ingresso pubblico della Sala Consiliare. Approvazione dello schema di contratto per la fornitura. (Ordinanza n. 307).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004. in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art.1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n.109 del 12.08.03 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli;

ACCERTATO che:

- il progetto per il ripristino funzionale del Complesso Pirelli prevede, per quanto attiene alla sicurezza degli ingressi, il rispetto degli standard sanciti dal Regolamento Regionale 8 agosto 2002, n.6 “Regolamento sulle modalità di accesso e di permanenza nelle sedi istituzionali della Giunta regionale” e più precisamente, tra l’altro, l’acquisto di n.1 Bussola Monopersona e n.1 Portale Multifunzione, oltre ad accessori, e n.1 mobiletto di sicurezza per il deposito oggetti, tutti da installare presso l’ingresso riservato al pubblico della Sala Consiliare;
- il consulente per il progetto di sicurezza del palazzo Pirelli ha identificato con precisione, per i propri requisiti tecnico-funzionali, nel produttore TONALI S.p.a. il produttore delle apparecchiature da installare;
- in data 23 novembre 2004 il Soggetto Attuatore ha richiesto alla società TONALI S.p.a. di Desio (MI) il rilascio della propria migliore offerta per la fornitura in opera delle apparecchiature in argomento;

VISTA l’offerta pervenuta in data 29 novembre 2004 dalla società TONALI S.p.a. che ha avanzato la propria offerta di fornitura n.04/000065-A/LS/rr/Co.Mo.Cv.P. per un importo complessivo, comprensivo del trasporto e dell’installazione, di € 28.900,00= oltre ad IVA;

RITENUTO di dover affidare alla società TONALI S.p.a. la fornitura dei macchinari sopra descritti mediante sottoscrizione di contratto di fornitura per l’importo complessivo di Euro 28.900,00= oltre ad IVA ed alle condizioni meglio specificate nell’allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, esercitando la facoltà di deroga all’art.3 della legge regionale 19.05.1997 n.14;

DISPONE

1. per le motivazioni in premessa addotte di affidare la fornitura di n.1 Bussola monopersona mod.EM24 K 2P – 180° (serie 450), n.1 Portale Multifunzione PLUS (serie 905) e n.1 Mobiletto per deposito oggetti, comprensivi dei relativi accessori come da offerta, alla società TONALI S.p.a. di Desio (MI), per l’importo complessivo di €28.900,00= oltre ad IVA, ed alle condizioni meglio specificate nello schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la liquidazione della spesa verrà effettuata con le modalità previste dal contratto di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D’Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI n.1 BUSSOLA MONOPERSONA, n.1 PORTALE MULTIFUNZIONE PLUS E n.1 MOBILETTO PER DEPOSITO OGGETTI PER IL CONTROLLO ACCESSI PRESSO L'INGRESSO PUBBLICO DELLA SALA CONSILIARE

L'anno duemilaquattro il giorno………… del mese di novembre presso la sede del Commissario Delegato all'Emergenza Pirelli ex ordinanza ministeriale n.3219/2002 e successive modificazioni

TRA

Il Commissario Delegato per l'Emergenza Pirelli (in seguito denominata Commissario), nella persona del Soggetto Attuatore dott.ssa Rita Amabile giusta Ordinanza Commissariale n.180/2004, domiciliata per la carica presso la sede in Milano, Via Taramelli, 20

E

La **TONALI S.p.a.** (in seguito denominata Appaltatrice) con sede legale in Desio (MI), Via Garibaldi n.6/C, C.F./P.IVA 02089830968, qui rappresentata dal sig. ……………………, nato a …………….. il ……………. che qui interviene ed agisce nella sua qualità di …………….., domiciliato per la carica presso la sede legale della società.

Tutto ciò premesso, i contraenti, stipulano e convengono quanto appresso.

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

E' oggetto del presente contratto la fornitura, l'installazione e la messa in servizio di n.1 Bussola monopersona mod.EM24 K 2P – 180° (serie 450), n.1 Portale Multifunzione PLUS (serie 905) e n.1 Mobiletto per deposito oggetti, comprensivi dei relativi accessori come da offerta.

La fornitura dovrà essere resa franco Sede Regione Lombardia in Milano – Via F. Filzi, 22.

ART. 2 – TEMPI DI CONSEGNA E FIRMA DEL CONTRATTO

La fornitura dovrà essere consegnata entro 30 giorni dalla data di trasmissione via fax dell'ordine, successivo alla firma del presente contratto.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo, IVA esclusa, è quello indicato nell'offerta economica n.04/000065-A/LS/rr/Co.Mo.Cv.P. del 29 novembre 2004 per un importo complessivo di € 28.900,00 oltre ad IVA.

ART. 4 - COLLAUDO

La fornitura dovrà essere collaudata entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, dalla data di termine della fornitura indicata nel precedente Art.2.

ART. 5 - PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore od imputabili alla Gestione Commissariale, ogni qualvolta non vengano rispettati i termini previsti nel precedente art.2, l'Appaltatrice si impegna a risarcire il conseguente danno arrecato per un valore massimo complessivo pari al 10% del dell'importo contrattuale per ogni settimana di ritardo rispetto al termine di consegna di cui al precedente art.2.

In caso di difformità del materiale consegnato rispetto a quello richiesto resta impregiudicata la facoltà per l'Amministrazione di chiedere il risarcimento di qualunque ulteriore danno conseguente alla mancata consegna.

Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero la consegna dovranno essere notificate con lettera raccomandata a.r., a pena di decadimento di ogni diritto ad invocarle, a Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 - presso la sede di Via Taramelli 20 - 20124 MILANO.

Le penali, espresse, saranno applicabili anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi cui l'Appaltatrice abbia affidato la fornitura in oggetto.

In caso di collaudo negativo, per cause imputabili all'Appaltatrice, il Commissario si riserva il diritto di applicare una penale pari a 0,5% (0,5 per cento) del valore dell'importo della fornitura soggetta a collaudo, per ogni giorno intercorrente fra la data del verbale di collaudo negativo e la data del nuovo verbale positivo.

ART. 6 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto delle prestazioni contrattuali nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente (art.18 Legge 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni).
La quota oggetto di subappalto non può superare, ai sensi della citata normativa, il 30% dell'importo contrattuale. I soggetti concorrenti dovranno indicare nell'offerta economica le parti del servizio / fornitura che intendono subappaltare a terzi.

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltrare la specifica richiesta di subappalto alla Gestione Commissariale, la quale provvederà all'autorizzazione con separato atto, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione prevista dall'art.18 della Legge 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni. L'Amministrazione provvederà al pagamento del servizio oggetto di subappalto esclusivamente al soggetto aggiudicatario al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori. I subappaltatori non potranno subappaltare a loro volta il servizio oggetto di subappalto.
Il soggetto aggiudicatario sarà in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per le parti del servizio affidate in subappalto.

E' vietata, in tutto o in parte, la cessione del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

ART. 7 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'Appaltatrice è responsabile, e dovrà tenere indenne, per tutto il periodo di efficacia del contratto, il Commissario, e gli eventuali terzi anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere od impianti preesistenti, tanto della Regione Lombardia che di terzi, comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a seguito di fatti che siano ascrivibili alla stessa.

ART. 8 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

La fornitura dovrà essere svolta nel rispetto ed in ottemperanza delle disposizioni di Legge, in particolare di quelle riguardanti le materie previdenziali, sicurezza, antinfortunistica e subfornitura in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto.

A titolo indicativo e non esaustivo, deve essere adottato ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge, per la particolare osservanza delle norme emanate con:

- D.P.R. 27/04/1955 n°547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" s.m.i.;
- D.P.R. 19/03/1956 n° 302 "Norme per la prevenzione degli infortuni di lavoro" integrative di quelli generali emanate con il D.P.R. n°547 s.m.i.;
- D.P.R. 19/03/1956 n°303 "Norme generali per l'igiene del lavoro" s.m.i.;
- D.P.R. 20/03/1956 n°320 " Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei sotterranei" s.m.i.;
- D.P.R. 30/06/1965 n°1124 "Testo unico per le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" s.m.i.;

L'Appaltatrice dovrà, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
Dovrà inoltre applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto e, in genere, da ogni altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Appaltatrice non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.
L'Appaltatrice dovrà continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatrice che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, al Commissario.

L'Appaltatrice dovrà sollevare e tenere indenne il Commissario da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme, delle prescrizioni tecniche e di sicurezza predette.

Quando il personale dell'Appaltatrice o delle eventuali imprese incaricate, in ragione dell'espletamento delle attività contrattuali, fosse presente nei locali della Regione Lombardia, al fine di ottemperare agli obblighi

previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 626/94, le parti si impegnano a cooperare per attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, esistenti nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto.

Il Commissario, in qualsiasi momento, potrà richiedere all'Appaltatrice o alle ditte da essa incaricate documenti e informazioni relative a:

- iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato;
- iscrizione INAIL;
- dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell'ultimo triennio;
- posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi;
- estremi del CCNL applicato ai dipendenti.

Gli eventuali danni a persone e cose derivanti dalle prestazioni oggetto del contratto, siano essi danni generati da interventi in corso di esecuzione, da incuria, da mancato ed incompleto rispetto delle prestazioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera, ecc., sono assunti dall'Appaltatrice nella persona del legale rappresentante che, con la sottoscrizione del contratto, solleva il Commissario da ogni responsabilità. Pertanto ogni eventuale contravvenzione alle vigenti disposizioni fa capo all'Appaltatrice ed al suo legale rappresentante.

L'Appaltatrice é responsabile nei confronti del Commissario del rispetto del presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori, e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti o meno autorizzato, fatta comunque salva, l'applicazione da parte del Commissario delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.

L'Appaltatrice accetta sin d'ora di rimuovere immediatamente, in seguito a insindacabile richiesta scritta del Commissario, componenti del proprio organico, per incapacità o grave negligenza o comunque non graditi al Commissario, impegnandosi fin d'ora a sostituirli celermente senza alcun aggravio di costi o di tempi per il Commissario stesso.

ART. 9 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'Appaltatrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutti i dati, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque

altro genere, relativi all'attività dell'Amministrazione Regionale, di cui si avrà conoscenza nello svolgimento del servizio. Conseguentemente, l'Appaltatrice è nominata responsabile ai sensi del D.Lgs. 196/2003. In nessun caso sarà comunque consentito il prelievo o la divulgazione non autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio. L'Appaltatrice, oltre all'osservanza degli obblighi inerenti alla nomina di responsabile dei trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dovrà attenersi alle disposizioni contenute nella normativa stessa anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'Amministrazione.

L'Appaltatrice si impegna di sottoscrivere la DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI RISERVATEZZA ~~di cui l'allegato D pure parte integrante del presente contratto~~.

ART. 10 – RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

Il Commissario si farà carico unicamente delle operazioni di controllo, coordinamento e verifica dell'andamento del progetto.

Sono a carico dell'Appaltatrice tutte le operazioni necessarie alla buona riuscita del progetto.

L'Appaltatrice nominerà, dandone comunicazione scritta al Commissario, una propria figura professionale, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, che assumerà il compito di responsabile con funzioni di supervisione di tutte le attività connesse alla fornitura oggetto del contratto e di interfaccia univoca nei confronti del Commissario.

ART. 11 – RECESSO UNILATERALE

Il Commissario ha facoltà di recedere dal contratto per gravi inadempienze formalmente contestate con raccomandata A.R., dal Commissario all'Appaltatrice senza alcun indennizzo.

Il Commissario é in diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio dei servizi a maggiori spese della Società appaltatrice valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

1. Gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Commissario .

2. Arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'Appaltatrice.
3. Cessazione o fallimento dell'Appaltatrice.

ART. 12 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in un'unica soluzione, ad avvenuta consegna delle apparecchiature.

La fattura dovrà essere inviata a: Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 - presso la sede di Regione Lombardia in Via Taramelli 20 - 20124 MILANO e sarà liquidata entro 90 giorni fine mese dalla data del loro ricevimento, dalla Direzione Generale Risorse e Bilancio, Struttura Contratti.

Il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art.1284 del Codice Civile.

Le fatture dovranno riportare in evidenza i riferimenti indicati nel contratto.

ART. 13 – ONERI FISCALI

La sola IVA è a carico della Gestione Commissariale.
E' a carico dell'Appaltatrice ogni spesa, imposta e tassa comunque inerente al contratto.

ART. 14 – VARIAZIONI AL CONTRATTO

Qualsiasi variazione, modifica o integrazione alle pattuizioni di cui al contratto, per essere valida ed efficace, dovrà essere concordata per iscritto.

ART. 15 – COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax, al seguente indirizzo:

Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 – Via Taramelli 20 - 20124 MILANO.

ART. 16 – DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE

Senza che ciò comporti limitazioni alla piena vincolatività delle pattuizioni del contratto, l'Appaltatrice e il Commissario, espressamente assumono l'impegno di prestarsi reciprocamente alla più ampia collaborazione per attuare nel modo migliore quanto previsto nel contratto stesso.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative al contratto, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 18 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della registrazione, che sarà a cura e spese dell'Appaltatrice, Le parti, reciprocamente, danno atto che la registrazione in caso d'uso del presente contratto, sarà assoggettato a tassa fissa di registro in quanto le prestazioni ivi contemplate sono soggetto ad IVA.

Il su esteso contratto viene, dopo essere stato letto, approvato e confermato dalle parti, da loro sottoscritto e firmato in ogni pagina.

Località: Milano	Data:
TONALI S.p.A.	Gestione Commissariale per l'Emergenza Pirelli D'Ordine del Commissario Delegato Il Soggetto Attuatore Rita Amabile
Timbro e firma	Timbro e firma

ORDINANZA 30 novembre 2004.

Fornitura di n. 3 metal detector a ponte per il controllo di sicurezza da effettuarsi sul personale e sui visitatori presso gli ingressi del Palazzo Pirelli. Approvazione dello schema di contratto per la fornitura. (Ordinanza n. 308).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art.1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n.109 del 12.08.03 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli;

ACCERTATO che:

- il progetto per il ripristino funzionale del Complesso Pirelli prevede, per quanto attiene alla sicurezza degli ingressi, il rispetto degli standard sanciti dal Regolamento Regionale 8 agosto 2002, n.6 "Regolamento sulle modalità di ac-

cesso e di permanenza nelle sedi istituzionali della Giunta regionale" e più precisamente, tra l'altro, l'acquisto di n.3 Metal Detector a ponte per il controllo dei soggetti che accedono al palazzo;

- il consulente per il progetto di sicurezza del palazzo Pirelli ha identificato con precisione, per i propri requisiti tecnico-funzionali, nel produttore CEIA S.p.a. e nel modello PMD2/ENZ l'apparecchiatura da installare;

- in data 23 novembre 2004 il Soggetto Attuatore ha richiesto alla società CEIA S.p.a. di Viciomaggio (AR) il rilascio della propria migliore offerta per la fornitura in opera delle apparecchiature in argomento;

VISTA l'offerta pervenuta in data 24 novembre 2004 dalla società CEIA S.p.a. che ha avanzato la propria offerta di fornitura n.20007039 per un importo complessivo, comprensivo del trasporto e dell'installazione, di € 12.870,00= oltre ad IVA;

RITENUTO di dover affidare alla società CEIA S.p.a. la fornitura dei macchinari sopra descritti mediante sottoscrizione di contratto di fornitura per l'importo complessivo di Euro 12.870,00= oltre ad IVA ed alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, esercitando la facoltà di deroga all'art.3 della legge regionale 19.05.1997 n.14;

DISPONE

1. per le motivazioni in premessa addotte di affidare la fornitura di n.3 apparecchi Metal Detector a ponte per il controllo dei soggetti che accedono al palazzo Pirelli alla società CEIA S.p.a. di Viciomaggio (AR), per l'importo complessivo di € 12.870,00= oltre ad IVA, ed alle condizioni meglio specificate nello schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la liquidazione della spesa verrà effettuata con le modalità previste dal contratto di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI n.3 APPARECCHI METAL DETECTOR A PONTE PER I CONTROLLI DI SICUREZZA DA INSTALLARSI PRESSO GLI INGRESSI DEL PALAZZO PIRELLI

L'anno duemilaquattro il giorno………… del mese di novembre presso la sede del Commissario Delegato all'Emergenza Pirelli ex ordinanza ministeriale n.3219/2002 e successive modificazioni

TRA

Il Commissario Delegato per l'Emergenza Pirelli (in seguito denominata Commissario), nella persona del Soggetto Attuatore dott.ssa Rita Amabile giusta Ordinanza Commissariale n.180/2004, domiciliata per la carica presso la sede in Milano, Via Taramelli, 20

E

La **CEIA S.p.a.** (in seguito denominata Appaltatrice) con sede legale in Viciomaggio (AR), Zona Industriale Viciomaggio n.54, P.IVA 00308150515, qui rappresentata dal sig. ……………………, nato a …………….. il …………… che qui interviene ed agisce nella sua qualità di ……………., domiciliato per la carica presso la sede legale della società.

Tutto ciò premesso, i contraenti, stipulano e convengono quanto appresso.

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

E' oggetto del presente contratto la fornitura, l'installazione e la messa in servizio di n.3 apparecchi metal detector a ponte modello PMD2/ENZ per i controlli di sicurezza da effettuarsi presso gli ingressi del palazzo Pirelli.

La fornitura dovrà essere resa franco Sede Regione Lombardia in Milano – Via F. Filzi, 22.

ART. 2 – TEMPI DI CONSEGNA E FIRMA DEL CONTRATTO

La fornitura dovrà essere consegnata entro 30 giorni dalla data di trasmissione via fax dell'ordine, successivo alla firma del presente contratto.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo, IVA esclusa, è quello indicato nell'offerta economica n.20007039 del 24 novembre 2004 per un importo complessivo di € 12.870,00 oltre ad IVA.

ART. 4 - COLLAUDO

La fornitura dovrà essere collaudata entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, dalla data di termine della fornitura indicata nel precedente Art.2.

ART. 5 - PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore od imputabili alla Gestione Commissariale, ogni qualvolta non vengano rispettati i termini previsti nel precedente art.2, l'Appaltatrice si impegna a risarcire il conseguente danno arrecato per un valore massimo complessivo pari al 10% del dell'importo contrattuale per ogni settimana di ritardo rispetto al termine di consegna di cui al precedente art.2.

In caso di difformità del materiale consegnato rispetto a quello richiesto resta impregiudicata la facoltà per l'Amministrazione di chiedere il risarcimento di qualunque ulteriore danno conseguente alla mancata consegna.

Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero la consegna dovranno essere notificate con lettera raccomandata a.r., a pena di decadimento di ogni diritto ad invocarle, a Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 - presso la sede di Via Taramelli 20 - 20124 MILANO.

Le penali, espresse, saranno applicabili anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi cui l'Appaltatrice abbia affidato la fornitura in oggetto.

In caso di collaudo negativo, per cause imputabili all'Appaltatrice, il Commissario si riserva il diritto di applicare una penale pari a 0,5% (0,5 per cento) del valore dell'importo della fornitura soggetta a collaudo, per ogni giorno intercorrente fra la data del verbale di collaudo negativo e la data del nuovo verbale positivo.

ART. 6 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto delle prestazioni contrattuali nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente (art.18 Legge 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni).
La quota oggetto di subappalto non può superare, ai sensi della citata normativa, il 30% dell'importo contrattuale. I soggetti concorrenti dovranno indicare nell'offerta economica le parti del servizio / fornitura che intendono subappaltare a terzi.

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltrare la specifica richiesta di subappalto alla Gestione Commissariale, la quale provvederà all'autorizzazione con separato atto, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione prevista dall'art.18 della Legge 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni. L'Amministrazione provvederà al pagamento del servizio oggetto di subappalto esclusivamente al soggetto aggiudicatario al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori. I subappaltatori non potranno subappaltare a loro volta il servizio oggetto di subappalto.
Il soggetto aggiudicatario sarà in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per le parti del servizio affidate in subappalto.

E' vietata, in tutto o in parte, la cessione del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

ART. 7 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'Appaltatrice è responsabile, e dovrà tenere indenne, per tutto il periodo di efficacia del contratto, il Commissario, e gli eventuali terzi anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere od impianti preesistenti, tanto della Regione Lombardia che di terzi, comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a seguito di fatti che siano ascrivibili alla stessa.

ART. 8 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

La fornitura dovrà essere svolta nel rispetto ed in ottemperanza delle disposizioni di Legge, in particolare di quelle riguardanti le materie previdenziali, sicurezza, antinfortunistica e subfornitura in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto.

A titolo indicativo e non esaustivo, deve essere adottato ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge, per la particolare osservanza delle norme emanate con:

- D.P.R. 27/04/1955 n°547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" s.m.i.;
- D.P.R. 19/03/1956 n° 302 "Norme per la prevenzione degli infortuni di lavoro" integrative di quelli generali emanate con il D.P.R. n°547 s.m.i.;
- D.P.R. 19/03/1956 n°303 "Norme generali per l'igiene del lavoro" s.m.i.;
- D.P.R. 20/03/1956 n°320 " Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei sotterranei" s.m.i.;
- D.P.R. 30/06/1965 n°1124 "Testo unico per le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" s.m.i.;

L'Appaltatrice dovrà, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
Dovrà inoltre applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto e, in genere, da ogni altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Appaltatrice non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.
L'Appaltatrice dovrà continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatrice che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, al Commissario.

L'Appaltatrice dovrà sollevare e tenere indenne il Commissario da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme, delle prescrizioni tecniche e di sicurezza predette.

Quando il personale dell'Appaltatrice o delle eventuali imprese incaricate, in ragione dell'espletamento delle attività contrattuali, fosse presente nei locali della Regione Lombardia, al fine di ottemperare agli obblighi

previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 626/94, le parti si impegnano a cooperare per attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, esistenti nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto.

Il Commissario, in qualsiasi momento, potrà richiedere all'Appaltatrice o alle ditte da essa incaricate documenti e informazioni relative a:

- iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato;
- iscrizione INAIL;
- dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell'ultimo triennio;
- posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi;
- estremi del CCNL applicato ai dipendenti.

Gli eventuali danni a persone e cose derivanti dalle prestazioni oggetto del contratto, siano essi danni generati da interventi in corso di esecuzione, da incuria, da mancato ed incompleto rispetto delle prestazioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera, ecc., sono assunti dall'Appaltatrice nella persona del legale rappresentante che, con la sottoscrizione del contratto, solleva il Commissario da ogni responsabilità. Pertanto ogni eventuale contravvenzione alle vigenti disposizioni fa capo all'Appaltatrice ed al suo legale rappresentante.

L'Appaltatrice é responsabile nei confronti del Commissario del rispetto del presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori, e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti o meno autorizzato, fatta comunque salva, l'applicazione da parte del Commissario delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.

L'Appaltatrice accetta sin d'ora di rimuovere immediatamente, in seguito a insindacabile richiesta scritta del Commissario, componenti del proprio organico, per incapacità o grave negligenza o comunque non graditi al Commissario, impegnandosi fin d'ora a sostituirli celermente senza alcun aggravio di costi o di tempi per il Commissario stesso.

ART. 9 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'Appaltatrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutti i dati, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque

altro genere, relativi all'attività dell'Amministrazione Regionale, di cui si avrà conoscenza nello svolgimento del servizio. Conseguentemente, l'Appaltatrice è nominata responsabile ai sensi del D.Lgs. 196/2003. In nessun caso sarà comunque consentito il prelievo o la divulgazione non autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio. L'Appaltatrice, oltre all'osservanza degli obblighi inerenti alla nomina di responsabile dei trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dovrà attenersi alle disposizioni contenute nella normativa stessa anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'Amministrazione.

L'Appaltatrice si impegna di sottoscrivere la DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI RISERVATEZZA di cui l'allegato D pure parte integrante del presente contratto.

ART. 10 – RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

Il Commissario si farà carico unicamente delle operazioni di controllo, coordinamento e verifica dell'andamento del progetto.

Sono a carico dell'Appaltatrice tutte le operazioni necessarie alla buona riuscita del progetto.

L'Appaltatrice nominerà, dandone comunicazione scritta al Commissario, una propria figura professionale, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, che assumerà il compito di responsabile con funzioni di supervisione di tutte le attività connesse alla fornitura oggetto del contratto e di interfaccia univoca nei confronti del Commissario.

ART. 11 – RECESSO UNILATERALE

Il Commissario ha facoltà di recedere dal contratto per gravi inadempienze formalmente contestate con raccomandata A.R., dal Commissario all'Appaltatrice senza alcun indennizzo.

Il Commissario é in diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio dei servizi a maggiori spese della Società appaltatrice valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

1. Gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Commissario .

2. Arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'Appaltatrice.
3. Cessazione o fallimento dell'Appaltatrice.

ART. 12 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in un'unica soluzione, ad avvenuta consegna delle apparecchiature.

La fattura dovrà essere inviata a: Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 - presso la sede di Regione Lombardia in Via Taramelli 20 - 20124 MILANO e sarà liquidata entro 90 giorni fine mese dalla data del loro ricevimento, dalla Direzione Generale Risorse e Bilancio, Struttura Contratti.

Il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art.1284 del Codice Civile.

Le fatture dovranno riportare in evidenza i riferimenti indicati nel contratto.

ART. 13 – ONERI FISCALI

La sola IVA è a carico della Gestione Commissariale.
E' a carico dell'Appaltatrice ogni spesa, imposta e tassa comunque inerente al contratto.

ART. 14 – VARIAZIONI AL CONTRATTO

Qualsiasi variazione, modifica o integrazione alle pattuizioni di cui al contratto, per essere valida ed efficace, dovrà essere concordata per iscritto.

ART. 15 – COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax, al seguente indirizzo:

Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 – Via Taramelli 20 - 20124 MILANO.

ART. 16 – DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE

Senza che ciò comporti limitazioni alla piena vincolatività delle pattuizioni del contratto, l'Appaltatrice e il Commissario, espressamente assumono l'impegno di prestarsi reciprocamente alla più ampia collaborazione per attuare nel modo migliore quanto previsto nel contratto stesso.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative al contratto, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 18 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della registrazione, che sarà a cura e spese dell'Appaltatrice, Le parti, reciprocamente, danno atto che la registrazione in caso d'uso del presente contratto, sarà assoggettato a tassa fissa di registro in quanto le prestazioni ivi contemplate sono soggetto ad IVA.

Il su esteso contratto viene, dopo essere stato letto, approvato e confermato dalle parti, da loro sottoscritto e firmato in ogni pagina.

Località: Milano	Data:
CEIA S.p.a.	Gestione Commissariale per l'Emergenza Pirelli D'Ordine del Commissario Delegato Il Soggetto Attuatore Dott.ssa Rita Amabile
Timbro e firma	Timbro e firma

ORDINANZA 30 novembre 2004.

Intervento di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di Cantù in data 25 febbraio 1998, rep. 3371/UR. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 12. (Ordinanza n. 309).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano - prorogato con successivo DPCM del 29 novembre 2002 fino al il 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'Evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio

e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

VISTA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02, ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero, ivi compresi quelli già in essere prima dell'Evento del 18 aprile;

- la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia disponeva di procedere alla cessione a favore del Commissario Delegato dei contratti in essere prima del 18 aprile 2002, elencandoli nell'Allegato "A"della delibera medesima;

- l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramenzionata DGR n. 12005/03;

DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario Delegato del contratto rep.n3371/98 originariamente stipulato tra Regione Lombardia e Ditta Eleca S.p.A. in esito di appalto concorso - incluso nel citato allegato "A" - relativo alla ristrutturazione generale degli impianti tecnologici del Palazzo della Regione, sottoscrizione avvenuta il 04.03.03;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

- d.d.g. AA.GG. n° 37052 del 29/7/99 con il quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n° 1;
- d.g.r. 1 marzo 2000 n° 48826 con la quale è stata approvata la variante n° 2;
- d.g.r. 11 maggio 2000 n° 49821 con la quale è stata approvata la variante n° 3;
- d.g.r. 2 agosto 2001 n° 5898 con la quale è stata approvata la variante n° 4;
- d.g.r. 22 marzo 2002 n° 8488 con la quale è stata approvata la variante n° 5;
- d.g.r. 12 luglio 2002 n° 9749 con la quale è stata approvata la variante n° 6;
- ordinanza Commissariale n. 57 del 3 giugno 2003 con la quale è stata approvata la variante n.7;
- ordinanza commissariale n 73 del 25 giugno 2003 con la quale è stata approvata la variante n.8;
- n. 9 del 13 gennaio 2004 di validazione del Progetto Esecutivo relativo al restauro e al recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli di cui ai lotti funzionali identificati con le lettere B e C;
- ordinanza commissariale n.171 del 27.07.04 con la quale è stata approvata la variante n. 9;

- ordinanza commissariale n. 234 del 7.10.04 con la quale è stata approvata la variante n. 10;
- ordinanza commissariale n. 245 del 19.10.2004 con la quale è stata approvata la variante n. 11;

VISTI tutti i documenti di cui si compone la perizia oggetto del presente atto, ed in particolare:

A) la relazione tecnico-economica, che specifica gli interventi da approvare in variante, determinati dalla necessità di adeguamento impiantistico rispetto al nuovo progetto architettonico validato con ordinanza n. 9/2004, nonché dalle prescrizioni di cui al NOP approvato dal Comando dei VVFF in data 13.04.2004;

B) il nuovo quadro economico comparativo di raffronto, da cui risulta che l'entità dei lavori in variante suppletiva ammonta ad € 5.262.826,00=;

VALUTATE le argomentazioni tecniche e le analisi effettuate dalla Direzione Lavori;

RITENUTO in ragione di quanto sopra esposto, di dover approvare la variante in argomento nell'esercizio della facoltà di deroga riconosciuta con ordinanza ministeriale n. 3219/02 all'art. 25 della legge quadro sui lavori pubblici;

DISPONE

Art. 1- di approvare, per tutte le ragioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte la variante n. 12 al contratto 3371/UR/98 stipulato con l'impresa ELECA S.p.A. di Cantù;

Art.2- di dare atto che la variante in approvazione riguarda interventi finalizzati all'adeguamento degli impianti al nuovo progetto architettonico validato nonché alle prescrizioni del NOP approvato dai VVFF il 13.04.2004 consistenti in:

- impianto acqua calda Torre e Palazzine, alimentazione elettrica boiler;
- alimentazione utenze antincendio;
- torrette verticali piani 26,29 e 30;
- variante impiantistica lotto C (lotto 26) Palazzina Galvani, solo impianto elettrico;
- varianti impiantistiche lotto C (lotto 23) Palazzina Pirelli, solo impianto elettrico;
- profilo di supporto controsoffitto/facciata;
- adeguamento impianto sprinkler edificio Torre, Palazzine e primo interrato;
- rifacimento pluviali e scarichi corpi bassi e Palazzine;
- affitto capannoni per stoccaggio materiali;

- varianti impiantistiche lotto C piani 1, piano Terra , 1° interrato, Aula Consiliare, solo impianto elettrico;
- rivestimento fonoassorbente lampade controsoffitto;
- spostamento impianti Spazio Regione per realizzazione nuova scala di collegamento piano terra, 1° piano atrio;
- lavori vari per montaggio radiatori servizi igienici, con o senza rimozione controsoffitto;
- punto accensione luci ufficio light tech;
- lavori in variante per impianti di climatizzazione e idrico-sanitario Torre e Corpo di collegamento;
- impianto di raffrescamento locali macchinari ascensori OTIS;
- impianto di climatizzazione e idrico-sanitario Palazzina Galvani;
- impianto di climatizzazione e idrico-sanitario Palazzina Pirelli;
- modifica passo controsoffitto 30° piano;
- opere elettriche scale di sicurezza;
- opere elettriche alimentazione ascensori antincendio;
- opere elettriche motorizzazione NACO;
- assistenze murarie alle opere elettriche lotto C;
- opere elettriche piano 31°;
- nuova tubazione Gas Metano;
- sostituzione tubazione collegamento gruppi autopompa VVFF a valvole impianto sprinkler;
- smantellamento e rifacimento alimentazione e scarico servizi igienici Palazzo Galvani;
- spostamento impianto elettrico per chiusura vetrata 31° piano;
- opere elettriche corpi illuminanti 30° piano;
- impianti di climatizzazione e idrico-sanitario 1° interrato, Aula Consiliare e Presidenza;
- impianti sprinkler 2° interrato;
- ampliamento Sprinkler 31° piano;
- recupero vasca per impianto antincendio UNI45;
- insonorizzazioni mobiletti copertura condizionatori a pompa di vcalore CARRIER;
- sostituzione lattonerie sul tetto zona ponte tra Torre e Palazzina Filzi;
- ampliamento sala regia Aula Consiliare;
- nuovo sistema di illuminazione ALED corrimani scale PT 1° interrato, 29°, 30°, Spazi Eventi, zona collegamento scala collina;
- impianti di sicurezza e TVCC Torre e Palazzine;
- modifica impianti illuminazione scala 29° e 30° piano, Sala Riunione, Presidenza e 30° piano;
- realizzazione equipotenzialità cassonetti chiusura mobiletti condizionatori;
- opere elettriche banconi giornalisti-display Aula Consiliare;
- Torrette pavimento, ad eccezione del 26°piano, 29° e 30°;

- Adeguamento sprinklere piano terra zona protocollo;
- Adeguamento sprinkler zona soppalco Aula Consiliare;
- Adeguamento sprinkler piano terra zona Spazio Regione, atrio ingresso;
- Riverniciatura radiatori servizi igienici;
- Realizzazioni prese a rea esterna ed evacuazione fumi 31° Piano;
- Rifacimento servizi igienici 2° interrato;
- Riparazione lampade piazzale;
- Corpi illuminanti piano interrato;
- Modifica impianti climatizzazione e idrico-sanitario Palazzina Pirelli Area Protocollo;
- Alimentazione idrica e scarichi apparecchiature bar fojer;
- Spostamento mobiletti autonomo piano 1° ingresso Duca D'Aosta, sala Pirelli e Gonfalone;
- Controsoffitti zona Protocollo PT Palazzina Pirelli;
- Rifacimento tubazioni impianto sprinkler piano 1° e PT;
- Opere elettriche alimentazioni e supervisioni CDZ locale ascensori;

esercitando la facoltà di deroga all'art. 25 legge 11 febbraio 1994 n. 109, stante l'urgenza di superare lo stato di emergenza decretato con DPCM 3 maggio 2002;

Art.3 – di dare atto altresì che la perizia di variante n. 12 si compone dei seguenti allegati, depositati presso la Gestione Commissariale:

- relazione tecnico-economica;
- quadro economico comparativo di raffronto;
- analisi Nuovi Prezzi dall'NP 107 all'NP162;
- verbale di concordamento nuovi prezzi n. 21;
- schema di atto di sottomissione;

Art.4 – che tale variante richiede l'assunzione di ulteriore onere di € 3.858.266,87= rispetto al quadro economico approvato con ordinanza n. 234 del 7.10.04.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 30 novembre 2004.

Liquidazione in favore di Obiettivo Lavoro - Società di fornitura di lavoro temporaneo per azioni - per gli oneri relativi al contratto d'appalto di fornitura di lavoro temporaneo per la gestione commissariale fattura n. 41726 del 18 novembre 2004 (periodo di riferimento ottobre 2004). (Ordinanza n. 310).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1);

- che ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 della predetta Ordinanza Ministeriale il Commissario Delegato è stato autorizzato ad avvalersi di personale anche tecnico estraneo all'Amministrazione regionale per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza, ricorrendo a rapporti di lavoro temporaneo previsto dall'art. 1) della legge 24/06/1997 n. 198, avvalendosi altresì per il relativo conferimento dell'incarico delle deroghe previste dal successivo art. 3 in materia di normativa sugli appalti pubblici;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la Dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA:

- l'Ordinanza Commissariale n. 2/2002 di conferimento al raggruppamento temporaneo di imprese "Obiettivo Lavoro – Italia Lavora" di Milano incarico per la fornitura di lavoro temporaneo;

- che in data 31.07.2002 è stato perfezionato con il raggruppamento medesimo, costituitosi con D. Lgs. n. 358 del 24.07.1992 con atto rep. n. 2666444 del 23.07.02 a rogito del Dott. Lovisetti Paolo notaio in Milano, contratto per la fornitura di unità appartenenti alle categorie A,B,C,D, rimandandosi a successiva determinazione commissariale la definizione numerica delle figure da richiedersi;

ACCERTATO CHE:

- le esigenze della Gestione Commissariale hanno evidenziato la necessità di continuare ad avvalersi di personale interinale fornito da Obiettivo Lavoro a far tempo dal 1 gennaio 2004 e fino al 30.11.2004 appartenente alle predette categorie professionali, come da richieste della Gestione Commissariale agli atti della medesima;

- conformemente alle richieste più sopra richiamate, sono stati forniti i seguenti lavoratori interinali per il mese di ottobre 2004: *Bulgarelli Monica, Crepaldi Paolo, Dell'Aversana Elisabetta, Flores Isabella, Ferretti Annamaria, Massironi Michela, Petrucci Mariaelena, Piva Chiara, Retamar Shirley Paola, Stabene Nicoletta, Tavazzi Cristina, Todaro Raffaele, Todisco Angela, Vaccaro Monica Carina, Zappettini Barbara*.

VISTA la fattura n.41726 del 18.11.2004 riferita al periodo di ottobre 2004 di € 41.321,14= IVA compresa, emessa da Obiettivo Lavoro S.p.A.;

RITENUTO di dover liquidare a favore di Obiettivo Lavoro S.p.A. l'importo di € 41.321,14= al fine di onorare gli impegni contrattualmente assunti giusta Ordinanza n. 2/2002 e stante l'esatto adempimento da parte del Raggruppamento delle prestazioni di fornitura di lavoro temporaneo;

DISPONE

di liquidare per i motivi in premessa adotti e che si intendono integralmente ritrascritti mediante i fondi della Gestione Commissariale, giusta Ordinanza n. 2/2002 a favore di Obiettivo Lavoro S.p.A., l'importo di € 41.321,14= IVA compresa, a saldo della fattura n.41726 del 18.11.2004 - periodo di riferimento ottobre 2004 - tramite accredito sul conto corrente n. 000000017930 BANCA POPOLARE DI MILANO piazza Duca d'Aosta, 8/2 – Milano - ABI 05584 – CAB 01626.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 30 novembre 2004.

Presa d'atto del processo verbale di accordo sottoscritto con l'A.T.I. Grassi & Crespi S.r.l. e Marcora Costruzioni S.p.A. a definizione delle riserve relative al contratto CD71/2004. Liquidazione dell'importo concordato a tacitazione delle riserve. (Ordinanza n. 311).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

RICHIAMATI:

- l'ordinanza commissariale n. 185 del 17.12.2003 di conferimento appalto all'A.T.I.– Grassi & Crespi S.r.l. e Marcora Costruzioni S.p.A. degli interventi di restauro e recupero funzionale del Lotto A, risanamento copertura, piano carrello e 31° piano e del Lotto D, risanamento Piazzale collina, rampe interne e coperture dei corpi bassi compresi i cavedi delle palazzine Galvani e Pirelli del Palazzo Pirelli, sede della Giunta Regionale;

- il contratto sottoscritto tra le parti in data 9 marzo 2004 n. Racc. CD 71/2004

ACCERTATO che il Soggetto Attuatore:

- in qualità di Responsabile Unico del Procedimento nel perseguimento del preminente interesse pubblico ad una più sollecita riattivazione delle funzioni della sede regionale – giusta i poteri ad esso conferiti - ha preso atto dell'iscrizione da parte dell'ATI Appaltatrice sul registro di contabilità dei lavori, del contratto di cui trattasi, di riserve per un ammontare complessivo pari a € 228.245,59.= ;

- per conoscere le ragioni di tali pretese e valutarne l'eventuale ammissibilità e non manifesta infondatezza, ha esaminato le valutazioni della Direzione Lavori esplicitate con relazione riservata del 10 maggio 2004 e integrata l'8 novembre 2004 nonché del Collaudatore con relazione riservata del 11 maggio 2004 integrata in data 30 novembre.2004;

- ha approfondito altresì la natura delle riserve con l'Ufficio Tecnico a supporto della Gestione Commissariale;

DATO ATTO che dall'esame è emerso che ambedue le relazioni pur riconoscendo la fondatezza della pretesa divergono in ordine alla valutazione economica della stessa;

PRESO ATTO CHE a seguito dell'incontro tenutosi con l'ATI in data 30.11.2004, per sondare la disponibilità ad una transazione bonaria, ritenuta la soluzione più idonea al perseguimento dell'interesse pubblico, l'Appaltatrice ha manifestato disponibilità ad accettare la proposta di accordo bonario dietro riconoscimento dell'importo complessivo di € 120.000,= oltre IVA.

VISTO il processo verbale di accordo sottoscritto tra le parti in data 30 novembre 2004, parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si è convenuto la cancellazione da parte dell'ATI di tutte le riserve iscritte sul registro di contabilità dietro

corresponsione da parte del Commissario Delegato dell'importo concordato in € 120.000,00 oltre IVA;

VISTE le sottoindicate fatture:.

- n. 233 del 30.11.2004 per l'importo di € 61.920 = oltre IVA emessa da Grassi & Crespi s.r.l.;
- n. 436 del 30.11.2004 per l'importo di € 58.080.= oltre IVA emessa da Marcora Costruzioni S.p.A.;

RITENUTO di prendere atto del processo verbale di accordo in argomento provvedendo contestualmente alla liquidazione in favore dell'ATI Isa – Grassi e Crespi e Marcora dell'importo di €120.000,00 oltre IVA a tacitazione di tutte le riserve iscritte sul registro di contabilità di cui al contratto n. racc. CD 26/2003

DISPONE

1. per le motivazioni in premessa addotte, di prendere atto del processo verbale di accordo sottoscritto in data 30.11.2004 con l'ATI Grassi & Crespi S.r.l- e Marcora Costruzioni S.p.A., che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, a definizione di tutte le riserve iscritte e di quelle che potrebbero esserlo relative al contratto n. racc. CD 71/2004;

2. di liquidare in favore dell'ATI l'importo complessivo di € 144.000,00 IVA compresa a saldo delle fatture n.233 e n. 436 del 3011.2004 in premessa meglio specificate emesse a titolo di accordo bonario di cui al precedente punto 1 mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 30 novembre 2004.

Lavori di restauro e recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli, sede della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Società Eleca di Cantù - n. Racc. CD77/2004. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 3. (Ordinanza n. 312).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano - prorogato con successivo DPCM del 29 novembre 2002 fino al il 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'Evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATE:

- l'ordinanza commissariale n.9 del 13 gennaio 2004 di validazione del Progetto Esecutivo relativo al restauro e al recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli di cui ai lotti funzionali identificati con le lettere B e C;

- l'ordinanza commissariale n. 59 del 9 marzo 2004 di affidamento alla società Eleca di Cantù dei lavori di cui ai sopramenzionati lotti B e C;
- l'ordinanza commissariale n. 69 del 24 marzo 2004 di presa d'atto e validazione delle modifiche al capitolato speciale relativo ai lotti B e C e inerenti le finiture;
- la sottoscrizione del contratto n. racc CD 77/04 afferente i lavori di recupero funzionale in argomento - avvenuta in data 24 marzo 2004 - e della modalità di contabilizzazione delle lavorazioni, prevista a misura (art. 6 del contratto);
- l'ordinanza commissariale n. 224 del 4.10.2004 di approvazione della perizia suppletiva di variante n. 1;
- l'ordinanza commissariale n.286 del 26.11.2004 di approvazione della perizia suppletiva di variante n. 2;

PRESO ATTO della presentazione degli atti di cui si compone la perizia in approvazione con il presente atto ed in particolare:

A) della relazione tecnico-economica, che classifica come di seguito gli interventi in variante:

1. estensione dei lavori di cui al contratto n. RACC:CD 77/2004 all'"area Protocollo", stante la necessità di ricomprendere nell'ambito degli interventi autorizzati ex ordinanza ministeriale n. 3219/2002 anche la suddetta area ;
2. fornitura e posa di porta REI per la compartimentazione del locale cucina del 29° piano;
3. rimontaggio dello zoccolino di facciata nella zona bagni;
4. fornitura e posa di parete scorrevole con funzione di chiusura bar foyer Aula Consiliare, come da richiesta del Consiglio Regionale – nota del 5.11.2004 – volta al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ed opere murarie connesse alla suddetta fornitura;
5. fornitura e posa in opera di rivestimento in legno makorè dell'Aula Consiliare di maggior spessore, richiesta dallo stesso Consiglio Regionale a mezzo delibera del 1 settembre 2003 n. 189, posto che la soluzione richiesta comporta, tra l'altro, il miglioramento degli aspetti prestazionali di isolamento acustico;

B) il nuovo quadro economico comparativo di raffronto, da cui risulta che l'entità dei lavori in variante suppletivi ammonta ad € 112.344,00=;

ACCERTATO che dai documenti relativi alla perizia trasmessi dalla Direzione Lavori con nota prot. 2117 del 29.11.2004 risulta che l'impresa Eleca, pur sottoscrivendo lo schema di atto di sottomissione con riserva, non ha inteso sottoscrivere tutti gli altri, ivi compresi il verbale di concordamento nuovi prezzi;

VALUTATE le argomentazioni tecniche e le analisi effettuate dalla Direzione Lavori;

RITENUTO in ragione di quanto sopra esposto - considerata la facoltà di deroga all'art. 25 della legge quadro dei lavori pubblici ammessa dall'ordinanza ministeriale n. 3219 del 7 giugno 2002, stante l'urgenza di concludere l'intervento di ripristino funzionale dell'intero Complesso appurato che l'importo della variante de qua non supera il quinto d'obbligo e pertanto, in attuazione del combinato disposto di cui all'art. 10 D.M. 145/2000 e all'art.136 DPR 554/99 comma 5, di approvare la variante suppletiva stessa;

DISPONE

Art. 1- di approvare, per tutte le ragioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte - nell'esercizio della facoltà di deroga all'art. 25 della legge quadro dei lavori pubblici, ammessa dall'ordinanza ministeriale n. 3219 del 7 giugno 2002 per il superamento dello stato d'emergenza di cui ai DPCM 3 maggio 2002 - la variante n. 3 al contratto n. racc CD 77/ 2004 stipulato con l'impresa ELECA S.p.A. di Cantù;

Art.2- di dare atto che la variante in approvazione riguarda:

1. estensione dei lavori di cui al contratto n. RACC:CD 77/2004 all'"area Protocollo ;
2. fornitura e posa di porta REI per la compartimentazione del locale cucina del 29° piano ;
3. rimontaggio dello zoccolino di facciata nella zona bagni ;
4. fornitura e posa di parete scorrevole con funzione di chiusura bar foyer Aula Consiliare ;
5. fornitura e posa in opera di rivestimento in legno makorè dell'Aula Consiliare di maggior spessore ;

Art.3 – di dare atto altresì che la perizia di variante n. 3si compone dei seguenti allegati, depositati presso la Gestione Commissariale:

- relazione tecnico-economica;
- quadro economico comparativo di raffronto;
- analisi nuovi prezzi NP14, 15, 16,19,50,51 52, 53 e 54;
- verbale di concordamento nuovi prezzi NP14,15,16,19,50,51,52,53 e 54, non accettati dall'Appaltatore;
- schema di atto di sottomissione;

Art.4 – di aggiornare il quadro economico al maggior importo di € 20.393.038,56, indicando in € 397.722,96= l'ulteriore somma da finanziare con i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, e precisando che tra le "Somme a disposizione dell'Amministrazione" è stato ridotto l'accantonamento per "imprevisti" a €524.622,16 ed inseriti €215.000,00= ed € 607.000,00= da destinare, rispettivamente, ad interventi strutturali migliorativi - di cui la Direzione Lavori ha già evidenziato la necessità con documenti allegati agli atti della perizia de qua - nonché ad opere di finitura -meglio dettagliate e stimate nella relazione tecnica - subordinando l'utilizzo dei suddetti importi ad approvazione di apposita perizia di variante a mezzo atto formale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 30 novembre 2004.

Lavori inerenti il restauro e risanamento della copertura, piano carrello e 31° piano della Torre, nonché del piazzale Collina, rampe interne, coperture e cavedi corpi bassi. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 3. (Ordinanza n. 313).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano - prorogato con successivo DPCM del 29 novembre 2002 fino al il 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'Evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi Operativi della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

VISTA la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indicato doversi intendere gli interventi di restauro e recupero funzionale del Palazzo Pirelli di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 3219/02 in modo unitario e globale;

RICHIAMATA :

- l'ordinanza commissariale n 170 del 4.12.03 di validazione del Progetto Esecutivo dei lotti A e D riguardanti i lavori di restauro e risanamento della copertura , piano carrello e 31 piano della torre , nonche' del piazzale collina, rampe interne coperture e cavedi corpi bassi;
- ordinanza commissariale n.185 del 17.12.2003 di affidamento dei lavori in argomento all'ATI GrassI.& Crespi S.r.L - Marcora S.p.A.;
- ordinanza commissariale n. 240 del 13.10.2004 di approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1;
- ordinanza commissariale n 265 del 10.11.2004 di approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 2;

ACCERTATA la necessità, evidenziata peraltro dallo stesso Collaudatore in corso d'opera a mezzo verbale n. 4 dell'8.11.2004 , di completare le opere di compartimentazione REI 120 inerenti locali e vani tecnici posti all'interno del volume centrale del 31° piano dell'Edificio Torre;

PRESO ATTO che la Direzione Lavori ha promosso la perizia di variante suppletiva n. 3 presentando la relativa documentazione ed in particolare:

A) la relazione tecnico-economica, che indica la necessità del completamento delle opere di compartimentazione al 31° piano della Torre al fine del conseguimento del Certificato Prevenzione Incendi;

B) il quadro economico aggiornato, che definisce l'entità dei lavori in complessivi € 23.100,00=;

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di approvare la perizia di variante de qua in deroga all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994 n. 109;

DISPONE

Art. 1- di approvare, per tutte le ragioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte la variante n. 3 al contratto stipulato con l'ATI Grassi & Crespi S.r.L - Marcora S.p.A afferente la maggiore spesa per l'intervento di compartimentazione REI 120 dei locali e vani tecnici posti all'internoo del volume centrale del 31° piano Edificio Torre;

Art.2 – di dare atto altresì che la perizia di variante n. 3 si compone dei seguenti allegati, depositati presso la Gestione Commissariale:

- relazione tecnico-economica;
- quadro economico comparativo di raffronto;
- analisi Nuovi Prezzi NP A.23;
- verbale di concordamento nuovi prezzi n.3;
- schema di atto di sottomissione;
- quadro economico

Art.3 – di aggiornare il quadro economico al maggior importo di € 3.578.992,04=IVA inclusa, indicando in **€ 41.874,08**= l'ulteriore somma da finanziare con i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 30 novembre 2004.

Approvazione del disciplinare da sottoscriversi con la Società Sviluppo Sistema Fiera S.p.a di Milano per il conferimento dell'incarico di consulenza ed assistenza al responsabile del procedimento per la valutazione dei programmi di lavori per il completamento dell'intervento sul Complesso Pirelli. (Ordinanza n. 314).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004.

RILEVATA la necessità per il Soggetto Attuatore in qualità di Responsabile Unico del Procedimento di avvalersi dell'assistenza e consulenza di società specializzata per la valutazione dei programmi di

completamento degli interventi di ristrutturazione con connesse attività di verifica in cantiere e di emissione di piani di azione tesi alla compressione dei tempi di ultimazione, prevedendo inoltre il raccordo delle attività di controllo lavori della Direzione Lavori sull'Impresa,

VISTA la nota Prot. 9/2004 del 15.1.2004 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri invitava entro i termini temporali della Gestione Commissariale a formalizzare tutti gli atti e i procedimenti per i quali si rende necessario operare sulla base delle deroghe alla normativa vigente e che per il mero completamento dei predetti si potrà agire, anche oltre la scadenza delle situazioni emergenziali, in regime ordinario.

ACCERTATO che a seguito di trattative intercorse con la Società Sviluppo Sistema Fiera S.p.A.la stessa ha manifestato la disponibilità di accettare l'incarico di assistenza e consulenza in argomento con decorrenza dalla sottoscrizione del disciplinare e sino alla conclusione dell'intervento dietro corresponsione dell'importo forfetizzato in € 20.000,00 oltre IVA ed alle condizione meglio specificate nell'allegato schema di disciplinare che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO per quanto sopra evidenziato di approvare e sottoscrivere il disciplinare da stipularsi con la Società Sviluppo Sistema Fiera S.p.A;

DISPONE

Art.1 – per le motivazioni in premessa addotte di approvare il disciplinare da sottoscriversi con la Società Sviluppo Sistema Fiera S.p.A. Largo Domodossola 1 – Milano relativo all'incarico di consulenza e assistenza al Responsabile Unico del Procedimento per la valutazione dei programmi di completamento della ristrutturazione del Palazzo Pirelli, attività di verifica in cantiere ed emissione piani di azione per la compressione dei tempi di ultimazione, con decorrenza dalla sottoscrizione del disciplinare e sino al completamento degli interventi stessi, dietro corresponsione dell'importo forfetizzato in € 20.000,00 oltre IVA ed alle condizione meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art.2 – di dare atto che la spesa di € 24.000,00= IVA compresa verrà corrisposta con le modalità contenute nel disciplinare di cui al precedente art. 1 mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

Disciplinare contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di consulenza e assistenza al Responsabile del procedimento per la valutazione dei programmi di lavori per il completamento dell'intervento di recupero funzionale del Palazzo Pirelli

L'anno 2004 il giorno 30 novembre 2004 presso gli uffici della Gestione Commissariale in Via Taramelli n. 12, Milano

TRA

Il Commissario delegato all'Emergenza Pirelli giusta ordinanza ministeriale n. 3219 /2002 e successive modificazioni nella persona del suo Soggetto Attuatore dott.ssa Rita Amabile nominata con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004

E

La Società Sviluppo Sistema Fiera S.p.A. con sede legale in Largo Domodossola n. 1, Milano, nella persona dell'Ing. Claudio Artusi nato a Potenza il 19.02.1951 in qualità di Amministratore Delegato domiciliato per la carica presso la sede legale della società.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Il Commissario Delegato conferisce alla Società Sviluppo Sistema Fiera l'incarico di consulenza e di assistenza al Responsabile del Procedimento in ordine alla valutazione dei programmi di completamento della ristrutturazione del Palazzo Pirelli, con connesse attività di verifica in cantiere e di emissione di piani di azione tesi alla compressione dei tempi di ultimazione.

L'attività prevede inoltre il raccordo delle attività di controllo lavori della direzione lavori e della sua interfaccia con l'impresa;

ART. 2 - L'incarico verrà svolto a far data dall'accettazione del presente disciplinare ed avrà termine con il completamento dell'intervento;

Le prestazioni svolte verranno coordinate con quelle di competenza dell'Ufficio Tecnico della Regione Lombardia in modo da assicurare un indirizzo uniforme da parte della stazione appaltante nei confronti degli Appaltatori;

La fattura dovrà essere inviata a: Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 – presso la sede della Regione Lombardia in Via Taramelli n. 20 – 20124 Milano e sarà liquidata entro 90 giorni dalla data di ricevimento dalla Direzione Generale Risorse e Bilancio, Struttura Contratti.

ART. 3 - Alla società Sviluppo Sistema Fiera viene riconosciuto, per le attività di cui al precedente art. 2, il compenso forfetario di €. 20.000,00= oltre IVA da corrispondersi per il 30% decorsi 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, ed il saldo del 70% a conclusione dell'intervento e, quindi, dell'incarico;

ART. 4 - Tutte le modifiche che dovessero essere apportate al presente incarico dovranno essere effettuate ed approvate per iscritto. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, 30 novembre 2004

Società Sviluppo Sistema Fiera
L'Amministratore Delegato
Ing. Claudio Artusi

D'Ordine del Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore
Dott.ssa Rita Amabile

ORDINANZA 30 novembre 2004.

Affidamento dell'intervento di tinteggiatura dei pilastri in intonaco spuntato del Palazzo Pirelli a favore dell'Impresa Riva di Enzo Costantini & C. S.a.s. di Robecco S/N. Approvazione dello schema di contratto per l'attività suddetta. (Ordinanza n. 315).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 , con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n.3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art.1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n.109 del 12.08.03 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli;

ACCERTATO che:

- il progetto per il ripristino funzionale del Complesso Pirelli prevede il completamento delle finiture delle strutture in intonaco spuntato non compreso negli oneri contrattuali in capo all'impresa Eleca nell'ambito del contratto 77/04.

- la Direzione Lavori ha segnalato la ditta Riva di Enzo Costantini & C. s.a.s l'impresa di comprovata esperienza in grado di realizzare interventi conservativi di finitura di alto livello tecnologico utilizzando i criteri propri del restauro conservativo;

- criteri che hanno ispirato l'intervento globale sul complesso Pirelli;

- in data 30 novembre 2004 il Soggetto Attuatore ha richiesto alla società Riva s.a.s. di Robecco S/N (MI), formulare la miglior offerta per l'intervento sopra evidenziato.

VISTA l'offerta n.114704 pervenuta il 30 novembre 2004 dalla società RIVA s.a.s. per un importo complessivo, preventivato su una superficie di intervento pari a m.q. 8.583,52, di € 77.251,20= oltre ad IVA;

RITENUTO di dover affidare alla società Riva s.a.s. l'intervento di tinteggiatura dei pilastri in intonaco spuntato, mediante sottoscrizione di contratto per l'importo complessivo di € 77.251,20= oltre ad IVA ed alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, esercitando la facoltà di deroga all'art.3 della legge regionale 19.05.1997 n.14;

DISPONE

1. per le motivazioni in premessa addotte di affidare l'intervento di tinteggiatura dei pilastri in intonaco spuntato del Palazzo Pirelli alla società RIVA di Enzo Costantini & C. sas di Robecco S/N (MI), per l'importo complessivo di € 92.701,44= IVA inclusa, ed alle condizioni meglio specificate nello schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la liquidazione della spesa verrà effettuata con le modalità previste dal contratto di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI TINTEGGIATURA DEI PILASTRI IN INTONACO SPUNTATO DEL PALAZZO PIRELLI

L'anno duemilaquattro il giorno............ del mese di novembre presso la sede del Commissario Delegato all'Emergenza Pirelli ex ordinanza ministeriale n.3219/2002 e successive modificazioni

TRA

Il Commissario Delegato per l'Emergenza Pirelli (in seguito denominata Commissario), nella persona del Soggetto Attuatore dott.ssa Rita Amabile giusta Ordinanza Commissariale n.180/2004, domiciliata per la carica presso la sede in Milano, Via Taramelli, 20

E

L'impresa **RIVA DI ENZO COSTANTINI & C. s.a.s.** (in seguito denominata Appaltatrice) con sede legale in Robecco S/N (MI), Via Matteotti n.1, P.IVA 08465630153, qui rappresentata dal sig. ...., nato a .... il .... che qui interviene ed agisce nella sua qualità di ...., domiciliato per la carica presso la sede legale della società.

Tutto ciò premesso, i contraenti, stipulano e convengono quanto appresso.

ART. 1 – OGGETTO DELLA LAVORAZIONE

E' oggetto del presente contratto l'intervento di tinteggiatura dei pilastri in intonaco spuntato, compresa la fornitura dei trabattelli e del materiale usato per la finitura dei fondi con pitturazione con colori a campione.
Verrà utilizzato idoneo materiale dato a perfetta copertura, dall'aspetto satinato e dalla massima lavabilità così come da Voi indicato nell'offerta.
I piani interessati all'intervento vanno dal –1 al piano 30°. In particolare come da Voi stimato dovranno essere trattati circa 9.000 m.q.

La fornitura del materiale dovrà essere resa franco Sede Regione Lombardia in Milano – Via F. Filzi, 22.

ART. 2 – TEMPI DI CONSEGNA E FIRMA DEL CONTRATTO

La lavorazione dovrà essere ultimata per il lotto B (piani torre dal 2° al 30°) entro il 25.01.05; per il lotto C (piani torre dal 1° al –1 più aula consigliare) entro il 15.02.05.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo, IVA esclusa, è quello indicato nell'offerta economica n. 1147.04 del 30 novembre 2004 per un importo complessivo di € 77.251,20 oltre ad IVA.

ART. 4 - COLLAUDO

Il collaudo dell'ntervento dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, dalla data di termine della lavorazione indicata nel precedente Art.2.

ART. 5 - PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore od imputabili alla Gestione Commissariale, ogni qualvolta non vengano rispettati i termini previsti nel precedente art.2, l'Appaltatrice si impegna a risarcire il conseguente danno arrecato per un valore massimo complessivo pari al 10% dell'importo contrattuale per ogni settimana di ritardo rispetto al termine di consegna di cui al precedente art.2.

In caso di difformità del materiale consegnato e dell'opera di pitturazione effettuata rispetto a quanto richiesto resta impregiudicata la facoltà per l'Amministrazione di chiedere il risarcimento di qualunque ulteriore danno conseguente alla mancata consegna dell'opera stessa.

Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero la consegna dovranno essere notificate con lettera raccomandata a.r., a pena di decadimento di ogni diritto ad invocarle, a Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 - presso la sede di Via Taramelli 20 - 20124 MILANO.

Le penali espresse, saranno applicabili anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi cui l'Appaltatrice abbia affidato la fornitura in oggetto.

In caso di collaudo negativo, per cause imputabili all'Appaltatrice, il Commissario si riserva il diritto di applicare una penale pari a 0,5% (0,5 per cento) del valore dell'importo della lavorazione soggetta a collaudo,

per ogni giorno intercorrente fra la data del verbale di collaudo negativo e la data del nuovo verbale positivo.

ART. 6 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto delle prestazioni contrattuali nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente (art.18 Legge 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni).
La quota oggetto di subappalto non può superare, ai sensi della citata normativa, il 30% dell'importo contrattuale. I soggetti concorrenti dovranno indicare nell'offerta economica le parti del servizio / fornitura che intendono subappaltare a terzi.

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltrare la specifica richiesta di subappalto alla Gestione Commissariale, la quale provvederà all'autorizzazione con separato atto, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione prevista dall'art.18 della Legge 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni. L'Amministrazione provvederà al pagamento del servizio oggetto di subappalto esclusivamente al soggetto aggiudicatario al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori. I subappaltatori non potranno subappaltare a loro volta il servizio oggetto di subappalto.
Il soggetto aggiudicatario sarà in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per le parti del servizio affidate in subappalto.

E' vietata, in tutto o in parte, la cessione del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

ART. 7 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'Appaltatrice è responsabile, e dovrà tenere indenne, per tutto il periodo di efficacia del contratto, il Commissario, e gli eventuali terzi anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere od impianti preesistenti, tanto della Regione Lombardia che di terzi, comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a seguito di fatti che siano ascrivibili alla stessa.

ART. 8 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

La fornitura dovrà essere svolta nel rispetto ed in ottemperanza delle disposizioni di Legge, in particolare di quelle riguardanti le materie previdenziali, sicurezza, antinfortunistica e subfornitura in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto.

A titolo indicativo e non esaustivo, deve essere adottato ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge, per la particolare osservanza delle norme emanate con:

- D.P.R. 27/04/1955 n°547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" s.m.i.;
- D.P.R. 19/03/1956 n° 302 "Norme per la prevenzione degli infortuni di lavoro" integrative di quelli generali emanate con il D.P.R. n°547 s.m.i.;
- D.P.R. 19/03/1956 n°303 "Norme generali per l'igiene del lavoro" s.m.i.;
- D.P.R. 20/03/1956 n°320 " Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei sotterranei" s.m.i.;
- D.P.R. 30/06/1965 n°1124 "Testo unico per le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" s.m.i.;

L'Appaltatrice dovrà, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
Dovrà inoltre applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto e, in genere, da ogni altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Appaltatrice non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.
L'Appaltatrice dovrà continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatrice che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, al Commissario.

L'Appaltatrice dovrà sollevare e tenere indenne il Commissario da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme, delle prescrizioni tecniche e di sicurezza predette.

Quando il personale dell'Appaltatrice o delle eventuali imprese incaricate, in ragione dell'espletamento delle attività contrattuali, fosse presente nei locali della Regione Lombardia, al fine di ottemperare agli obblighi

previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 626/94, le parti si impegnano a cooperare per attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, esistenti nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto.

Il Commissario, in qualsiasi momento, potrà richiedere all'Appaltatrice o alle ditte da essa incaricate documenti e informazioni relative a:

- iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato;
- iscrizione INAIL;
- dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell'ultimo triennio;
- posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi;
- estremi del CCNL applicato ai dipendenti.

Gli eventuali danni a persone e cose derivanti dalle prestazioni oggetto del contratto, siano essi danni generati da interventi in corso di esecuzione, da incuria, da mancato ed incompleto rispetto delle prestazioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera, ecc., sono assunti dall'Appaltatrice nella persona del legale rappresentante che, con la sottoscrizione del contratto, solleva il Commissario da ogni responsabilità. Pertanto ogni eventuale contravvenzione alle vigenti disposizioni fa capo all'Appaltatrice ed al suo legale rappresentante.

L'Appaltatrice é responsabile nei confronti del Commissario del rispetto del presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori, e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti o meno autorizzato, fatta comunque salva, l'applicazione da parte del Commissario delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.

L'Appaltatrice accetta sin d'ora di rimuovere immediatamente, in seguito a insindacabile richiesta scritta del Commissario, componenti del proprio organico, per incapacità o grave negligenza o comunque non graditi al Commissario, impegnandosi fin d'ora a sostituirli celermente senza alcun aggravio di costi o di tempi per il Commissario stesso.

ART. 9 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'Appaltatrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutti i dati, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere, relativi all'attività dell'Amministrazione Regionale, di cui si

avrà conoscenza nello svolgimento del servizio. Conseguentemente, l'Appaltatrice è nominata responsabile ai sensi del D.Lgs. 196/2003. In nessun caso sarà comunque consentito il prelievo o la divulgazione non autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio. L'Appaltatrice, oltre all'osservanza degli obblighi inerenti alla nomina di responsabile dei trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dovrà attenersi alle disposizioni contenute nella normativa stessa anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'Amministrazione.

L'Appaltatrice si impegna di sottoscrivere la DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI RISERVATEZZA di cui l'allegato D pure parte integrante del presente contratto.

ART. 10 – RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

Il Commissario si farà carico unicamente delle operazioni di controllo, coordinamento e verifica dell'andamento del progetto e dei livelli di servizio.

Sono a carico dell'Appaltatrice tutte le operazioni necessarie alla buona riuscita del progetto.

L'Appaltatrice nominerà, dandone comunicazione scritta al Commissario, una propria figura professionale, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, che assumerà il compito di responsabile con funzioni di supervisione di tutte le attività connesse alla fornitura oggetto del contratto e di interfaccia univoca nei confronti del Commissario.

ART. 11 – RECESSO UNILATERALE

Il Commissario ha facoltà di recedere dal contratto per gravi inadempienze formalmente contestate con raccomandata A.R., dal Commissario all'Appaltatrice senza alcun indennizzo.

Il Commissario é in diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio dei servizi a maggiori spese della Società appaltatrice valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

1. Gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Commissario .
2. Arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'Appaltatrice.

3. Cessazione o fallimento dell'Appaltatrice.

ART. 12 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in un'unica soluzione, ad avvenuto espletamento della lavorazione.

La fattura dovrà essere inviata a: Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002 - presso la sede di Regione Lombardia in Via Taramelli 20 - 20124 MILANO e sarà liquidata entro 90 giorni fine mese dalla data del loro ricevimento, dalla Direzione Generale Risorse e Bilancio, Struttura Contratti.

Il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art.1284 del Codice Civile.

Le fatture dovranno riportare in evidenza i riferimenti indicati nel contratto.

ART. 13 – ONERI FISCALI

La sola IVA è a carico della Gestione Commissariale.
E' a carico dell'Appaltatrice ogni spesa, imposta e tassa comunque inerente al contratto.

ART. 14 – VARIAZIONI AL CONTRATTO

Qualsiasi variazione, modifica o integrazione alle pattuizioni di cui al contratto, per essere valida ed efficace, dovrà essere concordata per iscritto.

ART. 15 – COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax, al seguente indirizzo:
Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002
Via Taramelli 20 - 20124 MILANO.

Qualora alla scadenza della Gestione Commissariale fissata per il 30.11.2004 la stessa non fosse prorogata con apposita Ordinanza Ministeriale, subentrerà a tutti gli effetti del presente contratto la Regione Lombardia.

ART. 16 – DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE

Senza che ciò comporti limitazioni alla piena vincolatività delle pattuizioni del contratto, l'Appaltatrice e il Commissario, espressamente assumono l'impegno di prestarsi reciprocamente alla più ampia collaborazione per attuare nel modo migliore quanto previsto nel contratto stesso.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative al contratto, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 18 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della registrazione, che sarà a cura e spese dell'Appaltatrice, Le parti, reciprocamente, danno atto che la registrazione in caso d'uso del presente contratto, sarà assoggettato a tassa fissa di registro in quanto le prestazioni ivi contemplate sono soggetto ad IVA.

Il su esteso contratto viene, dopo essere stato letto, approvato e confermato dalle parti, da loro sottoscritto e firmato in ogni pagina.

Località: Milano	Data:
RIVA sas	Gestione Commissariale per l'Emergenza Pirelli D'Ordine del Commissario Delegato Il Soggetto Attuatore Dott.ssa Rita Amabile
Timbro e firma	Timbro e firma

ORDINANZA 30 novembre 2004.

Interventi di restauro e recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo della Regione Lombardia. Prosecuzione dell'incarico conferito all'architetto Francesco Angarano di direttore dei lavori. (Ordinanza n. 316).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- CON Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stat nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

VISTA L'Ordinanza Commissariale n. 185 del 9 agosto 2004 di nomina dell'arch. Francesco Angarano di Milano dell'incarico di direttore dei lavori degli interventi di recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli;

ACCERTATO CHE:

- In data 9 agosto 2004 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico con l'Arch. Francesco Angarano n. Racc. CD 94/2004;
- l'art. 4 del sopramenzionato disciplinare stabiliva la conclusione dell'incarico entro il 30.11.2004; obiettivo fissato dal Commissario Delegato per il completamento dell'intervento;
- Per la scadenza del 30.11.2004 l'intervento non risulta concluso per cause non imputabili al professionista in argomento;

VISTA la nota Prot. 9/2004 del 15.1.2004 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri invitava entro i termini temporali della Gestione Commissariale a formalizzare tutti gli atti e i procedimenti per i quali si rende necessario operare sulla base delle deroghe alla normativa vigente e che per il mero completamento dei predetti si potrà agire , anche oltre la scadenza delle situazioni emergenziali, in regime ordinario;

RITENUTO, per quanto sopra evidenziato:

- di riconfermare l'Arch. Francesco Angarano quale Direttore dei Lavori per gli interventi di restauro e recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli sino al completamento dell'intervento, dando atto che al termine della Gestione commissariale subentrerà nel rapporto a tutti gli effetti la Regione Lombardia;
- di riconfermare tutte le condizioni contrattuali di cui al disciplinare sottoscritto in data 9 agosto 2004 Racc. CD 94/2004 fatta eccezione per quanto concerne:
  - quanto pattuito all'ultimo capoverso dell'art. 3 circa la messa a disposizione della DL da parte del Commissario di n. 6 risorse professionali,
  - per quanto concerne l'art. 7 "penali" il termine stabilito del 30.11.2004, fermo restando l'applicazione delle stesse qualora la conclusione dell'intervento fosse, in seguito, imputabile a ritardi del professionista;
  - modifica della tabella A allegata al disciplinare sulla quale è stata predisposta la bozza di parcella con le modalità di calcolo dell'onorario escludendo dalla stessa gli importi contrattuali relativi agli appalti Metroweb 87/2004, arredi Aula Consiliare e Lotto F, non in capo alla Direzione Lavori in argomento;
- di conferire altresì al medesimo Professionista il compito di Coordinatore di tutti gli interventi residuali sul Complesso, nonché sulle forniture e servizi necessari al reinsediamento del Palazzo, accogliendo la proposta formulata il 30.11.2004 di un compenso per tale ulteriore compito forfettariamento definito in € 100.000,00=;

DISPONE

per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte,

Art.1 – di riconfermare l'incarico di Direttore dei Lavori degli interventi di recupero funzionale degli spazi del Palazzo della Regione Lombardia all'Arch. Francesco Angarano di Milano sino al completamento dell'intervento;

Art. 2 –di riconfermare tutte le condizioni contrattuali di cui al disciplinare sottoscritto in data 9 agosto 2004 Racc. CD 94/2004 provvedendo alle sottoindicate rettifiche, modificazioni ed integrazioni:

- annullamento di quanto pattuito all'ultimo capoverso dell'art. 3 circa la messa a disposizione della DL da parte del Commissario di n. 6 risorse professionali,
- per quanto concerne l'art. 7 "penali" , annullamento del termine stabilito del 30.11.2004, fermo restando l'applicazione delle stesse qualora la conclusione dell'intervento fosse, in seguito, imputabile a ritardi del professionista;
- modifica della tabella A allegata al disciplinare sulla quale è stata predisposta la bozza di parcella con le modalità di calcolo dell'onorario escludendo dalla stessa gli importi contrattuali relativi agli appalti Metroweb 87/2004, arredi Aula Consiliare e Lotto E, non in capo alla Direzione Lavori in argomento;
- conferimento di ulteriore incarico di Coordinatore di tutti gli interventi residuali sul Complesso, nonché relativo a forniture e servizi necessari al reinsediamento del palazzo Pirelli;

Art. 3 – di dare atto che per l'adempimento di cui all'ultimo punto del precedente art. 2 verrà riconosciuto l'importo forfetario di € 100.000,00= giusta richiesta del 30.11.2004;

Art. 4 - di dare atto che al termine della Gestione Commissariale subentrerà a tutti gli effetti del disciplinare di cui all'art. 2 la Regione Lombardia;

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

ORDINANZA 30 novembre 2004.

Approvazione del disciplinare integrativo di incarico da sottoscriversi con il dott. ing. Adriano Garavaglia relativo al collaudo statico dei lavori strutturali del Palazzo Pirelli. (Ordinanza n. 317).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano – prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art.1);

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;

ACCERTATO

- che con ordinanza Commissariale n. 59 del 9 marzo 2004 sono stati affidati alla Società Eleca di Cantu' i lavori di recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo Pirelli compresi quelli strutturali soggetti alla Legge 1086/71 per i quali occorre apposito atto di collaudo Statico redatto da professionista abilitato che non abbia partecipato alla progettazione o esecuzione degli stessi;
- che con ordinanza Commissariale n. 139 in data 17.06.2004 è stata nominata la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativa in corso d'opera e finale dei lavori nelle persone dei Dott. Avv. Maurizio Boifava, Dott. Ing. Paolo Rigone e dott. Ing. Adriano Garavaglia i cui disciplinari non comprendono tra le prestazioni il collaudo statico delle strutture;

- che il Dott. Ing. Adriano Garavaglia – facente parte la Commissione – possiede i requisiti per eseguire tale prestazione di cui alla Legge 1086/71 essendo iscritto all'Albo dei Collaudatori della Regione Lombardia al n. 1344 per diverse categorie tra cui la CAT (N) strutture complesse;

ACCERTATO altresì che lo stesso ha manifestato la disponibilità ad assumere tale incarico mediante sottoscrizione di disciplinare integrativo, dietro corresponsione di onorario ammontante a € 6.481,35 oltre IVA e al contributo del 2%nonche al riconoscimento delle spese pari al 30% dell'onorario, per le prestazioni e alle condizioni meglio specificate nello schema di disciplinare che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover approvare e sottoscrivere il disciplinare integrativo in argomento da sottoscriversi con il Dott. Ing. Adriano Garavaglia al fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 1086/71 in ordine al collaudo statico dei lavori strutturali del Palazzo Pirelli.

DISPONE

1. per le argomentazioni in premessa addotte e che si intendono integralmente ritrascritte, di approvare e sottoscrivere il disciplinare integrativo d'incarico con il Dott. Ing. Adriano Garavaglia, già membro della Commissione di collaudo Tecnico Amministrativa in corso d'opera e finale per gli interventi di ripristino funzionale del Palazzo Pirelli, relativo all'affidamento dell'ulteriore incarico del collaudo statico delle strutture di cui alla Legge 1086/71 per le prestazioni ed alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che l'onorario e le spese ammontanti a complessivi € 11.178,46 IVA, 2% e Ritenuta d'acconto compresi saranno liquidate con le modalità previste nel disciplinare di cui al precedente punto mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale;

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
AMABILE

INTEGRAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO RACC. CD90/2004 ORDINANZA N. 139 DEL 17/06/2004 PER IL COLLAUDO STATICO LAVORI STRUTTURALI NEL PALAZZO DELLA REGIONE DI CUI AL CONTRATTO N. 77/2004 IN CAPO A ELECA SPA

Premesso che:

- con Ordinanza del Ministro dell'Interno – Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile nr. 3219 in data 7 giugno 2002 all'art. 1 è stato nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza nel territorio della città di Milano di cui al DPCM 03.05.02 l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;

- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27.05.2003 è stato modificato l'art. 1 della citata Ordinanza 3219/02, nominando Commissario delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;

- con Ordinanza Commissariale n.180 del 2.08.2004 è stato nominato Soggetto Attuatore la Dott.ssa Rita Amabile

- con ordinanza n° 59 del 9 marzo 2004 sono stati affidati alla società Eleca di Cantù lavori di recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo della Regione, tra i quali sono compresi lavori strutturali soggetti alla Legge 1086/71 per i quali occorre apposito atto di Collaudo di Collaudo Statico redatto da professionista abilitato che non abbia partecipato alla progettazione o esecuzione dei lavori stessi;

Considerato :

- che con ordinanza n° 139 del 17.06.2004 è stata nominata la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera e finale dei lavori di cui alle premesse nelle persone del Dott. Avv. Maurizio Boifava, Dott. Ing. Paolo Rigone, Dott. Ing. Adriano Garavaglia, giusto apposito disciplinare di cui al contratto racc. CD90/2004;
- che il disciplinare non comprende tra le prestazioni affidate alla commissione di collaudo il Collaudo Statico delle Strutture di cui alla Legge 1086/71;
- che il Dott. Ing. Garvaglia Adriano, facente parte di tale commissione, possiede i requisiti per eseguire il collaudo statico delle strutture di cui alla Legge 1086/71, essendo iscritto all'Albo dei Collaudatori della Regione Lombardia al n. 1344 per diverse categorie, tra cui la CAT. (N) Strutture Complesse e si è reso disponibile ad assumere l'incarico;

Tutto ciò premesso e considerato, il Soggetto Attuatore per l'emergenza Dott.ssa Rita Amabile, domiciliato per la sua funzione in Milano, Via Taramelli n. 20

E

Il sotto indicato professionista incaricato del collaudo statico dei lavori strutturali:

Dott. Ing. Garavaglia, nato Ossona (MI) il 05/03/1948, codice fiscale GRVDRN48C05G181L – Partita IVA 04329160156, domiciliato in Bareggio – Via Manzoni n. 12;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1- OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Oggetto del presente disciplinare è l'affidamento dell'incarico per il collaudo statico dei lavori strutturali nell'ambito del lavori complessivi di recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo della Regione, e compresi nel contratto n. 77/2004 affidato ad Eleca Spa di Cantù;

ART. 2 - INCARICO

L'incarico di collaudo dei lavori di che trattasi viene espletato in forma singola ed in conformità alle disposizioni di cui alla legge 109/94 e ai sensi delle disposizioni di cui all'art 192 e seguenti del DPR 554/99 e della Legge 1086/71.

ART. 3 - PRESTAZIONI

Il Collaudatore è tenuto all'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare quanto previsto dalla Legge 1086/71 ed in particolare:

- esame della documentazione, colloqui con il progettista calcolatore delle strutture;
- analisi dei disegni esecutivi e della relazione di calcolo;
- esame dei certificati delle prove sui materiali impiegati nella costruzione delle opere;
- sopralluoghi e controllo delle opere eseguite;
- prove sclerometriche sui c.a.;
- presenza alle prove non distruttive e alle prove di carico eseguite sui manufatti;
- esame della relazione delle prove non distruttive e delle prove di carico eseguite sui manufatti;
- stesura della relazione di collaudo e certificato di collaudo statico, valori bollati e fotocopie;

Sono escluse la revisione dei calcoli strutturali, le spese per l'esecuzione delle prove di carico in senso lato, comprese le spese per l'intervento di eventuale ditta specializzata per l'esecuzione delle prove di carico, al cui onere dovrà provvedere l'impresa esecutrice dei lavori, la quale dovrà pure fornire le necessarie attrezzature e manodopera necessaria.

ART. 4 – ONORARI

Fermo restando che il collaudo statico è prestazione da compensarsi a discrezione in base all'art. 5 della Legge 143/49, l'onorario sarà commisurato in base alle indicazioni di cui alla Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Milano del 9.11.2001, come segue;

- Calcolo dell'onorario in base all'aliquota percentuale corrispondente alla Tabella A di cui al D.M. 04.04.2001; categoria "I" classe "f" con la parzializzazione del 10%;

ART. 5 – SPESE ED ACCESSORI

Tutte le spese (viaggi, aiuti, scritturazione ecc.) e prestazioni accessorie sono a carico del collaudatore, a fronte della applicazione di un compenso forfettario aggiuntivo pari al 30% del compenso di cui al precedente articolo.

ART. 6 - ONORARIO

L'importo relativo ad onorari e spese € 6.481,35.= oltre all'IVA e al contributo del 2%, come da schema di parcella allegato e che fa parte integrante del presente disciplinare d'incarico, calcolato sull'importo lordo presunto dell'opera di € 843.957,18=.

Onorario e spese verranno corrisposti in unica soluzione alla consegna del certificato di collaudo statico. Onorari e spese verranno corrisposti maggiorati del contributo del 2% per Cassa Nazionale Ingegneri ed Architetti e dell'aliquota IVA. All'atto del pagamento verrà operata la ritenuta d'acconto prevista dalla legge.

ART. 7 - COLLAUDO

Il collaudatore provvederà a trasmettere alla Regione Lombardia la relazione di collaudo e il certificato di collaudo statico in originale in bollo e 2 copie entro i termini di legge. Verrà inoltre inviata copia del collaudo all'Impresa interessata.

ART. 8 - SPESE

Le spese relative al presente disciplinare sarà a carico del professionista incaricato. Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alla Tariffa Nazionale per gli Ingegneri ed Architetti approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, lì

D'Ordine del Commissario Delegato

Il Soggetto Attuatore

Dott.ssa Rita Amabile

Il Collaudatore incaricato

Dott. Ing. Adriano Garavaglia

SCHEMA DI PARCELLA

importo presunto dei lavori	EURO
Importo lordo di progetto	€ 843.957,18
A) Onorari	
1) € 843.957,18 x 5.907473% x 0,10	€ 4.985,65
B) Spese	
1) Rimborso spese e prestazioni accessorie 30% € 4.985,65 x 30%	€ 1.495,70
C) TOTALE onorari e spese	**€ 6.481,35**

Al totale contrassegnato dalla lettera C), va aggiunto il contributo del 2% oltre all'IVA e alla ritenuta di acconto.

D'Ordine del Commissario Delegato

Il Soggetto Attuatore

Rita Amabile

Il Collaudatore incaricato

Dott. Ing. Adriano Garavaglia

05A03472

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G504006/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.